

IV - Aiuti di Stato

A - Rassegna dei casi

1. Aiuti regionali

Germania

a) Fondi di consolidamento

Durante l'anno, la Commissione ha adottato una serie di decisioni concernenti i nuovi Länder tedeschi (Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania occidentale e Berlino-est) e riguardanti la costituzione di fondi di consolidamento ("Konsolidierungsfonds") a favore di imprese in difficoltà.

Questi regimi sono conformi agli orientamenti comunitari sugli aiuti alle imprese in difficoltà.

Essi sono limitati alle PMI, mentre gli aiuti a favore di grandi imprese o di settori sensibili devono essere notificati caso per caso.

b) Regimi di prestiti e di garanzie di Stato per assicurare la liquidità delle imprese

In febbraio e marzo, la Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE ha esaminato vari programmi di promozione economica in vigore contenenti orientamenti sulla concessione di prestiti e di garanzie di Stato al fine di assicurare la liquidità di imprese situate ad Amburgo e nel Baden-Württemberg.

Nel quadro dello sviluppo del mercato comune e del suo attuale funzionamento, la Commissione ha ritenuto necessario riesaminare detti programmi relativamente a certi aspetti per i quali ha proposto alle autorità tedesche le seguenti opportune misure:

- 1) esclusione dal campo di applicazione dei regimi degli aiuti a favore dei settori assoggettati a normative particolari in caso di inosservanza di quest'ultime;
- 2) limitazione *ratione personae* del campo di applicazione dei regimi alle PMI;
- 3) introduzione nei regimi delle condizioni di applicazione previste negli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione;
- 4) fissazione di un massimale annuo di aiuto nonché di un importo di aiuto massimo per impresa beneficiaria;
- 5) introduzione, nelle condizioni di applicazione dei regimi, delle modifiche necessarie per garantire l'osservanza delle norme regionali sugli investimenti iniziali¹⁴;
- 6) fissazione di limiti annui per quanto concerne l'importo delle garanzie e la loro durata massima nonché di livelli minimi di percentuali di responsabilità degli organismi finanziari che concedono i prestiti.

¹⁴ Principi di coordinamento degli aiuti regionali, GU C 31 del 3.2.1979 e Risoluzione del Consiglio del 20 ottobre 1971, GU C 111 del 4.11.1971.

c) Regimi di garanzie di Stato

In marzo la Commissione ha avviato la procedura d'esame ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE in relazione ai regimi di garanzia esistenti nei Länder tedeschi Sassonia-Anhalt, Renania-Palatinato, Baviera, Brema, Renania settentrionale-Westfalia, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Schleswig-Holstein e Sassonia.

Infatti, in seguito all'adozione da parte della Commissione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà¹⁵, vari aspetti di detti regimi di garanzia non erano più conformi con le regole comunitarie. Pertanto, dopo aver proposto le misure opportune necessarie, dall'agosto al dicembre 1994, la Commissione è stata costretta ad avviare la procedura nei confronti della concessione di garanzie a progetti di salvataggio e ristrutturazione di grandi imprese in difficoltà senza notifica individuale.

d) Proroga, modifica ed estensione del premio fiscale agli investimenti a favore dei nuovi Länder tedeschi

In novembre la Commissione ha approvato una serie di modifiche al regime tedesco del premio fiscale agli investimenti (PFI) nei nuovi Länder.

Tali modifiche comprendono:

- 1) una proroga di due anni (fino alla fine del 1998) del PFI per le acquisizioni e produzioni di beni economici realizzate durante un certo periodo;
- 2) la limitazione dell'elemento di aiuto al 5% lordo agli investimenti realizzati nelle imprese del settore manifatturiero;
- 3) l'introduzione di un PFI del 10% lordo (con massimali) a favore degli investimenti realizzati nell'ex RDT durante un determinato periodo da imprese giuridicamente indipendenti del settore del commercio e con un numero di addetti non superiore a 50.

La Commissione ha approvato queste modifiche considerato che:

- 1) tutta l'ex RDT beneficia della deroga regionale dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE;
- 2) una parte delle modifiche è volta a promuovere lo sviluppo delle PMI (aiuto al 10%) e in particolare le piccole imprese commerciali;
- 3) il PFI non si limita ad aiutare gli investimenti in attrezzature;
- 4) l'intensità massima netta della presente modifica sarà soltanto del 6,5% (aiuto 10% lordo);
- 5) sono previste regole di cumulo accompagnate da un meccanismo di controllo, per garantire il rispetto dei massimali d'intensità di aiuto previsti dal regime regionale dell'Azione di interesse comune (AIC) in caso di cumulo di aiuti PFI con aiuti AIC;
- 6) il regime è limitato nel tempo ed è stato modulato in maniera decrescente;
- 7) tutta l'ex RDT fruisce, fino alla fine del 1999, di interventi regionali dei Fondi strutturali in base all'obiettivo 1. In caso di evoluzione degli indici socio-economici dei nuovi Länder, la Commissione si è espressamente riservata il diritto di riesaminare il presente regime per adattarlo all'evoluzione del mercato comune ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE.

¹⁵ GU C 368 del 23.12.1994.

Belgio

a) Carta delle zone di sviluppo

In luglio la Commissione ha approvato, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, la nuova carta nazionale (esclusa la provincia di Hainaut, che aveva formato oggetto in una decisione separata nel giugno 1994¹⁶) delle zone di sviluppo in Belgio.

La nuova carta risponde sia ad una esigenza di continuità che di conformità con i principi che informano attualmente la politica della Commissione in materia di aiuti a finalità regionale.

Le principali caratteristiche della decisione sono le seguenti :

- 1) l'unica base derogatoria utilizzata è quella dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE giacché in Belgio nessuna regione soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a);
- 2) il tasso di copertura della popolazione nazionale agli effetti degli aiuti regionali sarà d'ora in poi del 34,97% (inclusa la provincia di Hainaut);
- 3) i tassi d'intensità di aiuto approvati restano quelli della vecchia carta (15% e 20% equivalente sovvenzione netto) ma sono stati diminuiti in termini relativi (escluso Hainaut) rispetto alla situazione precedente, essendo stata ridotta la popolazione che beneficia dei tassi più elevati;
- 4) è stato determinato un differenziale a favore delle PMI, concretizzando in tal modo le possibilità offerte dalla disciplina sugli aiuti alle PMI;
- 5) è stato fissato un periodo di validità massima (31 dicembre 1999) in modo da far coincidere la carta degli aiuti regionali con quella dei fondi strutturali.

Dai criteri stabiliti nella nuova carta si deduce che mediante questa decisione sono stati ribaditi i principi e gli obiettivi cui si ispira l'azione della Commissione in materia. Infatti i parametri utilizzati per tracciare le nuove zone di sviluppo in Belgio sono i seguenti:

- 1) concentrazione degli aiuti nelle regioni più svantaggiate del paese;
- 2) riduzione dei tassi d'intensità di aiuto;
- 3) coerenza geografica con le zone degli obiettivi regionali dei fondi strutturali (obiettivi 1,2 e 5b);
- 4) limitazione del periodo di validità e concomitanza temporale con i fondi strutturali;
- 5) limitazione della copertura della popolazione;
- 6) differenziale d'intensità di aiuto a favore delle PMI.

Spagna

a) Revisione delle zone di sviluppo

In luglio, in seguito alla revisione della vecchia carta¹⁷ degli aiuti regionali, la Commissione ha proposto alla Spagna opportune misure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE in relazione agli aiuti a finalità regionale. In settembre la Spagna si è conformata alla decisione della Commissione.

¹⁶ Aiuto di Stato N 307/A/93 approvato il 6 giugno 1994.

¹⁷ Decisione 88/C 251/04; GU C 251, del 27.9.1988.

La nuova carta comprende, per quanto concerne le zone ammissibili alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, tutti i NUTS II nei quali il PIL/SPA¹⁸ per abitante è pari o inferiore al 75%¹⁹ della media comunitaria. In base al PIL/AB dei NUTS III e alla natura, all'intensità o all'urgenza dei problemi regionali, la nuova carta suddivide le regioni ammissibili in quattro gruppi, secondo i massimali seguenti : 60%, 50%, 40% e 30% ESN (equivalente sovvenzione netto). Rispetto alla carta precedente, la modifica più importante consiste nella diminuzione del massimale più elevato dal 75% al 60% ESN.

Inoltre, tenuto conto della particolare gravità dei problemi che incontrano determinate zone, la nuova carta permette, in via eccezionale, massimali del 60% (bacini di Cartagena e di El Ferrol) e del 45% (zona dell'Alto Campó), ossia massimali superiori a quelli delle regioni in cui si trovano tali zone.

Il NUTS III di Teruel, che nella vecchia carta era una regione espressamente ammissibile alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, ora diventa una regione ammissibile alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE pur continuando a beneficiare di massimali eccezionali, ancorché decrescenti (dal 60% al 25%) durante il periodo 1995-99.

Quanto alle zone i cui aiuti sono ammissibili a beneficiare di aiuti ai sensi della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la nuova carta comprende una parte delle zone assistite dai Fondi strutturali nel quadro degli obiettivi 2 e 5b. Rispetto alle zone ammissibili di cui alla carta precedente, le modifiche più importanti consistono, da un lato, nell'eliminazione dei massimali del 45% e del 30% e, dall'altro, nel fatto che tutto il NUTS II del Paese Basco diventa ammissibile. Quanto ai massimali, la nuova carta suddivide le regioni ammissibili in tre gruppi distinti in funzione dei massimali seguenti: 25%, 20% e 15% ESN.

Per assicurare una certa coerenza con la politica regionale comunitaria, la delimitazione delle regioni e i massimali della nuova carta scadranno contemporaneamente alla carta del periodo lungo dei Fondi strutturali, ossia alla data del 31 dicembre 1999.

Infine, applicando rigorosamente non solo il metodo²⁰ sugli aiuti regionali, ma anche la diminuzione dei tassi d'intensità di aiuto, la Commissione ha proseguito la sua politica volta, da un lato, a limitare le regioni beneficiarie di aiuti regionali a quelle che incontrano problemi di sviluppo regionale rispetto all'insieme dell'Unione europea e, dall'altro, a ridurre l'intensità degli aiuti al fine di diminuirne gli effetti distorsivi sulla concorrenza.

Francia

a) Fondo di sviluppo delle piccole e medie imprese - piccole e medie industrie

In febbraio la Commissione ha autorizzato la costituzione di un "Fondo di sviluppo delle piccole e medie imprese - piccole e medie industrie" in sostituzione del vecchio "Fonds de Redéveloppement Industriel (FRI)".

¹⁸ Prodotto interno lordo/standard di potere d'acquisto.

¹⁹ In tutta la comunicazione il PIL/SPA/abitante è sempre espresso in percentuale della media comunitaria.

²⁰ Comunicazione della Commissione sul metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), agli aiuti regionali, GU C 212 del 12.8.1988, quale modificata, GU C 364 del 20.12.1994, pag. 8.

Questo nuovo Fondo, autorizzato per la durata di cinque anni, è accessibile unicamente alle PMI (o piccole e medie industrie) conformi alla definizione comunitaria contenuta nella disciplina sugli aiuti alle PMI²¹. Esso permette la concessione di sovvenzioni ad investimenti che presentano un livello elevato di contenuto tecnologico e innovativo. Nelle regioni assistite (ossia ammissibili al PAT oppure al piano per lo sviluppo regionale) dovranno essere rispettati i tassi d'intensità massima per gli aiuti regionali maggiorati del 10% autorizzato dalla disciplina per le PMI. Al di fuori delle regioni assistite nel quadro PAT, saranno rispettati i tassi di aiuto massimo previsti nella disciplina sugli aiuti alle PMI.

Grecia

a) Regime greco di aiuti regionali

In maggio la Commissione ha autorizzato alcune modifiche al regime greco di aiuti regionali, che era stato approvato nel settembre 1994.

Le modifiche riguardano l'importo massimo della sovvenzione che può ora ammontare a 10,1 milioni di ECU; i tassi di aiuto nelle singole zone di sviluppo nonché l'aggiunta di una nuova zona di sviluppo (comprendente le prefetture del Dodecanneso, di Samos, Chios e Lesbos nonché l'isola di Samotracia e qualche altro comune) al 40% lordo; la durata degli abbuoni d'interesse che passa da 3 a 4 anni per le zone B e C.

La Commissione ha considerato che queste modifiche sono compatibili con gli articoli 92-93 del trattato CE e 61, 62 dell'accordo SEE tenuto conto, tra l'altro, del livello degli indicatori socioeconomici della Grecia, che continuano ad essere nettamente inferiori alla media comunitaria, e del fatto che tutta la Grecia è ammissibile alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE in virtù del metodo del 1988.

Italia

a) Regime di aiuti a finalità regionale

In marzo la Commissione ha approvato il nuovo regime di aiuti di Stato a finalità regionale.

Tale regime autorizza la concessione di aiuti all'investimento del 40% e 50% netto a seconda delle zone (oltre ai premi PMI) in regioni del Mezzogiorno ammesse a beneficiare della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna); inoltre, nelle stesse regioni (oltre al Molise e - ancora per tutto il 1996 - all'Abruzzo) sarà attivato un nuovo fondo di garanzia a favore delle PMI destinato, mediante la concessione di garanzie pubbliche alle banche e agli investitori istituzionali, al consolidamento dei debiti delle PMI vitali oppure alla concessione di prestiti partecipativi. La stessa garanzia servirà inoltre a promuovere l'assunzione, da parte delle banche e degli investitori istituzionali, di partecipazioni minoritarie nelle PMI in questione.

Il regime prevede inoltre aiuti all'investimento di intensità variabile dal 10% al 20% a seconda delle dimensioni dell'impresa, nelle regioni del Centro-Nord ammesse alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. Queste regioni rappresentano il 12,5% della popolazione italiana cui si deve aggiungere, fino al 31 dicembre 1996, un altro 2,2% per tener conto della popolazione dell'Abruzzo. Le zone interessate corrispondono alla quasi totalità delle zone assistite nel quadro

²¹ GU C 213 del 19.8.1992, pag.2.

dell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali dell'Unione, a gran parte delle zone assistite nel quadro dell'obiettivo 5b e a talune situazioni locali particolarmente sensibili.

Un trattamento speciale è riservato alle regioni Abruzzo e Molise che sono assistite nel quadro dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali (l'Abruzzo fino al 31 dicembre 1996), ma che non soddisfano più le condizioni per beneficiare di una deroga al divieto degli aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. Esse soddisfano invece le condizioni richieste per beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. La Commissione ha riconosciuto, come ha già fatto in passato, l'opportunità di accordare talune misure temporanee di accompagnamento e limitate alla scadenza del beneficio della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. L'intensità degli aiuti varierà quindi dal 25% al 45% netto secondo la zona e le dimensioni dell'impresa.

Il regime prevede inoltre aiuti all'attività di ricerca nel Mezzogiorno e nelle regioni ex articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, nonché aiuti all'imprenditoria giovanile (Legge 44).

b) Riduzione e fiscalizzazione degli oneri sociali

In marzo la Commissione ha adottato una decisione finale subordinata a condizioni nei confronti del regime italiano di riduzione e di fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

Nella sua decisione la Commissione ha confermato la posizione, da essa adottata in occasione dell'avvio della procedura²² favorevole allo smantellamento di questo tipo di aiuti considerati particolarmente distortivi della concorrenza, trattandosi di aiuti al funzionamento che si limitano a sgravare le imprese di costi normalmente a carico degli operatori economici.

Per quanto concerne le sei regioni del Mezzogiorno ammissibili alla deroga ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) la Commissione, considerato che a causa della loro debole struttura economica non avrebbero potuto far fronte dall'oggi al domani ad un aumento significativo e repentino del costo del lavoro conseguente alla soppressione pura e semplice di dette misure, ha ritenuto necessario autorizzare tempi ragionevoli di smantellamento.

Quanto al Molise e all'Abruzzo, la loro situazione economica - si tratta di regioni ammissibili unicamente alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE - non giustificava la concessione di questo tipo di aiuto. Il governo italiano aveva pertanto soppresso le riduzioni degli oneri fiscali a partire dal 1° novembre 1994. Quanto alla loro fiscalizzazione, considerato che le due regioni beneficiavano della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE fino al 31 dicembre 1993, la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzare misure temporanee di accompagnamento in modo da facilitare l'adattamento delle imprese delle regioni alle nuove forme, meno favorevoli, di sostegno dell'economia.

Pertanto, secondo tempi di smantellamento molto rapidi, il beneficio della fiscalizzazione differenziata di detti oneri è accordato in maniera decrescente fino al 31 dicembre 1999 per il Molise e 1996 per l'Abruzzo.

²² GU C 240 del 19.9.1992, pag.7.

c) Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste

In aprile la Commissione ha autorizzato, subordinatamente a talune condizioni, la concessione di sgravi fiscali alle imprese che si insedieranno nel Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste.

Il Centro si prefigge di sviluppare le relazioni finanziarie dell'Unione con i paesi dell'Est europeo attraverso la raccolta di fondi sui mercati internazionali da utilizzare per operazioni finanziarie con detti paesi.

Gli aiuti, consistenti, in particolare, in sgravi fiscali sugli utili realizzati nel Centro, potranno essere accordati unicamente durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro. Essi sono riservati agli utili delle operazioni realizzate con i paesi dell'Est europeo a concorrenza di 65 miliardi di LIT e a 3,5 miliardi di ECU di investimenti. Per permettere alla Commissione di esercitare un controllo rigoroso sugli effetti di questi aiuti, è stato imposto l'invio di una relazione dettagliata.

Questa decisione è motivata dall'importanza che riveste per l'Unione europea lo sviluppo di un mercato dei capitali privati nei paesi dell'Est europeo. Questo tipo di misure risponde infatti ad uno dei principali orientamenti dell'Unione nel quadro dei suoi rapporti con questi paesi.

Paesi Bassi

a) Carta delle zone di sviluppo

In marzo la Commissione ha approvato la nuova carta nazionale delle zone di sviluppo dei Paesi Bassi, ossia l'insieme delle entità territoriali ammissibili a beneficiare, attraverso le imprese ivi situate, di aiuti di Stato a finalità regionale in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

Tale carta, che sostituisce quella la cui validità era scaduta al 31 dicembre 1994, conferma la continuità con il periodo precedente: le modifiche riguardano infatti soltanto l'inclusione dell'intera provincia di Flevoland (riconosciuta come zona obiettivo 1 dal Consiglio dei ministri nel luglio 1993) e del comune di Hoogeveen nella provincia di Drenthe (tali aggiunte sono state controbilanciate dal ritiro dalla carta di una serie di comuni del Zuid-Limburg). Alcune zone sono state notificate per cinque anni (1° gennaio 1995-31 dicembre 1999), altre saranno ammissibili soltanto per due (1 gennaio 1995-31 dicembre 1996). I tassi d'intensità di aiuto rimangono invariati, pari al 25% lordo per Flevoland, al 20% lordo per le zone ammissibili per cinque anni e al 15% lordo per le zone ammissibili per due anni.

La Commissione ha deciso di autorizzare questa carta sulla base delle seguenti considerazioni: tutte le regioni proposte (eccetto Zuid-Limburg) soddisfano almeno uno dei tre criteri alternativi di ammissibilità previsti per la prima fase del metodo del 1988²³; la seconda fase di detto metodo permette di accettare l'inclusione di una parte della provincia di Zuid-Limburg dati i suoi indici socioeconomici e la sua posizione geografica isolata; il lievissimo aumento (0,38%) della copertura di popolazione nazionale agli effetti degli aiuti regionali è di gran lunga inferiore all'aumento che si sarebbe verificato per effetto del riconoscimento di Flevoland come zona obiettivo 1 (1,5%) e dell'ampliamento della nuova carta dei Fondi strutturali per il periodo 1994-1999 (11%). Da

²³ Comunicazione della Commissione sul metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), agli aiuti regionali, GU C 212 del 12.8.1988, quale modificata, GU C 364 del 20.12.1994, pag. 8.

sottolineare inoltre che i Paesi Bassi, con una percentuale del 17,26%, registrano il tasso di copertura della popolazione nazionale agli effetti degli aiuti regionali più basso dei quindici Stati membri.

b) Il principale regime di aiuti regionali

In aprile, in seguito all'approvazione della carta, la Commissione ha approvato il regime IPR (Investeringspremiereregeling - IPR), che rappresenta il principale regime di aiuti regionali per dare attuazione alle possibilità offerte nel quadro della nuova carta. Inoltre il nuovo IPR assicura la continuità con i precedenti regimi IPR approvati dalla Commissione nel 1988 e nel 1990.

Questo regime è finalizzato allo sviluppo regionale del Nord del paese, di Twente e di Zuid-Limburg mediante la concessione di premi all'investimento conformi ai massimali d'intensità di aiuto stabiliti dalla nuova carta. Sono anche previste regole di cumulo per evitare il superamento di detti massimali. Il regime, come la carta, è di durata limitata per cui coincide con il periodo di validità dei Fondi strutturali.

Portogallo

a) Zona franca di Madera

In gennaio, in seguito ad una revisione del regime esistente dal 1987 e già esaminato una prima volta nel 1991, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni alla proroga fino al 31 dicembre 2000 dell'applicazione delle misure previste a favore della zona franca di Madera per i nuovi insediamenti di imprese.

Gli aiuti concessi nel quadro di questo regime possono essere erogati sotto forma di sovvenzioni alla formazione professionale e agli investimenti e sotto forma di aiuti fiscali (esenzione da imposte). Essi sono inoltre cumulabili con altri aiuti applicabili alla zona franca o altrove.

La Commissione ha autorizzato la proroga del regime in questione, benché comprenda aiuti al funzionamento, considerato che: la zona franca di Madera si trova in una regione chiaramente ammissibile a beneficiare della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), avendo un PIL/pro capite pari soltanto al 24% della media comunitaria, che colloca Madera tra le regioni più povere dell'Unione; la struttura economica dell'isola è estremamente precaria e la sua situazione congiunturale alquanto sfavorevole; nel caso delle regioni ultraperiferiche è giustificata l'adozione di misure specifiche destinate al loro sviluppo sociale ed economico²⁴. Tuttavia, in conformità delle disposizioni relative agli aiuti al funzionamento²⁵ e analogamente a quanto disposto per regimi analoghi a Dublino e a Shannon, il regime sarà limitato nel tempo; l'insediamento di nuove imprese nella zona sarà permesso soltanto fino al 31 dicembre 2000, data a partire dalla quale il regime sarà riesaminato per determinarne la proroga o la soppressione.

²⁴ "Dichiarazione relativa alla regione ultraperiferica della Comunità", trattato sull'Unione europea, Atto finale pag.238.

²⁵ Vedasi comunicazione della Commissione sul metodo per l'applicazione degli articoli 92, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) agli aiuti a finalità regionale, GU C 212 del 12.8.1988 e più particolarmente il punto I.6.

2. Aiuti settoriali

2.1. Acciaio

Austria

a) Voest Alpine Erzberg GmbH (VAEG)

In ottobre la Commissione ha deciso di presentare al Consiglio, ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA, una proposta di autorizzazione per un aiuto al funzionamento e un aiuto alla chiusura a favore di VAEG, una miniera a cielo aperto che produce minerale di ferro, per gli anni 1995-2002. L'aiuto al funzionamento è destinato a coprire la differenza tra i ricavi e i costi della società per un periodo limitato, durante il quale procederà gradualmente alla chiusura delle sue attività. L'aiuto alla chiusura permetterà alla società di porre fine alla produzione in una maniera compatibile con l'ambiente e socialmente accettabile. Se l'aiuto non fosse concesso, la società sarebbe costretta a chiudere immediatamente gli impianti, il che, da questo punto di vista regionale ed in termini di sicurezza e di tutela dell'ambiente, non sarebbe ammissibile. L'aiuto non avrà alcuna incidenza indebita nell'ambito del mercato comune in quanto è essenzialmente legato alla chiusura della società in un futuro prossimo. L'Austria potrà concedere l'aiuto annuo al funzionamento unicamente se saranno rispettati taluni limiti di produzione, che diminuiranno progressivamente fino alla chiusura definitiva nel 2002.

Il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione, la quale ha dato la sua autorizzazione definitiva all'aiuto in novembre.

Germania

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

Nel settembre 1994 la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del Codice degli aiuti alla siderurgia nei confronti del piano comprendente aiuti al ripianamento delle perdite e aiuti agli investimenti a favore delle imprese siderurgiche Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH e Lech-Stahlwerke GmbH²⁶. Il 4 aprile 1995 la Commissione ha deciso che le prospettate misure finanziarie costituiscono aiuti di Stato vietati ai sensi del Codice suddetto e che, di conseguenza, non devono essere poste in atto.²⁷

Il governo della Baviera intendeva vendere la sua partecipazione del 45% in Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH ad un imprenditore privato al prezzo nominale di acquisto e ripianare l'80,35% delle perdite accumulate dalla società negli anni 1990-1994. Il calcolo finale di dette perdite, presentato dal governo tedesco nel quadro della procedura, ammontava a 66,15 milioni di ECU. Il governo del Land contava anche concedere 29,5 milioni di ECU per coprire i costi di taluni investimenti. Inoltre esso prevedeva di vendere la sua partecipazione del 19,74% in Lech-Stahlwerke GmbH allo stesso imprenditore al prezzo simbolico di 1 DM e di ripianare le perdite dell'impresa per un totale di 10,52 milioni di ECU.

Il governo tedesco ha sostenuto che il ripianamento delle perdite era conforme al comportamento di un investitore operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato, ragione per cui non

²⁶ GU C 377 del 31.12.1994, pag. 4.

²⁷ GU L 253, del 21.10.1995, pag. 22.

costituiva un aiuto. Dopo aver esaminato gli argomenti del governo tedesco, la Commissione ha ritenuto che la compensazione delle perdite non corrispondeva al comportamento di un investitore operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato, in quanto tale operazione avrebbe coinciso con la vendita delle quote detenute nelle due imprese. Di conseguenza lo Stato non avrebbe avuto alcuna prospettiva di profitto, nemmeno a lungo termine, dal suo contributo finanziario, laddove un investitore privato investe capitale proprio soltanto se prevede di ottenere un ragionevole rendimento. La Commissione ha pertanto concluso che il prospettato ripianamento delle perdite rappresenta un aiuto di Stato incompatibile con il Codice degli aiuti alla siderurgia e con il trattato CECA. La Commissione è giunta alla stessa conclusione anche per quanto riguarda il prospettato aiuto agli investimenti che ha considerato incompatibile con il Codice degli aiuti alla siderurgia, giacché le due società non sono situate nel territorio dell'ex RDT e non possono beneficiare di aiuti agli investimenti previsti da regimi generali ai sensi dell'articolo 5 del Codice.

Ciò considerato, la Commissione ha deciso di non autorizzare l'aiuto al ripianamento delle perdite né l'aiuto agli investimenti.

Nel novembre 1994 la Commissione ha avviato un'altra procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del Codice degli aiuti alla siderurgia nei confronti di vari prestiti concessi dal Land della Baviera, in qualità di azionista, a Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH tra il marzo 1993 e l'agosto 1994 per complessivi 26,53 milioni di ECU. La Commissione ha ritenuto che il comportamento del governo bavarese non corrispondeva a quello di un investitore operante in normali condizioni di mercato, dato che nessuno o comunque non tutti gli altri azionisti della società erano disposti a concedere prestiti a condizioni analoghe. La Commissione ha pertanto ritenuto che i prestiti in questione costituiscono aiuti di Stato, che non sembrano essere compatibili con il mercato comune.

In base a considerazioni analoghe, in luglio, la Commissione ha deciso di avviare una seconda procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del Codice degli aiuti alla siderurgia nei confronti di prestiti ammontanti a 12,68 milioni di ECU concessi dal governo bavarese nel 1994-1995 per mantenere l'impresa in attività.

Nell'ottobre 1995 la Commissione ha deciso che i prestiti accordati all'impresa tra il marzo 1993 e l'agosto 1994 per un totale di 26,53 milioni di ECU costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. La Commissione è giunta a tale conclusione considerato che i prestiti erano stati concessi per evitare la non liquidità e quindi l'insolvenza dell'impresa, configurando pertanto conferimenti di capitale di rischio, e dato che gli azionisti privati non avevano fornito alcun finanziamento a condizioni analoghe. Inoltre, viste le difficoltà economiche dell'impresa, il governo della Baviera non aveva alcuna ragionevole prospettiva di ottenere il rimborso di questi prestiti, che erano destinati a ripianare le perdite di esercizio della società durante il periodo in questione. Tale aiuto non può beneficiare di deroga né ai sensi del Codice per gli aiuti alla siderurgia; perciò la Commissione ne ha dichiarato l'incompatibilità con il mercato comune e disposto il recupero da parte della Germania, inclusi gli interessi maturati a decorrere dalla data di erogazione dei fondi.

b) Georgsmarienhütte GmbH

In febbraio la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata nel 1993 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del Codice degli aiuti alla siderurgia nei confronti di un aiuto di 17 milioni di ECU a favore della società siderurgica Georgsmarienhütte GmbH. Secondo il governo tedesco questo aiuto era destinato a conseguire finalità di R&S, per cui era compatibile con l'articolo 2 del Codice degli

aiuti alla siderurgia e con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla R&S²⁸. Tuttavia, nel quadro della procedura, la Commissione ha appurato che alcuni dei costi ammissibili, ammontanti a circa 32 milioni di ECU, non erano da considerarsi costi per scopi di R&S, bensì spese per investimenti industriali finalizzati alla produzione di acciaio indispensabili all'impresa. Questi costi non erano quindi ammissibili a beneficiare di aiuti alla R&S. Inoltre, giacché il progetto di R&S riguardava la ricerca applicata e non comportava rischi particolarmente elevati per l'impresa, la Commissione ha deciso unicamente di approvare un'intensità di aiuto del 25% e non ha accettato un'ulteriore maggiorazione del 5% notificata dal governo tedesco. Nel formulare tale decisione la Commissione ha tenuto conto del fatto che, in caso di insuccesso del progetto di R&S, l'impresa sarebbe in grado di adattare il progetto a standard normali e alla produzione di acciaio con un minimo di costi supplementari.

Ciò considerato la Commissione ha adottato una decisione finale di autorizzazione dell'aiuto di 8 milioni di ECU a favore del progetto di R&S.

c) Werkstoff-Union GmbH, Reinwald Recycling GmbH, Hansa Chemie Abbruch und Recycling GmbH e Walzwerk Ilseburg GmbH

In gennaio la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, del Codice per gli aiuti alla siderurgia nei confronti di varie misure di aiuto a favore dell'impresa siderurgica Werkstoff-Union GmbH per la costruzione di una nuova unità di produzione di prodotti ferrosi e non ferrosi nell'ex RDT. I costi del nuovo stabilimento, secondo le stime, ammonterebbero a 148 milioni di ECU e il governo tedesco ha già concesso all'impresa un aiuto all'investimento di 23,9 milioni di ECU nonché sgravi fiscali equivalenti a 8,9 milioni di ECU nel quadro di due regimi regionali agli investimenti autorizzati per il settore CECA fino al 31 dicembre 1994. Tuttavia, dato che questo aiuto ed altre eventuali misure non sono stati notificati alla Commissione entro il termine prescritto dall'articolo 6, paragrafo 1, del Codice, ossia entro il 30 giugno 1994, ciò ha impedito alla Commissione di disporre del tempo sufficiente per esaminare l'aiuto. Inoltre, la notifica del 15 dicembre 1994 era stata ritenuta incompleta. Per questi motivi la Commissione ha seri dubbi circa la compatibilità con il Codice degli aiuti alla siderurgia e con il trattato CECA delle misure di aiuto relative alla costruzione di questo nuovo stabilimento. In tale contesto la Commissione ha osservato che il Codice degli aiuti alla siderurgia è molto rigoroso quanto al termine per l'erogazione degli aiuti ai sensi dell'articolo 5. Ad eccezione dell'Investitionszulagengesetz, la scadenza è il 31 dicembre 1994.

Per ragioni analoghe la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4, del Codice per gli aiuti alla siderurgia nei confronti dell'aiuto alle società siderurgiche Reinwald recycling GmbH, Hansa Chemie Abbruch und Recycling GmbH e Walzwerk Ilseburg GmbH.

d) Eko Stahl GmbH

Nel luglio 1994 la Commissione ha avviato la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 4 del Codice per gli aiuti di Stato alla siderurgia nei confronti del costante ripianamento delle perdite e finanziamento di investimenti mediante prestiti e garanzie concessi dalla Treuhandanstalt e prestiti agli investimenti da parte della banca pubblica Kreditanstalt für Wiederaufbau a favore della società siderurgica Eko Stahl GmbH. Il 21 dicembre 1994 la Commissione, ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA, ha deciso di autorizzare un aiuto di 474 milioni di ECU a favore dell'impresa in questione in relazione alla vendita del 60% delle sue azioni alla società siderurgica belga Cockerill Sambre S.A.

²⁸ GU C 83 dell'11.4.1986, pag. 5.

Nel quadro di questo piano di ristrutturazione la Commissione ha autorizzato la cancellazione da parte di THA di prestiti in essere alla società ammontanti a 190,84 milioni di ECU e una garanzia concessa da THA per prestiti agli investimenti pari a 31,57 milioni di ECU. Ciò premesso:

- i prestiti ammontanti complessivamente a 190,84 milioni di ECU per coprire perdite e a 165,2 milioni di ECU per gli investimenti, attività di riparazione e manutenzione, oggetto della procedura dell'articolo 6, paragrafo 4, sono da considerarsi rimborsati a partire dal 31 dicembre 1994 in quanto la THA, con l'approvazione della Commissione, ha cancellato i debiti relativi a detti prestiti.
- la garanzia concessa da THA a copertura della totalità dei prestiti agli investimenti, oggetto della procedura dell'articolo 6, paragrafo 4, è cessata.

Inoltre, per quanto concerne il prestito agli investimenti accordato dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau, si trattava di prestiti concessi unitamente ad un consorzio di banche che vi hanno aderito alle stesse condizioni della banca pubblica. La Commissione ha pertanto ritenuto che questi prestiti agli investimenti non costituivano aiuti di Stato.

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha ritenuto che EKO Stahl non beneficia più di aiuti di Stato incompatibili con il trattato CECA o con il Codice degli aiuti alla siderurgia. Pertanto, in febbraio, ha deciso di chiudere la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4.

e) Hamburger Stahlwerke GmbH

In ottobre la Commissione ha deciso che i prestiti concessi a Hamburger Stahlwerke GmbH dalla città di Amburgo mediante l'apertura di una linea di credito attraverso la Hamburgische Landesbank all'inizio del 1994 costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il trattato CECA e con il Codice degli aiuti alla siderurgia. Inoltre essa ha appurato che i prestiti accordati sulla base di una linea parziale di credito di 11 milioni di ECU (20 milioni di DM), aperta all'inizio del 1993, rappresentavano un aiuto di Stato incompatibile con le norme suddette e ne ha quindi disposto il recupero da parte dello Stato.

All'inizio del 1994 la Commissione ha appreso dalla stampa che la città di Amburgo aveva concesso un sostegno finanziario ad Hamburger Stahlwerke GmbH. Il 6 luglio 1994 la Commissione ha avviato la procedura nel quadro della quale è emerso che Hamburger Stahlwerke GmbH de facto era stata gestita come un'impresa pubblica fin dalla sua costituzione nel 1984. La Neue Hamburger Stahlwerke GmbH era stata fondata nel 1984 per rilevare, nell'ambito di un piano di salvataggio, le attività della vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH, che era fallita. Il capitale sociale è stato raccolto, tramite vari intermediari, dalla città di Amburgo la quale, attraverso la Hanseatische Landesbank, si è assicurata un'influenza determinante sul futuro della Neue Hamburger Stahlwerke GmbH.

Non essendo stato trovato alcun acquirente privato, la Hamburgische Landesbank e la città di Amburgo hanno deciso di sostenere il mantenimento in attività dell'impresa. A loro avviso in tal modo avrebbero potuto ottenere il rimborso dei loro crediti nei confronti della vecchia Hamburger Stahlwerke GmbH. La città di Amburgo ha finanziato la dotazione di capitale di 11 milioni di ECU (20 milioni di DM) ed ha concesso un aiuto pari a circa 13 milioni di ECU (23,5 milioni di DM) nonché garanzie ammontanti a 7,2 milioni di ECU (13 milioni di DM), all'epoca approvate dalla Commissione. Inoltre essa aveva messo a disposizione una linea di credito per 43,3 milioni di ECU (78 milioni di DM) tramite la Hamburgische Landesbank, la quale a sua volta aveva fornito una linea di credito per 29 milioni di ECU (52 milioni di DM).

Quando, alla fine del 1992, l'impresa si è trovata in difficoltà economiche, la Landesbank si è rifiutata di ampliare la linea di credito e quindi di preservare la liquidità dell'impresa. La città di Amburgo ha allora concesso l'aumento di 11 milioni di ECU (20 milioni di DM) a suo proprio rischio. Alla fine del 1993 Neue Hamburger Stahlwerke GmbH ha di nuovo incontrato gravi difficoltà finanziarie ed ha chiesto un ulteriore aumento di 13,3 milioni di ECU (24 milioni di DM) della linea di credito. La banca ha ritirato interamente il suo sostegno, ma la città di Amburgo è subentrata nel finanziamento della società accordandole un'ulteriore linea di credito di 96,7 milioni di ECU (174 milioni di DM) e un finanziamento ponte di 5,5 milioni di ECU (10 milioni di DM) a suo proprio rischio. Alla fine del 1994 la società è stata venduta al gruppo indonesiano Ispat. In base alle disposizioni contrattuali tutti i crediti inerenti ai prestiti concessi a Neue Hamburger Stahlwerke sono stati trasferiti a Ispat per una frazione, all'epoca indeterminata, del valore nominale. La Commissione ha concluso che i prestiti ricevuti da Neue Hamburger Stahlwerke GmbH tramite la linea di credito nel dicembre 1992 e la linea complessiva di credito all'inizio del 1994 configurano un aiuto di Stato incompatibile con il Codice degli aiuti alla siderurgia che devono pertanto essere restituiti.

Grecia

a) Halyvourgia Thessalias S.A.

In maggio la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, del Codice per gli aiuti alla siderurgia nei confronti di un aiuto agli investimenti che il governo greco intendeva concedere alla società siderurgica Halyvourgia Thessalias SA per l'acquisto di macchinari moderni e per l'ammodernamento degli impianti esistenti. L'aiuto agli investimenti di norma è considerato incompatibile con il Codice per gli aiuti alla siderurgia e con il trattato CECA per cui non può essere autorizzato. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 5 di detto Codice, la Commissione può approvare un aiuto agli investimenti concesso nel quadro di regimi generali di aiuto regionale in Grecia fino al 31 dicembre 1994. Essendo stato notificato alla Commissione il 15 febbraio 1995, l'aiuto in questione non può essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 5. La Commissione nutre quindi seri dubbi sulla compatibilità di questo aiuto agli investimenti con il Codice degli aiuti alla siderurgia e con il trattato CECA.

Irlanda

a) Irish Steel Ltd

In aprile la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4, del Codice per gli aiuti alla siderurgia nei confronti del sostegno di 61,73 milioni di ECU, che il governo irlandese intendeva concedere all'impresa pubblica Irish Steel Ltd. in vista della sua ristrutturazione, e di una garanzia su prestiti di 13,3 milioni di ECU, accordata alla stessa impresa nel 1994. Stando alle informazioni disponibili, sia l'intervento finanziario sotto forma di garanzie su prestiti e conferimento di capitale, che le garanzie su prestiti accordate dal 1993 non sembravano rientrare nelle categorie di aiuto che possono essere autorizzate ai sensi del Codice per gli aiuti alla siderurgia e quindi potevano essere approvati unicamente in base all'articolo 95 del trattato CECA. Successivamente il governo irlandese ha ritirato questo progetto, notificando un nuovo piano di ristrutturazione che comporta la cessione di Irish Steel a Ispat International. In base a questo nuovo piano, il governo irlandese intendeva concedere un sostegno finanziario, per un totale di 38,39 milioni di ECU, comprendente il ripianamento dei debiti, conferimenti di denaro per lavori di natura ambientale ed un regime pensionistico.

La Commissione ha ritenuto che il piano in questione costituiva un aiuto non essendo appurato se la sua entità fosse inferiore ai costi di liquidazione che dovrebbe sostenere un investitore operante in normali condizioni di economia di mercato. Inoltre, dato il costante deteriorarsi della posizione finanziaria della società nell'arco di vari anni, un accorto investitore privato sarebbe intervenuto molto prima per ridurre le perdite. Pertanto, secondo la Commissione, questo aiuto non può beneficiare di nessuna deroga prevista dal Codice per gli aiuti alla siderurgia (a parte un modesto importo di aiuto destinato alla riqualificazione professionale) e quindi può essere autorizzato unicamente ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA.

La Commissione ha considerato che, nella fattispecie, erano soddisfatte le condizioni per presentare una proposta al Consiglio ex articolo 95, dato che l'aiuto sembra limitarsi allo stretto necessario ed è concesso nel quadro di un piano di ristrutturazione destinato a permettere all'impresa di ripristinare la sua redditività economico-finanziaria entro un periodo di tempo ragionevole. La Commissione ha inoltre ritenuto che erano salvaguardati gli interessi dei concorrenti, dato il basso livello di aiuto e il fatto che l'impresa non potrà accrescere la capacità produttiva per almeno cinque anni a decorrere dall'ultima erogazione di fondi. Alla luce di queste considerazioni e del rischio che la chiusura dell'impresa, situata in una regione ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a) causi gravi problemi sociali e regionali, la Commissione ha deciso di sottoporre al Consiglio, ai sensi dell'articolo 95, una proposta di approvazione dell'aiuto alla ristrutturazione a favore di Irish Steel Ltd.

Nella riunione del 21 dicembre 1995, il Consiglio ha approvato all'unanimità le proposte della Commissione, purché vengano imposte varie condizioni supplementari, tra cui restrizioni alla gamma di prodotti, alla produzione e alla vendita della società per i prossimi cinque anni in modo da minimizzare ulteriormente eventuali distorsioni di concorrenza. È stato inoltre deciso di aumentare l'aiuto di circa 9 milioni di ECU.

Italia

a) Acciaierie di Bolzano (Falck)

In seguito ad una denuncia, la Commissione è venuta a conoscenza di una serie di misure di aiuto accordate a favore dell'impresa siderurgica Acciaierie di Bolzano, una controllata di Falck, tra il 1983 e il 1988, senza notifica preliminare e approvazione della Commissione. Dall'esame del caso, alla luce del Codice per gli aiuti alla siderurgia attualmente in vigore, è emerso che alcune misure sono state concesse per investimenti produttivi, per cui non possono beneficiare di deroga ai sensi di detto codice, mentre altre sarebbero state concesse a fini di tutela dell'ambiente senza che fosse possibile stabilire se erano state soddisfatte le condizioni perché venissero autorizzate in base al medesimo Codice.

Pertanto la Commissione ha gravi dubbi sulla compatibilità di queste misure di aiuto con il mercato comune ed ha quindi deciso di avviare la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4, del Codice per gli aiuti a favore della siderurgia.

b) Legge Bresciani

La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di venti progetti di aiuto alla chiusura notificati nell'ambito dell'applicazione della legge n. 481, del 3 agosto 1994, relativa allo smantellamento del settore siderurgico privato in Italia ma di avviare la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, del Codice degli aiuti alla siderurgia in relazione a sei altri interventi pubblici programmati dallo Stato italiano.

Nella sua decisione di autorizzazione della legge italiana n. 481, del 3 agosto 1994, la Commissione, constatato che questa legge è conforme al Codice degli aiuti alla siderurgia e in particolare alle disposizioni previste all'articolo 4, aveva imposto alle autorità italiane la notifica preliminare dei singoli casi di applicazione della misura in questione. Dagli elementi informativi in possesso della Commissione risulta che, in conformità delle disposizioni del Codice degli aiuti alla siderurgia, mentre per venti casi sono state soddisfatte tutte le condizioni, per altri sei casi le imprese in questione non hanno fabbricato regolarmente prodotti CECA fino alla data di notifica dell'aiuto alla Commissione.

Di conseguenza la Commissione aveva motivo di credere che le imprese in questione non potessero essere considerate, prima facie, come ammissibili agli aiuti alla chiusura ai sensi dell'articolo 4 del Codice giacché non avrebbero fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA fino alla data di notifica alla Commissione della legge quadro n. 481 sullo smantellamento del settore siderurgico privato in Italia.

Di conseguenza la Commissione ha ritenuto necessario ed appropriato avviare, nei sei casi, la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 4 della decisione della Commissione 3855/91/CECA in relazione agli aiuti succitati.

2.2. Prodotti siderurgici non CECA

Germania

a) Berg-Spezial-Rohr GmbH

Nel marzo 1993 la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di un aiuto agli investimenti prospettato nel quadro di un regime di aiuti regionali autorizzato a favore dell'impresa Berg-Spezial-Rohr GmbH che produce tubi di acciaio di grandi dimensioni non compresi nel campo di applicazione del trattato CECA. Data la sovraccapacità del settore, che presentava un tasso di utilizzazione della capacità del 40% circa tra il 1989 e il 1992, la Commissione dubitava della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

Dopo aver esaminato la misura alla luce di informazioni fornite dalle autorità tedesche e da terzi interessati nel quadro della procedura, nel settembre 1995, la Commissione ha deciso di approvare l'aiuto in questione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. Prima di adottare questa decisione, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto settoriale dell'aiuto rispetto ai benefici regionali che ne derivano ed ha constatato che la capacità di produzione complessiva dell'impresa rimane immutata e che l'aiuto contribuisce a migliorare e a diversificare il mercato della manodopera nella regione. Analogamente ad altri casi simili, la Commissione ha pertanto deciso che i benefici regionali dell'aiuto controbilanciano l'eventuale distorsione settoriale di concorrenza.

Italia

a) Tubificio di Terni Srl e Ilva Lamiera e Tubi, Srl

Nel marzo 1994 la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti dei finanziamenti accordati dallo Stato alle due imprese summenzionate che fabbricano prodotti siderurgici non CECA. Data la difficile situazione di mercato esistente nel settore dei tubi saldati di grandi dimensioni in cui operano le imprese in questione, la Commissione dubitava che questi contributi finanziari fossero dettati da normali considerazioni commerciali e che quindi fossero compatibili con il mercato comune.

Secondo la Commissione, il contributo finanziario di 3,1 milioni di ECU (6 300 milioni di LIT) al Tubificio di Terni Srl si basava su normali considerazioni commerciali e, di conseguenza, non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Nel formulare tale conclusione, la Commissione ha sottolineato che all'epoca in cui venne concesso il contributo il settore nel quale opera l'impresa in questione presentava prospettive di crescita di mercato per cui, investendo nell'impresa, lo Stato aveva agito come qualsiasi altro investitore privato operante in normali condizioni di economia di mercato. Il fatto che il tasso attuale di utilizzazione della capacità in questo settore sia basso, non è decisivo. Tuttavia, anche se dovesse configurare un aiuto di Stato, il contributo potrebbe essere approvato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE poiché contribuirebbe non già ad aggravare ulteriormente una situazione di sovraccapacità, bensì a migliorare l'occupazione nella regione.

Quanto ai finanziamenti concessi a Ilva Lamiera e Tubi Srl, la Commissione ha ritenuto che tale comportamento non corrisponde a quello di un investitore privato operante in normali condizioni di economia di mercato, tenuto conto della sovraccapacità del settore nel quale opera l'impresa. Inoltre il contributo è stato accordato ad uno stabilimento, all'epoca appartenente ad Ilva, che si trovava in difficoltà finanziarie. La Commissione ha quindi considerato che questi contributi rappresentano un aiuto di Stato connesso ad investimenti. Tuttavia, tenuto conto che l'aiuto agli investimenti non provoca un aumento della capacità produttiva dell'impresa, che peraltro si trova in una zona ammissibile a beneficiare di aiuti regionali ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, la Commissione ha ritenuto che gli eventuali problemi settoriali causati dall'aiuto sono compensati dal positivo impatto regionale che ne deriva, ragione per cui ha approvato la misura in questione.

Spagna

a) Tubacex

In febbraio la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, del Codice per gli aiuti a favore della siderurgia e dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di una serie di eventuali misure di aiuto a favore dell'impresa Tubacex, che produce tubi di acciaio senza saldature. Nella sua decisione la Commissione, tra l'altro, ha insistito sulla ristrutturazione finanziaria dell'impresa, inclusa la decisione da parte dell'Organismo di previdenza sociale di rinunciare ai suoi diritti di credito privilegiato e di revocare l'embargo alla vendita di talune attività il cui ricavato potrà non venire utilizzato per rimborsarne i debiti. La Commissione ha anche esaminato la vendita da parte dell'impresa di terreni al governo basco ad un prezzo apparentemente superiore a quello di mercato e le condizioni in base alle quali il Fondo di garanzia per i salari ha concesso prestiti destinati a coprire il pagamento delle retribuzioni.

2.3. Costruzione navale

Le norme vigenti in materia di aiuti alla costruzione navale sono fissate nella settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale, la cui validità scade il 31 dicembre 1995. Occorrono nuove disposizioni per soddisfare gli obblighi assunti dalla Comunità in base all'accordo internazionale concluso nel quadro OCSE, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 1996. Pertanto, in luglio, la Commissione ha deciso di proporre al Consiglio una proposta di regolamento sugli aiuti alla costruzione navale per dare attuazione a tale accordo a decorrere dal 1° gennaio 1996.

In dicembre, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 3094/95 che attua l'accordo OCSE sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili, inclusa l'eliminazione di sovvenzioni alla produzione. In base a tale regolamento tutte le misure di

sostegno concesse direttamente o indirettamente alla cantieristica mercantile sono vietate, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate, ad esempio gli aiuti alla ricerca e sviluppo, l'aiuto sociale in relazione alle chiusure, i crediti all'esportazione di navi in base all'intesa OCSE sui crediti all'esportazione di navi e i crediti nazionali concessi a condizioni equivalenti. L'aiuto alla ristrutturazione non sarà autorizzato, salvo per un periodo transitorio nel caso del Belgio, del Portogallo e della Spagna. Il nuovo regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'accordo OCSE. Quest'ultimo doveva essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 1996 ma, benché l'Unione europea abbia ratificato l'accordo in dicembre, la sua entrata in vigore è stata rinviata a causa di ritardi intervenuti nel processo di ratifica tra altre parti firmatarie dell'accordo. Il Consiglio ha pertanto deciso una proroga temporanea e comunque non oltre il 1° ottobre 1996 della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale²⁹. Data questa situazione, la Commissione ha deciso di mantenere il massimale alla produzione applicabile dal 1° gennaio 1996 al 9% per le navi di grandi dimensioni e al 4,5% per le navi di costo inferiore a 10 milioni di ECU nonché per le attività di trasformazione navale.

Francia

a) Société nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre (ACH), Société française de Constructions Navales (SFCN) e altri cantieri in Italia e in Germania

In giugno la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di un aiuto indiretto a favore dei due suddetti cantieri navali francesi e di un cantiere in Germania e in Italia. Tra il 1987 e il 1990 i due cantieri francesi SFCN e ACH hanno ricevuto un aiuto diretto alla produzione di tre navi nel quadro di un regime autorizzato dalla Commissione. L'intensità di aiuto, variante dal 9,4% al 28% del valore contrattuale, era inferiore ai limiti previsti dal regime autorizzato. Tuttavia, in base ad un regime di aiuti regionali a favore dei Dipartimenti d'Oltremare, le imprese francesi che effettuavano investimenti in regioni DOM potevano beneficiare di agevolazioni fiscali e gli acquirenti delle stesse navi potevano fruire di queste misure di aiuto se investivano nelle navi in questione. L'autorizzazione della Commissione prevedeva la notifica individuale dell'aiuto trattandosi di un settore, quello della costruzione navale, soggetto a normative specifiche sugli aiuti di Stato.

Ora, l'articolo 3 della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale stabilisce che tutte le forme di aiuto agli armatori o a terzi, disponibili in quanto aiuti per la costruzione o la trasformazione di navi sono soggette pienamente ai massimali di intensità per gli aiuti alla produzione, di cui all'articolo 4, quando gli aiuti stessi sono effettivamente utilizzati per la costruzione o la trasformazione di navi nei cantieri della Comunità. In base alle informazioni in suo possesso, la Commissione ha appurato che la finalità principale dell'aiuto concesso agli acquirenti di dette navi effettivamente consisteva nell'avvantaggiare i cantieri in questione e non nel promuovere lo sviluppo regionale delle regioni DOM. Questo aiuto va quindi incluso nel calcolo degli aiuti complessivi concessi a SFCN e ad ACH per la costruzione di tre navi. Di conseguenza l'intensità di aiuto totale risulta superiore a quella autorizzata dalla Commissione in base al succitato regime.

Il massimale d'aiuto alla produzione è stato superato anche nel caso dell'aiuto indiretto concesso nel quadro del regime di aiuti regionali alla costruzione di due navi, una presso un cantiere navale in Germania e l'altra in Italia.

²⁹ Direttiva del Consiglio 90/684/CEE, modificata dalla direttiva 94/73/CEE.

Germania

a) Volkswerft, MTW-Schiffwerft, Warnow Werft, Elbwerft Boizenburg e Peene Werft

In virtù della deroga contenuta nella settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale a favore dei cantieri navali situati nell'ex RDT, era autorizzato il pagamento fino al 31 dicembre 1993 di aiuti al funzionamento eccedenti il massimale espressamente previsto dall'articolo 4 della direttiva. In base alla medesima deroga il governo tedesco doveva effettuare, entro il 31 dicembre 1995, un'effettiva ed irreversibile chiusura del 40% della capacità di costruzione navale esistente nei nuovi Länder nel 1990. In seguito alla privatizzazione nel 1993 la Commissione ha autorizzato per ciascuno dei summenzionati cantieri lo svincolo di tutti gli aiuti previsti al funzionamento. A norma degli articoli 6 e 7 della direttiva, la Commissione ha inoltre approvato un aiuto alla ristrutturazione sotto forma di aiuto all'investimento e aiuto alla chiusura a favore dei medesimi cantieri. La Commissione autorizza l'erogazione per rate dell'aiuto alla ristrutturazione, purché sia dimostrato che l'aiuto è necessario ai fini della realizzazione del piano di ristrutturazione, che gli investimenti sovvenzionati sono realizzati secondo il piano autorizzato dalla Commissione e che non esiste il rischio di effetti diffusivi rispetto ad altri cantieri e, infine, che è stato rispettato il limite di capacità previsto per i singoli cantieri.

Su questa base la Commissione ha deciso di autorizzare lo svincolo di ulteriori quote di aiuto a favore di questi cantieri. Tuttavia, per quanto concerne MTW, l'importo autorizzato dell'aiuto da erogare è stato ridotto in quanto il cantiere non aveva concluso contratti corrispondenti all'importo totale del programma di investimento. L'approvazione della totalità dell'aiuto a favore di detti cantieri si basa sulla realizzazione dell'intero programma di investimento; diversamente, l'intensità di aiuto supererebbe il limite accettabile.

Grecia

Neorion Syros Shipyards SA

In luglio la Commissione ha deciso di adottare una decisione finale positiva ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti dell'aiuto deciso dal governo greco nel 1991 a favore del cantiere navale Neorion sotto forma di cancellazione dei debiti per un importo totale di 53 433 ECU. L'aiuto era stato concesso a norma dell'articolo 10 della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale a condizione che il cantiere fosse privatizzato. Tuttavia, dato che ciò non era avvenuto, nel febbraio 1994 la Commissione aveva deciso di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2.

Nella decisione adottata a luglio, la Commissione riconosce che il governo greco ha soddisfatto l'obbligo di privatizzare il cantiere Neorion, che è stato trasferito ad una società privata nel settembre 1994. Di conseguenza l'aiuto è stato dichiarato compatibile con la direttiva sugli aiuti alla costruzione navale.

In novembre la Commissione ha inoltre deciso di approvare un investimento a favore di Neorion Syros Shipyards SA. per coprire una parte degli investimenti destinati alla ristrutturazione e all'ammodernamento del cantiere. L'aiuto agli investimenti ammonterà, al massimo, a 4,041 milioni di ECU pari al 50% della spesa totale. Questo aiuto è stato autorizzato a norma dell'articolo 6 della settima direttiva, in quanto si tratta di un intervento collegato ad un piano di ristrutturazione che darà luogo ad una riduzione del 20% circa della capacità di riparazione navale del cantiere. Inoltre, nel caso di specie, è stata soddisfatta la clausola standstill dell'accordo OCSE del 1994 sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione delle navi mercantili, giacché l'aiuto è stato concesso in virtù di una legge greca vigente prima della firma dell'accordo OCSE.

Spagna

Aiuto alla ristrutturazione di cantieri pubblici

Nel 1991 la Commissione ha autorizzato la concessione a favore dei cantieri navali pubblici di aiuti per un importo di 792,3 milioni di ECU per la compensazione delle perdite accumulate nel quadro di un processo di ristrutturazione relativo agli anni 1987-1992. Tuttavia, a causa di restrizioni di bilancio, non era risultato possibile effettuare tali versamenti nei tempi previsti e i cantieri pubblici hanno continuato a incontrare gravi difficoltà finanziarie provocate dal ritardo intervenuto nell'erogazione dei fondi e dalla difficile situazione di mercato.

In novembre le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti ammontanti a 1,125 miliardi di ECU (180 miliardi di PTA) a sostegno di un'ulteriore ristrutturazione dei cantieri pubblici. Tale notifica riguarda misure di aiuto sociale, l'aiuto non erogato a titolo di compensazione delle perdite e aiuti agli investimenti in base alla speciale deroga accordata alla Spagna nel quadro dell'accordo OCSE.

Considerato che l'importo notificato di aiuto a compensazione delle perdite di 556,9 milioni di ECU corrisponde all'aiuto a titolo di compensazione delle perdite già approvato dalla Commissione nel 1991 ma non erogato a causa delle suddette restrizioni di bilancio, in dicembre la Commissione ha deciso che l'aiuto può essere autorizzato a norma dell'articolo 5, lettera a) della direttiva. Tuttavia essa ha chiesto al governo spagnolo di inviarle relazioni semestrali onde permetterle di accertarsi che l'aiuto venga impiegato per le finalità previste e non per pratiche di concorrenza sleale quali l'applicazione di prezzi pregiudizievoli.

Allo stesso tempo la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 per quanto concerne i proposti crediti d'imposta ai cantieri, che ammontano a 301,8 milioni di ECU (circa 48 miliardi di PTA) per il periodo 1995-1998. La decisione sugli altri elementi di aiuto è stata rinviata in attesa della conclusione di un complemento d'inchiesta.

2.4. Il settore automobilistico

La reintroduzione della disciplina

Dato il voto giuridico conseguente alla sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1995, la quale dichiara che la revisione avviata nel 1992 della disciplina sugli aiuti all'industria automobilistica non potrebbe estendere tale normativa per un periodo indeterminato, la Commissione ha deciso di reintrodurre detta disciplina ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE e di applicarla fino al 31 dicembre 1995 sotto forma di proroga retroattiva della disciplina iniziale in attesa della reintroduzione della disciplina ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE.

Tutti gli Stati membri, ad eccezione della Spagna, hanno approvato incondizionatamente la reintroduzione della disciplina per due anni a decorrere dal 1° gennaio 1996. La Commissione ha ritenuto che gli argomenti addotti dal governo spagnolo non giustificano il rifiuto di Madrid di accettare la reintroduzione della disciplina e che la Commissione non può ammettere l'inapplicabilità della disciplina soltanto in uno Stato membro, salvo vi ricorrano circostanze eccezionali (il che non è il caso spagnolo), in settembre la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti di tutti i regimi di aiuto esistenti in Spagna.

In dicembre la Commissione ha adottato una decisione finale in relazione a tale procedura esigendo la modifica di tutti i regimi di aiuto di Stato esistenti in Spagna in modo da renderli conformi con gli obblighi di notifica e di invio di relazioni annuali enunciati nella nuova disciplina. In altri termini il governo spagnolo è tenuto a notificare tutte le misure di aiuto prospettate a favore di progetti di costo superiore a 17 milioni di ECU nel quadro di regimi di aiuto esistenti oppure approvati per imprese operanti nel settore automobilistico come definito nella disciplina.

Austria

a) Opel Austria

In luglio la Commissione ha autorizzato la concessione di aiuti per un totale di 16,1 milioni di ECU destinati a coprire spese di R&S, formazione e tutela dell'ambiente a favore della Opel Austria, una società interamente controllata dalla General Motors Corp., con sede ad Aspern (Vienna). I progetti finanziati traggono origine dalla decisione di Opel di sviluppare una nuova famiglia di motori a benzina di piccole dimensioni (famiglia 0), nel contesto di un nuovo approccio globale nella progettazione di propulsori. Il costo del progetto, che sarà attuato nel periodo 1994-1998, è di 375,4 milioni di ECU (4 913 milioni di ATS). Di questi, 261,4 milioni di ECU (3 421 milioni di ATS), concernono normali investimenti, che non sono ammissibili ad aiuto. La spesa totale ammissibile, suddivisa in diverse categorie, ammonta così a 114 milioni di ECU (1 492 milioni di ATS) che beneficeranno di aiuti per un totale di 16,1 milioni di ECU (210,3 milioni di ATS). Gli aiuti proposti saranno concessi sotto forma di una sovvenzione del governo federale e delle autorità locali di Vienna. L'aiuto alla R&S collegata al prodotto ammonterà a 7,2 milioni di ECU (93,8 milioni di ATS), pari ad un'intensità del 15% della spesa ammissibile di 48,1 milioni di ECU (625,3 milioni di ATS), mentre l'intensità dell'aiuto alla R&S collegata al processo produttivo e all'investimento innovativo è pari al 10%, per cui corrisponde ad un importo di 5,6 milioni di ECU (72,8 milioni di ATS) su una spesa ammissibile di 56 milioni di ECU (727,5 milioni di ATS). Alla spesa per la tutela dell'ambiente, ammontante a 7,6 milioni di ECU (99 milioni di ATS), sarà erogata una sovvenzione del 30% pari ad un importo di 2,3 milioni di ECU (29,7 milioni di ATS). Infine, l'aiuto per la formazione di base sarà di 0,6 milioni di ECU (8 milioni di ATS) equivalente ad un'intensità del 50% su una spesa di 12 milioni di ECU (15,9 milioni di ATS), mentre l'aiuto alla formazione pratica è fissato a 0,5 milioni di ECU (6 milioni di ATS) equivalente ad un'intensità del 25% rispetto alla spesa ammissibile di 1,8 milioni di ECU (24 milioni di ATS).

Nell'approvare l'aiuto di Stato destinato alla R&S, la Commissione è giunta alla conclusione che l'investimento connesso allo sviluppo del prodotto e del processo produttivo è realmente innovativo a livello europeo e che le intensità non superano i limiti fissati dalla disciplina per gli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica e dalla disciplina per gli aiuti alla R&S. Per quanto concerne l'aiuto a favore di progetti ambientali, la Commissione ha concluso che l'investimento relativo a nuovi sistemi di pulizia e lavaggio dei componenti del motore è inteso ad ottenere una riduzione significativa degli effluenti e al loro riciclo, ossia si tratta di misure più incisive di quanto prescritto dagli standard nazionali oppure adottate spontaneamente nel senso che non esiste una normativa in materia, per cui l'intensità del 30% proposta per l'aiuto risponde ai requisiti fissati sia dalla disciplina per gli aiuti all'industria automobilistica che da quella per gli aiuti alla tutela dell'ambiente. In considerazione della natura innovativa del progetto, la Commissione ha ritenuto che le misure di formazione professionale corrispondono ad autentici cambiamenti qualitativi delle qualifiche richieste agli operai. Gli elementi della formazione di base non sono specificamente collegati all'impresa. Per questi motivi e poiché il livello dell'aiuto si mantiene entro limiti ragionevoli, l'aiuto alla formazione è stato considerato compatibile con le regole sugli aiuti per la formazione professionale di cui alla disciplina per gli aiuti di Stato all'industria automobilistica.

*Belgio**a) Ford Werke AG*

In luglio la Commissione ha autorizzato la concessione di aiuti regionali e per la tutela dell'ambiente a Ford Werke AG a sostegno dei suoi piani di investimento a Genk. Il progetto riguarda l'espansione della capacità produttiva dello stabilimento di Genk in previsione del lancio della nuova serie di autovetture Ford Mondeo. Dato che il progetto comporta, tra l'altro, la costruzione di una linea di fabbricazione di carrozzeria del tutto nuova e notevoli investimenti nel reparto verniciatura, la società ha attivamente esaminato ubicazioni alternative per il progetto, sottolineando in tal modo la necessità di un aiuto regionale per salvaguardare le prospettive a medio e a lungo termine dello stabilimento di Genk. Il progetto, relativo agli anni 1992-1995, comporta un costo totale di 26 910 milioni di BFR, di cui 509 milioni di ECU (19 587 milioni di BFR) sono ammissibili a beneficiare di aiuto regionale. Tale aiuto sarà accordato sotto forma di una sovvenzione di 24,1 milioni di ECU (916,4 milioni di BFR) da corrisondersi in tre rate annuali di uguale importo tra il 1995 e il 1997. Inoltre la società sarà esentata per cinque anni dal pagamento dell'imposta fondiaria, il cui valore corrente è stimato nell'ordine di 4,5 milioni di ECU (171,8 milioni di BFR). Tenuto conto del ritardo intervenuto nell'erogazione dell'aiuto, l'intensità dei due elementi di aiuto regionale espressa in equivalente sovvenzione è pari al 4,3%. Nell'approvare l'aiuto di Stato, la Commissione ha valutato i vantaggi che esso comporta in termini di sviluppo regionale rispetto agli eventuali effetti negativi sull'intero settore tra cui la creazione di una considerevole sovraccapacità. La Commissione ha effettuato un'analisi dei costi e dei benefici per valutare la proporzionalità dell'aiuto regionale agli svantaggi regionali che Ford dovrà affrontare realizzando gli investimenti a Genk. Tali svantaggi sono risultati superiori all'intensità dell'aiuto proposto. Pertanto la misura in questione non avrà conseguenze negative sul settore.

I progetti relativi alla tutela dell'ambiente concernono soprattutto gli investimenti nel reparto verniciatura per ridurre le emissioni di solventi. Inoltre saranno introdotti nuovi sistemi di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, il cui costo ammonta a 7,1 milioni di ECU (270,3 milioni di BFR). L'aiuto alla tutela dell'ambiente sarà accordato sotto forma di una sovvenzione del 15% pari ad un importo di 1,1 milioni di ECU (40,5 milioni di BFR). Dato che i progetti sovvenzionati danno luogo ad una riduzione delle emissioni di solventi in parte superiore ai livelli previsti dalla legislazione regionale vigente e in parte conforme alla loro osservanza, l'intensità di aiuto del 15% è in linea con i limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti alla tutela dell'ambiente.

*Belgio e Paesi Bassi**a) DAF*

In settembre la Commissione ha adottato una decisione finale parzialmente negativa nelle due procedure ex articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, avviate nell'ottobre 1993³⁰ per verificare l'esistenza e l'eventuale compatibilità di elementi di aiuto negli interventi dello Stato olandese e della regione fiamminga a favore del produttore di autocarri DAF, prima e dopo il fallimento della società.

DAF N.V. e numerose sue controllate, situate nei Paesi Bassi, in Belgio e nel Regno Unito, sono state poste sotto amministrazione controllata nel febbraio 1993. Un mese più tardi i tribunali competenti dei Paesi Bassi e del Belgio hanno autorizzato l'acquisto delle attività fondamentali dell'ex società DAF

³⁰ XXIII Relazione sulla politica di concorrenza, punto 508.

ubicata in questi due paesi da parte di una società di nuova costituzione, la DAF Trucks N.V., nella quale lo Stato olandese e la regione fiamminga detenevano una partecipazione di maggioranza.

Per quanto concerne la vendita delle attività di DAF België N.V. e il ruolo svolto dalle pubbliche autorità in tale operazione, la Commissione è giunta alla conclusione che i curatori fallimentari dei Paesi Bassi e del Belgio hanno agito in maniera indipendente, come prescritto dalla legge. Per quanto riguarda la partecipazione pubblica nel capitale di rischio di DAF Trucks N.V. e della sua controllata, DAF Trucks Vlaanderen N.V., la Commissione ha concluso che le autorità di entrambi gli Stati membri hanno effettuato conferimenti di capitale di rischio alle stesse condizioni degli azionisti privati, le cui quote hanno una rilevanza economica effettiva. Un esame attento dei piani economici delle società lascia prevedere un rendimento ragionevole del capitale azionario. Le misure in questione non contengono quindi alcun elemento di aiuto di Stato.

In seguito ad un'analisi dettagliata dei vari interventi finanziari a favore della vecchia società DAF, la Commissione ha concluso che tre misure di aiuto accordate dallo Stato olandese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, due delle quali sono inoltre incompatibili con il mercato comune, per cui ne ha disposto il recupero.

In primo luogo, la revisione, nel dicembre 1990, di un prestito TOK (*Technisch ontwikkelingskrediet*) concesso nel 1983 aveva conferito un vantaggio finanziario supplementare ad una società in difficoltà, vantaggio stimato ammontare, alla data di inizio dell'amministrazione controllata, a 8,4 milioni di ECU (17,7 milioni di HFL) e doveva pertanto, a norma della disciplina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica, essere notificato alla Commissione. L'aiuto non notificato, che va considerato come un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione, non è compatibile con gli orientamenti della disciplina non essendo connesso ad un piano di ristrutturazione.

In secondo luogo, l'elemento di aiuto e il carattere illegale dell'ultimo prestito TOK concesso nel 1991 e 1992 non è stato contestato dal governo olandese. Contrariamente all'opinione di quest'ultimo, la Commissione ha concluso che il prestito era anche incompatibile con la disciplina, poiché il progetto sovvenzionato riguardava le fasi di sviluppo e di preindustrializzazione del ciclo di R&S di una serie di autocarri nuova ma non innovativa, che doveva essere lanciata sul mercato. Come sottolineato nella disciplina, lo sviluppo di nuovi modelli meno inquinanti e che consentono un maggior risparmio energetico dei precedenti è un'esigenza imperativa per un produttore di autocarri che voglia rimanere competitivo sul mercato europeo. Si tratta di una normale attività economica che, in linea di principio, non dovrebbe essere sovvenzionata. Poiché il governo olandese stava già recuperando il prestito dalla società fallita, la Commissione ha chiesto unicamente il rimborso dell'elemento addizionale di aiuto contenuto nella sovvenzione in conto interessi relativa al prestito e valutata a 0,2 milioni di ECU (0,4 milioni di HFL) alla data dell'inizio dell'amministrazione controllata.

In terzo luogo, la Commissione ha concluso che un anticipo di 1,55 milioni di HFL pagato alla fine del 1992 su un aiuto alla R&S, notificato ma non ancora autorizzato, era conforme agli orientamenti per la valutazione degli aiuti alla R&S di cui alla suddetta disciplina in quanto era collegato al progetto VOLEM (sviluppo accelerato di motori a bassa emissione) che conteneva sufficienti elementi di ricerca precompetitiva da giustificare il livello di aiuto effettivamente versato.

Di conseguenza la Commissione ha chiesto al governo olandese di esigere da DAF N.V. la restituzione dell'importo totale di 8,6 milioni di ECU (18,1 milioni di HFL) di aiuti incompatibili con il mercato comune (8,4 + 0,2). Dato che DAF N.V. e DAF Trucks N.V. sono società giuridicamente del tutto distinte e che le attività di DAF N.V. sono state vendute nel rispetto della procedura fallimentare vigente nei Paesi Bassi, la Commissione non ha chiesto la restituzione delle prime due misure di aiuto

da parte di DAF Trucks N.V. anche se si dovesse in seguito constatare che non avrebbero potuto essere (integralmente) restituite dalla società in liquidazione, DAF N.V..

Infine, la Commissione è giunta alla conclusione che la nuova società DAF ha fruito di un aiuto di Stato illegale concesso dalle autorità belghe. Nel trasferire i debiti di DAF België N.V. a DAF Trucks Vlaanderen N.V., le autorità belghe non hanno addebitato alla nuova società il normale premio di rischio dell'1,5% sulle garanzie pubbliche che assistevano tali debiti, concedendole di fatto un aiuto di Stato. Tale vantaggio finanziario artificioso è stato valutato pari a 0,2 milioni di ECU (9,3 milioni di BFR), al momento del trasferimento del debito e delle garanzie. Questo aiuto al funzionamento è stato considerato incompatibile con il mercato comune, giacché la disciplina per gli aiuti all'industria automobilistica stabilisce che non sono autorizzati aiuti al funzionamento in questo settore. Di conseguenza la Commissione ha chiesto il recupero dell'importo suddetto e degli interessi maturati a partire dalla data della concessione dell'aiuto.

Germania

a) Volkswagen Group (VW)

Alla fine di ottobre la Commissione ha deciso di ordinare al governo tedesco di fornirle entro sei settimane l'intera documentazione, le informazioni e i dati riguardanti i nuovi progetti di investimento del gruppo Volkswagen (VW) nei nuovi Länder e gli aiuti prospettati in relazione a tali progetti. Nel luglio 1994 la Commissione aveva adottato una decisione finale nei confronti di varie misure di aiuto a favore della Sächsische Automobilbau GmbH (SAB), una joint-venture della VW e della Treuhandanstalt (THA), finalizzate alla ristrutturazione degli stabilimenti già esistenti per il montaggio di autoveicoli e la produzione di motori situati a Mosel I e Chemnitz I e dello stabilimento per la produzione di testate di cilindri di Eisenach.³¹ Questi progetti hanno costituito i primi investimenti della VW all'interno dei nuovi Länder. All'epoca di quella decisione finale, la Germania aveva informato la Commissione che, entro la fine del 1994, il gruppo VW avrebbe completato i propri piani relativi ai nuovi investimenti in Sassonia, ossia allo stabilimento per il montaggio di autoveicoli Mosel II e a quello per la produzione di motori Chemnitz II e che le informazioni relative a questi progetti le sarebbero state successivamente trasmesse in modo da permetterle di valutare gli aiuti regionali proposti.

Nonostante svariate lettere di sollecito, alla fine di ottobre 1995 le autorità tedesche non avevano ancora inviato alla Commissione le informazioni richieste. Data tale situazione, in linea con numerose recenti sentenze della Corte di giustizia, la Commissione ha potuto adottare la decisione summenzionata ingiungendo allo Stato membro in questione di fornirle tutti i documenti richiesti. Se la Germania non rispetterà tale decisione, la Commissione potrebbe adottare una decisione finale sulla base delle informazioni in suo possesso ed ordinare la restituzione dell'aiuto di 197,3 milioni di ECU (372,2 milioni di DM) che era stato versato illegalmente alla società prima dell'avvio della procedura, oltre agli interessi maturati sull'importo già erogato.

³¹ XXIV Relazione sulla politica di concorrenza, punto 367.

Spagna

a) SUZUKI Motor S.A. (SANTANA)

In gennaio la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle misure di aiuto adottate sia dalle autorità nazionali che dalla Junta de Andalucia (governo regionale) a favore della fabbrica automobilistica Santana Motor S.A. (SANTANA), una controllata del gruppo SUZUKI Motor Corporation, situata a Linares (Andalusia). Nel giugno 1994 le autorità spagnole avrebbero concluso un accordo con SUZUKI in base al quale avrebbero concesso a SANTANA due prestiti senza interessi per un importo globale di 85,1 milioni di ECU (13 600 milioni di PTA ai prezzi del 1994) al fine di assicurare la redditività economica e finanziaria dell'impresa. Rispondendo alla richiesta della Commissione di ulteriori informazioni, il governo spagnolo ha confermato l'anticipo alla società di 27,5 milioni di ECU (10 116 milioni di PTA ai prezzi del 1994) ed inoltre ha trasmesso una copia del progetto del piano di ristrutturazione preparato da SANTANA nell'aprile 1994.

Dall'indagine effettuata dalla Commissione è risultato che il piano di ristrutturazione di SANTANA, presentato dal governo spagnolo a quell'epoca, era vago, poco convincente e non finalizzato al ripristino della redditività economico-finanziaria dell'impresa nel lungo periodo. Inoltre continuavano a non essere chiari altri aspetti dell'aiuto di Stato concesso a SANTANA. In base alle informazioni trasmesse dal governo spagnolo, la Commissione non è in grado di determinare esattamente il rapporto tra l'aiuto di Stato prospettato a favore di SANTANA e le misure previste dal piano di ristrutturazione della società. In più il governo spagnolo non ha notificato alcun aiuto al salvataggio in conformità con gli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Pertanto la Commissione non è in grado di determinare se l'aiuto di Stato proposto a favore di SANTANA soddisfi le condizioni da essa stabilite per autorizzare aiuti di Stato al salvataggio.

La Commissione ha dunque dei dubbi per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto a SANTANA con il mercato comune.

Nel quadro delle procedure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, la Commissione ha manifestato la propria disponibilità a cooperare con le autorità spagnole per elaborare un piano di ristrutturazione e di salvataggio compatibile con la concessione di aiuti di Stato ai sensi del trattato CE.

b) SEAT S.A.

In ottobre la Commissione ha adottato una decisione finale, subordinata a talune condizioni, nei confronti di una procedura ex articolo 93, paragrafo 2, avviata nel giugno 1995 e modificata nel luglio 1995, autorizzando una serie di aiuti per un totale di 283 milioni di ECU (46 miliardi di PTA), concessi dal governo spagnolo e da autorità regionali a favore del piano di ristrutturazione di SEAT, S.A., un'impresa facente capo al gruppo automobilistico VW. Di quell'importo, 221 milioni di ECU (36 miliardi di PTA) sono stati anticipati sotto forma di due prestiti a Volkswagen A.G., che verranno rimborsati (capitale ed interessi) mediante le sovvenzioni successivamente concesse a SEAT.

La Commissione, con l'aiuto di una società di consulenza indipendente, ha compiuto un'analisi volta a stabilire se, ed in che misura, il piano notificato rifletta la realtà delle misure adottate e se siano stati rispettati gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà in generale e la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato al settore automobilistico in particolare. I risultati dell'analisi della Commissione si possono riassumere come segue:

La Commissione ha constatato che il piano è sufficiente a ripristinare la redditività economico-finanziaria dell'impresa in un arco di tempo ragionevole. La situazione finanziaria di SEAT, nell'ottobre 1995, evidenziava infatti un miglioramento dei risultati operativi in linea con i risultati attesi dal piano di ristrutturazione. L'analisi finanziaria realizzata conferma che se le vendite dell'impresa seguiranno l'andamento previsto nel piano, la SEAT potrà registrare nuovamente degli utili nel 1997, ossia due anni più tardi di quanto previsto nel piano originale.

Anche il costo del piano di ristrutturazione, 2,715 milioni, di ECU (441,7 miliardi di PTA), è inferiore a quello notificato ed include investimenti e programmi a favore di nuovi prodotti, i costi di adeguamento dell'organico ed altri costi di chiusura, il programma di formazione, la ricostituzione del capitale circolante della società e la riduzione del debito finanziario.

L'esame del piano di ristrutturazione di SEAT ha dimostrato che il gruppo VW ha fornito un contributo significativo alla ristrutturazione dell'industria automobilistica europea. La chiusura irreversibile dello stabilimento della Zona Franca, che è solo in parte compensata da aumenti della capacità produttiva nello stabilimento di Martorell e in altri stabilimenti VW in Europa, ridurrà del 29% la capacità produttiva di SEAT e del 5% la capacità complessiva del gruppo VW.

Quantunque la riduzione effettiva della capacità produttiva di SEAT sia decisamente inferiore al 50% previsto dal piano notificato, si ritiene che si tratti in ogni caso di una riduzione significativa e che gli obiettivi di produzione e di vendita di SEAT stabiliti per la restante durata del piano di ristrutturazione non determineranno un aumento della quota di mercato detenuta dall'impresa nello Spazio economico europeo a scapito dei suoi concorrenti che non hanno fruito di aiuti. Sia l'importo, 289 milioni di ECU (46 miliardi di PTA) che l'intensità degli aiuti (10,4% del costo di ristrutturazione) sono sicuramente proporzionati alla portata della prevista ristrutturazione. L'intensità dell'aiuto è inferiore, in termini di percentuale, al grado di riduzione della capacità produttiva di SEAT.

Concludendo, la Commissione ritiene che l'aiuto di 289 milioni di ECU (46 miliardi di PTA) a favore del piano di ristrutturazione di SEAT S.A. abbia soddisfatto sia i criteri stabiliti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà che quelli enunciati nella disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato all'industria automobilistica, purché:

- VW-SEAT non modifichi né il contenuto né il calendario del piano di ristrutturazione di SEAT e, in particolare, venga definitivamente chiusa e smantellata entro la fine del 1996 l'officina di verniciatura dello stabilimento di Zona Franca; che fino al 1° gennaio 1998 non venga ampliata la capacità produttiva di SEAT e che venga integralmente realizzato il programma aggiornato di investimenti di SEAT;
- non vengano concessi altri aiuti a SEAT o alle sue filiali sotto forma di conferimenti di capitale o di altro tipo di aiuto discrezionale a favore del piano di ristrutturazione in questione;
- il Gruppo VW rispetti l'impegno di procedere ad una riduzione netta del 5% della sua capacità produttiva nell'ambito SEE.

Infine, il governo spagnolo è stato invitato a sottoporre alla Commissione una relazione annuale sulla realizzazione del piano di ristrutturazione di SEAT.

Regno Unito

Il Gruppo Rover

In novembre la Commissione ha potuto chiudere la pratica relativa all'esecuzione delle decisioni da essa adottate nel 1988 e nel 1990 su un aiuto alla ristrutturazione a favore del Gruppo Rover. Nella prima decisione la Commissione aveva autorizzato un aiuto alla ristrutturazione di 640 milioni di ECU sotto forma di cancellazione dei debiti e una sovvenzione regionale, subordinatamente a varie condizioni che l'impresa e il governo britannico dovevano soddisfare durante il processo di ristrutturazione (piano della società 1988-1992), sotto controllo della Commissione. La Commissione ha adottato una seconda decisione nel 1990, aggiungendo altre condizioni alla decisione iniziale e chiedendo il rimborso di 52 milioni di ECU, corrispondenti all'aiuto che le autorità del Regno Unito avevano versato a British Aerospace per l'acquisto del gruppo Rover in aggiunta e al di sopra dell'importo autorizzato. Quest'ultima parte di quella decisione era stata annullata dalla Corte di giustizia per vizi di forma nel febbraio 1992, ma ripristinata da una nuova decisione negativa nel marzo 1993, cui è stata data esecuzione lo stesso anno giacché British Aerospace ha restituito 67,4 milioni di ECU corrispondenti al capitale e agli interessi maturati. Nel 1992 il Gruppo Rover aveva volontariamente rimborsato altri 35 milioni di ECU corrispondenti all'importo netto non speso a titolo di ristrutturazione del comparto autocarri e autobus rispetto all'indebitamento della società all'epoca della decisione del 1988. La Commissione è rimasta soddisfatta del fatto che sono state debitamente eseguite entro i tempi stabiliti le altre condizioni imposte nelle due decisioni, in particolare il completamento del "Corporate plan" in termini di iniziative ed importi d'investimento e di ristrutturazione, grado di riduzione di capacità per i comparti automobili, motori e trasmissioni nonché entità degli investimenti realizzati nelle zone assistite.

2.5. Fibre sintetiche

Belgio

a) DS Profil bvba

In aprile, la Commissione ha deciso di chiudere la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE avviata nel maggio 1994³² relativamente ad un progetto di aiuto dello Stato belga a sostegno retroattivo di una parte del costo totale degli investimenti realizzati dalla società per una nuova unità di produzione di ovatta ottenuta dal fiocco di poliestere. Gli investimenti sono stati realizzati nel sito della società, a Dendermonde (Fiandre) e l'aiuto sarebbe stato concesso in base alla legge del 4.8.1978 per l'espansione delle piccole e medie imprese, autorizzata dalla Commissione in quanto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. L'aiuto comprendeva un contributo in conto interessi (1 milione di ECU), l'esenzione dall'imposta sugli immobili (0,01 milioni di ECU) e l'autorizzazione ad applicare un ammortamento accelerato (valore indeterminato).

Alla luce del parere espresso dal consulente indipendente, la Commissione ha concluso che non esistono attualmente nel SEE produttori di fibre sintetiche in grado di produrre fibre aventi le caratteristiche richieste da DSP per il suo prodotto finale. La società è stata pertanto costretta ad installare la propria capacità produttiva e il governo belga poteva unicamente sostenere le attività a valle solo se integrate nella produzione delle fibre interessate. Pertanto l'aiuto non costituiva una forma

³² GU C 201, del 23.7.1994, pag. 2.

di sostegno diretto alla produzione di fibre sintetiche e, quindi, esulava dal campo di applicazione del Codice sugli aiuti all'industria delle fibre sintetiche³³. Di conseguenza l'aiuto proposto era compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.

Francia

a) Allied Signal Fibers Europe SA

Con sentenza del 24 marzo 1993³⁴, la Corte di giustizia ha annullato la decisione con la quale la Commissione ha negato l'avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE in relazione ad una sovvenzione (24 milioni di ECU) concessa dal governo francese ad Allied Signal Fibers Europe SA per un nuovo impianto per la produzione di filo continuo di poliestere ad alta tenacità a Longwy, nel dipartimento Meurthe-et-Moselle, una zona inclusa nel polo di sviluppo europeo che può beneficiare di aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. L'aiuto è stato erogato nell'ambito di un regime di premi per il riassetto territoriale.

Di conseguenza, nel giugno 1993³⁵, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto suddetto e ad un ulteriore aiuto (6 milioni di ECU) accordato all'impresa per finanziare il risanamento e il disinquinamento del sito del nuovo stabilimento.

In gennaio 1995, la Commissione ha deciso che:

- il finanziamento dell'operazione di disinquinamento del sito non si configurava come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE;
- talune parti dell'investimento finanziato tramite l'aiuto - in particolare le attività di polimerizzazione e chimiche affini per la produzione di filo di poliestere ad alta tenacità - esulavano dall'ambito del codice 1987-1989 sugli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche³⁶ vigente all'epoca della precedente decisione annullata. Pertanto l'aiuto a sostegno di dette attività era compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. Conformemente a quanto previsto nell'autorizzazione concessa dalla Commissione agli aiuti per gli investimenti nel polo di sviluppo europeo che consente aiuti fino al 30% dell'equivalente sovvenzione all'investimento ammissibile, queste attività potevano beneficiare di un aiuto per un importo complessivo di 20 milioni di ECU;
- la parte restante dell'aiuto (4 milioni di ECU), che era stata concessa a sostegno della produzione di fibre sintetiche, non era conforme con il codice del 1987-1989 e quindi era incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

La Commissione ha inoltre ordinato al governo francese di recuperare da Allied Signal Fibers Europe SA la somma di 0,01 milioni di ECU equivalente alla differenza tra l'importo dell'aiuto erogato alla

³³ GU C 346, del 30.12.1992, pag. 3. Il periodo di validità del Codice è stato prorogato due volte - cfr. GU C 224, del 12.8.1994, pag. 4 e GU C 142, dell'8.6.1995, pag. 4.

³⁴ Causa C-313/90: International Rayon & Synthetic Fibres Committee/Commissione, Racc. 1993, pag. I-11225.

³⁵ GU C 215, del 10.8.1993, pag. 7.

³⁶ GU C 183, dell'11.7.1987, pag.4.

società prima che la Commissione avviasse la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE (20,1 milioni di ECU) e l'importo dell'aiuto autorizzato dalla Commissione (20 milioni di ECU).

b) Beaulieu Group

In aprile, la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE in merito alla proposta del governo francese di concedere aiuti di Stato al gruppo Beaulieu a sostegno di investimenti per la costituzione di un nuovo impianto di produzione di tessuto per tappeti e di tappeti a Maubeuge (Nord-Pas-de-Calais). Il nuovo impianto sembrava collegato all'installazione da parte dell'impresa di una nuova unità di produzione di filati continui multibava di polipropilene, per cui sembrava che gli aiuti proposti costituissero un sostegno indiretto alla produzione di filati e in quanto tali rientrassero nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti al settore delle fibre sintetiche. Inoltre, poiché da quanto esposto, risultava che vi sarebbe un aumento della capacità di produzione di filato della società, l'aiuto proposto non sarebbe conforme al Codice summenzionato in base al quale è autorizzato unicamente l'aiuto inteso a portare ad una riduzione significativa della capacità produttiva. Di conseguenza l'aiuto proposto sembrava incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

Nell'avviare la procedura, la Commissione ha osservato che, ai fini della decisione sulla compatibilità dell'aiuto, terrà conto delle decisioni da essa già adottate³⁷ con le quali ha ordinato al governo belga di recuperare gli aiuti, incompatibili con il mercato comune, concessi al gruppo Beaulieu nel 1983. Pertanto, anche se dovesse concludere che gli aiuti proposti sono compatibili, la Commissione dovrebbe considerare l'opportunità, tenuto conto dei precedenti, di sospenderne il pagamento in attesa che il Belgio si conformi alle decisioni già adottate.

Germania

a) Rhotex Texturgarne GmbH Cottbus

Il 20 dicembre 1995 la Commissione autorizzò un aiuto a sostegno degli investimenti dell'impresa suddetta in un nuovo impianto di testurizzazione di filato continuo di poliammide in quanto conforme al codice e quindi compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

2.6. Il settore finanziario

Francia

a) Decisione finale della Commissione che autorizza, a determinate condizioni, gli aiuti alla ristrutturazione del Crédit Lyonnais

In luglio la Commissione ha deciso di chiudere le procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE e di approvare, a determinate condizioni, gli aiuti concessi dal governo francese per il salvataggio e il risanamento della banca pubblica Crédit Lyonnais (CL).

Alla fine del 1993 il CL era il primo gruppo bancario europeo in termini di attivo complessivo, pur avendo registrato risultati negativi nel 1992, 1993 e 1994. Le perdite troppo elevate rispetto ai fondi propri avrebbero fatto scendere il coefficiente di solvibilità (vale a dire il rapporto tra i fondi propri

³⁷ GU L 62, del 3.3.1984, pag. 18 e GU L 283, del 27.10.1984, pag. 42.

della banca e le sue attività ponderate secondo i rischi) al di sotto del minimo regolamentare dell'8%, se le autorità francesi non avessero apportato misure di sostegno finanziario al CL, in particolare procedendo ad un aumento del capitale e ad una operazione di dismissione destinata a prendere in carico i rischi e i costi legati a 21 miliardi di ECU (135 miliardi di FF) di attivi trasferiti in una struttura di scorporo ad hoc. Secondo la Commissione il sistema in questione contiene importanti elementi di aiuto il cui costo netto finale per lo Stato potrebbe ammontare a 7 miliardi di ECU (45 miliardi di FF).

La Commissione è consapevole della particolare sensibilità del settore bancario che esige grande attenzione da parte sia delle autorità nazionali che comunitarie onde evitare che le gravi difficoltà incontrate da un'istituzione di notevoli dimensioni si estendano, attraverso i legami finanziari esistenti tra le istituzioni del settore, fino a provocare una crisi più generalizzata. A questo proposito, nel trattare il caso, la Commissione ha tenuto conto delle riflessioni sull'applicabilità delle regole in materia di aiuti di Stato alle banche formulate dai servizi della Commissione incaricati di esaminare la pratica e da un gruppo di esperti chiamati a valutare i problemi che avrebbe potuto causare un'applicazione delle regole del trattato insufficientemente attenta alle specifiche particolarità del settore. In base a queste riflessioni, nella sua decisione finale, la Commissione ha ribadito il principio secondo il quale le regole sugli aiuti di Stato possono e debbono applicarsi anche alle banche, pur tenendo conto del carattere specifico del settore, in particolare in caso di insolvenza di un'istituzione di grandi dimensioni. Infatti, la protezione della stabilità del settore bancario va esercitata nell'ottemperanza delle regole di concorrenza, soprattutto in materia di aiuti di Stato. Il rispetto di dette regole può obbligare l'impresa interessata a concedere contributi ingenti per indennizzare i concorrenti di qualsiasi distorsione di concorrenza provocata dall'aiuto. In generale, secondo la Commissione, se il sostegno ad una banca in difficoltà è fornito volontariamente dagli altri istituti di credito, con la partecipazione finanziaria significativa delle banche private, l'articolo 92 non è applicabile. Questo è stato, ad esempio, uno degli elementi essenziali di cui la Commissione ha tenuto conto per valutare il salvataggio della banca spagnola Banesto. La sua valutazione positiva si è basata su una triplice considerazione e cioè che le banche private erano libere di partecipare al fondo di garanzia, che avevano espresso il loro accordo al piano di salvataggio e che la maggior parte delle risorse del fondo proveniva dal settore privato. La Commissione inoltre ha tenuto conto del fatto che il salvataggio è stato realizzato in un lasso di tempo relativamente breve e in un'unica soluzione globale e che la banca è stata immediatamente ceduta al settore privato mediante una procedura aperta di offerta pubblica di acquisto. Invece, quando manca tale partecipazione privata volontaria e significativa, le misure di sostegno, in linea di massima, possono contenere elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 se comprendono condizioni non commerciali. Di conseguenza non eludono l'obbligo di notifica preliminare dell'articolo 93, paragrafo 3 e ad esse può essere data esecuzione soltanto dopo la decisione finale della Commissione.

Nella fattispecie, date l'entità dell'aiuto e la sensibilità del settore rispetto ad aiuti così ingenti, considerato altresì che la misura in questione è destinata a coprire le conseguenze negative della politica aggressiva e incontrollata svolta dal Crédit Lyonnais in passato, la Commissione ha ritenuto che il Crédit Lyonnais dovesse fornire contropartite considerevoli soprattutto nel settore in cui l'aiuto ha inciso maggiormente, vale a dire l'espansione delle attività e della rete bancaria. Per tale motivo il sistema di aiuto a favore del Crédit Lyonnais è stato autorizzato a condizione che il gruppo bancario francese riduca in maniera significativa la sua presenza commerciale in Europa e fuori dell'Europa. Il Crédit Lyonnais dovrà inoltre contribuire al costo del meccanismo di dismissione mediante la clausola del "ritorno a giorno migliori". La Commissione ha anche chiesto la separazione netta tra il Crédit Lyonnais e la struttura specifica di scorporo, onde evitare qualsiasi conflitto di interesse. A tale proposito il Crédit Lyonnais potrà riacquistare determinate attività trasferite all'unità di scorporo soltanto se l'acquisto avverrà allo stesso prezzo al quale erano state trasferite. Infine, la decisione di

autorizzare il sistema di salvataggio del Crédit Lyonnais tiene anche conto del fatto che il Crédit Lyonnais probabilmente potrà essere privatizzato nell'arco di cinque anni. A quel momento, se viene ceduta la clausola "del ritorno a giorni migliori", perizie indipendenti dovranno verificare se il prezzo di cessione corrisponde al prezzo di mercato. È stato inoltre previsto un sistema di controllo del piano di ristrutturazione e dell'attuazione del dispositivo della decisione della Commissione. A questo proposito va osservato che se i costi finali del meccanismo supereranno l'importo di aiuto autorizzato dalla Commissione, questi nuovi interventi dovranno formare oggetto di notifica alla Commissione, la quale sarà tenuta ad esaminarne la compatibilità con il mercato comune. Sarà allora necessario riesaminare la portata della riduzione della presenza commerciale del Crédit Lyonnais, che potrà essere costretto a fornire ulteriori contropartite. D'altro lato la Commissione ritiene che il piano garantisce il ritorno del Crédit Lyonnais alla redditività economico-finanziaria; il Crédit Lyonnais apporta il suo contributo massimo al sistema al fine di ridurre gli aiuti allo stretto necessario. Inoltre il piano, mediante la privatizzazione, assicura la rottura dei legami privilegiati tra il Crédit Lyonnais e lo Stato e quindi limita il rischio di eventuali distorsioni di concorrenza in futuro.

2.7. Settore dei trasporti

2.7.1. Trasporto stradale

Francia

Nel quadro di un piano di risanamento del trasporto stradale in Francia, la Commissione ha ritenuto compatibili con il mercato comune due misure di aiuto destinate alle piccole imprese di trasporto su strada che incontrano più difficoltà delle altre ad adattarsi alla recente liberalizzazione. Queste due misure, che hanno una dotazione di 26,5 milioni di ECU, comprendono: un premio alla cessazione volontaria di attività che il 12 luglio 1995 non è stato considerato come un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e un aiuto al raggruppamento di piccole imprese condizionato alla riduzione di sovraccapacità, che il 18 ottobre è stato considerato compatibile in quanto destinato a facilitare lo sviluppo del settore senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Italia

Il 18 agosto 1995 la Commissione ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro la Repubblica italiana che non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla decisione del 9 giugno 1993, mediante la quale la Commissione aveva ingiunto alle autorità italiane di recuperare un credito d'imposta concesso ai trasportatori stradali professionisti in Italia dichiarato incompatibile con il mercato comune. Inoltre, questo regime che era stato considerato un semplice aiuto al funzionamento inizialmente previsto solo per l'esercizio fiscale 1992, è stato prorogato dalle autorità italiane per il 1993 e per il 1994 per un importo di 558 milioni di ECU. Il 4 ottobre 1995 la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato in relazione a queste proroghe ed ha chiesto la sospensione immediata dell'aiuto.

Portogallo

Al fine di migliorare l'impatto ambientale del trasporto merci su strada, anche il governo portoghese ha presentato un progetto di aiuti per 60,9 milioni di ECU su un periodo di cinque anni, che è stato approvato dalla Commissione il 26 aprile 1995 in base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato

alla tutela dell'ambiente³⁸ nonché ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Questo regime comporta varie misure finalizzate al trasferimento di capacità dal trasporto in proprio a quello, più efficace, per conto di terzi, nonché alla riduzione delle emissioni sonore e di gas.

2.7.2. Navigazione interna

Nel 1995 la Germania, i Paesi Bassi e la Francia hanno notificato alla Commissione programmi di aiuti di Stato a beneficio della loro navigazione interna.

Questi programmi stabilivano, come primo obiettivo, la ristrutturazione del settore nazionale dei trasporti fluviali mediante misure di riduzione delle sovraccapacità nel quadro di un'azione a livello comunitario. Inoltre comprendevano misure di accompagnamento destinate più specificamente ad aiutare il settore, in particolare le piccole imprese (una-due imbarcazioni), a far fronte, con successo, alle difficoltà conseguenti al processo di liberalizzazione del mercato fluviale previsto dalla Commissione nella proposta di direttiva del 23 maggio 1995³⁹.

2.7.3. Trasporto ferroviario

Regno Unito

Garanzia di Stato ai contratti di locazione sottoscritti da European Night Services Ltd.

Il 16 gennaio 1995 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni alla garanzia di Stato accordata alla società pubblica European Night Services Ltd. per la locazione di vagoni letto destinati ai servizi internazionali di passeggeri attraverso il tunnel sotto La Manica, in sostituzione della precedente garanzia, concessa da British Rail Board, venuta a scadenza.

Il governo britannico intende privatizzare la ENS cedendola ad un consorzio che dovrà progettare, costruire ed operare il servizio di trasporto ferroviario per autoveicoli nel tunnel sotto La Manica (Rail Link).

Sovvenzione a favore di Union Railways Limited

Il 17 maggio 1995 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni alla concessione di ulteriori aiuti alla società pubblica Union Railways per permetterle di realizzare nuovi studi di progettazione nonché uno studio ingegneristico concernenti il Rail Link attraverso il tunnel sotto La Manica.

Vendita delle società proprietarie del materiale rotabile ferroviario (ROSCO)

Il 29 novembre 1995 la Commissione ha deciso di chiudere la pratica, in quanto le garanzie concesse agli acquirenti delle tre società hanno ottimizzato gli utili e quindi non costituiscono aiuti di Stato.

³⁸ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

³⁹ COM(95) 199 def.

Italia

Aiuto di Stato a favore di Ferrovie dello Stato

Il 18 ottobre 1995 la Commissione ha approvato una garanzia di Stato concessa dal governo italiano alle Ferrovie dello Stato per un prestito di 362 milioni di ECU destinato ad investimenti in infrastrutture ferroviarie sulla rotta ad alta velocità Brennero-Verona.

2.7.4. Trasporto aereo

TAP e Air France

Nel 1994 la Commissione ha autorizzato la concessione di un aiuto alla ristrutturazione da erogarsi in quote a favore di TAP e di Air France. In entrambi i casi l'approvazione dell'aiuto era stata subordinata al rispetto di una serie di impegni ed alla corretta attuazione dei piani di ristrutturazione da parte del Portogallo e della Francia. Nel 1995, con l'aiuto di esperti indipendenti, la Commissione si è accertata dell'osservanza delle condizioni previste.

Nel caso della TAP, la Commissione ha concluso che l'aerolinea è riuscita ad attuare il programma durante il periodo considerato ed ha rigorosamente adempiuto le condizioni indicate nella decisione. Pertanto, nell'aprile 1995, essa ha autorizzato il versamento della seconda quota dell'aiuto⁴⁰.

Analogamente, nel luglio 1995, nel caso di Air France, la Commissione ha constatato che i risultati conseguiti durante il primo anno del piano di ristrutturazione in generale sono soddisfacenti e tutti gli impegni assunti dal governo francese sono stati rispettati. Di conseguenza la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni al versamento della seconda quota⁴¹.

CDC

Nel 1994 la Commissione ha deciso che la sottoscrizione da parte dell'ente pubblico francese CDC-P delle emissioni obbligazionarie di Air France costituiva un aiuto illegale, non compatibile con il mercato comune, ed ha chiesto alla Francia di provvedere affinché l'aiuto venisse restituito assieme agli interessi legali. La Commissione ha preso nota delle difficoltà tecniche che la Francia incontrerebbe nel dare attuazione alla decisione, giacché il rimborso costituirebbe una violazione del diritto francese in materia di contratti. Dato che nell'ottobre 1994 la Francia ed Air France hanno presentato ricorso contro la decisione della Commissione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il 4 aprile 1995⁴² la Commissione ha deciso di modificare la sua decisione originaria e di chiedere alla Francia di provvedere affinché l'importo dell'aiuto ed i relativi interessi siano depositati su un conto bloccato in attesa della sentenza definitiva della Corte nella causa in questione. La conseguenza economica di questo meccanismo consiste nel privare Air France dell'accesso ai fondi equivalenti all'aiuto, fintantoché si concluderà la causa dinanzi alla Corte.

⁴⁰ GU C 154 del 21.6.1995.

⁴¹ GU C 295 del 10.11.1995.

⁴² GU L 219 del 15.9.1995.

SABENA

Nel maggio 1995 la Commissione ha analizzato le transazioni finanziarie inerenti all'accordo stipulato tra Swissair e il Belgio in relazione all'acquisizione da parte di Swissair di una partecipazione strategica (49,5%) in SABENA. L'operazione comportava l'emissione da parte di SABENA di nuove azioni per 245 milioni di ECU (9,5 miliardi di BFR) di cui 155 milioni di ECU (6 miliardi di BFR) sarebbero stati sottoscritti da Swissair e il rimanente dal Belgio e da un gruppo di investitori belgi. L'operazione prevedeva inoltre l'assunzione, da parte di un'istituzione pubblica belga di una considerevole partecipazione azionaria detenuta da Air France, operazione finanziata parzialmente tramite un prestito concesso da Swissair. Conformemente alla sua prassi consolidata, la Commissione ha indicato che in caso di aumento della partecipazione pubblica in un'impresa, il conferimento di capitale non comporta aiuti di Stato, purché l'investimento pubblico sia affiancato dal conferimento di un importo considerevole di capitale da parte di un azionista privato. La Commissione ha considerato la sottoscrizione di nuove azioni da parte di Swissair allo stesso prezzo e alle stesse condizioni del Belgio e degli investitori belgi come prova del fatto che l'operazione costituisce una normale transazione finanziaria e non un aiuto di Stato. Inoltre la soppressione, da parte del Belgio, di taluni speciali contributi sociali concernenti i piloti e gli equipaggi degli aerei, destinata puramente a correggere una situazione anomala del sistema pensionistico belga, è stata accettata come una misura generale di politica economica di assoluta competenza dello Stato.

LUFTHANSA

Il 10 maggio 1995 la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni ai piani del governo tedesco di contribuire a fondi pensione a favore dei dipendenti di Lufthansa nel quadro del programma di privatizzazione dell'impresa avviato nel 1992. Tali misure erano connesse agli oneri imposti a Lufthansa in seguito al suo ritiro obbligato da un fondo pensione supplementare gestito dall'ente pubblico VBL al quale l'aerolinea era stata costretta ad aderire, in quanto società pubblica. La Commissione ha ritenuto che un investitore privato operante nella stessa posizione dello Stato tedesco, obbligato a cedere il controllo di Lufthansa, avrebbe agito allo stesso modo al fine di ottimizzare il valore della sua partecipazione.

AOM

Il 19 luglio 1995 la Commissione ha analizzato un conferimento di capitale di 46,9 milioni di ECU (300 milioni di FF) della società pubblica Crédit Lyonnais a favore della sua affiliata AOM. Dopo aver esaminato il piano di ristrutturazione dell'aerolinea, la Commissione ha concluso che AOM ha buone probabilità di chiudere in pareggio in un prossimo futuro e che il valore attuale netto di futuri cash-flows è superiore a quello dell'investimento. Pertanto l'operazione è stata equiparata ad una normale transazione finanziaria e non ad un aiuto di Stato, giacché un investitore privato operante in normali condizioni di economia di mercato, nelle stesse circostanze, avrebbe investito in AOM.

SARDEGNA

Lo stesso giorno, la Commissione ha deciso che il regime di aiuti istituito con legge del 20 gennaio 1994 è incompatibile con il mercato comune. Tale legge prevedeva ampi poteri discrezionali in materia di concessione di sovvenzioni a talune aerolinee che effettuano il servizio di trasporto regionale da e per la Sardegna. A differenza della procedura per l'imposizione di obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, il regime in questione non è abbastanza trasparente e lascia spazio per il sovvenzionamento incrociato di altri servizi.

VLM

Il 26 luglio la Commissione ha dichiarato che il prestito senza interessi di 517 000 ECU (20 milioni di BFR) concesso dalla Regione fiamminga alla compagnia aerea VLM nel 1994 contiene un elemento di aiuto incompatibile con il mercato comune⁴³. Tuttavia, considerato che le perdite registrate da VLM all'inizio del 1994 non erano tali da impedirle l'accesso al mercato finanziario, la Commissione ha ritenuto che l'importo dell'aiuto è equivalente all'interesse che VLM avrebbe dovuto pagare in normali condizioni di mercato. La Commissione ha tenuto conto del premio di rischio che all'epoca sarebbe stato aggiunto al tasso di base per un prestito della durata di sei anni ed ha deciso di ingiungere al Belgio di predisporre il pagamento dell'interesse del 9,3% sul prestito di 517 000 ECU (20 milioni di BFR) entro due mesi.

Germania

Il 29 novembre 1995 la Commissione ha esaminato il dispositivo di ammortamento straordinario di velivoli iscritti al registro aeronautico in Germania ed utilizzati per attività commerciali internazionali o per servizi di trasporto forniti all'estero. In talune circostanze il regime prevedeva ammortamenti straordinari fino al 30% del costo totale di acquisto. La Commissione ha stabilito che il regime equivaleva ad una misura fiscale specifica e non ad una misura fiscale di carattere generale. Inoltre è stato evidenziato che il regime non poteva beneficiare di una deroga in base al secondo o terzo paragrafo dell'articolo 92. Di conseguenza le autorità tedesche sono state invitate a non prorogarne l'applicazione per altri cinque anni.

2.7.5. Trasporti marittimi

Spagna

La Commissione ha ritenuto che le modifiche apportate ad un accordo concluso tra le autorità regionali spagnole ed una compagnia di navigazione hanno soppresso gli elementi che costituivano un aiuto di Stato per cui poteva essere chiusa la procedura di esame ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato avviata il 29 settembre 1993. Tale decisione è stata adottata il 6 giugno 1995.

Francia

Il 31 ottobre 1995 la Commissione, visti i dubbi manifestati sulla compatibilità dell'aiuto concesso alla società di navigazione pubblica Compagnie Générale Maritime (CGM) con il trattato, ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2. L'aiuto ammonta a circa 330 milioni di ECU.

Danimarca

Il 1° febbraio 1995 la Commissione ha autorizzato un regime danese a sostegno dello sviluppo di un simulatore di ponte da utilizzare per la formazione del personale addetto alla navigazione e per migliorare i livelli di competenza e quindi di sicurezza in mare. Il contributo di Stato ammonta a 4 milioni di ECU.

⁴³ GU L 267 del 9.11.1995, pag. 49.

2.8. Agricoltura

Finora la Commissione ha potuto approvare la maggior parte degli aiuti notificati dai nuovi Stati membri. Ciò nonostante, ha dovuto avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti di due aiuti austriaci che sono stati considerati aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune e con l'atto di adesione.

Si tratta di due premi per ettaro (un premio per capo per vacche da latte e giovenche e un premio nel settore dei semi oleaginosi, piante medicinali e piante aromatiche). La Commissione, di norma, considera incompatibili con il mercato comune gli aiuti che contengono misure di sostegno al reddito su un determinato mercato in quanto, di solito, questi aiuti, accordati ad esempio per unità di produzione o per ettaro, rischiano di turbare i meccanismi comunitari di sostegno e, trattandosi di aiuti al funzionamento, non hanno alcun effetto duraturo sul funzionamento del settore in questione.

La Commissione ha adottato questa posizione anche nei confronti di vari aiuti al funzionamento accordati da altri Stati membri.

Ad esempio, essa ha adottato una decisione finale negativa nei confronti di un regime di aiuti italiano comprendente una serie di misure della regione Sardegna destinate a risanare il passivo delle cooperative agricole in difficoltà (aiuto n. C 18/94). Essa ha inoltre avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti di misure analoghe della regione Sicilia definite "aiuti retroattivi al funzionamento delle cooperative stesse".

Inoltre la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a vari regimi di aiuto che non sembrano poter beneficiare di una delle deroghe previste all'articolo 92 del trattato. È il caso tra l'altro degli aiuti alle azioni publipromozionali a favore del settore ovino francese (aiuto n. NN 103/94). Infatti, in base alle informazioni di cui dispone, la Commissione non ha potuto constatare il rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato alla pubblicità dei prodotti agricoli⁴⁴, tanto più che le azioni pubblicitarie in questione sembrano costituire un'infrazione all'articolo 30 del trattato, in quanto incitano i consumatori ad acquistare prodotti nazionali unicamente a motivo della loro origine nazionale. La stessa procedura è stata avviata anche nei confronti di misure adottate dalla regione Sicilia in materia di calamità naturali (aiuto n. NN 31/94) non avendo la Commissione potuto verificare il rispetto dei criteri comunitari in materia di aiuti nazionali per le calamità naturali.

Nell'ambito dell'esame degli aiuti di Stato rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio⁴⁵ e del regolamento (CEE) n. 2741/89 della Commissione, nel settore viticolo⁴⁶, la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di un aiuto della regione Renania-Palatinato, in Germania, destinato alla razionalizzazione della viticoltura collinare. Infatti l'importo di questo aiuto, per taluni aspetti, supera i tassi di aiuto autorizzati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2328/91. Allo stesso tempo la Commissione ha adottato misure opportune, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato, nei confronti degli aiuti già esistenti nello stesso settore.

⁴⁴ GU C 272 del 28.10.1986, pag. 3 e GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

⁴⁵ GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1.

⁴⁶ GU L 264 del 12.9.1989, pag. 5.

In seguito all'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CEE) n. 2611/95 che prevede la possibilità di concedere un aiuto nazionale per compensare perdite di redditi agricoli causate da movimenti monetari di altri Stati membri⁴⁷, la Commissione non ha sollevato obiezioni nei confronti di aiuti eccezionali accordati dalla Francia, per compensare le perdite di reddito degli allevatori di bovini giovani causate da perturbazioni agro-monetarie verificatesi nella primavera 1995 (aiuti n. NN 176/95 e N 922/95). Secondo la Commissione, questi aiuti soddisfano tutti i criteri per essere considerati conformi con le disposizioni del regolamento del Consiglio.

In tutti i casi di aiuto incompatibile con il mercato comune, la Commissione, nelle sue decisioni, ha adottato un atteggiamento rigoroso nei confronti degli Stati membri e si è avvalsa di tutti gli strumenti messi a sua disposizione dal trattato CE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

A questo proposito la Commissione si mostra più attenta al rispetto dei termini imposti agli Stati membri per applicare le decisioni da essa adottate e ai fini del recupero degli aiuti incompatibili accordati senza attendere una decisione finale della Commissione. Ad esempio, essa esige, nei termini imposti, non solo l'impegno dello Stato membro interessato a recuperare l'aiuto di cui trattasi, ma anche la prova dell'effettuato recupero. Essa ha messo in pratica tale idea in particolare nel quadro della procedura relativa agli aiuti francesi nel settore della carne porcina, che avevano formato oggetto di decisioni finali negative nel 1994 (aiuti n. C 8/94 e C 9/94) chiedendo alle autorità francesi di fornire le prove del rimborso da parte dei beneficiari degli importi versati illegalmente.

In questa stessa ottica la Commissione ha deciso per la seconda volta, nel luglio 1995, di adire la Corte di giustizia per chiedere l'annullamento di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che ha autorizzato, a titolo di circostanze eccezionali⁴⁸ un aiuto francese "al contenimento della produzione nel settore viticolo" contro il quale la Commissione, in febbraio, aveva avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE (aiuto n. NN 127/94). Quanto all'aiuto analogo concesso per la campagna viticola precedente, che aveva formato oggetto della prima domanda di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia (causa n. C-122/94), l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 21 novembre 1995.

Per quanto riguarda i rapporti tra la politica agraria comune e le altre politiche comunitarie nell'applicazione delle regole di concorrenza, è opportuno evidenziare il caso degli aiuti ai biocarburanti. La Commissione ha esaminato aiuti concessi in questo settore in Belgio, Francia e Italia. In Belgio si tratta di aiuti alla produzione della colza invernale sotto forma di premi per ettaro o di garanzie di prezzo (aiuti n. N 679/94 e N 741/94); in Francia (aiuti n. NN 10/A/92, NN 10/B/92, NN 51/94) e in Italia (aiuto n. NN 49/93) agli aiuti nazionali ai prodotti di base si aggiungono misure fiscali a beneficio dei biocarburanti. La Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti di tutte queste misure per accertare le eventuali infrazioni all'articolo 95 del trattato, ai regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati interessati e al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno ai coltivatori di seminativi⁴⁹.

La Commissione ha precisato che questa presa di posizione non rimette in discussione la politica comunitaria d'incoraggiamento allo sviluppo dei biocarburanti pur sottolineando che quest'ultimo può attuarsi soltanto nel rispetto delle regole fondamentali del trattato e le disposizioni della politica agraria

⁴⁷ GU L 268 del 10.11.1995.

⁴⁸ Decisione del Consiglio del 22 giugno 1995.

⁴⁹ GU L 181 del 1°7.1992, pag. 12.

comune, che vietano in particolare qualsiasi misura fiscale discriminatoria secondo l'origine nazionale dei prodotti interessati e, d'altro lato, gli aiuti di Stato riservati ai prodotti provenienti da terreni messi a riposo.

2.9. Altri settori

Austria

Avvio della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di un aiuto alla ristrutturazione a favore di Head Tyrolia Mares.

In dicembre la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto concesso alla società austriaca Head Tyrolia Mares (HTM), un importante produttore di articoli sportivi (prevalentemente per lo sci e il tennis) appartenente al 100% al gruppo pubblico Austria Tabakwerke (AT).

Qualche mese dopo un'iniezione di capitale effettuata a titolo di salvataggio della società HTM, in perdita, AT ha deciso di venderla ad investitori privati. È stato convenuto un prezzo simbolico ed AT deve provvedere ad un conferimento finale di capitale a favore di HTM. L'intervento della Commissione è stato provocato da vari reclami di concorrenti e dalla difficile situazione del mercato mondiale dello sci e del tennis.

La Commissione non ha condiviso la posizione assunta dal governo austriaco secondo la quale la misura non comporta aiuti di Stato. In particolare, alle tesi svolte dalle autorità austriache, la Commissione ha replicato che:

- 1) nell'operazione intervengono risorse di Stato in quanto: a) AT non può dichiararsi indipendente dal suo azionista pubblico che possiede il 100% delle azioni e nomina i membri del consiglio di amministrazione di AT; b) il profilo finanziario, di solito positivo, di AT e il flusso di dividendi di fatto assicurato al suo azionista non comprovano il non-intervento di fondi di Stato, in quanto gli utili provenivano principalmente dal monopolio pubblico di AT nel settore del tabacco; c) i recenti risultati meno favorevoli di AT conseguenti alla sua partecipazione in perdita in HTM costituiscono una mancata remunerazione dell'azionista pubblico, ossia una concessione diretta di risorse di Stato a favore di HTM.
- 2) AT non si è comportato come un investitore operante in normali condizioni di economia di mercato giacché: a) il primo intervento a titolo di salvataggio è stato effettuato senza un piano di ristrutturazione e di norma avrebbe dovuto aver luogo molto prima; b) la vendita di HTM alle condizioni stabilite non può essere considerata come la soluzione più economica per AT di porre fine al suo investimento in perdita; c) la ricapitalizzazione e la vendita di HTM non possono essere equiparate ad altre operazioni analoghe effettuate da società private; d) la vendita di HTM non è il risultato di una procedura di gara aperta trasparente e incondizionata; e) la vendita di HTM è dettata da considerazioni di ordine "non commerciale" quali il mantenimento delle attività di HTM in Austria e il piano del governo austriaco di privatizzare AT nel 1996.

L'aiuto concesso finanziaria il salvataggio e la ristrutturazione di HTM. Il piano di ristrutturazione di HTM costituirà la base per la valutazione finale dell'aiuto. L'indagine pubblica permetterà ai concorrenti di HTM e ai terzi interessati di presentare osservazioni al riguardo.

Oltre ad avviare l'indagine, la Commissione ha deciso, in attesa della sua decisione finale, di autorizzare l'aiuto provvisorio al salvataggio per far fronte al fabbisogno di liquidità di HTM in questo periodo.

Francia

a) La Posta francese (La Poste française)

Sulla base di alcune denunce, la Commissione ha esaminato se alcune agevolazioni fiscali a favore della Posta francese costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 atte ad alterare la concorrenza su mercati concorrenziali nei quali opera la Posta francese e, in caso affermativo, se sono compatibili con il mercato comune.

Nella sua decisione, la Commissione osserva che a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del trattato CE le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle regole di concorrenza contenute nel trattato, incluse quelle sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 92-94, nei limiti in cui la loro applicazione non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.⁵⁰ Alla luce di tale principio e ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, la Commissione ritiene che dette agevolazioni fiscali costituiscano un vantaggio economico per la Posta francese che, per poter beneficiare dell'esenzione dell'articolo 90, paragrafo 2, non può essere superiore a quanto necessario per espletare i servizi di interesse generale dei quali è incaricata la Posta francese.

In altri termini, questo vantaggio economico non deve incidere sulle attività svolte dalla Posta francese sui mercati concorrenziali.

La Commissione ha appurato che il valore di queste agevolazioni fiscali è inferiore ai costi degli obblighi di servizio pubblico imposti alla Posta francese e consistenti essenzialmente nell'obbligo di essere presente con uffici postali in tutto il paese e di recapitare la posta in tutto il territorio della Francia a prescindere dal fatto che i prezzi per questo servizio non sempre corrispondano ai costi. Si è calcolato che il valore delle agevolazioni fiscali ammonta a 186 milioni di ECU (1,196 miliardi di FF), mentre i costi addizionali degli obblighi suddetti sarebbero stimati ad almeno 434,6 milioni di ECU (2,782 miliardi di FF). Tuttavia quest'ultimo importo è calcolato sulla base di tutte le attività espletate dalla Posta francese. Per tenere conto dei vantaggi che rappresenta ai fini delle attività esercitate dalla Posta francese su mercati concorrenziali l'infrastruttura postale esistente nelle zone rurali, la Commissione ha ritenuto necessario ridurre l'importo di 434,6 milioni di ECU (2,782 miliardi di FF) di una percentuale corrispondente a quella rappresentata da queste attività commerciali rispetto al fatturato totale della Posta francese, ossia 34,7%. In tal modo i costi totali di gestione del servizio pubblico sostenuti dalla Posta francese sono stati ridotti a 284 milioni di ECU (1,82 miliardi di FF) cifra che è superiore al valore delle agevolazioni fiscali, ammontanti a 186 milioni di ECU (1,196 miliardi di FF).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che le agevolazioni fiscali a favore della Posta francese non eccedono ciò che è necessario per fornire il servizio d'interesse generale affidato alla Posta francese e di conseguenza, a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, ha deciso che le agevolazioni fiscali non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

⁵⁰ A questo riguardo la Commissione rinvia specificamente alla sentenza della Corte di giustizia del 15.3.1994 nella causa C-387/92, Racc. 1994 pag. I-884, motivazione 17.

Germania

(a) Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH

In dicembre la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti di una serie di misure di aiuto a favore della società Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH (GAV) operante nel settore della raccolta e del riciclo di residui industriali.

Mentre la raccolta di residui solidi urbani di solito è di competenza delle autorità locali, la Commissione considera che lo stesso non vale per la raccolta, selezione e commercializzazione dei rifiuti industriali. Molte società commerciali operano in questo settore in concorrenza una con l'altra. Pertanto la Commissione ritiene che l'aiuto a favore di GAV possa alterare la concorrenza ed incidere sugli scambi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 sul mercato dei rifiuti industriali. Nell'adottare tale conclusione la Commissione ha considerato irrilevante il fatto che GAV sia una società senza scopo di lucro. Inoltre, poiché non era in grado di constatare immediatamente la compatibilità con il mercato comune delle misure di aiuto, comprendenti un aiuto agli investimenti di 1,5 milioni di ECU per la costruzione di un nuovo capannone per la cernita dei rifiuti e sovvenzioni annue per 1,7 milioni di ECU per incentivare gli addetti ai lavori, la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2.

(b) Settore delle macchine utensili

In dicembre la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti di alcune misure relative all'impresa tedesca Gildemeister AG, che produce macchine utensili.

In seguito a denunce che segnalavano la concessione di aiuti all'impresa in questione, la Commissione ha ricevuto informazioni dalle autorità tedesche concernenti i rapporti di Gildemeister AG con la Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) e il Land Renania settentrionale-Westfalia nonché un'operazione intrapresa nell'ambito dell'acquisizione da parte di Gildemeister di Deckel/Maho, un produttore bavarese di macchine utensili fallito nel 1994.

Dopo aver esaminato tali informazioni la Commissione ha ritenuto di approfondire la valutazione di alcune misure, in particolare la remissione di debiti in essere per 26,1 milioni di ECU (47 milioni di DM) nel 1984 da parte della WestLB; una garanzia concessa dal Land Renania settentrionale-Westfalia nel 1993 in relazione ad un credito di 411,1 milioni di ECU (20 milioni di DM) accordato a Gildemeister nel 1992; il finanziamento nel 1994 da parte delle autorità bavaresi, tramite il programma "Bayernfonds", dell'1% del tasso d'interesse del 9,25% su un prestito di 8,3 milioni di ECU (15 milioni di DM) accordato dalla Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (LfA) nel quadro dell'acquisizione da parte di Gildemeister di Deckel/Maho nonché una garanzia subordinata di 10 milioni di DM (5,6 milioni di ECU) concessa da LfA e da Thüringische Industrie-Beteiligungsgesellschaft (TIB) a favore di WestLB per la garanzia fornita al collocamento sul mercato dell'aumento di capitale di Gildemeister per un importo di 18,9 milioni di ECU (34 milioni di DM) nell'ottobre 1994.

La Commissione, sulla base delle informazioni disponibili, ha ritenuto che queste misure sono da considerarsi parte dello sforzo di ristrutturazione di Gildemeister AG. Secondo la Commissione a quell'epoca non era certo che soddisfacessero i requisiti enunciati nella disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà; inoltre non era ancora stato presentato alla Commissione alcun piano di ristrutturazione e, data la situazione prevalente nel settore

delle macchine utensili, non era chiaro se l'acquisizione da parte di Gildemeister di alcuni comparti di Deckel/Maho portasse ad una riduzione di capacità globale dell'impresa.

(c) Settore petrochimico

In novembre la Commissione ha adottato una decisione finale in merito ad un aiuto a favore della società BSL Polyolefinverbund GmbH, che comprende le società petrochimiche dell'ex Germania orientale Buna GmbH, Sächsische Olefinwerke GmbH e parte di Leuna-Werke GmbH nei nuovi Länder Sassonia e Sassonia-Anhalt. Queste tre imprese hanno fatto capo e sono state gestite a partire dal 1990 dalla finanziaria pubblica Treuhandanstalt (THA)⁵¹ dal 1995 dall'ente che l'ha sostituita, il Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), il quale ha avviato la ristrutturazione chiudendo fabbriche obsolete, effettuando investimenti urgenti in materia di sicurezza e di controllo dell'inquinamento e riducendo l'occupazione da 26 000 a 5 800 posti di lavoro.

Dopo una procedura aperta di gara, la Dow Chemical è risultata essere l'unico potenziale acquirente delle tre società in questione; tuttavia il piano di privatizzazione concordato tra Dow Chemical e le autorità tedesche comporterebbe ingenti somme di aiuto. In giugno la Commissione ha deciso di esaminare la validità sotto il profilo economico del progetto integrato proposto da Dow Chemical esprimendo dei dubbi sulla necessità dell'intero aiuto e contestando il carattere indeterminato delle somme di aiuto.

Nel quadro della procedura si sono svolti dei negoziati con il governo tedesco, che ha accettato di modificare la sua proposta su vari punti. La Commissione si è avvalsa dell'aiuto di esperti indipendenti che hanno analizzato l'efficienza economico-finanziaria del progetto proposto da Dow ed hanno espresso la loro opinione sulla necessità dell'aiuto e sugli eventuali effetti del piano sulla concorrenza intracomunitaria. Numerosi concorrenti ed anche un altro Stato membro hanno presentato osservazioni nel quadro della procedura.

Il piano di Dow Chemical, pur riducendo la capacità di produzione di olefine e di qualche altro prodotto a valle, aumenta e crea capacità di produzione per altri prodotti a valle. La Commissione ha verificato tramite i suoi consulenti se ciascuno di questi investimenti sia necessario ed essenziale ai fini del progetto integrato e valutandone i rispettivi effetti in termini di concorrenza. Essa ha constatato che esistono dei dubbi soltanto in merito allo stabilimento per la produzione di anilina. Quest'investimento di 83,3 milioni di ECU (150 milioni di DM) è stato pertanto escluso dal progetto di ristrutturazione sovvenzionato. Sono stati soppressi anche un aiuto all'energia di 533,3 milioni di ECU (960 milioni di DM) e un aiuto al funzionamento postristrutturazione di 188,9 milioni di ECU (240 milioni di DM). Di conseguenza l'importo totale di aiuto potenziale è stato fissato a 5 309 milioni di ECU (9 556,22 milioni di DM). La Commissione ritiene che il pacchetto di aiuto modificato rappresenti il minimo necessario ai fini del programma di ristrutturazione da effettuare. Verrà istituito un meccanismo di controllo in modo da garantire che l'aiuto non sia utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è stato approvato.

⁵¹ XXIV Relazione sulla politica di concorrenza, punto 361.

Italia

a) Decisioni finali, subordinate a condizioni, di autorizzazione dell'aiuto alla ristrutturazione a favore di Enichem Agricoltura S.p.A. e Iritecna S.p.A.

In giugno la Commissione ha deciso di chiudere due procedure avviate ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE e di approvare gli aiuti concessi alle due società Enichem Agricoltura S.p.A. e Iritecna S.p.A., controllate al 100% dell'ENI, e, rispettivamente, dell'IRI.

La Commissione ha autorizzato entrambi gli aiuti alla ristrutturazione subordinatamente a determinate condizioni. Di conseguenza le due misure di aiuto soddisfano i criteri stabiliti negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà e sono quindi compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). I punti principali su cui si basa l'autorizzazione sono: 1) i piani di ristrutturazione sia di Enichem Agricoltura che di Iritecna comportano la chiusura e la liquidazione di unità produttive, di attività e di imprese controllate. Inoltre essi comportano la concentrazione delle attività essenziali e delle unità più efficienti e redditizie in vista della privatizzazione. Il resto deve essere ceduto o liquidato. 2) Entrambi i piani comportano uno sforzo considerevole per ridurre la capacità produttiva e la presenza dei due gruppi sui mercati della loro gamma di prodotti. Si prevedono inoltre notevoli riduzioni di personale per cui entro la fine della ristrutturazione la maggior parte dei dipendenti delle società sarà stata messa in mobilità. Secondo le condizioni imposte alla ristrutturazione:

- 1) il piano di ristrutturazione e di liquidazione deve essere attuato integralmente;
- 2) il governo italiano deve rispettare il suo impegno di privatizzare le due imprese;
- 3) i profitti derivanti dalla cessione delle società ristrutturate devono essere interamente utilizzati per ridurre i costi e le perdite coperte dall'aiuto e non potranno essere investiti per evitare che costituiscano un ulteriore aiuto a favore di altre società o attività del gruppo che non sono ancora state cedute;
- 4) la privatizzazione deve essere aperta, trasparente, incondizionata e non deve beneficiare di altri aiuti di Stato;
- 5) la Commissione controllerà l'esecuzione del piano di ristrutturazione.

In particolare, per quanto riguarda la società Enichem Agricoltura, operante in un settore che registra una sovraccapacità strutturale nel mercato comune, la Commissione ha chiesto che le chiusure di capacità in causa siano effettive e irreversibili e che tale impegno sia rispettato finché gli effetti dell'aiuto sulla situazione concorrenziale nella Comunità diventeranno irrilevanti. Inoltre la Commissione ha chiesto di essere informata in anticipo in merito a qualsiasi progetto di riavviamento di impianti ora chiusi, in attesa di dismissione o di chiusura definitiva.

b) Breda Fucine Meridionali (BFM)

In febbraio la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, in relazione a conferimenti per un totale di 256,4 milioni di ECU (52 miliardi di LIT) da parte della holding pubblica EFIM alla società BFM e ad una garanzia di Stato per consentire a detta società di ottenere prestiti da banche private per 49,3 milioni di ECU (circa 10 miliardi di LIT).

Date le gravi difficoltà finanziarie della società, incluse perdite nel 1993 eccedenti il fatturato della società e un indebitamento totale superiore di oltre cinque volte al capitale azionario, la Commissione ha ritenuto che un investitore privato operante in normali condizioni di economia di mercato si sarebbe astenuto dall'effettuare simile conferimento non potendo, nemmeno nel lungo periodo, ragionevolmente

attendersi un ritorno da tale operazione. Pertanto il contributo finanziario costituisce un aiuto di Stato a favore della società. Per ragioni analoghe la Commissione ha ritenuto che anche la garanzia di Stato costituisce un aiuto di Stato in quanto la BFM, date le sue difficoltà economiche, non sarebbe stata in grado, senza la garanzia, di ottenere finanziamenti sul mercato privato. Inoltre la società ha beneficiato di una deroga ad una norma di legge italiana, in base alla quale, a causa delle sue difficoltà finanziarie, avrebbe rischiato di essere messa in liquidazione.

La Commissione, valutate le informazioni disponibili, nutre seri dubbi sulla compatibilità di queste misure di aiuto con il mercato comune.

c) Intervento straordinario a sostegno della produzione e dell'occupazione nel settore della calzatura

La Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE nei confronti degli aiuti previsti nel quadro dell'"intervento straordinario a sostegno della produzione e dell'occupazione nel settore della calzatura" approvato dal governo italiano.

Il piano, nel quale si iscrive questo intervento straordinario, prevede aiuti sotto forma di fiscalizzazione totale o parziale degli oneri sociali pagati dalle imprese per ogni nuovo dipendente assunto. Il numero di dipendenti da assumere in base a tali condizioni è di 5 000, di cui la metà con contratti di durata indeterminata. È previsto che la fiscalizzazione degli oneri sia accordata per un periodo di 5 anni e che sia decrescente per quanto concerne i lavoratori assunti con un contratto di durata indeterminata.

Secondo la Commissione, le misure in questione costituiscono un aiuto settoriale in quanto possono beneficiarne unicamente determinati settori, caratterizzati da una crisi dell'occupazione. Inoltre sia i settori in crisi che quelli dinamici, come il settore della calzatura, possono registrare una crisi dell'occupazione; le autorità italiane non sono riuscite a dimostrare la necessità di accordare un trattamento preferenziale a quest'ultimo. L'aiuto in questione sgrava le imprese di una parte dei costi salariali che costituiscono spese normali sostenute nel corso della produzione. Ciò permette dunque a queste imprese di migliorare artificiosamente la loro posizione concorrenziale a scapito di concorrenti di paesi SEE.

Il vantaggio che le imprese italiane possono trarre da queste misure è ancora maggiore se si considera che l'industria italiana della calzatura rappresenta più della metà degli scambi che hanno luogo in questo settore fra gli Stati membri dell'Unione e che i paesi dell'EFTA costituiscono il primo mercato di esportazione al di fuori dell'Unione.

L'aiuto, date le modalità di concessione previste, configura un aiuto al funzionamento.

d) Contributo al riciclo del polietilene

La Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti degli aiuti derivanti dal "contributo al riciclo del polietilene" introdotto dall'Italia e dalle relative modalità di riscossione.

Il contributo consiste in una tassa del 10% sul fatturato del polietilene vergine commercializzato sul territorio italiano e destinato alla produzione di film di plastica utilizzati nel mercato italiano. Tale contributo, sempre a livello del 10% del fatturato, è dovuto anche sul polietilene e sui film di plastica di provenienza comunitaria. Sono invece esonerati i prodotti esportati fuori dall'Italia.

La tassa ha una duplice finalità, in quanto mira a finanziare sia le attività di raccolta differenziata, recupero e rigenerazione degli scarti di polietilene che lo sviluppo dei mercati che utilizzano i materiali provenienti dalla rigenerazione e dal riciclo dei film di plastica.

Le considerazioni che inducono la Commissione quanto meno a dubitare della compatibilità degli elementi di aiuto insiti in tali misure sono di vario ordine, più precisamente:

- il fatto che le importazioni dagli altri paesi dell'Unione siano tassate e finanzino quindi le misure (summenzionate) cui la tassa è finalizzata, si risolve in un vantaggio per le imprese italiane, principali beneficiarie delle misure stesse;
- solo i film di plastica e i prodotti di film di plastica importati in Italia sono assoggettati al pagamento della tassa. Poiché questa si applica al fatturato realizzato, i produttori italiani di film di plastica si trovano avvantaggiati in quanto hanno già pagato la tassa sulle loro vendite di polietilene (materia prima), mentre le imprese che esportano in Italia lo pagano sul valore dei film di plastica o dei prodotti di film di plastica (prodotti intermedi o finiti). L'impatto di questo aiuto è tanto maggiore in quanto i film di plastica sono utilizzati in un gran numero di settori produttivi;
- è molto probabile che il finanziamento del recupero, della rigenerazione del polietilene e dello sviluppo dei mercati di utilizzazione dei prodotti ottenuti dal riciclo del polietilene costituisca un aiuto ad imprese specifiche. Tuttavia, poiché le autorità italiane non hanno ancora stabilito le modalità di concessione dell'aiuto, la Commissione non ha elementi sufficienti per pronunciarsi in merito alla sua compatibilità;
- infine, l'esonero dal pagamento della tassa per i prodotti esportati sembrerebbe costituire un aiuto all'esportazione.

e) Avvio della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti del gruppo Enirisorse

In dicembre la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti di presunti interventi di Stato ammontanti a 887 500 ECU (1 800 miliardi di LIT) a favore del gruppo Enirisorse. Si tratta più precisamente di:

- 246 500 ECU (500 miliardi di LIT) per ridurre i debiti finanziari del gruppo;
- 394 476 ECU (800 miliardi di LIT) per ripianare perdite derivanti dalla liquidazione di talune società e dalla chiusura di impianti; e
- 246 500 ECU (500 miliardi di LIT) per coprire costi eccezionali di gestione di società in esubero, misure di tutela dell'ambiente ecc.

La Commissione non è convinta che il capitale messo a disposizione del gruppo Enirisorse corrisponda ai costi esatti derivanti dalla liquidazione e dalla vendita di varie società nonché dalla ristrutturazione delle rimanenti e che invece sia stato usato unicamente a tal fine.

Inoltre, finora non è stato appurato che la ristrutturazione porterà il gruppo Enirisorse all'efficienza economico-finanziaria e alla redditività considerato, in particolare, che nella ristrutturazione non è inclusa la principale attività in perdita del gruppo, ossia la produzione di piombo e di zinco.

Di conseguenza la Commissione dubita che un investitore privato operante in normali condizioni di economia di mercato si sarebbe comportato allo stesso modo di ENI.

Resta da verificare se un investitore privato assimilabile all'ENI non si sarebbe ritirato da Enirisorse dopo anni di perdite e di debiti crescenti e senza prospettive di efficienza economico-finanziaria a medio o a lungo termine.

Spagna

a) Piezas y Rodajes SA (PYRSA)

Nel 1991 la Commissione ha autorizzato un aiuto accordato all'impresa PYRSA che opera nel settore delle colate di acciaio e produce ruote dentate e attrezzature GET. Nel maggio 1993 la Corte di giustizia ha annullato la decisione della Commissione tranne per quanto riguarda una sovvenzione di 975 905 000 PTA concessa dal governo spagnolo nel quadro di un regime di aiuti regionali. Nel luglio 1993 la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti dell'aiuto.

Il motivo principale per cui la Corte ha annullato la decisione della Commissione risiede nel fatto che la Commissione aveva fondato la sua autorizzazione dell'aiuto sull'assenza di sovraccapacità nel sottosettore delle ruote dentate e delle attrezzature GET. Tuttavia, mentre era in corso il procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione non era in grado di dimostrare la fondatezza delle sue asserzioni e quindi avrebbe dovuto avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2.

Sulla base delle informazioni acquisite nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, la Commissione ha potuto stabilire che il settore di cui trattasi, ossia quello della colata di acciaio, era in una situazione di sovraccapacità già nel 1990 e che tale sovraccapacità presumibilmente era stata ancora più accentuata nel 1988 e 1989. Benché l'impresa PYRSA sia situata in una regione ammessa a beneficiare di aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), l'aiuto concesso non può automaticamente essere autorizzato in base a tale deroga. Infatti, non essendo stato accordato nel quadro di un regime di aiuti regionali autorizzato, la Commissione era tenuta ad effettuare una valutazione individuale dell'aiuto in questione. Considerato che il beneficiario dell'aiuto opera in un settore caratterizzato da una situazione di sovraccapacità, la Commissione deve accertarsi che l'impatto negativo dell'aiuto sul settore in causa non superi i vantaggi positivi che ne derivano. Giacché l'aiuto a PYRSA contribuisce a deteriorare ulteriormente la situazione esistente nel settore, tale condizione non era stata soddisfatta nel caso specifico e quindi la Commissione non poteva approvare l'aiuto a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Per ragioni analoghe la Commissione ha ritenuto che l'aiuto non potesse neppure essere approvato in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Pertanto, in marzo, la Commissione ha adottato una decisione finale negativa in relazione all'aiuto a PYRSA e ne ha ordinato il recupero unitamente agli interessi maturati a decorrere dalla data di erogazione dei fondi.

b) Gutierrez Asunce Corporacion SA (Guascor)

Nel luglio 1994 la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di una garanzia della durata di 18 mesi associata a prestiti per un importo totale di 4,6 milioni di ECU (730 milioni di PTA) concessa dal governo spagnolo all'impresa Guascor, che produce motori navali diesel ed elettrogeneratori. La Commissione aveva dei dubbi sulla compatibilità

della garanzia con il mercato comune alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti comunitari sugli aiuti alla ristrutturazione e al salvataggio di imprese in difficoltà.⁵²

Le autorità spagnole hanno sostenuto che la garanzia era stata concessa nel quadro di un regime autorizzato, che prevede aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di PMI, e che inoltre era stata accordata per permettere all'impresa di sopravvivere in attesa che venisse elaborato un piano di ristrutturazione. Per le autorità spagnole si trattava quindi di un aiuto al salvataggio. Tuttavia nel quadro del regime di aiuti alle PMI già autorizzato e in conformità con i suddetti orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, l'aiuto al salvataggio non può avere una durata superiore a 6 mesi. Pertanto la Commissione ha ritenuto che la garanzia della durata di 18 mesi non soddisfaceva le condizioni richieste per gli aiuti al salvataggio, ragione per cui non poteva essere autorizzata sotto forma di un nuovo aiuto al salvataggio ad hoc in base ai suddetti orientamenti. Inoltre non sembrava nemmeno che la garanzia soddisfacesse le condizioni richieste dal regime autorizzato per l'aiuto alla ristrutturazione, giacché il piano di ristrutturazione dell'impresa non prevedeva riduzioni di capacità in nessuno dei settori interessati (generatori con motori diesel) nei quali esiste sovraccapacità a livello CE. Per ragioni analoghe la Commissione ha considerato che la garanzia non soddisfaceva le condizioni previste negli orientamenti suddetti in relazione agli aiuti alla ristrutturazione, per cui non poteva essere approvata come un nuovo aiuto ad hoc.

In luglio la Commissione ha quindi deciso che la garanzia rappresentava un aiuto di Stato che era incompatibile con il mercato comune e non poteva essere autorizzato. Tuttavia, dato che all'epoca in cui è stata adottata la presente decisione l'aiuto era già stato recuperato dall'impresa unitamente agli interessi maturati, la Commissione ha deciso di chiudere il caso senza adottare altri provvedimenti.

3. Aiuti orizzontali

3.1. Ambiente

Danimarca

a) Nuovo pacchetto di tasse sull'energia

In luglio la Commissione ha approvato il nuovo pacchetto danese di tasse sull'energia che impone una tassa sul CO₂ ancora più elevata di quella vigente, che estende all'industria la tassa sul consumo privato di energia per il riscaldamento ed introduce una nuova tassa energetica sulle emissioni di SO₂. Con questo pacchetto di tasse sull'energia la Danimarca compie un passo che va molto al di là delle misure adottate da altri Stati membri in materia di "tasse ecologiche" e che va interpretato alla luce dell'incapacità attuale di raggiungere un accordo per una tassa comune sul CO₂ e sull'energia a livello comunitario. Il pacchetto istituisce una tassa di 12,6 ECU per tonnellata di CO₂ emessa dall'energia utilizzata per processi produttivi e una tassa di 77 ECU per tonnellata di CO₂ emessa dall'energia utilizzata nel riscaldamento di locali. Inoltre, tra il 1996 e il 2000, sarà gradualmente introdotta una tassa di 1,3 ECU per kg SO₂ emesso. In base a questo regime fiscale le imprese ad alta intensità energetica, che applicano processi produttivi "pesanti", beneficeranno di uno sgravio fiscale temporaneo e decrescente rispetto alla tassa CO₂ sull'energia utilizzata nel processo produttivo. Questo sgravio fiscale può essere più elevato per le imprese ad alta intensità energetica che stipulano con le autorità un accordo a titolo facoltativo, in base al quale si impegnano ad effettuare investimenti in misure di risparmio energetico per ridurre le emissioni di CO₂. La tassa CO₂ sull'energia utilizzata per

⁵² Cfr. GU C 368, del 23.12.1994, pag. 5.

il riscaldamento dei locali sarà gradualmente ridotta e nessuna impresa beneficerà di sgravi fiscali. Quanto alla tassa SO₂, le imprese ad alta intensità energetica che beneficiano di sgravi fiscali dalla tassa CO₂, beneficeranno anche di una temporanea agevolazione fiscale rispetto alla tassa SO₂.

Il gettito delle tasse sull'energia sarà rimborsato integralmente all'industria, tramite misure generali a favore di tutta l'industria oppure tramite una riduzione generale degli oneri sociali a carico del datore di lavoro oppure tramite misure specifiche a favore di imprese che attuino misure di tutela ambientale, ad esempio realizzando investimenti finalizzati al risparmio energetico.

Si prevede che il pacchetto di misure sull'energia contribuirà considerevolmente a ridurre, entro l'anno 2005, le emissioni di CO₂ del 20%, rispetto al livello del 1988 e quelle di SO₂ dell'80%, entro l'anno 2000, rispetto al livello del 1980. Questo pacchetto di misure sarà riesaminato nel 1998 per verificare se saranno state conseguite queste finalità ambientali.

Le nuove tasse sul consumo di energia da parte dell'industria istituite per ridurre le emissioni di gas "serra" sono conformi agli obiettivi fondamentali della Comunità in questo campo e al principio di "chi inquina paga", in base al quale tutti i costi ambientali devono essere "internalizzati" nei costi di produzione dell'impresa. Lo sgravio da tasse ambientali di questo tipo a favore di imprese ad alta intensità energetica deve essere considerato come il prezzo inevitabile da pagare per figurare tra i primi paesi ad introdurre una tassa che sarà benefica per l'ambiente nella sua globalità ma che, senza qualche agevolazione, recherebbe grave danno alla competitività delle imprese ad alta intensità energetica dei paesi che istituiscono la tassa con il risultato di renderla politicamente inapplicabile. Ciò è ancora più vero nella fattispecie, giacché l'onere netto della tassa ambientale a carico delle imprese ad alta intensità energetica risulterà notevolmente più elevato rispetto all'imposizione attuale. Pertanto la disciplina comunitaria sugli aiuti alla tutela dell'ambiente prevede sgravi dalle tasse ambientali purché siano temporanei e, in linea di massima, decrescenti. Considerato che gli sgravi fiscali concessi dal regime danese soddisfano tali condizioni e che la Commissione ha potuto appurare che le imprese ad alta intensità energetica non trarranno un netto vantaggio economico dagli sgravi fiscali e dal rimborso previsti dal regime di cui trattasi, la Commissione ha deciso di autorizzare queste agevolazioni fiscali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Essa ha inoltre deciso di approvare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) anche la parte del regime relativa alle misure di rimborso a vantaggio delle imprese che realizzano investimenti compatibili con l'ambiente, in quanto si tratta di misure conformi alla disciplina comunitaria sugli aiuti alla tutela dell'ambiente.

b) Sistema di raccolta e di eliminazione di pile usate

In novembre la Commissione ha deciso di chiudere la pratica relativa al sistema danese di raccolta ed eliminazione di pile usate contenenti sostanze pericolose. In base a questo sistema il governo danese impone una tassa sulla vendita di pile nuove, di importazione o di produzione domestica, contenenti talune sostanze ritenute particolarmente dannose per l'ambiente. Il gettito della tassa è versato alle imprese che si occupano della raccolta e dell'eliminazione delle pile usate. La Commissione ritiene che questo sistema non comporta aiuti di Stato in quanto la tassa è applicata indistintamente, a tutti gli importatori/fabbricanti del prodotto in questione, e le imprese che si occupano della raccolta vengono pagate alle normali condizioni di mercato e il sistema non consente, direttamente o indirettamente, alle imprese addette alla raccolta, di vendere i prodotti raccolti a prezzi inferiori a quelli di mercato.

*Paesi Bassi**a) Tassa sul consumo di acqua freatica e sui rifiuti*

In maggio la Commissione ha deciso di approvare il regime olandese che istituisce una tassa sul consumo di acqua freatica e sui rifiuti consegnati ad impianti di trattamento dei rifiuti nei Paesi Bassi, prevedendo allo stesso tempo alcune esenzioni da entrambe. La Commissione non ha ritenuto che le due misure fiscali costituiscano di per sé un aiuto di Stato. Tuttavia l'esenzione riguardante le acque usate per il lavaggio di prodotti per imballaggio riutilizzabili e l'esenzione dalle tasse sui rifiuti per i residui da deinchiostrazione favoriscono talune imprese e quindi sono state considerate come un aiuto di Stato anche se, rispetto alla situazione esistente prima dell'introduzione della normativa, l'onere tributario per le imprese interessate aumenterà nettamente malgrado le esenzioni.

La nuova normativa sulle tasse ambientali è in linea con gli obiettivi comunitari enunciati nell'articolo 130 R del trattato CE e con il principio "chi inquina paga". Tuttavia senza alcuni sgravi fiscali, la competitività di determinate imprese situate in paesi favorevoli all'imposizione di questi tributi risulterebbe seriamente danneggiata, il che ne renderebbe politicamente impossibile l'introduzione. Pertanto, la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente prevede che questi sgravi fiscali possano essere autorizzati, qualora siano temporanei e necessari per evitare che determinate imprese vengano a trovarsi svantaggiate rispetto ai concorrenti di paesi che non introducono tasse ambientali analoghe. Inoltre, nel quadro del presente regime, è parso controproduitivo sotto il profilo ambientale tassare integralmente le attività esonerate.

Il regime fiscale olandese è stato pertanto considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

b) Sistema di raccolta ed eliminazione delle automobili destinate alla demolizione

In novembre la Commissione ha deciso di chiudere la pratica relativa ad un regime istituito nei Paesi Bassi per la raccolta e l'eliminazione delle automobili destinate alla demolizione in quanto il regime non comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Tale decisione si basa su principi analoghi a quelli testé illustrati a proposito del sistema danese per la raccolta ed eliminazione di pile usate.

c) Imposta sull'energia per le piccole utenze

In dicembre la Commissione ha deciso di approvare l'aiuto a favore di talune grandi utenze istituito nella legislazione olandese che introduce un'imposta sull'energia per le piccole utenze.

La tassa, che graverà sul consumo dei primi 50 000 kWh di elettricità e dei primi 170 000 m³ di gas naturale, è applicata unicamente ai consumatori di quantità ridotta di energia, soprattutto famiglie e piccole utenze industriali. Mediante questa tassa si intende contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e alla promozione del risparmio energetico. Il gettito della tassa sarà rimborsato ai contribuenti sotto forma di riduzioni delle imposte dirette sul reddito da lavoro e quindi non aumenterà l'onere fiscale netto cui sono sottoposti.

Per ridurre i forti consumi di energia sono previsti altri provvedimenti: le grandi utenze godono di un'esenzione parziale o completa per quanto riguarda la tassa sull'elettricità o quella sul gas. La Commissione ritiene che queste esenzioni costituiscano aiuto di Stato in quanto sono specificamente indirizzate soltanto ad un numero limitato di imprese, cioè a quelle che fanno grande uso d'energia.

L'aiuto in questione risulta tuttavia accettabile per la Commissione, perché corrisponde alla sua politica in materia di tassazione a fini di tutela dell'ambiente e, in particolare, agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e la tutela dell'ambiente⁵³. Pertanto lo sgravio fiscale è provvisorio, ossia dovrà essere rinotificato dopo tre anni, ed è ritenuto necessario per compensare la riduzione di concorrenzialità a livello internazionale, senza contare che i grandi utenti di energia sono vincolati da accordi pluriennali a ridurre sostanzialmente i loro consumi. Inoltre il regime in questione è in linea con la proposta della Commissione di introdurre una tassa sulle emissioni di CO₂ ed i consumi energetici e le autorità olandesi all'occorrenza lo modificheranno per adattarlo alla tassa comunitaria proposta sull'emissione di CO₂/consumi energetici.

L'autorizzazione della Commissione non riguarda le imprese siderurgiche per le quali sarà adottata una decisione distinta.

3.2. Ricerca e sviluppo

Francia

Progetti EUREKA

In ottobre la Commissione ha deciso di approvare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) l'aiuto proposto dalle autorità francesi nel quadro della regolarizzazione della notifica di aiuti concessi nel 1992, 1993 e 1994 per soddisfare i criteri indicati in una lettera agli Stati membri del febbraio 1990 concernente la notifica di progetti EUREKA e, più precisamente, gli aiuti a sostegno dei progetti EUREKA EU 205 EXIMER, EU 863 CAS.CADE, EU 815 INTEC, EU 226 SOLID, EU 68 FIELDBUS, EU 676 EUROLANG. Si tratta di progetti finalizzati alla ricerca nei settori, rispettivamente, dell'applicazione laser, progettazione/fabbricazione assistita da computer, gestione dei rifiuti, tecnologia laser, rete speciale per il trasferimento di informazioni e traduzione assistita da computer. Gli aiuti saranno concessi nel quadro di uno o più dei seguenti regimi: "Settore elettronico", "Fondo della ricerca e della tecnologia (FRT)" e "Grandi progetti innovativi (GPI)" autorizzati dalla Commissione rispettivamente nel 1986, 1988 e 1989.

I beneficiari, oltre ad alcune PMI e laboratori, sono: Laserdot (EU 205), Matra (EU 863), Generale Des Eaux (EU 815), Quantel (EU 226), Cegelec, Merlin Gerin (EU 68) e Sonovision Itep Technologies (EU 676).

Ad eccezione dei progetti EU 863 ed EU 815 concernenti unicamente la ricerca applicata e lo sviluppo, gli altri progetti riguardano anche la ricerca industriale di base. L'aiuto previsto per i diversi tipi di ricerca sarà accordato sotto forma di anticipo rimborsabile per i primi e di sovvenzione per i secondi. I livelli di finanziamento dei progetti variano in funzione dei progetti, ma sono tutti conformi alla Disciplina sugli aiuti alla R&S e alla politica della Commissione.

La Commissione, per ciascun progetto, ha esaminato l'evoluzione dei costi di R&S sostenuti dalle imprese nel corso degli ultimi anni ed ha constatato che la spesa di R&S è aumentata. Di conseguenza gli aiuti hanno avuto l'effetto di promuovere sforzi addizionali nel settore della R&S in aggiunta e al di là delle operazioni ordinarie che le imprese svolgono nel loro funzionamento quotidiano. Inoltre gli aiuti incoraggiano i beneficiari a partecipare a progetti di cooperazione transfrontaliera, il che

⁵³ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

chiaramente esula dal normale funzionamento delle imprese. Pertanto gli aiuti sono conformi con il principio di addizionalità.

GENELEX

In luglio la Commissione ha deciso di approvare, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), l'aiuto proposto dalle autorità francesi a sostegno del progetto EUREKA EU 524 Genelex finalizzato alla creazione di un dizionario elettronico multilingue per fini di traduzione non letteraria. Le lingue selezionate sono l'italiano, il francese, lo spagnolo e il portoghese, cui in futuro potranno aggiungersi altre lingue, quali l'inglese e il tedesco. L'aiuto sarà accordato in applicazione del Regime di aiuto per "il settore elettronico" approvato dalla Commissione nel 1986 e del Fondo per la ricerca e la tecnologia (FRT) autorizzato dalla Commissione nel 1988.

Il beneficiario dell'aiuto è il Gruppo SEMA, ma partecipano al progetto anche: Bull, Hachette, IBM-France, GSI ERLI, Université Paris 7, LADL-CNRS (Francia); Tecsidel, Salvat, Universidad Autónoma de Barcelona (Spagna); Ilterc (Portogallo); SEV.EDI, Consorzio Lexicon Ricerche (Italia).

Il progetto comporta elementi di ricerca industriale di base e di ricerca applicata e sviluppo. I livelli di finanziamento del progetto sono del 45% e, rispettivamente, del 25%, in conformità con la disciplina comunitaria per l'aiuto alla ricerca e sviluppo e con la politica della Commissione. L'aiuto è accordato sotto forma di una sovvenzione di 6,4 milioni di ECU (42,3 milioni di FF) per un periodo di cinque anni. In totale l'investimento necessario per realizzare il progetto in termini di costi ammissibili di ricerca e sviluppo per il periodo di cinque anni è di 21 milioni di ECU (138 milioni di FF).

Il progetto è connesso ai progetti ESPRIT MULTILEX e AQUILEX nonché al programma EAGLES e ad EUROLANG, un altro progetto EUREKA.

L'aiuto incoraggia il Gruppo SEMA a partecipare a progetti di cooperazione transfrontaliera che si situano chiaramente al di fuori del normale campo di attività dell'impresa. L'aiuto soddisfa quindi il criterio dell'addizionalità.

PLANET

In luglio la Commissione ha deciso di autorizzare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) l'aiuto proposto dalle autorità francesi ed italiane a sostegno del progetto EUREKA EU 265 PLANET (Production Line for Automotive New Electronic Technologies) che mira alla progettazione ed attuazione di una catena di montaggio totalmente automatizzata per la produzione di sistemi elettronici integrati di iniezione e di accensione del carburante. Il progetto comporta elementi di ricerca industriale di base e di ricerca applicata e sviluppo.

I beneficiari sono la Marelli Autronica S.p.A. (Italia) e la Marelli Autronica S.A (Francia). L'aiuto sarà accordato in applicazione del regime italiano "Fondo ricerca applicata", autorizzato nel 1989 e, rispettivamente, del regime francese per il "Settore elettronico" autorizzato nel 1986. Saranno concesse sovvenzioni dell'importo massimo di 14,3 milioni di ECU (30 817 milioni di LIT) per il periodo 1988-1995 e di 5 milioni di ECU (33,4 milioni di FF) per il periodo 1989-1994.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con altre imprese spagnole (Jaeger Ibérica) e francesi (SORMEL) e con istituti universitari britannici (Wolfson Image Analysis Unit - Manchester

University), irlandesi (A.M.T. Centre - Dublin University), spagnoli (Universidad de Madrid) e portoghesi (Istituto de Soldatura y Calidad).

Il progetto PLANET è un progetto di ricerca EUREKA che può, secondo la disciplina per l'aiuto alla R&S, beneficiare di livelli di aiuto più elevati in quanto è collegato ad altri programmi di R&S comunitari (quali ESPRIT) e comporta una collaborazione a livello internazionale. I livelli di finanziamento del progetto, del 33,29% per l'Italia e del 34% per la Francia, sono conformi alla prassi della Commissione.

Il progetto di ricerca PLANET è stato realizzato in un momento in cui entrambe le società, la Marelli Autronica e la Marelli Autronica France incontravano restrizioni finanziarie e l'aiuto promesso ha permesso loro di mantenere (e perfino aumentare nel caso della società italiana) l'investimento nell'attività di ricerca. Pertanto l'aiuto soddisfa il criterio dell'addizionalità.

Germania

Ricerca e sviluppo tecnologico a favore dell'aeronautica tedesca

In luglio la Commissione ha deciso di autorizzare, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) un regime di aiuti per promuovere la ricerca nel settore dell'aeronautica. Le attività di ricerca previste mirano ad aumentare ed a convalidare nel medio termine le conoscenze di base in una gamma di discipline scientifiche e tecnologiche attinenti all'aeronautica fino a consentire una migliore comprensione dei fenomeni fondamentali nonché una valutazione più accurata dell'importanza dei metodi e delle tecnologie di produzione ai fini di successive applicazioni tecniche. L'aiuto riguarda principalmente gli aspetti tecnologici di progetti di massima comuni nel quadro della cooperazione industriale intraeuropea per i velivoli di grandi dimensioni (consorzio Airbus) ed elicotteri (cooperazione franco-tedesca).

La dotazione complessiva del regime è di 324 milioni di ECU per il periodo 1995-1998. Beneficiari del programma sono l'industria aeronautica e gli istituti di ricerca. I diritti di proprietà intellettuale apparterranno all'industria aeronautica, che sarà tuttavia tenuta a pubblicare i risultati della ricerca e a concedere diritti non esclusivi e non trasferibili di uso/usufrutto a terzi per fini nazionali ed esigenze di cooperazione internazionale.

L'aiuto per le attività di ricerca fondamentale ammonterà al 5%-10% dello stanziamento totale, che riguarderà per l'85-90% la ricerca industriale di base e per meno del 5% la ricerca applicata allo sviluppo. Le intensità di aiuto saranno del 100% per la ricerca fondamentale, del 50% per la ricerca industriale di base e del 25% per la ricerca applicata e lo sviluppo. Sono previste maggiorazioni del 10% per le PMI e del 10% per l'ex RDT. Si tratta quindi di percentuali di finanziamento dei progetti conformi con la disciplina per gli aiuti di Stato alla R&S e con la prassi della Commissione.

Italia

a) S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.l., Finmeccanica S.p.A., BULL HN e Italtel S.p.A.

In maggio la Commissione ha deciso di autorizzare un aiuto di Stato a favore delle quattro società summenzionate per la loro partecipazione al progetto di ricerca EUREKA denominato JESSI. Il programma JESSI si prefigge di potenziare l'industria elettronica europea, creando reti di know-how e di ricerca in tutta Europa, cui collaborano scienziati, produttori di componenti e utenti di sistemi per affermare una posizione europea indipendente nel settore della tecnologia di base della

microelettronica. L'aiuto sarà erogato alle quattro società sotto forma di una sovvenzione ammontante al massimo al 35% dei costi ammissibili. Complessivamente l'aiuto alle quattro imprese ammonta a circa 5,2 milioni di ECU.

La Commissione ha autorizzato l'aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE in quanto si tratta di un aiuto destinato a promuovere l'esecuzione di un importante progetto di comune interesse europeo. In passato il programma JESSI è stato considerato un progetto EUREKA ammesso a beneficiare di tale deroga. Pertanto la Commissione ritiene che l'aiuto a favore delle società partecipanti al programma JESSI abbia un effetto incentivante e sia destinato ad un progetto chiaramente definito nelle sue modalità ed obiettivi, trattandosi di un progetto significativo che rappresenta un importante passo avanti nella realizzazione di specifici obiettivi comunitari. Il comune interesse europeo consiste inoltre nella necessità di affermare una posizione strategica comunitaria rispetto alla concorrenza americana e giapponese nel settore della microelettronica.

Benché di norma approvi unicamente un'intensità di aiuto del 25% per la ricerca applicata e lo sviluppo, la Commissione ha ritenuto che l'intensità nominale dell'aiuto del 35% sia compatibile con il mercato comune considerato che l'aiuto è legato al programma JESSI cui partecipano società, università e centri di ricerca di undici paesi europei.

b) Alcatel Italia S.p.a.

In gennaio la Commissione ha deciso di autorizzare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) un aiuto del governo italiano a sostegno del progetto EUREKA denominato Synchronous Digital Hierachy. Si tratta di un progetto che si prefigge di definire una nuova gerarchia digitale dettata dai nuovi fabbisogni in materia di reti di trasmissione che non possono essere soddisfatti dai sistemi plesiocroni esistenti. Le tecniche di trasmissione sincrona sono idonee a soddisfare la domanda di maggiore flessibilità nei sistemi di trasmissione, in quanto evitano complesse funzioni di mappaggio-demappaggio semplicemente riconfigurando schermi di multiplazione.

Il beneficiario dell'aiuto è Alcatel Italia S.p.A., un'impresa che mette a punto e fabbrica sistemi di trasmissione digitale su cavo, terminali per trasmissione ottica, sistemi di trasmissione su fibra ottica per collegamenti di lunga distanza ed altri dispositivi elettronici. Il progetto è collegato ad altri programmi di collaborazione tecnologica europea. L'importo totale dell'aiuto ammonta a 9,5 milioni di ECU su un periodo di quattro anni. Il progetto di ricerca comporta principalmente attività di ricerca applicata e sviluppo (soltanto il 10% circa di ricerca di base). L'intensità di aiuto è del 32%, conforme alla politica della Commissione sugli aiuti di Stato alla R&S.

L'aiuto incoraggerà la società in questione a mantenere e perfino ad aumentare le sue risorse destinate all'attività di ricerca e sviluppo in questione, nonostante il calo di fatturato registrato negli ultimi anni. Inoltre la partecipazione alla succitata collaborazione transfrontaliera chiaramente esula dalle normali attività commerciali della società e quindi la Commissione ritiene che l'aiuto soddisfi il criterio dell'addizionalità.

3.3. Aiuto all'internazionalizzazione

In ottobre la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di un regime di aiuti austro-tedesco che offre garanzie di Stato e/o prestiti agevolati a favore di investimenti diretti nell'Europa orientale, in particolare per la creazione di imprese comuni e acquisizioni. La Commissione ritiene che tale aiuto possa alterare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari giacché le società europee non solo sono in concorrenza nell'ambito CE/SEE,

ma competono anche per investimenti su mercati esteri, quali l'Europa orientale, la Russia e il sud-est asiatico. Inoltre per la Commissione non è chiaro se e a quali condizioni i regimi di aiuto agli investimenti di questo tipo possano essere autorizzati, tanto più che i due regimi in questione non si limitavano alle PMI e alle intensità di aiuto all'investimento previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti alle PMI⁵⁴. Per chiarire la sua posizione in questo campo, la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 ed ha invitato gli Stati membri e i terzi interessati ad inviarle le loro osservazioni.

Tuttavia, in dicembre, la Commissione ha autorizzato un regime tedesco di garanzie offerte alle PMI, in relazione a prestiti partecipativi o a partecipazioni in PMI situate in paesi dell'Europa orientale nei quali è attualmente in corso un processo di riforma democratica e di economia di mercato. L'intensità di aiuto del regime è del 2%, ossia notevolmente inferiore ai massimali autorizzati dalla normativa per le PMI. La Commissione ha quindi deciso di non sollevare obiezioni all'attuazione di questo regime.

B - Elenco degli aiuti di Stato in settori diversi dall'agricoltura, dalla pesca, dai trasporti e dall'industria carboniera

1. Nuove disposizioni giuridiche e comunicazioni adottate o proposte dalla Commissione

	Data	Pubblicazione
Tasso di interesse da applicare in caso di rimborso di un aiuto concesso illegalmente	01.02.95	Lettera agli Stati membri 22.02.95
Comunicazione sul rimborso di aiuti concessi senza l'approvazione della Commissione	10.05.95	GU C 156, 22.06.95
Proposta di direttiva del Consiglio sulla costruzione navale presentata dalla Commissione	26.07.95	COM(95)410 GU L 332, 30.12.95
Orientamenti per gli aiuti all'occupazione	19.07.95	GU C 334, 12.12.95
Riadozione ed estensione della disciplina degli aiuti all'industria automobilistica	05.07.95	GU C 284, 28.10.95
Proroga della validità della disciplina applicabile agli aiuti del settore delle fibre sintetiche fino al 31.03.1996	12.04.95	GU C 142, 8.06.95
Comunicazione sulla cooperazione con i tribunali nazionali	31.10.95	GU C 312, 23.11.95
Disciplina per gli aiuti di Stato alla R&S	20.12.95	GU C 45, 17.02.95

⁵⁴ GU C 213 del 22.8.1992.

2. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni, senza avviare la procedura d'esame

Germania

N/0621/94	04.01.1995	AIUTO ALLA R&S PER UNA PRODUZIONE ECOLOGICA E RISPETTOSA DELL'AMBIENTE (BERLINO EST)	GU C 058 dell'8.3.1995
N/0664/94 IP(95)35	17.01.1995	AIUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI FORESTALI (TURINGIA)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0768/94 IP(95)36	17.1.1995	REGIMI D'AIUTI ALLA PRIVATIZZAZIONE NEI NUOVI LAND	GU C 265 del 12.10.1995
N/0405/94	23.01.1995	AIUTO ALL'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA -STEUERFREIE RUCKLAGE 1991 -VOLKSWAGEN	
N/0524/94	23.01.1995	AIUTI NEL QUADRO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO PER LA REGIONE OBIETTIVO 5B DEL LAND RENANIA-PALATINATO	GU C 265 del 12.10.1995
N/0554/94	23.01.1995	PROGRAMMA A FAVORE DELLA TECNOLOGIA	GU C 062 dell'11.3.1995
N/563/A/94	23.01.1995	BILANCIO ERP 1995	GU C 265 del 12.10.1995
N/0649/94	23.01.1995	FONDO SPECIALE PER LE PMI (BERLINO)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0700/94	23.01.1995	PROGRAMMA A FAVORE DELLA MESSA A COLTURA DI TERRENI AD USO INDUSTRIALE, NEL QUADRO DEI FONDI STRUTTURALI A FINALITÀ REGIONALE (BASSA SASSONIA)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0737/94	23.01.1995	AIUTI ALLE ENERGIE RINNOVABILI IN GERMANIA	
N/0752/94	23.01.1995	AIUTI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NELLE PMI (NUOVI LAND)	
N/0770/94	23.01.1995	AIUTO NEL SETTORE DELL'AMBIENTE: PROGRAMMA LFA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	
N/0784/93	23.01.1995	PROGRAMMA RELATIVO ALLA RICERCA E ALLA TECNICA NAVALE	GU C 058 dell'8.3.1995
N/767/A/94	26.01.1995	INIZIATIVE NEL SETTORE DELL'AMBIENTE (BERLINO OVEST)	GU C 265 del 12.10.1995
N/745/C/94	30.01.1995	PROGRAMMA DI CONVERSIONE DEL LAND ASSIA	GU C 265 del 12.10.1995
N/745/B/94	30.01.1995	PROGRAMMA DEL LAND ASSIA A FAVORE DEL RIASSETTO DI TERRENI A FINI INDUSTRIALI	GU C 265 del 12.10.1995
N/0001/95 IP(95)78	01.02.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI WARNOW WERFT	GU C 265 del 12.10.1995

254 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

N/0007/95	01.02.1995	MODIFICA DEL PROGRAMMA DEL LAND RENANIA-PALATINATO A FAVORE DELLE PMI SITUATE NELLE REGIONI DEGLI OBIETTIVI 2 E 5B DEL LAND CHE NON POSSONO FRUIRE DEGLI AIUTI NAZIONALI A FINALITÀ REGIONALE, NEL QUADRO DEL COMPITO DI INTERESSE COMUNE : MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE ECONOMICHE REGIONALI	GU C 265 del 12.10.1995
N/0009/95 IP(95)80	01.02.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI PEENE WERFT	GU C 265 del 12.10.1995
N/0618/94	01.02.1995	AIUTO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE: "UFP IV" (BERLINO OVEST)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0622/94	01.02.1995	AIUTO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE: "UFP III"(BERLINO EST)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0722/94	01.02.1995	AIUTO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE: UMWELTFORDERUNG-PROGRAMM	GU C 290 del 1°.11.1995
N/0619/94	07.02.1995	AIUTO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE [ZOW] (BERLINO OVEST)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0733/94	07.02.1995	AIUTO AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRAITAMENTO DEI RIFIUTI (BRANDEBURGO)	GU C 265 del 12.10.1995
N/767/B/94	07.02.1995	AIUTO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE [ZOW] (BERLINO EST)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0084/94	13.02.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA RICERCA FONDAMENTALE PER L' UTILIZZAZIONE DI MATERIALE	GU C 265 del 12.10.1995
N/0772/94	13.02.1995	PROGRAMMA A FAVORE DELLA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE (BERLINO)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0550/94	14.02.1995	PROGRAMMA D'INVESTIMENTI NELLE PMI (TURINGIA)	GU C 265 del 12.10.1995
N/175/A/94	14.02.1995	AIUTI ALLA R&S NEL SETTORE DEI TRASPORTI PER IL PERIODO 1994-1999	GU C 062 dell'11.03.1995
N/0534/94	16.02.1995	AIUTO ALLA PROMOZIONE DELLE DONNE IN ZONE RURALI (SASSONIA)	
N/0051/95 IP(95)190	01.03.1995	PROGRAMMA FEDERALE A FAVORE DELLA PROMOZIONE DELLE VENDITE DI IMPRESE DELLA GERMANIA ORIENTALE SU DETERMINATI MERCATI OCCIDENTALI	GU C 295 del 10.11.1995
N/0099/95 IP(95)191	01.03.1995	AIUTO NEL SETTORE DEI VEICOLI FERROVIARI A FAVORE DI KAEUBLE GMEIDER GMBH	GU C 276 del 21.10.1995
N/0320/94 IP(95)185	01.03.1995	PROGRAMMA RELATIVO ALLA RICERCA NEL SETTORE DEI NUOVI MATERIALI	GU C 266 del 13.10.1995
N/0584/94 IP(95)186	01.03.1995	REGIME DEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE A FAVORE DEI PROGETTI DI CONSOLIDAZIONE	

N/0641/93 IP(95)175	01.03.1995	MISURA A FAVORE DEI TRASPORTI MARITTIMI	GU C 266 del 13.10.1995
NN/021/95 IP(95)192	01.03.1995	PROGRAMMA DI AIUTO DEL LAND SASSONIA A FAVORE DELLA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO DA APPRENDISTA	GU C 266 del 13.10.1995
N/0119/95	08.03.1995	PROGRAMMA FEDERALE A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DA INONDAZIONI	GU C 266 del 13.10.1995
N/745/D/94	08.03.1995	PROGRAMMA DEL LAND ASSIA A FAVORE DELLA CREAZIONE DI CENTRI D'INNOVAZIONE REGIONALI	GU C 266 del 13.10.1995
N/745/E/94	08.03.1995	PROGRAMMA DEL LAND ASSIA A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI TURISMO	GU C 266 del 13.10.1995
N/0128/95 IP(95)253	14.03.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI ELBEWERFT BOIZENBURG	GU C 266 del 13.10.1995
N/0156/95 IP(95)254	14.03.1995	AIUTO NEL SETTORE DEI PRODOTTI A BASE DI METALLI NON-FERROSI A FAVORE DI ALUHETT ALUMINIUMWER GMBH	GU C 276 del 21.10.1995
N/0761/94	24.03.1995	PARTE "CREAZIONE E CRESCITA" DEL PROGRAMMA INIZIATIVE PER L'ECONOMIA DEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-WESTFALIA	
N/0166/95	30.03.1995	PROGRAMMA A FAVORE DEL LAVORO E DELLA TECNOLOGIA 1995-1998	GU C 266 del 13.10.1995
N/0006/95 IP(95)351	04.04.1995	AIUTO ALLA R&S: PRODUZIONE 2000	GU C 267 del 14.10.1995
N/0740/94	04.04.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [FUORI CECA] A FAVORE DI MANNESMANN-ROHREN- WERKE SACHSEN GMBH	GU C 295 del 10.11.1995
N/0161/95	06.04.1995	MISURE A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE [1995-2005] (TURINGIA)	GU C 267 del 14.10.1995
N/0682/93 IP(95)380	12.04.1995	PROGRAMMA DI GARANZIE DI STATO DEL LAND SAAR	
N/0052/95	12.04.1995	PROGETTO PILOTA PER PREPARARE UN PROGRAMMA CHE CONSENTA DI PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE NEI NUOVI LAND	GU C 295 del 10.11.1995
N/0081/95 IP(95)382	12.04.1995	FONDO DI CONSOLIDAMENTO DEL LAND BERLINO	GU C 295 del 10.11.1995
N/0117/95 IP(95)382	12.04.1995	FONDO DI CONSOLIDAMENTO DEL LAND SASSONIA	GU C 295 del 10.11.1995
N/0184/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND BRANDEBURGO A FAVORE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE PMI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1	

N/0185/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND BERLINO A FAVORE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE PMI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1
N/0186/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE A FAVORE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE PMI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1
N/0187/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND TURINGIA A FAVORE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE PMI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1
N/0188/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND SASSONIA-ANHALT A FAVORE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE PMI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1
N/0189/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND SASSONIA A FAVORE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE PMI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1
N/0190/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND BRANDEBURGO A FAVORE DELL'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1
N/0191/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND BERLINO A FAVORE DELL'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1
N/0192/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE A FAVORE DELL'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1
N/0193/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND TURINGIA A FAVORE DELL'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1
N/0194/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND SASSONIA-ANHALT A FAVORE DELL'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1
N/0195/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND SASSONIA A FAVORE DELL'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1
N/0196/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND BAVIERA A FAVORE DELLA CREAZIONE DI IMPRESE DA PARTE DI EX DISOCCUPATI (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DEGLI OBIETTIVI 2 E 5B
N/0197/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND BRANDEBURGO A FAVORE DELLA CREAZIONE DI IMPRESE DA PARTE DI EX DISOCCUPATI (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DEGLI OBIETTIVI 2 E 5B
N/0198/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND BERLINO A FAVORE DELLA CREAZIONE DI IMPRESE DA PARTE DI EX DISOCCUPATI (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1

N/0199/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE A FAVORE DELLA CREAZIONE DI IMPRESE DA PARTE DI EX DISOCCUPATI (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1	
N/0200/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND TURINGIA A FAVORE DELLA CREAZIONE DI IMPRESE DA PARTE DI EX DISOCCUPATI (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1	
N/0201/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND SASSONIA-ANHALT A FAVORE DELLA CREAZIONE DI IMPRESE DA PARTE DI EX DISOCCUPATI (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1	
N/0202/95	12.04.1995	MISURE DEL LAND SASSONIA A FAVORE DELLA CREAZIONE DI IMPRESE DA PARTE DI EX DISOCCUPATI (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 1	
N/0203/95	12.04.1995	PROGRAMMA D'AIUTO DEL LAND TURINGIA A FAVORE DELLA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO PER APPRENDISTI	
N/0204/95	12.04.1995	PROGRAMMI DEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-WESTFALIA RELATIVI A MISURE DI "TRAINING ON THE JOB" NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DEGLI OBIETTIVI 2 E 5B	
N/0205/95	12.04.1995	PROGRAMMI DEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-WESTFALIA RELATIVI A MISURE DI FORMAZIONE NELLE PMI NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI DELL'OBIETTIVO 5B	
N/0227/95	12.04.1995	LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ACQUE RESIDUE (TURINGIA)	GU C 267 del 14.10.1995
N/0127/95	03.05.1995	AIUTO NEL SETTORE COMPONENTI DELLA COSTRUZIONE A FAVORE DI BRANDENBURGER BAUELEMENTE	GU C 272 del 18.10.1995
N/0240/95	03.05.1995	AIUTO ALLA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO PER APPRENDISTI NELLE PMI (SASSONIA-ANHALT)	
N/0305/95	03.05.1995	AIUTO A FAVORE DI UN'IMPRESA DI MATERIALE TECNICO (SASSONIA-ANHALT)	
N/0308/95	03.05.1995	AIUTO NEL SETTORE ECOLOGICO: FORMAZIONE PROFESSIONALE (BASSA SASSONIA)	
N/0345/95	03.05.1995	AIUTO ALLA PROMOZIONE DELLE VENDITE DI BENI DI CONSUMO (EX RDT)	
N/0074/95 IP(95)460	10.05.1995	FONDO DI CONSOLIDAMENTO DEL LAND SASSONIA-ANHALT	GU C 295 del 10.11.1995
N/0355/95	18.05.1995	AIUTO NEL SETTORE DEL COMMERCIO PRODOTTI AGRICOLI A FAVORE DI B&K SCHIELKE ROSTOCK	
N/0356/95	18.05.1995	AIUTI A FAVORE DI KUAGTEXTIL GMBH (KONZ)	
N/0075/95 IP(95)503	23.05.1995	FONDO DI CONSOLIDAMENTO DEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE	GU C 295 del 10.11.1995

258 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

NN/073/95 IP(95)508	23.05.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DELLE PMI (BERLINO)	GU C 324 del 5.12.1995
N/0663/94	06.06.1995	AIUTO ALLA R&S (BASSA SASSONIA)	GU C 324 del 5.12.1995
N/0036/95	06.06.1995	MISURE A FAVORE DELL'UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL'ENERGIA E DELLE FONTI D'ENERGIA RINNOVABILE	GU C 290 del 01.11.1995
N/0371/95	06.06.1995	RETE DI RICERCA TEDESCA	GU C 324 del 5.12.1995
N/0181/95 IP(95)561	07.06.1995	FONDO DI CONSOLIDAMENTO DEL LAND BRANDEBURGO	GU C 295 del 10.11.1995
N/0376/95 IP(95)565	07.06.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI WERFT, JOS L. MEYER GMBH (INDONESIA)	GU C 343 del 21.12.1995
NN/001/95 IP(95)566	07.06.1995	MISURE A FAVORE DELLE PMI [SOFT AID] (ASSIA)	GU C 276 del 21.10.1995
NN/002/95 IP(95)567	07.06.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA CHIMICA A FAVORE DI BUNA GMBH	
NN/003/95 IP(95)567	07.06.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA CHIMICA A FAVORE DI SACHSISCHEOLEFINWERKE	
N/0019/95	27.06.1995	AIUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI CENTRI DI RICERCA NON UNIVERSITARI (SASSONIA)	
N/0084/95 IP(95)622	21.06.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI VOLKSWERFT	GU C 343 del 21.12.1995
N/0306/95	28.06.1995	FONDO D'AIUTO ALL'ECONOMIA NEL SETTORE DELL'ECOLOGIA - ORIENTAMENTI "NUOVE TECNOLOGIE DELL'AMBIENTE" (BASSA SASSONIA)	
N/0307/95	28.06.1995	FONDO DI AIUTO ALL'ECONOMIA NEL SETTORE DELL'ECOLOGIA - ORIENTAMENTI "ECONOMIA E AMBIENTE" (BASSA SASSONIA)	
N/0340/95	28.06.1995	PROGETTO PILOTA A FAVORE DELLE PMI (BAVIERA)	GU C 295 del 10.11.1995
N/0458/95	04.07.1995	PROGRAMMA PER LA CREAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE COMPLE- MENTARE NEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE	GU C 290 del 1°.11.1995
N/0344/95	05.07.1995	PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE (RENANIA SETTENTRIONALE-WESTFALIA)	
N/0071/95	06.07.1995	MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI (BERLINO)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0377/95	06.07.1995	PROGRAMMA D'INNOVAZIONE (BADEN-WUERTTEMBERG)	GU C 335 del 13.12.1995
N/0169/95 IP(95)773	19.07.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI KRUPP HOESCH STAHLAG	

N/0170/95 IP(95)773	19.07.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI THYSSEN STAHL AG	
N/0470/95	24.07.1995	PROGRAMMA DI CREDITO DEL LAND BAVIERA A FAVORE DEL CETO MEDIO	GU C 290 del 1°.11.1995
N/0549/95	24.07.1995	PROGRAMMA PMI - FIERE (SASSONIA-ANHALT)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0555/95	24.07.1995	AIUTO NEL SETTORE DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ABFALL-BEHANDLUNGSGESELLSCHAFT	GU C 276 del 21.10.1995
N/0381/95 IP(95)836	26.07.1995	MISURE A FAVORE DELLA R&S	GU C 290 del 1°.11.1995
N/0453/95	26.07.1995	AIUTI DI STATO A FAVORE DELLA BIRRERIA BRAUEREI GOTHA	GU C 276 del 21.10.1995
N/0510/95 IP(95)839	26.07.1995	PROGRAMMA DI AIUTO PER I CAPITALI PROPRI NEI NUOVI LAND	
N/0309/95	01.08.1995	PROGRAMMA BAVARESE DI PRESTITI PER LA PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE E LE VIBRAZIONI E PER LA RACCOLTA REGOLAMENTARE DEI RIFIUTI DELLE IMPRESE	GU C 318 del 29.11.1995
N/0540/95	01.08.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA MECCANICA A FAVORE DI OBTMANAGEMENT	GU C 295 del 10.11.1995
N/0380/95	05.09.1995	GARANZIE DEL LAND A FAVORE DELLA LANDESKREDITBANK (BADEN-WÜRTTEMBERG)	GU C 318 del 29.11.1995
N/0590/95	05.09.1995	MISURE A FAVORE DELLA MICROELETTRONICA	GU C 324 del 5.12.1995
N/0663/95	05.09.1995	AIUTO DI STATO NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE A FAVORE DI JANEBA BAU GMBH	GU C 298 dell'11.11.1995
N/0559/95	12.09.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI KEIPER RECARO REMSCHELD	GU C 324 del 5.12.1995
N/0588/95	12.09.1995	AIUTO ALLA R&S: REALIZZAZIONE E INNOVAZIONE NEL TELELAVORO (BAVIERA)	GU C 290 del 1°.11.1995
N/0591/95	12.09.1995	AIUTI ALL'INDUSTRIA DELLA MICROELETTRONICA	GU C 298 dell'11.11.1995
N/0572/95 IP(95)1009	20.09.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI MTW SCHIFFSWERFTGMBH	
N/0637/95 IP(95)1010	20.09.1995	AIUTI ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI KVAERNER WARNOWWERFT	
N/0650/95 IP(95)1011	20.09.1995	AIUTI NEL SETTORE DELLA CERAMICA A FAVORE DI WINTERLING PORZELAN AG	GU C 298 dell'11.11.1995
N/0700/95 IP(95)1013	20.09.1995	AIUTI ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI ELBEWERFT BOIZENBURG	
N/0740/95	02.10.1995	ORIENTAMENTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA (BASSA SASSONIA)	
N/0748/95	02.10.1995	AIUTO ALLE PMI (AMBURGO)	GU C 335 del 13.12.1995

260 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

N/646/A/95	04.10.1995	FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEL CAPITALE PROPRIO DELLE IMPRESE NEI NUOVI LAND: PROGRAMMA DELLA KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU	
N/646/B/95	04.10.1995	FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEL CAPITALE PROPRIO DELLE IMPRESE NEI NUOVI LAND : PROGRAMMA DI PRESTITI BONIFICATI DELLA DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK	
N/0742/95	09.10.1995	INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PICCOLE INSTALLAZIONI IDROELETTRICHE (BAVIERA)	
N/0573/95	13.10.1995	UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL'ENERGIA E DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE (BADEN-WUERTTEMBERG)	
N/0717/95	13.10.1995	PROVVEDIMENTO A FAVORE DELL'ENERGIA RIUTILIZZABILE	
N/0688/95 IP(95)1142	18.10.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE [ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7, DELLA 7a DIRETTIVA] A FAVORE DELLA CINA	
N/0747/95 IP(95)1143	18.10.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE A FAVORE DI BRANDEBURGER TIEFBAU GMBH	GU C 335 del 13.12.1995
N/0627/95	06.11.1995	PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE A FAVORE DELLE PMI	
N/0628/95	06.11.1995	AIUTI A FAVORE DELLE INIZIATIVE DI CREAZIONE DEI PRIMI POSTI DI LAVORO NEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE	
N/0845/95	06.11.1995	AIUTO PER LA CREAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI QUALITÀ NELLE PMI (NUOVI LAND)	
N/0801/95 IP(95)1253	14.11.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI VOLKSWERFTSTRALSUND	
N/0773/95	16.11.1995	PROGRAMMA DI RICERCA DI NUOVI MATERIALI (BAVIERA)	
N/0827/95	16.11.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE A FAVORE DI AHG BAUSTOFFELATZ STACHE GMBH (BRANDEBURGO)	
N/0638/95	21.11.1995	PROGRAMMA TECNOLOGICO DEL LAND SASSONIA	
N/0709/95	21.11.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLE PMI TRAMITE LA MITTELSTÄNDISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT (SASSONIA-ANHALT)	
N/0769/95	21.11.1995	MISURE D'AIUTO A FAVORE DELL'INFORMAZIONE RELATIVA ALLA TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE	
N/0770/95	23.11.1995	MISURE D'AIUTO A FAVORE DELLE GIOVANI IMPRESE ORIENTATE VERSO IL SETTORE DELLA TECNOLOGIA (BAVIERA)	
N/494/A/95	29.11.1995	PROROGA/MODIFICA DEL PREMIO FISCALE DI INVESTIMENTO A FAVORE DEI NUOVI LAND	
N/0536/95	29.11.1995	MISURE A FAVORE DELLA COSTRUZIONE NAVALE	

IP(95)1326		IN GERMANIA 1995
N/710/C/95	29.11.1995	ESTENSIONE DEL PREMIO FISCALE DI INVESTIMENTO A FAVORE DEI NUOVI LAND PER LE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIALE
N/0767/95	29.11.1995	AIUTI A FAVORE DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE PMI (SASSONIA)
N/0797/95	29.11.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI KVAERNER WARNOWWERFT
N/837/95	29.11.1995	COMPLEMENTO TECNICO NELLA ZONA DI SVILUPPO REGIONALE ENNSHAFEN
N/0928/95	04.12.1995	MISURE A FAVORE DEI NUOVI PRODOTTI E PROCESSI (SASSONIA)
N/0929/95	04.12.1995	MISURE A FAVORE DEI PROGETTI ORIENTATI VERSO TECNOLOGIE INNOVATIVE (SASSONIA)
N/0660/95	06.12.1995	AIUTO AL SETTORE AUTOMOBILISTICO A FAVORE DI DAIMLER BENZ (BERLINO)
N/0867/95	06.12.1995	AIUTO DI STATO NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE A FAVORE DI GLASWERK SCHONBORN GMBH
N/0896/95	06.12.1995	AIUTO ALLE PMI PER LA VENDITA DI PRODOTTI LOCALI
N/0053/95	07.12.1995	AIUTO A FAVORE DELL'IMPIEGO DI CARBURANTE BIOLOGICO (MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE)
NN/074/95	20.12.1995	FONDO DI CONSOLIDAMENTO PER LE IMPRESE (TURINGIA)
N/0362/95	20.12.1995	GARANZIE DI STATO DEL LAND BASSA SASSONIA A FAVORE DI IMPRESE DELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE E DEL SUD-EST ASIATICO
N/0621/95	20.12.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE A FAVORE DI TEXTURGARNE GMBH
N/0805/95	20.12.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA MECCANICA A FAVORE DI WILHELM MASHINENFABRIK GMBH
N/0828/95	20.12.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE A FAVORE DI MUHL PRODUCT & SERVICE UND THURINGER BAUSTOFFHANDEL AG
N/0842/95	20.12.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE
N//0846/95	20.12.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA MECCANICA A FAVORE DI GRAFF GMBH
N/0883/95	20.12.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE [ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5 DELLA 7a DIRETTIVA]
N/0868/95	21.12.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE A FAVORE DI BETONWERK MUNK UND SCHROEDER GMBH
N/0869/95	21.12.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE A FAVORE DI BAUTON RATIONNELLES BAUEN GMBH

262 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

N/0918/95	21.12.1995	AIUTO NEL SETTORE DEI PRODOTTI A BASE DI METALLI NON FERROSI A FAVORE DI ALUHETT ALUMINIUMWERK GMBH
N/0960/95	21.12.1995	PROGRAMMA FEDERALE A FAVORE DELLA PROMOZIONE DELLE VENDITE DI IMPRESE DELLA GERMANIA ORIENTALE SU DETERMINATI MERCATI OCCIDENTALI

Austria

N/0318/95	06.06.1995	PROGRAMMA TECNOLOGICO ERP-PMI	GU C 290 del 1°.11.1995
N/0315/95 IP(95)563	07.06.1995	PROGRAMMA REGIONALE ERP	GU C 295 del 10.11.1995
N/0347/95	20.06.1995	MISURE A FAVORE DELL'INNOVAZIONE, DELLA TECNOLOGIA E DELLA R&S	GU C 324 del 5.12.1995
N/0216/95	28.06.1995	MODALITÀ GENERALI DEL LAND NIEDERÖSTERREICH RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI	
N/226/A/95	28.06.1995	PREMIO ALL'INVESTIMENTO DEL LAND NIEDERÖSTERREICH	
N/226/B/95	28.06.1995	MISURE A FAVORE DELL'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE DEL LAND DE NIEDERÖSTERREICH	
N/0164/95	28.06.1995	MISURE D'AIUTO AGLI INVESTIMENTI DEL LAND NIEDERÖSTERREICH	
N/0319/95	04.07.1995	PROGRAMMA TECNOLOGICO ERP	GU C 324 del 5.12.1995
N/0135/95 IP(95)833	26.07.1995	AIUTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO A FAVORE DI OPEL AUSTRIA: R&D SCHEME OF CITY OF VIENNA ; GUARANTEE ACT 1977	GU C 310 del 22.11.1995
N/0580/95	01.08.1995	PROGRAMMA ERP PER IL SETTORE DEL TURISMO	
N/0582/95	01.08.1995	PROGRAMMA DEL LAND BURGENLAND NEL SETTORE DEL TURISMO	
N/0589/95	01.08.1995	PROGRAMMA A FAVORE DEI PREMI ALL'INVESTIMENTO DEL LAND BURGENLAND	
N/0837/95	29.11.1995	MODIFICA TECNICA DELLA CARTA DELLE REGIONI ASSISTITE AUSTRIACHE PER LO SVILUPPO REGIONALE ENNSHAFEN	
N/0104/95	06.12.1995	MISURE A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE	
N/0105/95	06.12.1995	MISURE A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO-TOP	

Belgio

N/0727/94	23.01.1995	AIUTO ALLA PROMOZIONE DEL COMMERCIO CON L'ESTERO [ORDINANZA DEL 13.01.1994] (REG.BRUXELLES-CAP.)
-----------	------------	--

N/0321/95 IP(95)383	12.04.1995	AIUTO NEL SETTORE TESSILE A FAVORE DI EM-FILATURE	GU C 267 del 14.10.1995
N/0298/95	06.06.1995	AIUTI ALLE IMPRESE SINISTRATE DALLE INONDAZIONI	GU C 272 del 18.10.1995
N/0285/95	05.07.1995	AIUTO NEL SETTORE DELL'ACCIAIO A FAVORE DI ALZ GENK	
N/0297/95	05.07.1995	AIUTO NEL SETTORE DELL'ACCIAIO [ARTICOLO 3 CECA] A FAVORE DI SIDMAR	
N/307/B/93 IP(95)697	05.07.1995	REVISIONE DELLE ZONE DI SVILUPPO (AL DI FUORI DELL'HAINAUT)	GU C 318 del 29.11.1995
N/0241/95 IP(95)774	19.07.1995	AIUTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO A FAVORE DI FORD WERKE AG	GU C 5 del 10.1.1996
N/0605/95 IP(95)842	26.07.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI VLAAMSE SCHEEPSBOUW MAATSCHAPPIJ N.V.(VSM)	
N/0569/95 IP(95)1326	29.11.1995	PROVVEDIMENTO "NIVELINVEST" INIZIATIVA COMUNITARIA RESIDER (REGIONE VALLONA)	
N/0766/94 IP(95)1326	29.11.1995	PROVVEDIMENTO "INVEST" NEL BACINO INDUSTRIALE MEUSE-VESDRE (OBIETTIVO 2) - (REGIONE VALLONA)	
N/0372/94	29.11.1995	MISURE D'AIUTO "A.I.D.E" ALLE IMPRESE DEL BACINO MEUSE-VESDRE (OBIETTIVO 2) - (REGIONE VALLONA)	
N/0361/94	29.11.1995	MISURES D'AIUTO "A.I.D.E." ALLE IMPRESE (OBIETTIVO 5B) - (REGIONE VALLONA)	
NN/057/95	20.12.1995	AIUTO NEL SETTORE DELL'ACCIAIO A FAVORE DI COCKERIL SAMBRE	

Danimarca

N/0605/94	13.01.1995	AIUTI A FAVORE DELL' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO	GU C 265 del 12.10.1995
N/0002/95 IP(95)79	01.02.1995	ESTENSIONE DEL REGIME DI AIUTI AI CANTIERI NAVALI	GU C 265 del 12.10.1995
N/778/A/94	23.03.1995	AIUTI A FAVORE DELLA R&S : REGIME FISCALE	GU C 266 del 13.10.1995
N/778/B/94	23.03.1995	AIUTO A FAVORE DELLA R&S: PROROGA DELLA LEGGE TRIBUTARIA PER IL 1995	GU C 266 del 13.10.1995
N/0698/94	12.04.1995	MISURE A FAVORE DELLA PRODUZIONE D'ENERGIA	GU C 267 del 14.10.1995
N/0714/94	03.05.1995	MISURE A FAVORE DEL TURISMO	GU C 272 del 18.10.1995
N/0528/94 IP (95)502	23.05.1995	PROGRAMMA "ENERGIA 2000" : NUOVE TECNOLOGIE ENERGETICHE	GU C 290 del 1°.11.1995
N/0391/95 IP(95)625	21.06.1995	AIUTI A FAVORE DEI FONDI DI GARANZIA	GU C 343 del 21.12.1995

264 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

N/0155/95	28.06.1995	FONDO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DANESE	GU C 272 del 18.10.1995
N/0459/95 IP(95)777	19.07.1995	REGIME DELLE TASSE SULL'AMBIENTE E ESENZIONI	GU C 324 del 5.12.1995
N/0471/95	01.08.1995	IMPOSTA SULLA PRODUZIONE DI ARTICOLI DI PELLETTERIA	GU C 318 del 29.11.1995
N/0460/94	01.08.1995	PROGETTO DI RINNOVO E PROGETTI DI DIMOSTRAZIONE ALL'ESTERO	GU C 324 del 5.12.1995
N/0538/95	12.09.1995	AIUTO ALL'APPLICAZIONE DEL LASER NELL'INDUSTRIA PESANTE	GU C 324 del 5.12.1995
N/0541/95	02.10.1995	MISURE NEL SETTORE DEL TURISMO	GU C 335 del 13.12.1995
<i>Spagna</i>			
N/0696/93 IP(95)33	17.01.1995	AIUTI DELL'IFA PER IL 1993 (ANDALUSIA)	
N/0462/94 IP(95)33	17.01.1995	AIUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ANDALUSIA	
N/0106/94	23.01.1995	AIUTO ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE INSEDIATE NEL "PARQUE CARTUJA 93" (ANDALUSIA)	GU C 058 dell'8.3.1995
N/0551/94	23.01.1995	AIUTI ALL'INVESTIMENTO A FAVORE DELLE PMI (CASTIGLIA-LA MANCHA)	
N/0628/94	01.02.1995	AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE FORESTALI (ISOLE BALEARI)	
N/0665/94	07.02.1995	AIUTI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CANARIE)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0721/94	07.02.1995	MISURE A FAVORE DELLE COOPERATIVE E DELLE SOCIETÀ PER AZIONI (CATALOGNA)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0448/94	09.02.1995	SEI PROGRAMMI A FAVORE DELLE PMI (PRINCIPATO DELLE ASTURIE)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0033/95	09.02.1995	AIUTO NEL SETTORE DEL TURISMO (CATALOGNA)	
N/260/A/94	13.02.1995	PROGETTI CONCERTATI I+D: PRESTITI SENZA INTERESSI	
N/0067/95	20.02.1995	AIUTI ALL'INNOVAZIONE E ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO [PRIB] (ISOLE BALEARI)	
N/0450/94	28.02.1995	AIUTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE (CANARIE)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0445/94	01.03.1995	PROGRAMMA D'AIUTO ALLA R&S (LA RIOJA)	
N/0068/95	13.03.1995	MISURE NELLA ZONA DI PROMOZIONE ECONOMICA (VALENZA)	GU C 266 del 13.10.1995
N/0080/95	13.03.1995	AIUTO NEL SETTORE DEL TURISMO A FAVORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (VALENZA)	GU C 266 del 13.10.1995

N/0046/95	21.03.1995	AIUTO NEL SETTORE DEL TURISMO (VALENZA)	GU C 266 del 13.10.1995
N/0066/95	21.03.1995	MISURE NEL SETTORE DELL'ENERGIA (VALENZA)	GU C 266 del 13.10.1995
N/0079/95	21.03.1995	AIUTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NEI SETTORI DELL'AMBIENTE E DELL'ENERGIA (ISOLE BALEARI)	GU C 266 del 13.10.1995
N/0078/95	21.03.1995	AIUTI ECONOMICI PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE [PRIB] (ISOLE BALEARI)	GU C 266 del 13.10.1995
N/0138/95	21.03.1995	AIUTO NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA COMMERCIALE E DEI SERVIZI (ISOLE BALEARI)	GU C 266 del 13.10.1995
N/0235/95	03.04.1995	MISURE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI (GALIZIA)	GU C 267 del 14.10.1995
N/0233/95	03.04.1995	MISURE A FAVORE DELLE PMI (MADRID)	
N/0215/95	03.04.1995	AIUTI ALL'OCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI DA LUNGA DATA (GALIZIA)	GU C 267 del 14.10.1995
N/0234/95	03.04.1995	MISURE A FAVORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ISOLE BALEARI)	
N/0020/95	03.04.1995	AIUTI NEL SETTORE INDUSTRIALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ INDUSTRIALE (LA RIOJA)	GU C 267 del 14.10.1995
N/0039/95 IP(95)353	04.04.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI PER IL CAMERUN, MEMBRI DI ASEGA (GALIZIA)	GU C 295 del 10.11.1995
N/0083/95	12.04.1995	AIUTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO A FAVORE DI FASA-RENAULT SA	GU C 267 del 14.10.1995
N/0174/95	12.04.1995	MISURE A FAVORE DEL TURISMO	GU C 267 del 14.10.1995
N/0178/95	12.04.1995	AIUTO A FAVORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (GALIZIA)	GU C 267 del 14.10.1995
N/0250/95	12.04.1995	RINNOVO DI IMMOBILI IN AMBIENTE RURALE	GU C 276 del 21.10.1995
N/0251/95	12.04.1995	MISURE A FAVORE DI IMPIANTI TURISTICI (CANARIE)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0252/95	12.04.1995	MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE, DI SVAGO E DI RISTORAZIONE (CANARIE)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0253/95	12.04.1995	MISURE A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI DEI SERVIZI RICETTIVI TURISTICI	GU C 276 del 21.10.1995
N/0023/95 IP(95)398	26.04.1995	PROGRAMMA PITMA II	GU C 267 del 14.10.1995
N/0065/95	03.05.1995	SOVVENZIONI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO (ESTREMADURA)	GU C 272 del 18.10.1995
N/0072/95	03.05.1995	AIUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI (VALENZA)	GU C 276 del 21.10.1995

266 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

N/0092/95	03.05.1995	AIUTO A FAVORE DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (VALENZA)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0275/95	03.05.1995	MISURE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE (MADRID)	
N/0343/95	03.05.1995	AIUTO NEL SETTORE DEL TURISMO A FAVORE DI IMPIANTI TURISTICI	
N/0782/94	18.05.1995	AIUTI ALLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE DI DONANA (ANDALUSIA)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0329/95	18.05.1995	AIUTI PER LO SVILUPPO DELLE RETI DEL GAS (PRINCIPATO DELLE ASTURIE)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0341/95	18.05.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI UN PROGRAMMA DI AZIONE TECNOLOGICO [PCTI]	
N/0351/95	18.05.1995	PROGRAMMA REGIONALE A FAVORE DELLE IMPRESE (CANTABRIA)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0552/94	06.06.1995	AIUTO ALLA RICERCA: DIVERSIFICAZIONE E INNOVAZIONE (VALENZA)	
N/0401/95 IP(95)626	21.06.1995	PROGRAMMA A FAVORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (MURSIA)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0402/95 IP(95)626	21.06.1995	MISURE A FAVORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (VALENZA)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0522/95	04.07.1995	AIUTO ALLA R&S: INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CATALOGNA)	
N/230/A/95	04.07.1995	REGIME QUADRO DEGLI AIUTI PER L'INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II	GU C 335 del 13.12.1995
N/0382/95	04.07.1995	AIUTI NEL SETTORE INDUSTRIALE (ANDALUSIA)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0021/95	05.07.1995	MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA (GALIZIA)	GU C 298 dell'11.11.1995
N/0404/95 IP(95)705	05.07.1995	MISURE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE (ARAGONA)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0342/95	11.07.1995	AIUTI NEL SETTORE DEL TURISMO A FAVORE DELLE NUOVE INFRASTRUTTURE TURISTICHE	GU C 324 del 5.12.1995
N/0410/95	11.07.1995	AIUTI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI	GU C 324 del 5.12.1995
N/0413/95 IP(95)775	19.07.1995	MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE GIORNALISTICHE (GALIZIA)	GU C 318 del 29.11.1995
N/0432/95 IP(95)776	19.07.1995	AIUTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE PER IL 1995 (MURSIA)	GU C 324 del 5.12.1995
N/0444/94	24.07.1995	AIUTI A FAVORE DELLE PMI (ARAGONA)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0326/95	24.07.1995	MISURE A FAVORE DEL TURISMO (CANTABRIA)	GU C 324 del 5.12.1995
N/0328/95	24.07.1995	PROGRAMMI D'AIUTO ALLA RICERCA (ASTURIE)	GU C 290 del 1°.11.1995

Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea 267

N/0350/95 IP(95)834	26.07.1995	MISURE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA FORMAZIONE (CANTABRIA)	GU C 298 dell'11.11.1995
N/0379/95 IP(95)835	26.07.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI ASTILLEROS ESPAGNOLES	GU C 343 del 21.12.1995
N/0403/95 IP(95)834	26.07.1995	MISURE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE (VALENZA)	GU C 335 del 13.12.1995
N/0532/95 IP(95)834	26.07.1995	MISURE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE PER IL 1995 (ANDALUSIA)	GU C 298 dell'11.11.1995
N/0553/95 IP(95)834	26.07.1995	MISURE A FAVORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARAGONA)	GU C 290 del 1°11.1995
N/0269/95	01.08.1995	MISURE NEL SETTORE COMMERCIALE A FAVORE DELLE PMI (CASTIGLIA-LEON)	GU C 298 dell'11.11.1995
N/0270/95	01.08.1995	MISURE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE (CASTIGLIA-LEON)	GU C 298 dell'11.11.1995
N/0313/95	01.08.1995	MISURE A FAVORE DELLE PMI (ESTREMADURA)	
N/0349/95	01.08.1995	MISURE A FAVORE DELL'ARTIGIANATO (CANTABRIA)	GU C 298 dell'11.11.1995
N/0417/95	01.08.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLE COMPONENTI AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DEL GRUPPO ESPANA SA	GU C 295 del 10.11.1995
N/0576/95	01.08.1995	AIUTO NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO (ARAGONA)	GU C 290 del 1°11.1995
N/0581/95	01.08.1995	MISURE A FAVORE DELLE PMI (PAESE BASCO)	
N/0145/95	05.09.1995	AIUTO NEL SETTORE DEL GAS NATURALE : SECONDA FASE DELL'ESTENSIONE DEL GASDOTTO VALENZA-ORIHUELA	GU C 290 del 1°11.1995
N/0412/95	12.09.1995	MISURE A FAVORE DEL SETTORE INDUSTRIALE (ISOLE BALEARI)	GU C 290 del 1°11.1995
N/0422/95	12.09.1995	PROGRAMMA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI (MURSIA)	GU C 290 del 1°11.1995
N/0630/95	12.09.1995	MISURE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE (ANDALUSIA)	GU C 290 del 1°11.1995
NN/080/95 IP(95)1016	20.09.1995	AIUTI ALLE IMPRESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE (CASTIGLIA Y LEON)	GU C 298 dell'11.11.1995
N/0606/95	02.10.1995	PROROGA DEL PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ TECNOLOGICHE E D'INNOVAZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE (PAESE BASCO)	
N/0607/95	02.10.1995	AIUTI FINANZIARI AGLI INVESTIMENTI INDUSTRIALI	
E/0012/91	04.10.1995	PROGRAMMA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DI ENERGIE RINNOVABILI	

268 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

N/0732/95	04.10.1995	MISURE A FAVORE DELLA COSTRUZIONE NAVALE	
N/0545/95	09.10.1995	MISURE A FAVORE DELLE PMI (ARAGONA)	GU C 335 del 13.12.1995
N/0564/95	13.10.1995	INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE (PAESE BASCO)	
N/0378/95 IP(95)1141	18.10.1995	AIUTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI SILVICOLI	
N/0640/95	16.11.1995	AIUTI CIRIT-CIDEM ALLA R&S PER L'OCCUPAZIONE DI GIOVANI UNIVERSITARI (CATALOGNA)	
N/0312/95	29.11.1995	MISURE A FAVORE DEI PRODOTTI FORESTALI (GALIZIA)	
N/0421/95	05.12.1995	PROGRAMMA A FAVORE DELLO SVILUPPO REGIONALE (MURSIA)	
N/0831/95	06.12.1995	MISURE A FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE (ANDALUSIA)	
N/500/C/95	07.12.1995	MIGLIORAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI CEREALI, ACQUE MINERALI, PRODOTTI DELLA PASTICCERIA INDUSTRIALE, CIOCCOLATO, CAMELLE E SORBETTI	
N/0895/95	07.12.1995	AIUTI ALLA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO STABILI IN ATTIVITÀ DEI SETTORI CONSIDERATI STRATEGICI (CEUTA)	
N/0348/95	20.12.1995	AIUTO ALLA PROMOZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE	
N/538/95 IP(95)1444	20.12.1995	AIUTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO A FAVORE DI FORD ESPANA	
N/0924/95	20.12.1995	AIUTO A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI (CEUTA)	
N/0925/95	20.12.1995	AIUTI AI DISOCCUPATI DA LUNGA DATA	
N/0420/95	21.12.1995	MISURE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE (MURSIA)	
<i>Finlandia</i>			
N/0115/95 IP(95)252	14.03.1995	AIUTI ALL'OCCUPAZIONE	GU C 266 del 13.10.1995
N/0857/95	29.11.1995	AIUTO A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE PMI	
<i>Francia</i>			
N/0708/94	10.01.1995	REGIME D'AIUTO PER L'ISOLA DELLA RIUNIONE	GU C 062 dell'11.3.1995
N/0712/94	10.01.1995	REALIZZAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI CONVERSIONE SUL BACINO DELLE MINIERE DI POTASSIO D'ALSAZIA	
N/0425/94	13.01.1995	DOTAZIONE PER IL 1994 A FAVORE DELLE SOCIETÀ DI CONVERSIONE DELLE INDUSTRIE CARBONIERE FRANCESI "SOFIREM" E "FINORPA"	GU C 215 del 19.8.1995
N/0716/94	26.01.1995	AIUTO AL MIGLIORAMENTO DELL'INGEGNERIA FINANZIARIA DELLE IMPRESE (GUADALUPA)	GU C 324 del 5.12.1995

N/0715/94	30.01.1995	AIUTO ALLO SVILUPPO DELLE L'INDUSTRIE TURISTICHE (GUADELUPA)	GU C 324 del 5.12.1995
N/0717/94	30.01.1995	SVILUPPO DEL CAPITALE A RISCHIO TRAMITE UNE SOVVVENZIONE A LA SAGIPAR (GUADALUPA)	GU C 324 del 5.12.1995
N/0027/94	01.02.1995	FONDO DI SVILUPPO PME-PMI	
N/0758/94	13.02.1995	MODIFICA DELLE MODALITÀ D'INTERVENTO DI SOFIREM	GU C 215 del 19.8.1995
N/0762/94	13.02.1995	SOCIETÀ DI CONVERSIONE DEI GRUPPI SIDERURGICI SODIE: DOTAZIONE PER L'ESERCIZIO 1993	GU C 215 del 19.8.1995
N/0004/95	23.02.1995	RIFINANZIAMENTO DEL REGIME ATOUT-PUMA PER IL 1995	
N/0005/95	23.02.1995	RIFINANZIAMENTO DEL REGIME GRANDI PROGETTI INNOVATIVI PER IL 1995	GU C 265 del 12.10.1995
N/0637/94	28.02.1995	IMPOSTA PARAFISCALE SUGLI SPETTACOLI	GU C 324 del 5.12.1995
N/0063/95	01.03.1995	CREAZIONE DI UN FONDO STRATEGICO PER LA GUYANA	GU C 324 del 5.12.1995
N/0124/95	03.03.1995	STIMA DEI MEZZI D'INTERVENTO PER IL 1995 DEI GRUPPI INDUSTRIALI PUBBLICI AL DI FUORI DEL SETTORE SIDERURGICO E CARBONIERO	
N/0064/95	14.03.1995	CREAZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA DELLA GUYANA	GU C 324 del 5.12.1995
N/0724/94	14.03.1995	PREMIO PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO NEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE	GU C 324 del 5.12.1995
N/0030/95	22.03.1995	RINNOVO DELL'IMPOSTA PARAFISCALE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	GU C 266 del 13.10.1995
N/0070/95	12.04.1995	REGIMI "FACT" E "ACE": FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E CONSULENZA ALLE IMPRESE	GU C 276 del 21.10.1995
NN/070/94 IP(95)505	23.05.1995	AIUTO NEL SETTORE TESSILE A FAVORE DI FABERTEX"(INSENHEIM)	GU C 272 del 18.10.1995
NN/0111/93	21.06.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE PER LA COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI A VELA	
N/0365/95 IP(95)624	21.06.1995	AIUTI ALLA COSTRUZIONE NAVALE	
N/0501/95	04.07.1995	NUOVI CONFERIMENTI A "SODIE" PER L'ESTENSIONE DEL SUO RAGGIO D'INTERVENTO (LORIENT, MARSEILLE)	GU C 276 del 21.10.1995
NN/084/95 IP(95)771	19.07.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI "MARELLI AUTRONICA S.A.": PROGETTO EU 265 PLANET	GU C 290 del 1°.11.1995
N/0462/95	19.07.1995	IMPOSTA PARAFISCALE SUI PRODOTTI DI CEMENTO E TERRA COTTA	

270 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

NN/085/95 IP(95)781	19.07.1995	AIUTO ALLA R&S: PROGETTO EU 624 GENELEX	GU C 290 del 1°.11.1995
N/0461/95	26.07.1995	IMPOSTE PARAFISCALI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO, DEL TESSILE E DELLA MAGLIA	GU C 276 del 21.10.1995
N/0447/95	26.07.1995	IMPOSTA PARAFISCALE SULLE INDUSTRIE DEL CUOIO	GU C 276 del 21.10.1995
NN/086/95 IP(95)1017	20.09.1995	AIUTO ALLA R&S: EUREKA EU 205 - EXIMER SOPRA E LASERDOT	GU C 324 del 5.12.1995
N/0516/95 IP(95)1008	20.09.1995	IMPOSTA PARAFISCALE SULL'OROLOGERIA E LA GIOIELLERIA	GU C 295 del 10.11.1995
NN/123/95 IP(95)1081	04.10.1995	AIUTO ALLA R&S: EUREKA EU 863 -CAS.CAD	GU C 324 del 5.12.1995
NN/124/95 IP(95)1081	04.10.1995	AIUTO ALLA R&S: EUREKA EU 815 - INTEC [GENERALE DES EAUX]	GU C 324 del 5.12.1995
NN/125//95 IP(95)1081	04.10.1995	AIUTO A LA R&S: EUREKA EU 228 SOLID (SOLID, QUANTEL E ALTRI)	
NN/126/95	04.10.1995	AIUTO A LA R&S: EUREKA EU 68 FIELDBUS (CEGELEC E MERLIN GERIN)	
N/0651/95	04.10.1995	IMPOSTA PARAFISCALE SUI PRODOTTI D'ARREDAMENTO	GU C 335 del 13.12.1995
N/0763/95	13.10.1995	ESTENSIONE DELLE ZONE D'INTERVENTO SOFIREM E DEL FIBM NEL CANTONE DI GRAUHET	
NN/135/95 IP(95)1145	18.10.1995	AIUTO ALLA R&S EUREKA EU676 - EUROLANG	GU C 335 del 13.12.1995
N/0799/95	23.11.1995	AIUTI ECCEZIONALI A SEGUITO DELLE INONDAZIONI NELLE ARDENNE	GU C 335 del 13.12.1995
E/010//90	29.11.1995	AIUTI A FINALITÀ REGIONALE IN TERRITORIO METROPOLITANO	
N/0493/95 IP(95)1326	29.11.1995	LEGGE D'ORIENTAMENTO PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO	
NN/130/95	20.12.1995	AIUTO ALLA R&S: EU 1187 ADTT	
NN/131/95	20.12.1995	AIUTO ALLA R&S: EU 606 ACROPOL	
<i>Grecia</i>			
N/0302/94 IP(95)76	01.02.1995	AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL CANTIERE NAVALE ELEFSIS SA [DECRETO MINISTERIALE 30512 DEL 13.9.91]	GU C 265 del 12.10.1995
NN/014/95 IP(95)435	03.05.1995	LEGGE 2234/94 CHE MODIFICA IL REGIME ELLENICO DI AIUTI REGIONALI	
N/0337/95	28.06.1995	MISURE A FAVORE DEL TURISMO E DELL'ARTIGIANATO	
N/0728/95 IP(95)1014	20.09.1995	REGIME D'AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE (7a DIRETTIVA)	

N/0418/95 IP(95)1326	29.11.1995	AIUTO A L'INVESTIMENTO E ALLA RIPARAZIONE NAVALE A FAVORE DI NEORION SHIPYARDSYROU SA	
<i>Irlanda</i>			
N/0509/95	04.07.1995	MISURE A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE: ACCESSO AI FONDI	
<i>Italia</i>			
N/0163/94	10.01.1995	PROGRAMMA TRIENNALE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE (FRIULI-VENEZIA GIULIA)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0338/94	10.01.1995	PROGRAMMA TRIENNALE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE [LEGGE REGIONALE 32/85] (FRIULI-VENEZIA GIULIA)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0718/94	10.01.1995	MISURE A FAVORE DELL'INDUSTRIA TURISTICA (CALABRIA)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0598/94 IP(95)34	17.01.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI ALCATEL ITALIA SPA: EUREKA EU 481 - JESSI	GU C 265 del 12.10.1995
N/0651/94	09.02.1995	AIUTI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE (LIGURIA)	GU C 265 del 12.10.1995
N/0295/94	16.02.1995	MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE (PROVINCIA DI BELLUNO)	GU C 276 del 21.10.1995
N/0040/95 IP(95)187	01.03.1995	MISURE D'AIUTO A FINALITÀ REGIONALE	GU C 184 del 18.07.1995
N/0091/95	08.03.1995	MISURA A FAVORE DELLE VITTIME DI CATASTROFI NATURALI	GU C 266 del 13.10.1995
NN/112/94 IP(95)259	14.03.1995	MISURA FINANZIARIA A FAVORE DELLA HOLDING PUBBLICA IRI SPA	GU C 266 del 13.10.1995
N/0050/95 IP(95)251	14.03.1995	MISURE D'AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE	
N/0365/94	21.03.1995	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE (EMILIA-ROMAGNA)	GU C 266 del 13.10.1995
N/0742/94	21.03.1995	MISURE A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO ECONOMICO, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ASSISTENZA TECNICA (EMILIA-ROMAGNA)	GU C 290 del 1°11.1995
N/0056/95	21.03.1995	MISURE A FAVORE DELL'ARTIGIANATO	GU C 266 del 13.10.1995
N/0055/95	27.03.1995	FONDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI E L'INCORAGGIAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESE [LEGGE 61/94]	GU C 266 del 13.10.1995
N/0267/95	27.03.1995	MODIFICA DELLA CARTA DELLA DEROGA DELL'ART.92, PAR.3, LETT. C) DEL TRATTATO CE PER GLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE	
N/0291/94	11.04.1995	MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE [L.R. N31] (VENEZIA)	GU C 267 del 14.10.1995

272 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

N/0769/94 IP(95)397	26.04.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI ANSALDO GIE SRL	GU C 267 del 14.10.1995
NN/014/94 IP(95)434	03.05.1995	ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE DI MINORANZA NEL CAPITALE SOCIALE DI "FERRIERE NORD" DA PARTE DELLA HOLDING ITALIANA FRIULIA	GU C 295 del 10.11.1995
N/0183/95	03.05.1995	AIUTO A FAVORE DELLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DOVUTO ALL'AMIANTO	GU C 272 del 18.10.1995
N/0595/94 IP(95)459	10.05.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI FINMECCANICA (ALENIA)SPA : EUREKA EU 127 AE/36 - JESSI	GU C 272 del 18.10.1995
N/0596/94 IP(95)459	10.05.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI BULL HN : EUREKA EU 127 AC/5 -JESSI	GU C 272 del 18.10.1995
N/0597/94 IP(95)459	10.05.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI ITALTEL SPA: EUREKA EU 127 AC/5 - JESSI	GU C 272 del 18.10.1995
N/0732/94 IP(95)458	10.05.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI STET PA, FIAT CEI SPA, ZELTRON SPA, CENTRO RICERCHE FIAT PA: EUREKA EU 45 - PROMETHEUS	GU C 272 del 18.10.1995
N/0734/94 IP(95)459	10.05.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI S.G.S. THOMSON SRL: EUREKA EU 127 T22 - JESSI	GU C 272 del 18.10.1995
N/0142/94	23.05.1995	RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 41 E DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N. 221 A FAVORE DELLA RICONVERSIONE NEL SETTORE MINERARIO	GU C 272 del 18.10.1995
NN/093/94 IP(95)506	23.05.1995	IMPOSTE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI SACCHI DI PLASTICA E SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI POLIETILENE	
N/338/A/95	27.06.1995	MISURE PER LA CERTIFICAZIONE DI BENI E SERVIZI	GU C 324 del 5.12.1995
N/338/B/95	27.06.1995	FONDO DI FUNZIONAMENTO PER L'AVVIAMENTO DI PMI (LIGURIA)	
N/140/A/95	06.07.1995	MISURE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI [LEGGE 431] (MARCHE)	GU C 324 del 5.12.1995
N/0487/95	06.07.1995	MISURE A FAVORE DELLE PMI	
NN/132/93	19.07.1995	LEGGE REGIONALE 51/93 CHE PREVEDE AIUTI A FAVORE DELL'ARTIGIANATO SARDO	
N/0731/94 IP(95)771	19.07.1995	AIUTO A FAVORE DI MARELLI AUTRONICA : PRGUET EU 265 PLANET	GU C 290 del 1°.11.1995
N/0143/94 IP(95)832	26.07.1995	AIUTO PER I COSTI SOCIALI CONNESSI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO ILVA	GU C 343 del 21.12.1995
N/0204/94	01.08.1995	LEGGE 15/94 RECANTE MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI	
N/0389/95	14.08.1995	PROGRAMMA TRIENNALE 1995-1997 A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE (FRIULI-VENEZIA GIULIA)	GU C 298 dell'11.11.1995

Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea 273

N/0472/94	05.09.1995	MISURE A FAVORE DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO (SICILIA)	GU C 335 del 13.12.1995
N/0662/95	06.09.1995	FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PMI DELL'OBIETTIVO 1	GU C 343 del 21.12.1995
N/367/A/94	12.09.1995	LEGGE 11/94 RECANTE MISURE A FAVORE DEI GIOVANI IMPRENDITORI (SICILIA)	GU C 343 del 21.12.1995
N/0730/95	12.09.1995	INTERVENTI DELLA REGIONE SICILIA A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI	GU C 343 del 21.12.1995
N/0273/95	02.10.1995	AIUTO ALLE IMPRESE COLPITE DALLE INONDAZIONI DELL'OTTOBRE 1991: DL N 649 DEL FEBBRAIO 1994 (SICILIA)	GU C 343 del 21.12.1995
N/324/B/95	02.10.1995	PROGRAMMA NAZIONALE EIMA: AIUTO ALL'ACQUISTO E ALLA VENDITA DI ACQUAVITE	
N/0528/95	02.10.1995	AIUTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO RURALE	GU C 335 del 13.12.1995
NN/069/95	04.10.1995	MISURE A FAVORE DELL'ARTIGIANATO, DEL TURISMO E DEL COMMERCIO (BOLZANO)	GU C 335 del 13.12.1995
N/0231/95	09.10.1995	AIUTO NEL SETTORE DEL TURISMO RURALE (MOLISE)	GU C 335 del 13.12.1995
NN/091/A/95 IP(95)1144	18.10.1995	AIUTO NEL SETTORE DELL'OCCUPAZIONE (SICILIA)	GU C 343 del 21.12.1995
N/0815/95	31.10.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI "SGS THOMSON MICROELECTRONICS": PROGETTO JESSI	
N/0546/95 IP(95)1252	14.11.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA LUIGI ORLANDO DI LIVORNO	
N/0903/95	14.11.1995	AIUTO A FINALITÀ REGIONALE: REVISIONE DEL LIMITE FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 5 DELLA DECISIONE CEE DEL 9.12.92	
N/0595/95	23.11.1995	MISURE D'AIUTO ALLA R&S NEL SETTORE INDUSTRIALE (REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA)	
N/0784/95	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI FERRIERA ACCIAIERIA DEL CAFFARO SPA	
N/0774/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI FERRIERA SAN CARLO SPA	
N/0775/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI FERRIERA VALCHIESE SPA	
N/0776/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI FERRIERA TREVALI SPA	
N/0778/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI AFIM SPA	
N/0779/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI ACCIAIERIA DI CIVIDATE AL PIANO	
N/0781/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI ACCIAIERIA SAN MARCO SPA	

274 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

N/0782/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI ACCIAIERIA E FERRIERA DI CREMA SPA
N/0783/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI ACCIAIERIA DI LONATOSPA
N/0785/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI ACCIAIERIA DI CALVISANO SPA
N/0786/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI ACCIAIERIA DI BARGHE SRL
N/0787/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI SO. LA. FER. SPA
N/0788/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI SIDERURGICA F.LLI PASINI DI ALESSIO SPA
N/0789/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI S.I.S.V.A. SPA
N/0792/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI MONTELLO SPA
N/0795/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI ILFO SPA
N/0808/95	29.11.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI ITALTEL SPA: PROGETTO UT-B-ISDN
N/0809/95	29.11.1995	AIUTO DI STATO A FAVORE DI "ITALTEL SPA": PROGETTO REMAT 2
N/0810/95	29.11.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI "ITALTEL SPA": PROGETTO TAG
N/0908/95	20.12.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE ACCIAIERIE FERRERO SPA
N/0909/95	20.12.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE O.L.M.A. SPA
N/0910/95	20.12.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI O.M.V. SPA
N/0911/95	20.12.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA] A FAVORE DI FERRIERA PONTECHIESE SPA

Lussemburgo

N/0060/95	05.07.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI PROFILARBED SA
-----------	------------	---

Paesi Bassi

N/0531/94	13.01.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DEL RIFINANZIAMENTO DEL PROGETTO PHILIPS PER IL 1994	GU C 062 dell'11.03.1995
N/0743/94	14.02.1995	PROROGA PER IL 1995 DELLA POLITICA DI MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO IN CUI OPERANO LE IMPRESE	

Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea 275

N/0017/95	23.02.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI UNIVERSITY CLUSTERS PHILIPS	GU C 265 del 12.10.1995
N/0760/94	28.02.1995	MISURE A FAVORE DEI RISPARMI DI ENERGIA PER IL 1995	GU C 265 del 12.10.1995
N/0048/95 IP(95)188	01.03.1995	CARTA DEGLI AIUTI REGIONALI PER IL PERIODO 1995-1999	GU C 298 dell'11.11.1995
N/0015/95 IP(95)250	14.03.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI DAMEN SHIPYARDS LTD	GU C 295 del 10.11.1995
N/0106/95	16.03.1995	AIUTO A FAVORE DI PHILIPS PER IL PROGETTO ECODESIGN	GU C 266 del 13.10.1995
N/0143/95	21.03.1995	MISURE A SEGUITO DELLE INONDAZIONI	GU C 266 del 13.10.1995
N/0242/95	03.04.1995	RIFINANZIAMENTO PER IL 1995 DELL'AIUTO ALLE IMPRESE PER LA LORO PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUREKA / JESSI: FLANKING POLICY	
NN/065/93 IP(95)356	04.04.1995	MISURE A FAVORE DELL'AMBIENTE PER LA PRODUZIONE SENZA CFC	GU C 267 del 14.10.1995
N/0171/95 IP(95)354	04.04.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI ZEESCHEEPSNIEUWBOUW	GU C 267 del 14.10.1995
N/0636/94 IP(95)381	12.04.1995	REGIME DI PREMI AGLI INVESTIMENTI [IPR] (NORD DEL PAESE)	GU C 295 del 10.11.1995
N/0642/94 IP(95)381	12.04.1995	REGIME DI PREMI ALL'INVESTIMENTO [IPR] (TWENTE)	GU C 295 del 10.11.1995
N/0643/94 IP(95)381	12.04.1995	REGIME DI PREMI ALL'INVESTIMENTO [IPR] (ZUID-LIMBURG)	GU C 295 del 10.11.1995
N/0302/95	19.05.1995	MISURE A FAVORE DEL PROGETTO AT-T	GU C 276 del 21.10.1995
NN/013/95 IP(95)516	23.05.1995	AIUTO NEL SETTORE DELL'AMBIENTE: MODIFICA DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE	GU C 272 del 18.10.1995
N/0419/95	06.06.1995	AIUTO ALLO SVILUPPO DI TECNOLOGIE CHE RISPETTANO L'AMBIENTE	GU C 272 del 18.10.1995
N/0263/95 IP(95)562	07.06.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE [ART.7, 7a DIR.] A FAVORE DI DAMEN SHIPYARDS LTD	GU C 343 del 21.12.1995
N/0325/95	27.06.1995	SISTEMA DI SVILUPPO PER LA REGIONE NOORD-NEDERLAND	GU C 276 del 21.10.1995
N/0457/95	05.07.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI DAMEN (YEMEN)	GU C 343 del 21.12.1995
N/0363/95	05.09.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DEL PROGETTO TOK OCE	GU C 324 del 5.12.1995
N/0655/95	12.09.1995	AUTOMATIZZAZIONE DELLE CATENE DI ABBATTIMENTO DEI MAIALI: COOPERAZIONE TRA STORK N.V. E GLI ISTITUTI DI RICERCA	GU C 324 del 5.12.1995
NN/099/95	04.10.1995	AIUTO ALLA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO NELLA REGIONE DEL FLEVOLAND	

276 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

N/0629/95	31.10.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DEI CANTIERI OLANDESI	
N/0674/95	31.10.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI DAMEN	
N/0759/95	06.11.1995	MISURE DI AIUTO A FAVORE DI UN NUOVO SISTEMA NEL SETTORE DELL'ENERGIA	
N/0682/95	16.11.1995	MISURE AMBIENTALI A FAVORE DEL PROGETTO SPERIMENTALE IMZ (ARNHEM-NOORD)	
N/0762/95	16.11.1995	PROGETTO KIC	
N/0841/95	21.11.1995	MISURE A FAVORE DELLE INDUSTRIE DEL SETTORE MARITTIMO	
N/0850/95	21.11.1995	MISURE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE DELLA RICERCA	
N/0936/95 IP(95)1207	29.11.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE	
N/760/95 IP (95)1446	20.12.1995	IMPOSTA SUL CONSUMO DI ENERGIA	
<i>Portogallo</i>			
N/0656/94	13.01.1995	SiSTEMA D'AIUTO SIRA (AZZORRE)	
E/0019/94 IP(95)39	17.01.1995	ZONA FRANCA DI MADERA	
N/0759/94	16.02.1995	SIR - SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONAIS	
N/0232/95 IP(95)399	26.04.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE	
N/0375/95 IP(95)564	07.06.1995	SGRAVI FISCALI PER LE PMI	GU C 295 del 10.11.1995
N/0096/95 IP(95)623	21.06.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE E ALLA RIPARAZIONE NAVALE LISNAVE	
N/0441/95	11.07.1995	MISURE A FAVORE DELLE PMI	GU C 290 del 1°11.1995
N/0686/95 IP(95)1076	04.10.1995	MISURE A FAVORE DEL CNP NEL QUADRO DEL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE	
N/0823/95	06.12.1995	AIUTI A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE PMI (MADERA)	
N/0657/94	20.12.1995	AIUTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO A FAVORE DI DAF TRUCKS NV	
N/0760/95	20.12.1995	MISURE D'AIUTO A FAVORE DELL'ENERGIA E DELL'ORTICOLTURA IN SERRA	
N/0943/95	20.12.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE A FAVORE DI TUGBOAT	

Regno Unito

N/0648/94	13.01.1995	PROGETTO PER RINNOVARE I LABORATORI [HARLESDEN CITY CHALLENGE]	
N/0246/94 IP(95)75	01.02.1995	AIUTO DELLA SCOTTISH ENTREPRISE A FAVORE DI INTERNATIONAL DRILLING AND TECHNOLOGY CENTER [IDDTIC] (ABERDEEN; SCOZIA)	GU C 058 dell'8.3.1995
NN/134/94 IP(95)75	01.02.1995	AIUTO DEL GRAPAM REGIONAL COUNCIL A FAVORE DI INTERNATIONAL DRILLING AND DOWNHOLE TECHNOLOGY CENTER (ABERDEEN; SCOZIA)	GU C 058 dell'8.3.1995
N/0749/94	14.02.1995	PROGRAMMA DI R&S "SPUR ET SMART"	GU C 265 del 12.10.1995
N/0003/95	14.02.1995	AIUTO ALLA R&S: OSO OIL AND GAS	GU C 265 del 12.10.1995
N/0061/95	28.02.1995	SVILUPPO STRATEGICO DELLE IMPRESE	
N/0085/95	28.02.1995	HIGHLAND OPPORTUNITY LTD	
N/0028/95	13.03.1995	HIGHLAND PROSPECT LTD	GU C 266 del 13.10.1995
N/0032/95	13.03.1995	AIUTO FLESSIBILE ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE (WANSBECK)	GU C 266 del 13.10.1995
N/0129/95	21.03.1995	SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELLA BAIA DI CARDIFF	GU C 266 del 13.10.1995
N/0120/95	03.04.1995	PROGETTO DI DIAGNOSI E CONSULENZA (SCOZIA)	GU C 267 del 14.10.1995
N/0220/95	03.04.1995	INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE (HAMILTON)	
N/0016/95 IP(95)352	04.04.1995	AIUTO A L'INVESTIMENTO NEL CANTIERE NAVALE A&P APPLIEDORE (TYNE)	GU C 295 del 10.11.1995
N/0031/95	03.05.1995	SINGLE REGENERATION BUDGET	
N/0088/95	03.05.1995	BRITISH NATIONAL SPACE CENTRE	GU C 272 del 18.10.1995
N/0311/95	03.05.1995	AIUTI A FAVORE DELLA CONSULENZA ALLE PMI NEL SETTORE DELL'AMBIENTE E DEI RISPARMI D'ENERGIA	GU C 276 del 21.10.1995
NN/023/95	10.05.1995	AIUTO FINANZIARIO A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE (WANSBECK)	GU C 272 del 18.10.1995
N/0366/95	27.06.1995	AIUTO ALLO SVILUPPO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE (IRLANDA DEL NORD)	GU C 272 del 18.10.1995
N/0237/95	06.07.1995	AIUTO ALLA R&S: INNOVATION CREDIT SCHEME (SCOZIA)	
N/0364/95	06.07.1995	PROGRAMMA D'OTTIMIZZAZIONE DEL RENDIMENTO ENERGETICO	GU C 324 del 5.12.1995
N/0142/95	19.07.1995	AIUTI ALLA COSTRUZIONE NAVALE	
NN/092/95	26.07.1995	AIUTO ALLA R&S: PROGRAMMA COMPETE (CHIAMATO PRECEDENTEMENTE "IRTU")	GU C 324 del 5.12.1995

278 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

N/0449/95	01.08.1995	INCREASE IN AID INTENSITY OF SPUR SCHEME	GU C 324 del 5.12.1995
N/0213/95	05.09.1995	AIUTI A FAVORE DELLE PMI (INGHILTERRA, SCOZIA, GALLES)	GU C 335 del 13.12.1995
N/0583/95	05.09.1995	ADVANCED TECHNOLOGIES PROGRAMMES	GU C 324 del 5.12.1995
N/0585/95	05.09.1995	INIZIATIVA LINK	GU C 324 del 5.12.1995
N/0584/95	05.09.1995	INIZIATIVA EUREKA	GU C 324 del 5.12.1995
N/0586/95	05.09.1995	GENERAL INDUSTRIAL COLLABORATIVE PROGETTO [GICP]	GU C 324 del 5.12.1995
N/0601/95	05.09.1995	HAMILTON FONDS DI CAPITALE A RISCHIO	
NN/098/94	20.09.1995	SOVVENZIONI ECONOMICHE DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELL'ASSETTO RURALE	GU C 335 del 13.12.1995
N/0665/95	02.10.1995	CREAZIONE D'UNA ZONA RISERVATA ALLE IMPRESE NEL TYNE RIVERSIDE	
N/0661/95 IP(95)1208	31.10.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [FUORI CECA] A FAVORE DI STERLING TUBES LTD	
N/0839/95	06.11.1995	AIUTO ALLA PROMOZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE	
N/0144/95	04.12.1995	AIUTO FINANZIARIO A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA ZONA DI CLEVELAND	

Svezia

N/0165/95 IP(95)252	14.03.1995	MISURE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE	GU C 290 del 1°11.1995
N/0126/95	03.04.1995	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE REGIONI DI PRIORITÀ POLITICA REGIONALE	GU C 267 del 14.10.1995
N/0460/95	04.08.1995	INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO DI PRODOTTI ECOLOGICI	GU C 318 del 29.11.1995
N/0544/95	04.08.1995	MISURE A FAVORE DELLE PMI	GU C 318 del 29.11.1995
N/0664/95 IP(95)1012	20.09.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA TORBA A FAVORE DI HARJEDALENS AB	GU C 298 dell'11.11.1995
N/0370/95	04.10.1995	FINANZIAMENTI PER LA COSTRUZIONE NAVALE	

3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE oppure ha esteso una procedura già avviata

Germania

C/0004/94 IP(95)84	01.02.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA CHIMICA A FAVORE DI BSL OLEFINVERBUND (BUNA, SOW, LEUNA) [THA]	GU C 227 del 1°9.1995
-----------------------	------------	--	-----------------------

N/0412/94 IP(95)77	01.02.1995	AIUTO NEL SETTORE MECCANICO A FAVORE DI MASCHINENFABRIK SANGER- -HAUSEN (SASSONIA-ANHALT)	GU C 262 del 7.10.1995
NN/050/94 IP(95)255	14.03.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE DI MACCHINE A FAVORE DI SKET SCHWERMASCHINENBAU MAGDEBURG GMBH	GU C 215 del 19.8.1995
E/0005/94 IP(95)260	14.03.1995	ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI GARANZIE DI STATO DEL LAND SASSONIA-ANHALT	GU C 242 del 19.9.1995
E/0006/94 IP(95)260	14.03.1995	ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI GARANZIE DI STATO DEL LAND BASSA SASSONIA	GU C 242 del 19.9.1995
E/0007/94 IP(95)260	14.03.1995	ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI GARANZIE DI STATO DEL LAND REMANIA SETTENTRIONALE-WESTFALIA	GU C 242 del 19.9.1995
E/0008/94 IP(95)260	14.03.1995	ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI GARANZIE DI STATO DEL LAND REMANIA-PALATINATO	GU C 242 del 19.9.1995
E/0009/94 IP(95)260	14.03.1994	ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI GARANZIE DI STATO DEL LAND BAVIERA	GU C 242 del 19.9.1995
E/0013/94 IP(95)260	14.03.1995	ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI GARANZIE DI STATO DEL LAND BREMA	GU C 242 del 19.9.1995
E/0014/94 IP(95)260	14.03.1995	ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI GARANZIE DI STATO DEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE	GU C 242 del 19.9.1995
E/0015/94 IP(95)260	14.03.1995	ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI GARANZIE DI STATO DEL LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN	GU C 242 del 19.9.1995
E/0016/94 IP(95)260	14.03.1995	ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI GARANZIE DI STATO DEL LAND SASSONIA	GU C 242 del 19.9.1995
N/0682/93	12.04.1995	PROGRAMMA DI GARANZIE DI STATO DEL LAND SAAR	GU C 294 del 9.11.1995
NN/059/95 IP(95)507	23.05.1995	AIUTO NEL SETTORE AERONAUTICO A FAVORE DI ASL LEMWERDER	GU C 295 del 10.11.1995
NN/002/95 IP(95)567	07.06.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA CHIMICA A FAVORE DI SÄCHSISCHE OLEFINWERKE [THA]	GU C 203 dell'8.8.1995
NN/003/95 IP(95)567	07.06.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA CHIMICA A FAVORE DI BUNA GMBH	GU C 203 dell'8.8.1995
C/0004/94 C/0061et 0062/94 NN/056/94 N/0467/95 IP(95)567	07.06.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA CHIMICA A FAVORE DI BSL OLEFINVERBUND (BUNA, SOW, LEUNA) [THA]	GU C 203 dell'8.8.1995
N/0353/95	05.07.1995	AIUTO NEL SETTORE DEI PANNELLI DI LEGNO A FAVORE DI GLUNZ AG	GU C 295 del 10.11.1995
N/0076/95	31.10.1995	MISURE DEL LAND BRANDEBURGO PER PROGETTI D'INVESTIMENTO IN POLONIA	

280 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

NN/69/94 IP(95)1392	13..12.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLE MACCHINE UTENSILI A FAVORE DI GILDEMEISTER AG	
NN/067/95	20.12.1995	AIUTO NEL SETTORE DEI PANNELLI DI LEGNO A FAVORE DI BESTWOOD E.F. KINDER GMBH	
NN/072/95	20.12.1995	AIUTO NEL SETTORE DEL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI	
<i>Austria</i>			
N/0317/95	31.10.1995	PROGRAMMA INTERNAZIONALE ERP	
N/0320/95	31.10.1995	PROGRAMMA ERP PER L'EUROPA DELL'EST	
NN/169/95 IP(95)1443	20.12.1995	AIUTO NEL SETTORE DEGLI ARTICOLI SPORTIVI A FAVORE DI HEAD TYROLIA MARES	
<i>Spagna</i>			
NN/144/94	11.01.1995	AIUTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO A FAVORE DI SUZUKI SANTANAMOTOR	GU C 144 del 10.6.1995
NN/032/94	11.01.1995	AIUTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO A FAVORE DI SUZUKI	GU C 144 del 10.6.1995
NN/121/94	14.02.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA E FUORI CECA] A FAVORE DI TUBACEX	GU C 282 del 26.10.1995
N/0222/95 IP(95)433	13.06.1995	AIUTO NEL SETTORE DEI VEICOLI A MOTORE A FAVORE DI SEAT	GU C 237 del 12.9.1995
NN/063/94 IP(95)433	13.06.1995	AIUTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO A FAVORE DI SEAT	GU C 237 del 12.9.1995
E/0016/95 IP(95)1007	20.09.1995	DISCIPLINA DEGLI AIUTI NEL SETTORE DEI VEICOLI A MOTORE	GU C 304 del 15.11.1995
NN/143/95 IP(95)1255	14.11.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA CERAMICA A FAVORE DI IMPRESE ALVAREZ (VIGO)	
N/0941/95 IP(95)1447	20.12.1995	AIUTI A FAVORE DI LOS ASTILLEROS PUBLICOS ESPANOLAS	
<i>Francia</i>			
NN/111/93 IP(95)112	08.02.1995 et 21.06.1995	AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE PER LA COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI A VELA	GU C 279 del 25.10.1995
NN/052/95	12.04.1995	MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO NEL SETTORE BANCARIO A FAVORE DEL RISANAMENTO DEL CREDIT LYONNAIS	GU C 121 del 17.5.1995
NN/045/95 IP(95)400	26.04.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE A FAVORE DI BEAULIEU GROUP (NORD-PAS DE CALAIS)	GU C 284 del 28.10.1995
<i>Grecia</i>			
C/0002/88 IP(95)1250	14.11.1995	AUMENTO DEL CAPITALE DI HERACLES GENERAL CEMENT CIE	

Italia

NN/009/95 IP(95)129	14.02.1995	AIUTO A FAVORE DI BREDA FUCINE MERIDIONALI: DENUNCIA DELL'IMPRESA MANOIR INDUSTRIES	GU C 293 dell'8.11.1995
NN/059/94 IP(95)357	04.04.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA CALZATURA PER L'ESONERO DAGLI ONERI SOCIALI IN CASO DI ASSUNZIONE	GU C 271 del 17.10.1995
NN/093/94 IP(95)506	23.05.1995	IMPOSTA SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI BORSE DI PLASTICA E SULLA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI POLITILENE	GU C 290 del 1°.11.1995
NN/046/95	20.12.1995	AIUTO A FAVORE DI ENIRISORSE	

4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione 91/3855/CECA oppure ha esteso una procedura già avviata

Germania

NN/137/94 IP(95)38	17.01.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI WERKSTOFF-UNION GMBH (LIPPENDORF)	GU C 283 del 27.10.1995
N/0775/94 IP(95)37	17.01.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI REINWALD RECYCLING GMBH	GU C 271 del 17.10.1995
N/0776/94 IP(95)37	17.01.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI HANSA CHEMIE ABRUCH UND RECYCLING GMBH	GU C 271 del 17.10.1995
N/0777/94 IP(95)95	14.02.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI WALZWERK ILSENBURG GMBH	GU C 289 del 31.10.1995
NN/083/95 IP(95)780	19.07.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH	GU C 312 del 23.11.1995

Spagna

NN/121/94	14.02.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [CECA E FUORI CECA] A FAVORE DI TUBACEX	GU C 282 del 26.10.1995
-----------	------------	--	-------------------------

Grecia

N/0167/95 IP(95)504	23.05.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI HALYVOURGIA THESSALIAS SA	GU C 284 del 28.10.1995
------------------------	------------	--	-------------------------

Irlanda

N/0219/95 IP(95)355	04.04.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI IRISH STEEL	
------------------------	------------	--	--

Italia

NN/047/95	05.07.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI FALK ACCIAIERIE DI BOLZANO	GU C 344 del 22.12.1995
N/0777/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI FERRIERA ACCIAIERIA CASILINA SPA	

N/0780/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI ACCIAIERIA DEL SUD
N/0790/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI O.L.S. SPA
N/0791/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI MONTIFER SRL
N/0793/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI MOCCIA IRME SPA
N/0794/95 IP(95)1304	29.11.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI MINI ACCIAIERIA ODOLESE SPA

5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE

Germania

C/0028/93 IP(95)82	01.02.1995	AIUTO NEL SETTORE TESSILE A FAVORE DI NINO AG NORDHORN	GU C 327 del 7.12.1995
C/0029/93 IP(95)258	14.03.1995	AIUTO NEL SETTORE DELL'ALLUMINIO A FAVORE DI GIESSEREI VILINGEN GMBH	
C/0004/94 C/0061/94 C/0062/94 IP(95)567	07.06.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA CHIMICA A FAVORE DI BSL OLEFINVERBUND (BUNA, SOW, LEUNA) [THA]	GU C 203 dell'8.8.1995
C/0004/93 IP(95)1006	20.09.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA [FUORI CECA) A FAVORE DI FA. BERG SPEZIALROHR	
C/0032/94 IP(95)1140	18.10.1995	MISURE A FAVORE DELLA CREAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA DI ESTERE METILICO D'OLIO DI COLZA	

Belgio

C/0022/94 IP(95)401	26.04.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE A FAVORE DI DS PROFIL BVBA (FIANDRE)	GU C 263 del 10.10.1995
------------------------	------------	---	-------------------------

Spagna

C/0037/94	26.07.1995	AIUTO NEL SETTORE DEI MOTORI A FAVORE DI GUASCOR SA	GU C 313 del 24.11.1995
C/0034/95 IP(95)769	31.10.1995	AIUTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO A FAVORE DI SEAT	

Francia

C/0020/94 IP(95)85	01.02.1995	AIUTI AL RIASSETTO DEL SITO D'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ KIMBERLEY A TOUL/VILLEY ST ETIENNE (MEURTHE ET MOSELLE)	GU C 283 del 27.10.1995
C/0043/93 IP(95)358	04.04.1995	AIUTO NEL SETTORE TIPOGRAFICO A FAVORE DI AVENIR GRAPHIQUE	GU C 309 del 21.11.1995

C/0026/95 IP(95)829	26.07.1995	MISURE DI SOSTGNO FINANZIARIO NEL SETTORE BANCARIO A FAVORE DEL RISANAMENTO DEL CREDIT LYONNAIS	GU L 308 del 21.12.1995
------------------------	------------	--	-------------------------

Grecia

C/0010/94	31.10.1995	AIUTO A FAVORE DEL CANTIERE NAVALE NEORION SOTTO FORMA DI ABBBUONO DI CREDITI PER UN IMPORTO DI 16,5 MILIARDI DI DRACME
-----------	------------	--

Italia

C/0033/94 IP(95)86	01.02.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA CARTA A FAVORE DI CARTIERE DEL GARDA SPA	GU C 294 del 9.11.1995
C/0034/92 IP(95)187	01.03.1995	RIFINANZIAMENTO DI MISURE DI RIDUZIONE DEGLI ONERI SOCIALI NEL MEZZOGIORNO	GU C 265 dell'8.11.1995
C/0006/92 IP(95)256	14.03.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE METALLICA PER CONFERIMENTI DI CAPITALE A FAVORE DI CMF SUD SPA E CMF CPA	GU C 120 del 16.5.1995
C/0035/92 IP(95)385	12.04.1995	LEGGE 19/91 SULLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	GU C 264 del 7.11.1995
C/0039/94 IP(95)568	07.06.1995	AIUTO NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA, DELL'EDILIZIA ABITATIVA E DELL'EDILIZIA INDUSTRIALE A FAVORE DI IRITECNA SPA	GU C 300 del 13.12.1995
C/0013/94 IP(95)620	21.06.1995	AIUTO NEL SETTORE DEI CONCIMI A FAVORE DI ENICHEM AGRICOLTURA	GU L 28 del 6.2.1996
C/0017/94 IP(95)621	21.06.1995	CASO D'APPLICAZIONE ILVA: LEGGE 181/89	GU C 309 del 30.11.1995

6. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione 91/3855/CECA

Germania

C/0046/93 IP(95)83	01.02.1995	AIUTO ALLA R&S A FAVORE DI GEORGMARIENHÜTTE GMBH (BASSA SASSONIA)	GU C 257 del 27.10.1995
C/0029/94 IP(95)194	01.03.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI EKO STAHL GMBH	GU C 294 del 9.11.1995
C/0028/94 IP(95)1215	31.10.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI HAMBURGER STAHLWERKE GMBH (AMBURGO)	

7. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione condizionata ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE

Germania

C/0004/94 08.11.1995 AIUTO NEL SETTORE DELLA CHIMICA A
 C/0061/94 FAVORE DI BSL OLEFINVERBUND (BUNA; SOW;
 C/0062/94 LEUNA) [THA]
 IP(95)1189

Francia

C/0026/95 26.07.1995 MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO NEL GU L 308 del 21.12.1995
 IP(95)829 SETTORE BANCARIO A FAVORE DEL
 RISANAMENTO DEL CREDIT LYONNAIS

Italia

C/0013/94 29.06.1995 AIUTO NEL SETTORE DEI CONCIMI
 IP(95)620 A FAVORE DI ENICHEM AGRICOLTURA

C/0039/94 07.06.1995 AIUTO NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA, GU C 300 del 13.12.1995
 IP(95)568 DELL'EDILIZIA ABITATIVA E INDUSTRIALE
 A FAVORE DI IRITECNA SPA

Spagna

C/0034/95 31.10.1995 AIUTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO
 IP(95)1188 A FAVORE DI SEAT

8. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione negativa o parzialmente negativa ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE

Belgio

C/0036/93 04.10.1995 AIUTO NEL SETTORE DEGLI AUTOCARRI
 IP(95)1086 A FAVORE DI DAF TRUCKS NV

Spagna

C/0025/93 14.03.1995 AIUTO NEL SETTORE DELLA GU L 257 del 27.10.1995
 IP(95)257 FONDERIA A FAVORE DI PIEZAS
 Y RODAJES SA (PYRSA)

C/0044/95 21.12.1995 DISCIPLINA DEGLI AIUTI NEL
 IP(95)1442 LE SETTORE AUTOMOBILISTICO

Grecia

C/0001/92 01.03.1995 AIUTO NEL SETTORE DEI PRODOTTI GU L 265 dell'8.11.1995
 IP(95)193 FARMACEUTICI

Paesi Bassi

C/0038/93 04.10.1995 AIUTO NEL SETTORE DEGLI AUTOCARRI
 IP(95)1086 A FAVORE DI DAF TRUCKS NV
 & VAN DOORNE DAF

Francia

C/0016/93	17.01.1995	AIUTO NEL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE A FAVORE DI ALLIED SIGNAL FIBERS EUROPE SA (MEURTHE-ET-MOSELLE)	GU L 159 dell'11.7.1995
-----------	------------	---	-------------------------

9. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione negativa o parzialmente negativa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione 3855/91/CECA

Germania

C/0042/94 IP(95)359	04.04.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH
C/0055/94 IP(95)1137	18.10.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH (SULZBACH-ROSENBERG; BAVIERA)
C/0028/94 IP(95)1215	31.10.1995	AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE DI HAMBURGER STAHLWERKE GMBH (AMBURGO)

10. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha proposto opportune misure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE

Germania

E/0003/95	01.03.1995	PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA DEL LAND BADEN-WÜRTTEMBERG: ORIENTAMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI GARANZIE DI STATO
E/0004/95	01.03.1995	PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA DEL LAND BADEN-WÜRTTEMBERG: ORIENTAMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI PRESTITI E GARANZIE DI STATO CHE CONSENTANO DI GARANTIRE LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
E/0005/95	14.03.1995	ORIENTAMENTI DEL LAND AMBURGO RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI GARANZIE DI STATO

Austria

N/837/95	29.11.1995	COMPLEMENTO TECNICO NELLA ZONA DI SVILUPPO REGIONALE ENNSHAFEN
----------	------------	---

Spagna

N/463/94	26.07.1995	MISURE RELATIVE ALLA CARTA SPAGNOLA DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
E/12/91	04.10.1995	PROGRAMMA NAZIONALE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

11. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adito il Consiglio ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA

Austria

N/0095/95 04.10.1995 AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE
DI VOEST ALPINE ERZBERG GMBH

Irlanda

C/0022/95 11.10.1995 AIUTO ALLA SIDERURGIA A FAVORE
IP(95)1101 DI IRISH STEEL

12. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione a seguito del parere conforme del Consiglio ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA

Austria

N/0095/95 29.11.1995 AIUTO A FAVORE DI VOEST
IP(95)1305 ALPINE ERZBERG GMBH

13. Elenco delle altre decisioni adottate dalla Commissione

Germania

C/0011/89 01.02.1995 AIUTI CONCESSI DALLA CITTÀ DI AMBURGO (Revoca della decisione) GU C 251 del 27.9.1995

NN/113/94 20.09.1995 ORIENTAMENTI RELATIVI ALL'AIUTO FINANZIARIO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE A FAVORE DELLE MISURE RELATIVE AI RIFIUTI (Art.92, par. 1 non applicabile)

C/0062/91 31.10.1995 AIUTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO A FAVORE DI VOLKSWAGEN AG (SASSONIA; TURINGIA) (Decisione provvisoria)

E/0020/94 29.11.1995 AIUTO NEL SETTORE DELL'OTTICA A FAVORE DI CARL ZEISS JENA (Archiviazione)

Austria

N/316/95 12.09.1995 PROGRAMMA D'INFRASTRUTTURE ERP (Art. 92, par. 1 non applicabile)

Danimarca

N/0763/94 04.04.1995 MODIFICA DELLA LEGGE SULLA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA (Art. 92, par. 1 non applicabile)
GU C 267 del 14.10.1995

N/0393/95 20.12.1995 MISURE A FAVORE DELLA ABITAZIONI AD AFFITTO MODERATO (Art. 92, par. 1 non applicabile)

N/0539/95 29.11.1995 MISURE D'AIUTO RELATIVE ALLE PILE E AGLI ACCUMULATORI (Art. 92, par.1 non applicabile)

Spagna

C/0044/95 20.12.1995 DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI (Obbligo di
IP(95)1442 AIUTI AL SETTORE AUTOMOBILISTICO notifica)

Francia

NN/135/92 08.02.1995 ATTIVITÀ CONCORRENZIALI DELLA GU C 262 del 7.10.1995
IP(95)111 LA POSTA FRANCESE (Art. 92, par. 1 non applicabile)

Italia

N/477/94 07.06.1995 AIUTO ALLA SIDERURGIA (REGIONE (Art. 92, par. 1 non
IP(95)560 AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA) applicabile)

Paesi Bassi

NN/093/95 14.11.1995 TRATTAMENTO ECOLOGICO DEI RELITTI (Art. 92, par.1 non
IP(95)1254 applicabile)

Regno Unito

N/0721/95 04.10.1995 AIUTO ALLA COSTRUZIONE NAVALE (Art. 92, par. 1 non
IP(95)1077 A FAVORE DI MCTAY MARINE applicabile)

14. Sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado

14.1. Tribunale di primo grado

Causa	Parti	Data	Pubblicazione
T-490/93	Bremer Vulkan Verbund AG contro Commissione europea	23.02.95	Racc. II-469
T-488/93	Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH contro Commissione europea	23.02.95	Racc. II-479
T-442/93	Association des amidonneries de céréales de la CEE (AAC) ed altri contro Commissione europea	27.04.95	Racc. II-1333
T-435/93	Association of Sorbitol Producers within the EC (ASPEC) ed altri contro Commissione europea	27.04.95	Racc. II-1285
T-471/93	Tiercé Ladbroke SA contro Commissione europea	18.09.95	
T-95/94	Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) contro Commissione europea	28.09.95	

14.2. Corte di giustizia

Causa	Parti	Data	Pubblicazione
C-135/93	Regno di Spagna contro Commissione europea	29.06.95	Racc. II-1673

C - Elenco dei casi in altri settori**1. Settore dell'agricoltura****1.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni***Austria*

27.7.1995	AIUTI ALLE MISURE FORESTALI IN AGRICOLTURA	
3.8.1995	MISURE NEL SETTORE DEL CREDITO AGRARIO	
16.8.1995	PROGRAMMI NEL SETTORE DELLA CONSULENZA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
22.8.1995	PROGRAMMA ERP A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO	
22.8.1995	SALISBURGO: MISURE CONTRO IL DEPERIMENTO DELLE FORESTE	
28.11.1995	NIEDERÖSTERREICH: INVESTIMENTO NEL SETTORE AGRICOLO	
7.12.1995	MISURE CONNESSE CON LA PRODUZIONE	
7.12.1995	MISURE A FAVORE DEL SETTORE DEL VINO PER GLI ANNI 1995 - 1997	
11.12.1995	PRODUZIONE DI QUALITÀ	

Belgio

31.3.1995	DECRETO RELATIVO AGLI INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA	GU C 93 del 27.7.1995
14.6.1995	PROGETTO A FAVORE DELL'ORTICOLTURA	
8.11.1995	REGIONE FIAMMINGA: AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE SPECIALIZZATE NEL SETTORE DELL'ORTICOLTURA IN SERRA E DELLA COLTURA DI INDIVIA	

Danimarca

13.2.1995	AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'AMBIENTE	
7.3.1995	SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA TRANSFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	GU C 38 del 12.2.1993
20.3.1995	FONDO PROFESSIONALI PATATE	
4.4.1995	SVILUPPO DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA	
24.8.1995	MISURE A FAVORE DEI GIOVANI AGRICOLTORI	
30.8.1995	AIUTI ALLE STRUTTURE AGRICOLE E ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	
30.8.1995	AIUTI ALLE STRUTTURE AGRICOLE E ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	
4.11.1995	SVILUPPO DI STRUTTURE COLTUALI A FINI ECOLOGICI	
7.12.1995	AIUTI E IMPOSTE SUI PESTICIDI	

Germania

23.1.1995	TURINGIA: MISURE A FAVORE DELL'UTILIZZAZIONE DI MACCHINARI AGRICOLI	GU C 251 del 27.9.1995
3.2.1995	SASSONIA: PROGRAMMA A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELL'AGRICOLTURA	GU C 251 del 27.9.1995
14.3.1995	TURINGIA: MISURE A FAVORE DELLA PRODUZIONE E DELL'UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI FORESTALI	GU C 251 del 27.9.1995
16.3.1995	SASSONIA: PROMOZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO	GU C 251 del 27.9.1995
20.3.1995	TURINGIA: MISURE A FAVORE DELLA RICOSTRUZIONE E DELL'AMMODERNAMENTO DEI MERCATI	
20.3.1995	BAVIERA: PROGRAMMA STRUTTURALE DI SVILUPPO AGRICOLO	GU C 251 del 27.9.1995
28.3.1995	BADEN-WUERTTEMBERG: MISURE A FAVORE DELLA LOTTA CONTRO LA MALATTIA DELL'UVA	
4.4.1995	RENANIA-PALATINATO: STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DELLA CARNE - GUSEF KALNIK - ALFTER	GU C 251 del 27.9.1995
6.4.1995	BRANDEBURGO: AIUTI ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI	
20.4.1995	TURINGIA: MISURE INTESE A RIDURRE LE SPESE DELLO STUDIO DEL SUOLO	GU C343 del 21.12.1995
26.4.1995	SCHLESWIG-HOLSTEIN: MISURE A FAVORE DELLO SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME	GU C 343 del 21.12.1995
17.5.1995	MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DI CATASTROFI NATURALI	
23.5.1995	BRANDEBURGO: MISURE A FAVORE DELLA PATATA	
29.5.1995	MECLENBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE: MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE	
29.5.1995	BAVIERA: MISURE INTESE A GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARNE	
31.5.1995	SASSONIA-ANHALT: MISURE A FAVORE DELLA RICONVERSIONE VARIETALE DEL LUPPOLO	
8.6.1995	SASSONIA: MISURE A FAVORE DELLA PROTEZIONE DELLE FORESTE	
9.6.1995	BASSA SASSONIA: AMMODERNAMENTO DI UN MACELLO	
9.6.1994	BADEN-WÜRTTEMBERG: MISURE A FAVORE DELL'OLIO DI COLZA	
5.7.1995	BRANDEBURGO: MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE	
5.7.1995	SASSONIA-ANHALT: MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DA CATASTROFI NATURALI	
20.7.1995	TURINGIA: INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II	
26.7.1995	RENANIA SETTENTRIONALE-WESTFALIA: MISURE FORESTALI NEI BOSCHI PRIVATI	
27.7.1995	SASSONIA: AIUTI NEL SETTORE DELLA PATATA	
27.7.1995	SASSONIA: MISURE A FAVORE DELL'UTILIZZAZIONE DEI MACCHINARI AGRICOLI	
16.8.1995	BADEN-WÜRTTEMBERG: PROGRAMMA A FAVORE DELL'EFFICACIA DELLE STRUTTURE AGRICOLE	
21.8.1995	AIUTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLE STRUTTURE AGRICOLE	
22.8.1995	SASSONIA: SVILUPPO DI VILLAGGI E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RURALI	
6.9.1995	MECLENBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE: AIUTI ALLA PROTEZIONE DELLA PATATA	
18.9.1995	BAVIERA: MISURE A FAVORE DELLE SOCIETÀ D'ALLEVAMENTO	

- 18.9.1995 SASSONIA-ANHALT: PROGRAMMA LEADER II
- 21.9.1995 SASSONIA-ANHALT: CONCESSIONE DI AIUTI A FAVORE DI MISURE DI PROTEZIONE E DI PROMOZIONE DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO
- 21.9.1995 RENANIA SETTENTRIONALE-WESTFALIA: AIUTI PER RIPARARE I DANNI CAUSATI DALLE ACQUE
- 25.9.1995 SASSONIA-ANHALT: MISURE A FAVORE DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA DI PRODOTTI AGRICOLI
- 26.9.1995 SASSONIA: CONCESSIONE DI REDDITI SUPPLEMENTARI AD IMPRESE AGRICOLE A CONDUZIONE FAMILIARE IN DIFFICOLTÀ
- 28.9.1995 ASSIA: MISURE A FAVORE DELLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO NEL SETTORE AGRICOLO
- 2.10.1995 MECLMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE: MISURE A FAVORE DELLO STOCCAGGIO ECOLOGICO DEGLI ESCREMENTI ANIMALI
- 4.10.1995 SASSONIA: METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
- 4.10.1995 MECLMBURGO-POMERANIA: AIUTI ALL'ACQUISTO DI GIOVENCHE
- 6.11.1995 BASSA SASSONIA: MISURE D'AIUTO A FAVORE DELLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI NEL QUADRO DI PROGETTI PILOTA
- 21.11.1995 BASSA SASSONIA: AIUTI ALIMENTARI A FAVORE DEGLI UCCELLI DEL NORD
- 21.11.1995 SASSONIA-ANHALT: COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
- 21.11.1995 BRANDEBURGO: PROGRAMMA LEADER II
- 21.11.1995 BREMA: MISURE A FAVORE DI UN RIASSETTO RURALE RISPETTOSO DELL'AMBIENTE
- 28.11.1995 RENANIA-WESTFALIA: MISURE DI AIUTO A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO
- 28.11.1995 MISURE A FAVORE DELLE FORESTE
- 7.12.1995 SAAR: PROMOZIONE DI AGENZIE DI CONSULENZA PRIVATE IN AGRICOLTURA
- 7.12.1995 BASSA SASSONIA: COSTRUZIONE DI UNA STAZIONE DI EPURAZIONE PER UNA FABBRICA DI CONSERVE
- 7.12.1995 TURINGIA: MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Grecia

- 21.3.1995 APPLICAZIONE DI METODI MODERNI DI LOTTA FITOSANITARIA
- 8.5.1995 MIGLIORAMENTO GENETICO DEGLI ANIMALI
- 8.5.1995 MIGLIORAMENTO E PRESERVAZIONE DEL PATRIMONIO GENETICO AUTOCTONO
- 8.5.1995 COSTRUZIONE D'UNA STAZIONE DI CONTROLLO DEI VERRI
- 19.7.1995 REINSTALLAZIONE DI UNITÀ DI ALLEVAMENTO E COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI
- 20.7.1995 PROTEZIONE DELLE FORESTE DAGLI INCENDI
- 27.7.1995 MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DEI VIGNETI
- 22.8.1995 AIUTO REGIONALE PER IL RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO
- 24.8.1995 AIUTO REGIONALE ALL'ACQUISTO DI SPERMA
- 24.8.1995 ACQUISTO DI SPERMA E DI REPRODUTTORI MASCHI
- 24.8.1995 LOTTA BIOLOGICA ALLE MALATTIE DELLE PINETE-APICOLTURA
- 29.8.1995 AIUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DAGLI INCENDI DEL 1994
- 29.8.1995 PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

Spagna

23.1.1995	CATALOGNA: MISURE A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI FRANTOI DA OLIO	GU C 251 del 27.9.1995
13.2.1995	GALIZIA: LA CORUNA, AIUTI ALLO SVILUPPO DI TECNOLOGIE	
13.2.1995	MADRID: COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	
1.3.1995	COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	GU C 251 del 27.9.1995
20.3.1995	GALIZIA: ACQUISTO DI MACCHINARI E DI ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE DELLE FORESTE DAI RISCHI D'INCENDIO	GU C 251 del 27.9.1995
21.3.1995	CASTIGLIA-LEON: MISURE A FAVORE DEI COLTIVATORI DI FAGIOLINI DESTINATI ALLA CONGELAZIONE	
24.3.1995	LA RIOJA: AIUTI NEL SETTORE DEL BESTIAME	
10.4.1995	GALIZIA: MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE FORESTE	GU C 343 del 21.12.1995
12.4.1995	VALENZA: AIUTI AL RISANAMENTO DEGLI AGRUMETI	GU C 343 del 21.12.1995
17.5.1995	VALENZA: AIUTI AL RISANAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE	
17.5.1995	GALIZIA: MISURE DI PROTEZIONE DELLA RAZZA BOVINA AUTOCTONA	
17.5.1995	PAESE BASCO: MISURE A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO	
13.6.1995	ESTREMADURA: AIUTI FINANZIARI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI VETERINARIO	
16.6.1995	ANDALUSIA: MISURE A FAVORE DELL'INDUSTRIA AGRO ALIMENTARE	
16.6.1995	MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO RURALE	
19.6.1995	CANARIE: MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLE STRUTTURE AGRICOLE	
19.6.1995	MISURE A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	
26.6.1995	ESTREMADURA: MISURE A FAVORE DI BOVINI, OVINI E CAPRINI	
26.6.1995	ESTREMADURA: AIUTI A FAVORE DI ATRIAS (ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA VEGETALE)	
30.6.1995	ESTREMADURA: AIUTI ALLA COSTRUZIONE DI CENTRI PER IL BESTIAME	
13.7.1995	CATALOGNA: AIUTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE	
28.7.1995	NAVARRA: MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	
31.7.1995	AIUTI LEADER II	
31.7.1995	ANDALUSIA: AIUTI A FAVORE DELLO SVILUPPO FORESTALE	
3.8.1995	CASTIGLIA-LEON: RICONVERSIONE VARIETALE DEL LUPPOLO	
3.8.1995	CASTIGLIA-LA MANCHA: AIUTI ALLE AZIENDE D'ALLEVAMENTO	
3.8.1995	ESTREMADURA: MISURE A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NEL SETTORE AGRICOLO	
16.8.1995	MISURE INTESE A COMBATTERE GLI EFFETTI DELLA SICCAITÀ NELLE AZIENDE AGRICOLE	
16.8.1995	CANARIE: MISURE A FAVORE DEL SETTORE DELLE BANANE	
28.9.1995	LA RIOJA: MISURE A FAVORE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE	
4.10.1995	MIGLIORAMENTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	

4.10.1995	ESTREMADURA: MISURE A FAVORE DEL SETTORE BOVINO	
4.10.1995	VALENZA: MIGLIORAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE	
31.10.1995	GALIZIA: AIUTI ALLE IMPRESE FORESTALI	GU C 19 del 23.1.1996
6.11.1995	ANDALUSIA: PROGRAMMA A FAVORE DELLA RICERCA E SVILUPPO DELL'INDUSTRIA AGROALIMENTAIRE	
21.11.1995	CASTIGLIA-LEON: AIUTI NEL SETTORE DEL BESTIAME	
21.11.1995	LA RIOJA: MISURE A FAVORE DEL SETTORE DEL BESTIAME	
21.11.1995	ANDALUSIA: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	
28.11.1995	CASTIGLIA-LEON: AIUTI PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ RURALI	
28.11.1995	ASTURIE: MISURE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI AGRICOLE	
28.11.1995	CASTIGLIA-LEON: AIUTI AI TITOLARI DI AZIENDE D'APICOLTURA	
28.11.1995	CASTIGLIA-LEON: AIUTI ALL'IRRIGAZIONE	
28.11.1995	CASTIGLIA-LEON : AIUTI PER PROMUOVERE LA DIMINUZIONE DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	
28.11.1995	CASTIGLIA-LEON: AIUTI ALLE AZIENDE D'ALLEVAMENTO IN REGIME ESTENSIVO	
28.11.1995	CASTIGLIA-LEON: AIUTI AGLI ALLEVATORI DI ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA	
28.11.1995	ASTURIE: COLTURA DELLA MELA	
12.12.1995	VALENZA: MISURE A FAVORE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	
13.12.1995	MADRID: AIUTI A FAVORE DELLE RAZZE AUTOCTONE E DELLE ASSOCIAZIONI D'ALLEVAMENTO	
15.12.1995	ESTREMADURA: MISURE A FAVORE DEL SETTORE DEL BESTIAME	
15.12.1995	GALIZIA: MISURE A FAVORE DELLE COLTURE PER IL 1995	

Finlandia

26.6.1995	MISURE A FAVORE DELLA PRODUZIONE DI MELE	
3.8.1995	MISURE A FAVORE DELL'APICOLTURA	
3.8.1995	MISURE A FAVORE DEI PRODUTTORI DI PATATE	
28.9.1995	GARANZIE A FAVORE DEL SETTORE DEI CEREALI (IMPRESA AVENA LTD)	
13.10.1995	AIUTI A FAVORE DELL'ORTICOLTURA	
13.10.1995	MISURE A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO	
15.11.1995	MIGLIORAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	
28.11.1995	PRESTITI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA	
5.12.1995	AIUTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	

Francia

2.2.1995	MODIFICA DELL'AIUTO ALL'IMPIANTO DI VITIGNI MIGLIORATORI	GU C 251 del 27.9.1995
20.3.1995	AIUTI E IMPOSTE PARAFISCALI DELL'ISTITUTO PER LE SOSTANZE GRASSE (ITERG)	
20.3.1995	AIUTI E IMPOSTE PARAFISCALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INTERPROFESSIONALE DELLE SEMENTI E DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE	GU C 251 del 27.9.1995
20.3.1995	INDENIZZO DEGLI ARBORICOLTORI - VIRUS DI SHARKA	

26.4.1995	AIUTI ALLA REGIONE ILE DE FRANCE IN COMPLEMENTO AGLI AIUTI "AGRO-AMBIENTALI"	GU C 343 del 21.12.1995
26.4.1995	AIUTO NAZIONALE AGLI INVESTIMENTI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE IN AGRICOLTURA	GU C 343 del 21.12.1995
30.5.1995	ABBUONO D'INTERESSE DI PRESTITI	GU C 343 del 21.12.1995
5.7.1995	AIUTI E IMPOSTE PARAFISCALI SULLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (ANDA)	
5.7.1995	AIUTI E IMPOSTE PARAFISCALI SUI CEREALI E IL RISO (ANDA)	
5.7.1995	AIUTI E IMPOSTE PARAFISCALI SUI SEMI OLEAGINOSI E PROTEAGINOSI (ANDA)	
5.7.1995	RINNOVO DELL'AIUTO PER L'IMPIANTO DI VITIGNI MIGLIORATORI	
22.8.1995	AIUTI E IMPOSTE PARAFISCALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INTERPROFESSIONALE DELLE SEMENTI E DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE (GNIS)	
24.8.1995	AIUTI AL MIGLIORAMENTO DELLA PASTORIZIA	
18.9.1995	AIUTI E IMPOSTE PARAFISCALI DEL CENTRO TECNICO INTERPROFESSIONALE DEI SEMI OLEAGINOSI DEL TERRITORIO METROPOLITANO	
20.9.1995	AIUTO ALLA QUALITÀ DEL SUINO IN ZONA MONTANA	
16.10.1995	AIUTO E IMPOSTA PARAFISCALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO	
16.10.1995	AIUTI E IMPOSTE PARAFISCALI SUL LATTE DI PECORA E DI CAPRA	
14.11.1995	AIUTO E IMPOSTE PARAFISCALI PER I CENTRI TECNICI INTERPROFESSIONALI DELLA CANNA DA ZUCCHERO	GU C 343 del 21.12.1995
21.11.1995	AIUTI E IMPOSTA PARAFISCALE SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO	
21.11.1995	AIUTO E IMPOSTA PARAFISCALE SUI VINI	
21.11.1995	AIUTO E IMPOSTA PARAFISCALE SUL LATTE VACCINO E SULLA CREMA	
21.11.1995	AIUTO E IMPOSTA PARAFISCALE SUI PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA E SULLE PIANTE ORNAMENTALI	
21.11.1995	AIUTI E IMPOSTE PARAFISCALI DELL'ONIC E DELL'ITCF PER IL FINANZIAMENTO NEL SETTORE CEREALICOLO	
21.11.1995	AIUTO E IMPOSTA PARAFISCALE SULLE CARNI	
21.11.1995	AIUTO A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE INTERPROFESSIONALE DELL'ORTICOLTURA (CNIH)	
21.11.1995	AIUTI E IMPOSTE PARAFISCALI DEL CENTRO TECNICO INTERPROFESSIONALE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (CTIFL)	
21.11.1995	AIUTI E IMPOSTA PARAFISCALE DEL CENTRO TECNICO DI CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	
11.12.1995	AIUTI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI DI GIOVANI BOVINI CHE HANNO RISENTITO DELLE PERTURBAZIONI MONETARIE	
11.12.1995	MISURE D'AIUTO AL SETTORE DELLE CARNI BOVINE - COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO DOVUTE AI MOVIMENTI MONETARI	

Italie

3.2.1995	MISURE A FAVORE DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO - MINERBIO	GU C 251 del 27.9.1995
----------	---	------------------------

3.2.1995	MODIFICA DEL PROGRAMMA NAZIONALE AIMA PER IL SETTORE BOVINO	GU C 251 del 27.9.1995
8.2.1995	ABRUZZI: PROGRAMMA DI CREDITO AGRICOLO	
23.2.1995	EMILIA ROMAGNA: MISURE STRAORDINARIE NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLA CARNE	GU C 251 del 27.9.1995
20.3.1995	SARDEGNA: MISURE A FAVORE DELLA COLTURA DEL SUGHERO	
30.3.1995	CAMPANIA: COLTURA DEI LIMONI	GU C 251 del 27.9.1995
26.4.1995	EMILIA ROMAGNA: PROMOZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI REGIONALI	GU C 343 del 21.12.1995
26.4.1995	ABRUZZI: MISURE A FAVORE DELLE FORESTE E DELL'AMBIENTE	GU C 343 del 21.12.1995
29.5.1995	ABRUZZI: PROROGA DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1982, N. 31	
29.5.1995	PROGRAMMA NAZIONALE EIMA, AIUTI ALL'ACQUISTO DI ALCOLE ETILICO	
16.6.1995	PIEMONTE: MISURE A FAVORE DEL SETTORE AGROINDUSTRIALE	
20.6.1995	PROGRAMMA NAZIONALE EIMA: AIUTI NEL SETTORE DELLA PATATA	
26.6.1995	PROGRAMMA EIMA A FAVORE DELLA VENDITA DI ALCOLE	
30.6.1995	MISURE A FAVORE DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO - OSTELLATO	
3.8.1995	MARCHE: MISURE A FAVORE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI ED AGROALIMENTARI	
22.8.1995	SICILIA: LEGGE REGIONALE 27/95, SALVO LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13/86	
22.8.1995	AIUTI AI PRODUTTORI DI SEMI OLEAGINOSI - PROMOZIONE E RICERCA	
18.9.1995	SICILIA: MISURE DESTINATE AGLI ALLEVATORI IL CUI PATRIMONIO ZOOTECNICO È STATO COLPITO DA MALATTIE INFETTIVE; ARTT. 1, 2, 8 DELLA LEGGE 28/95	
25.9.1995	VALLE D'AOSTA: RICOMPOSIZIONE FONDIARIA	
25.9.1995	MISURE A FAVORE DELLE ARANCE	
25.9.1995	VALLE D'AOSTA: AIUTO REGIONALE	
21.11.1995	PROGETTO CAMPOVERDE: MEZZOGIORNO	
28.11.1995	VENETO: MISURE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	
28.11.1995	PROGRAMMA NAZIONALE DELL'AIMA NEL SETTORE L'ACQUISTO DI ALCOLE DI FRUTTA	

Lussemburgo

30.8.1995 AIUTO A FAVORE DEL SETTORE DELLA PATATA

Paesi Bassi

17.1.1995	AIUTI ALL'AMBIENTE E ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA	GU C 251 del 27.9.1995
2.2.1995	AIUTI NEL SETTORE AGRICOLO	
8.3.1995	AIUTI E IMPOSTE PARAFISCALI A FAVORE DEL SETTORE BOVINO	GU C 251 del 27.9.1995
20.3.1995	TARIFFE DEL GAS NATURALE PER L'ORTICOLTURA	GU C 251 del 27.9.1995
26.4.1995	METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA COMPATIBILI CON L'AMBIENTE	GU C 343 del 21.12.1995
17.5.1995	AIUTI E IMPOSTE PARAFISCALI NEL SETTORE DELLA	

- PATATA (AIUTI ALLA PROMOZIONE)
- 13.7.1995 CONTROLLO DELLA QUALITÀ NEL SETTORE DELLA CARNE
- 31.7.1995 MISURE A FAVORE DEL SETTORE DELLA CARNE
- 1.8.1995 MISURE NEL SETTORE DELLA CARNE
- 30.8.1995 MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE
COLPITE DALLE INONDAZIONI
- 14.9.1995 SVILUPPO DELL'INFORMATICA - SETTORE FORESTALE
- 14.11.1995 MIGLIORAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE
- 14.11.1995 AIUTI PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
- 14.11.1995 MISURE A FAVORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
- 14.11.1995 MISURE A FAVORE DEL SETTORE ORTICOLO
- 15.11.1995 MISURE DI AIUTO A FAVORE DELLA SALUTE DEGLI ANIMALI
- 21.11.1995 AIUTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
- 21.11.1995 MISURE A FAVORE DELLE FORESTE
- 21.11.1995 AIUTI NEL SETTORE DELLA CARNE-SPOM
- 12.12.1995 MISURE D'AIUTO A FAVORE DEGLI ORGANI RURALI
INCARICATI DEL MUTUO SOCCORSO TRA AZIENDE

Portogallo

- 16.8.1994 PROGRAMMA LEADER II
- 27.11.1995 MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI

Regno Unito

- 27.1.1995 IRLANDA DEL NORD: AGENZIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE GU C 251 del 27.9.1995
- 3.2.1995 AIUTO A FAVORE DEI GIOVANI CHE RILEVANO
PICCOLE AZIENDE
- 14.2.1995 SOVVENZIONI IN CONTO CAPITALE PER L'AGRICOLTURA
- 20.3.1995 THE MEAT AND LIVESTOCK COMMISSION POTENTIAL REDUNDANCY LIABILITY GU 251 del 27.9.1995
- 21.3.1995 PROMOZIONE DEI COSTI PER IL MARCHIO DEL LATTE GU C 402 del 31.12.1994
- 30.3.1995 PROGRAMMA AGRICOLO PER LE ATTIVITÀ DELLE
AZIENDE E DEI MICROFONDI
- 26.4.1995 ISOLE DELLA MANICA (GUERNSEY): AIUTO AL SETTORE ORTICOLO GU C 343 del 21.12.1995
- 11.7.1995 IRLANDA DEL NORD: PROGETTO MOZZARELLA
- 21.8.1995 ZONE ECOLOGICAMENTE SENSIBILI: MODIFICHE DEI PIANI
DI TUTELA
- 30.8.1995 PROGETTO LOCHABER AND ARGYLL CROFT ENTRANTS
- 25.9.1995 RICERCA SULLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E PROGRAMMA
DI ISTRUZIONE: ALIQUOTE DI PRELIEVO 1995/1996
- 10.11.1995 PRELIEVI SUI CEREALI COLTIVATI IN CASA
- 14.11.1995 PROGETTO PER LE ZONE CON PROBLEMI DI NITRATO
- 21.11.1995 ACCORDI PER LA COMPENSAZIONE DELLE QUOTE DI BESTIAME

1.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE

Belgio

- 20.3.1995 REGIONE FIAMMINGA: BIOCARBURANTI - PIANO D'AZIONE PER LA FIANDRA
- 20.3.1995 CONCESSIONE DI UN PREMIO REGIONALE ALLA COLTURA DELLA COLZA D'INVERNO NON DESTINATA AD USO ALIMENTARE
- 14.7.1995 REGIONE VALLONA: AIUTI AGLI INVESTIMENTI E AL PRIMO INSEDIAMENTO IN AGRICOLTURA GU C 294 del 9.11.1995
- 24.11.1995 REGIONE VALLONA: QUOTE OBBLIGATORIE FISSATE PER IL SETTORE AVICOLO - AIUTI E RETRIBUZIONI DEGLI STABILIMENTI PRODUTTORI DI LATTE

Germania

- 7.4.1995 RENANIA-PALATINATO: MISURE A FAVORE DEI VIGNETI GU C 169 del 5.7.1995

Grecia

- 27.1.1995 AGENZIA GRECA PER IL COTONE GU C 278 del 24.10.1995

Spagna

- 26.7.1995 NAVARRA: AIUTI ALL'IMPRESA PAMPLONICA S.A. GU C 293 dell'8.11.1995

Francia

- 20.3.1995 AIUTO AL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE VITICOLA
- 29.3.1995 AIUTI AL SETTORE OVINO GU C 289 del 31.10.1995

Italia

- 2.3.1995 SICILIA: MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI GU C 295 del 10.11.1995
- 21.3.1995 LAZIO: COLTURE AGRICOLE (LEGGE 44/89 E LEGGE 57/92) GU C 267 del 14.10.1995
- 3.5.1995 FRIULI VENEZIA GIULIA: FONDO REGIONALE NEL SETTORE AGRICOLO GU C 342 del 20.12.1995
- 3.5.1995 ABRUZZI: LEGGE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA PER IL PERIODO 1995-1997 GU C 289 del 31.10.1995
- 27.7.1995 ACCORDO INTESO A PROMUOVERE L'UTILIZZAZIONE DEL KENAF PER LA PRODUZIONE DI CELLULOSA GU C 294 del 9.11.1995
- 27.7.1995 CAMPANIA: LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1993, N° 24 - AGRICOLTURA BIOLOGICA GU C 292 del 7.11.1995
- 27.7.1995 SARDEGNA: LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 1994 - NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA GU C 294 del 9.11.1995
- 31.7.1995 SICILIA: LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 93: MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GU C 295 del 10.11.1995

7.11.1995 LAZIO: COOPERAZIONE AGRICOLA GU C 327 del 7.12.1995
 21.11.1995 SICILIA: RISANAMENTO DELLE COOPERATIVE

1.3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso positivamente la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE

Spagna

20.3.1995 ARAGONA: AIUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE GU C 157 del 23.6.1995
 20.3.1995 AIUTI A FAVORE DELL'IMPRESA PULEVA GU C 142 dell'8.6.1995

1.4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione finale negativa ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CE

Belgio

4.1.1995 AVICOLTURA E PICCOLO ALLEVAMENTO: PROGETTO DI REGIO DECRETO GU L 277 del 21.11.1995
 4.1.1995 FONDO DI PROMOZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, L'AVICOLTURA E IL PICCOLO ALLEVAMENTO GU L 277 del 21.11.1995
 4.1.1995 QUOTE OBBLIGATORIE DESTINATE ALLA PROMOZIONE DEGLI SBOCCHI DEI PRODOTTI DELL'AVICOLTURA E DEL PICCOLO ALLEVAMENTO GU L 277 del 21.11.1995

Francia

28.11.1995 AIUTO AI PRODUTTORI FRANCESI DI SUINO, SOTTO FORMA DI GARANZIE DI STATO
 28.11.1995 MISURE DI SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI E DI INDENNIZZO PER IL BLOCCO STRADALE DEL 1992

Italia

4.4.1995 SARDEGNA: MISURE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA (LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1992, N° 17) GU L 218 del 14.9.1995

1.5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha proceduto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, all'esame di un regime d'aiuti esistente

Italia

31.7.1995 SICILIA: ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N° 13/88

1.6. Elenco delle decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE

DECISIONE DEL CONSIGLIO, DEL 22 GIUGNO 1995, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN AIUTO ECCEZIONALE AI PRODUTTORI DI VINO DA TAVOLA IN FRANCIA

1.7. Sentenze della Corte di giustizia

SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL 27 APRILE 1995 NELLA CAUSA T-435/93 - ASSOCIATION OF SORBITOL PRODUCERS WITHIN THE EC (ASPEC), CERESTAR HOLDING BV, ROQUETTE FRERES SA, E MERCK OHG CONTRO LA COMMISSIONE - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 91/474/CEE DELLA COMMISSIONE, DEL 16 AGOSTO 1991, RELATIVA AGLI AIUTI CONCESSI DAL GOVERNO ITALIANO ALLA SOCIETÀ ITALGRANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO AGROALIMENTARE NEL MEZZOGIORNO.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL 27 APRILE 1995 NELLA CAUSA T/442/93 - SETTE IMPRESE DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI AMIDO CONTRO LA COMMISSIONE - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 91/474/CEE DELLA COMMISSIONE, DEL 16 AGOSTO 1991, RELATIVA AGLI AIUTI CONCESSI DAL GOVERNO ITALIANO ALLA SOCIETÀ ITALGRANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO AGROALIMENTARE NEL MEZZOGIORNO.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL 27 APRILE 1995 NELLA CAUSA T/443/93 - CASILLO GRANI SNC CONTRO LA COMMISSIONE - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 91/474/CEE DELLA COMMISSIONE, DEL 16 AGOSTO 1991, RELATIVA AGLI AIUTI CONCESSI DAL GOVERNO ITALIANO ALLA SOCIETÀ ITALGRANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO AGROALIMENTARE NEL MEZZOGIORNO.

2. Settore della pesca**2.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni, senza avviare la procedura d'esame (1995)***Austria*

N/445/D/95	09.10.95	ORIENTAMENTI PER IL SETTORE DEI SERVIZI	GU C 6 dell' 11.1.96, pag. 6
------------	----------	---	------------------------------

Danimarca

N/526/95	16.05.95	BANCA DELLA PESCA	GU (Ricezione in corso)
----------	----------	-------------------	-------------------------

Germania

N/13/95	11.01.95	MISURE PESCA E ACQUACOLTURA	GU C 192 del 26.7.95
N/37/95	11.01.95	AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA	GU C 192 del 26.7.95
N/472/95	16.05.95	MISURE D'ADATTAMENTO NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA	GU C 290 del 1°.11.95

Grecia

N/34/95	18.01.95	AIUTI AL SETTORE DELLA PESCA	GU C 272 del 18.10.95, pag. 7
---------	----------	------------------------------	-------------------------------

Spagna

N/86/95	27.01.95	AIUTO AL BLOCCO TEMPORANEO DELLA FLOTTA DI PESCA. VALENZA.	GU C 335 del 13.12.95
---------	----------	--	-----------------------

N/236/95	07.03.95	MISURE A FAVORE DELLA FORMAZIONE	GU C 343 del 21.12.95
N/245/95	08.03.95	AIUTI NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - CANARIE	GU C 192 del 26.7.95
N/247/95	08.03.95	INIZIATIVA PESCA - CANARIE	GU C 6 dell' 11.1.96, pag .6
N334/b/95	29.03.95	MISURE A FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA	GU C 192 del 26.7.95
N/497/95	30.05.95	AIUTI ALLA SOSPENSIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ DEI PESCHERECCI - CANTABRIA.	GU C 343 del 21.12.95
N/520/95	08.06.95	AIUTI STRUTTURALI NEL SETTORE DELLA PESCA - ANDALUSIA.	GU C 276 del 21.10.95
N/608/95	05.07.95	AIUTI ALLO SVILUPPO E ALL'ACQUACOLTURA	GU C 343 del 21.12.95
N/246/95	08.03.95	AMMODOERNAMENTO E RICONVERSIONE DELLA FLOTTA - CANARIE	GU C 272 del 18.10.95, pag. 8
N/390/95	04.04.95	MISURE A FAVORE DELLA PESCA	GU C 272 del 18.10.95, pag. 9
<i>Francia</i>			
N/157/95	21.02.95	AIUTI ALLA SOSPENSIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ DEI PESCHERECCI	GU C 149 del 16.6.95, pag. 1
<i>Paesi Bassi</i>			
N/535/94	08.09.94	FONDO DI RICERCA PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO	GU C 6 dell' 11.1.96, pag. 6
<i>Portogallo</i>			
N/438/95	10.05.95	PROGRAMMA PEDRAA II PESCA PESCARRA - AZZORRE	GU C 272 del 18.10.95, pag. 10
NN/51/95	21.02.95	PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MARITTIME - MADERA	GU C 192 del 26.7.95
<i>Regno-Unito</i>			
N/43/95	20.01.95	PRESTITI A FAVORE DEI PESCHERECCI E DELL'ACQUACOLTURA	GU C 192 del 26.7.95
N/44/95	20.01.95	PRESTITI A FAVORE DI IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E DELL'ACQUACOLTURA	GU C 272 del 18.10.95, pag. 9

2.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE oppure ha esteso una procedura già avviata (1995)

Germania

C/6/95	03.02.95	AIUTI ALL'IMPRESA FA. JADEKOST	GU...
--------	----------	--------------------------------	-------

Italia

C/10/95 14.02.95 MISURE A FAVORE DELLA PESCA GU C 157 del 23.6.95, pag. 8

2.3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE*Italia*C/21/94 03.05.94 ABRUZZI: MISURE A FAVORE DEL GU...
SETTORE DELLA PESCAC/65/91 24.9.91 MISURE PER LA SOSPENSIONE GU L 126 del 9.6.95, pag. 32
TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DEI
PESCHERECCI (SARDEGNA)**2.4. Decisioni della Commissione relative al settore della pesca - Andamento**

La tabella che segue illustra l'andamento dei regimi d'aiuto adottati nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed esaminati dalla Commissione e delle decisioni adottate dalla Commissione quanto alla loro compatibilità con le regole di concorrenza applicabili al settore della pesca. Le cifre corrispondono ai dati noti alla data dell'adozione della decisione e non corrispondono necessariamente al numero dei casi registrati o esaminati.

ANNO	TOTALE	DECISIONE DELLA COMMISSIONE			
		NESSUNA OBJEZIONE	AVVIO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 93, PARAGRAFO 2	CHIUSURA DELLA PROCEDURA	DECISIONE NEGATIVA
1991	45	18	7	4	0
1992	33	28	10	9	-
1993	25	21	2	3	-
1994	54	16	2	1	-
1995	60	22	2	1	1

3. Settore dei trasporti**3.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni***Danimarca*01.02.1995 Messa a punto di un simulatore di ponte
IP(95)90 per la formazione degli equipaggi delle navi*Germania*10.05.1995 Privatizzazione della Lufthansa A.G.
IP(95)456

26.07.1995 IP(95)859	Misure a favore della navigazione interna	GU C 343 del 21.12.1995
-------------------------	--	-------------------------

Francia

12.07.1995	Aiuto alla cessazione volontaria dell'attività	GU C 312 del 23.11.1995
18.10.1995 IP(95)1131	Piano di ammodernamento del trasporto su strada	GU C 335 del 13.12.1995
14.11.1995 IP(95)1193	Piano economico e sociale della navigazione interna	

Irlanda

20.12.1995 IP(95)1431	Misure a favore di Aer Lingus	GU L 54 del 25.2.1994
--------------------------	-------------------------------	-----------------------

Paesi-Bassi

26.07.1995 IP(95)838	Telematica nei trasporti	GU C 298 dell'11.11.1995
20.09.1995	Investimenti in materiale per il trasporto combinato	
20.09.1995 IP(95)1002	Misure a favore del trasporto combinato per gli anni 1995-1996	
18.10.1995 IP(95)1130	Misure a favore del settore dei trasporti	

Portogallo

04.04.1995 IP(95)341	Misure a favore della compagnia aerea portoghese TAP	GU L 279 del 28.10.1994
26.04.1995	Misure nel settore dei trasporti su strada	GU C 276 del 21.10.1995

Regno Unito

16.01.1995	Garanzia statale per l'acquisizione in leasing di materiale rotabile per il trasporto notturno sulle reti europee	GU C 318 del 29.11.1995
16.05.1995	Sovvenzioni a favore della Union Railways Ltd	GU C 6 dell'11.1.1996
18.10.1995 IP(95)1132	Trasporti marittimi: sovvenzioni in conto capitale corrispondenti agli oneri	

3.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE

Spagna

01.03.1995 IP(95)195	Programma di misure a favore di "IBERIA"	GU C 114 del 6.5.1995
-------------------------	--	-----------------------

Francia

31.10.1995 Aiuto non notificato consistente in un conferimento
IP(95)1159 di capitale alla compagnia generale marittima (CGM)
IP(95)1432

Italia

04.10.1995	Abbuono d'imposta per i trasportatori	GU C 3 del 6.1.1996
IP(95)1091	di merci su strada	
14.11.1995	Friuli Venezia Giulia, articolo 3	GU C 2 del 5.1.1996
	del disegno di legge regionale N 422/92	
	nel settore dei trasporti	

3.3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE

Spagna

07.06.1995	Paese Basco: aiuto a favore della società	GU C 321 del 1°12.1995
IP(95)579	Ferries Golfo de Vizcaya S.A.	

V - Attività internazionali

A - Nuovi atti normativi e comunicazioni adottati o proposti dalla Commissione

COM(95)157 def., Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione sulla posizione che la Comunità deve adottare nel consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, riguardo all'adozione delle disposizioni di applicazione dell'articolo 64 paragrafi 1(i), 1(ii) e 2 dell'accordo europeo, del 18.05.1995.

COM(95)156 def., Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione sulla posizione che la Comunità deve adottare nel consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, riguardo all'adozione delle disposizioni di applicazione dell'articolo 64 paragrafi 1(i), 1(ii) e 2 dell'accordo europeo, del 18.05.1995.

COM(95)528 def., Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione sulla posizione che la Comunità deve adottare nel consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, riguardo all'adozione delle disposizioni di applicazione dell'articolo 64 paragrafi 1(i), 1(ii) e 2 dell'accordo europeo, del 22.11.1995.

VI - Applicazione del diritto della concorrenza negli Stati membri

A - Sviluppi politici e legislativi

L'importanza della politica di concorrenza all'interno degli Stati membri ha continuato ad aumentare nel 1995. La Danimarca e i Paesi Bassi hanno preparato progetti legislativi in materia di concorrenza che seguono le linee tracciate dalla normativa comunitaria e discussioni sono in corso in Germania e nel Regno Unito. La Grecia ha migliorato sostanzialmente il quadro giuridico della sua politica nazionale della concorrenza e ha chiarito la competenza del comitato per la concorrenza nell'applicazione degli articoli 85, paragrafo 1 e 86. Uno sviluppo analogo si è avuto in Italia, dove per la prima volta sono stati attuati l'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento n. 17 e disposizioni simili di altri regolamenti procedurali. Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la Finlandia e la Svezia avevano armonizzato le rispettive legislazioni sulla concorrenza con la legislazione dell'Unione prima della loro adesione. L'Austria lo ha fatto invece indirettamente mettendo in atto le norme di concorrenza SEE.

Il presente capitolo si basa sui contributi forniti dalle autorità nazionali. Per i dettagli si rinvia alle singole relazioni elaborate dalle competenti autorità nazionali.

Austria

Applicazione delle regole di concorrenza europee in Austria

La legge sulla concorrenza nello Spazio economico europeo⁵⁵, che disciplina in particolare i diritti, gli obblighi e i poteri del Ministero federale degli affari economici - l'autorità nazionale competente - è stata modificata per la seconda volta. Dopo la creazione, nel 1994, delle condizioni per la prestazione di assistenza negli accertamenti di cui all'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento n. 17⁵⁶, sono stati ultimati gli adeguamenti formali resi necessari dall'adesione all'Unione europea e la legge ha ricevuto una nuova denominazione⁵⁷.

Legge sulle pratiche commerciali restrittive⁵⁸

Prima della revisione del 1995 della legge sulle pratiche commerciali restrittive⁵⁹, la giurisdizione nei casi di pratiche restrittive era esercitata da due tribunali speciali: il Tribunale per le pratiche restrittive associato all'Alta corte provinciale di Vienna per il primo grado, e il Tribunale superiore per le pratiche restrittive, associato alla Corte suprema di appello, per il secondo e ultimo grado. Con la revisione, attribuendo la competenza di tali casi ai tribunali ordinari⁶⁰, il legislatore ha cercato di eliminare le difficoltà che insorgevano regolarmente in passato per il modo in cui erano organizzati i tribunali.

⁵⁵ Legge federale sull'applicazione delle regole di concorrenza nello Spazio economico europeo (legge sulla concorrenza nel SEE), Gazzetta ufficiale 125/1993.

⁵⁶ Legge federale che modifica la legge sulla concorrenza nel SEE, Gazzetta ufficiale 627/1994.

⁵⁷ Legge federale che modifica la legge sulla concorrenza nel SEE, Gazzetta ufficiale 175/1995. Nuova denominazione: Legge federale sull'applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea (legge sulla concorrenza nell'UE).

⁵⁸ Legge federale del 19 ottobre 1988 sulle pratiche commerciali restrittive e altre restrizioni della concorrenza (legge del 1988 sulle pratiche commerciali restrittive), Gazzetta ufficiale 600/1988.

⁵⁹ Legge federale che modifica la legge del 1988 sulle pratiche commerciali restrittive, Gazzetta ufficiale 520/1995.

⁶⁰ L'Alta corte provinciale di Vienna funge ora da tribunale per le pratiche restrittive e la Suprema Corte di appello funge da Tribunale superiore per le pratiche restrittive.

Accordi di distribuzione verticale

Con la revisione, nel 1993, della legge sulle pratiche commerciali restrittive è stato creato un insieme distinto di disposizioni giuridiche relative agli accordi di distribuzione verticale. Da allora sono stati registrati circa 600 contratti modello e ne è stata esaminata la compatibilità con la legislazione comunitaria sulla concorrenza.

Il Ministero federale della giustizia ha adottato, in accordo con il Ministero federale per gli affari economici, una decisione, ai sensi della legge sulle pratiche commerciali restrittive, che incorpora la pertinente legislazione comunitaria nell'ordinamento giuridico austriaco, presupponendo che non vi sia motivo di vietare gli accordi il cui contenuto soddisfa i requisiti dei regolamenti di esenzione per categoria⁶¹.

Belgio

Con la legge del 5 agosto 1991 sulle restrizioni di concorrenza, entrata in vigore il 1° aprile 1993, il governo si è dotato, nel campo della politica di concorrenza, di una legislazione ampiamente basata sulle norme e i principi della legislazione comunitaria. Le operazioni di concentrazione devono essere notificate preventivamente quando superano le soglie relative al fatturato e alla quota di mercato. Inizialmente tali soglie erano di: 1 miliardo di BFR, per il fatturato globale combinato, e il 20% del mercato di riferimento, per la quota di mercato combinata. Nel 1995 si è proceduto, con decreto reale del 31 marzo, ad un'importante revisione delle soglie fissate dall'articolo 11, paragrafo 1 della legge del 5 agosto 1991. Le soglie sono state portate, per quanto riguarda i criteri del fatturato e della quota di mercato, rispettivamente a 3 miliardi di BFR e al 25%.

Danimarca

La legislazione danese sulla concorrenza, che è entrata in vigore il 1° gennaio 1990, è stata modificata nel 1995 estendendo il diritto di appello presso la Commissione di appello per le questioni di concorrenza contro le decisioni del Consiglio della concorrenza in materia di divulgazione/segretezza di dati. La legislazione continua a non conferire al Consiglio della concorrenza la facoltà di applicare direttamente gli articoli 85, paragrafo 1 o 86 del trattato. All'inizio di agosto 1995 il Comitato per la legge sulla concorrenza, nato sotto l'egida del Ministero del commercio e dell'industria, ha pubblicato una relazione (n. 1297). Il Comitato era stato istituito nel 1993 con il compito di esaminare la legislazione danese in materia di concorrenza e garantire in particolare che si accordi con le regole di concorrenza comunitarie. L'intento principale del progetto di legge incorporato nella relazione è di conformare la legislazione danese sulla concorrenza a quella comunitaria e di tener conto della struttura delle imprese in Danimarca, caratterizzata da poche grandi imprese e da un gran numero di piccole imprese. Il Comitato ha espresso il parere che ogniqualvolta la Commissione esamina l'opportunità di vietare o autorizzare un'operazione, le autorità danesi dovrebbero astenersi dall'occuparsi del caso, salvo in presenza di circostanze veramente eccezionali sul mercato danese. La relazione è attualmente in circolazione tra i vari ministeri, organizzazioni, ecc.

⁶¹ Decisione del Ministero federale della giustizia del 28 febbraio 1995 sull'esenzione di accordi di distribuzione verticale, Gazzetta ufficiale 148/1995.

Germania

La legge che vieta le restrizioni della concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB) non è stata modificata durante il periodo in esame (1995). Tuttavia, nella sua relazione economica annuale per il 1995 il governo federale ha annunciato l'intenzione di modificare la legge per adeguarla alla legislazione europea sulla concorrenza. Per preparare il terreno alla sesta modifica della GWB il Ministero federale degli affari economici ha istituito un gruppo di lavoro nel quale si trovano rappresentanti dell'Ufficio federale dei cartelli.

Grecia

Nel corso del 1995 la legislazione ellenica sulla concorrenza (legge n. 703/77 "relativa al controllo di monopoli e oligopoli e alla protezione della libera concorrenza") è stata completata con la legge n. 2296/95, entrata in vigore il 24 febbraio 1995. Le modifiche apportate con tale legge completano e perfezionano il quadro giuridico relativo alla tutela della concorrenza e istituiscono allo stesso tempo un contesto istituzionale atto a favorire l'applicazione rapida ed efficace di tale quadro giuridico, grazie in particolare alle seguenti misure:

- è stato istituito un controllo preventivo generale delle operazioni di concentrazione per tutti i settori dell'economia, nei casi in cui ricorrono le condizioni previste dalla legge (50 milioni di ECU di fatturato minimo o una quota di mercato del 25%);
- è stato ristabilito il meccanismo dell'attestazione negativa, in modo da fornire sicurezza giuridica alle imprese;
- è stato rivisto l'importo delle ammende per violazioni delle disposizioni di legge ed è stata adottata l'imposizione di penalità di mora, per rafforzare l'azione dissuasiva delle sanzioni rispettando il principio di proporzionalità;
- il comitato della concorrenza è stato organizzato come un'autorità amministrativa collegiale indipendente che beneficia di un'infrastruttura amministrativa propria ed è dotata di autonomia operativa; parallelamente è stato creato un segretariato che assume le competenze e le funzioni esercitate fino all'adozione della legge dalla direzione "Studi di mercato - concorrenza";
- le competenze del comitato della concorrenza sono state ampliate a comprendere: il potere esclusivo di adottare misure conservative, il potere di imporre ammende e penalità di mora in casi di violazione della legge e di non rispetto delle decisioni e infine ampi poteri consultivi.

Nell'ambito delle suddette modifiche è stato adottato il regolamento interno del comitato della concorrenza e sono stati stabiliti i formulari relativi alla notifica delle operazioni di concentrazione. Infine, il decreto presidenziale sull'organizzazione del segretariato non è ancora stato adottato, cosicché l'inquadramento di quest'ultima non è ancora avvenuto. Le modifiche recentemente apportate hanno determinato uno sviluppo legislativo sostanziale per quanto riguarda la competenza di applicazione degli articoli 85, paragrafo 1, e 86 da parte dell'autorità ellenica per la concorrenza. In concreto tale competenza è stata definita dall'articolo 4, paragrafo 12 della legge n. 2296/96.

Spagna

È all'esame un progetto di decreto reale che modifica il decreto attualmente in vigore per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE in Spagna. Il nuovo decreto fornirà la base giuridica della cooperazione che, ai termini degli atti comunitari pubblicati dopo l'attuale decreto reale, dovrà essere istituita tra la Commissione europea e le autorità spagnole responsabili della concorrenza.

Finlandia

Legislazione finlandese sulla concorrenza

La normativa europea sulla concorrenza è direttamente applicabile dalle competenti autorità finlandesi, come ha stabilito la Suprema corte amministrativa nella sentenza del 30 novembre 1995. La legislazione finlandese sulla concorrenza non contiene, tuttavia, una disposizione che attribuisca direttamente alle autorità finlandesi della concorrenza il potere di applicare gli articoli 85, paragrafo 1 e 86 del trattato di Roma. Le leggi sulle restrizioni della concorrenza (n. 480/92) e sul Consiglio della concorrenza (n. 481/92) sono entrate in vigore il 1° settembre 1992. L'attuale legge sulle restrizioni della concorrenza corrisponde ampiamente alle regole di concorrenza comunitarie. La legge si basa fundamentalmente sul principio del divieto, in base al quale sono proibiti i cartelli e l'abuso di posizione dominante. Norme per un vero e proprio controllo delle concentrazioni non esistono.

Il 18 dicembre 1995 il Ministero del commercio e dell'industria ha istituito un gruppo di lavoro con compiti investigativi e con l'obiettivo di proporre eventuali modifiche alla legge sulle restrizioni della concorrenza entro il 31 dicembre 1996. Il gruppo esamina in particolare le seguenti questioni:

- rafforzamento della legislazione sulla concorrenza per la prevenzione delle posizioni di monopolio;
- eventuale esclusione dell'esame dei casi di minore importanza dalle attribuzioni dell'Ufficio della libera concorrenza;
- possibilità per gli imprenditori di ricevere un'attestazione negativa dall'Ufficio della libera concorrenza;
- possibilità di includere una disposizione sull'applicazione diretta degli articoli 85, paragrafo 1 e 86 del trattato CE nella legislazione sulla concorrenza.

Attuazione dei poteri d'indagine della Commissione

In seguito ad una modifica, entrata in vigore il 1° luglio 1995, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 della legge sulle restrizioni della concorrenza l'ufficio della libera concorrenza è ora tenuto a svolgere indagini su richiesta della Commissione europea. L'Ufficio della libera concorrenza e gli uffici provinciali dello Stato hanno inoltre l'obbligo di assistere i funzionari della Commissione nell'esecuzione di tali indagini.

Francia

La legge n. 95-127 dell'8 febbraio 1995 relativa agli appalti pubblici e alle deleghe di servizio pubblico stabilisce nuove regole intese ad assicurare una maggiore trasparenza dei contratti in questo settore. Essa completa inoltre l'articolo 53 dell'ordinanza n. 86-1243 del 1° dicembre 1986 relativa alla libertà dei prezzi e della concorrenza. Questo articolo prevede che: le norme definite dall'ordinanza "si applicano a tutte le attività di produzione, distribuzione e prestazione di servizi, comprese quelle di enti pubblici". L'articolo è ora completato con l'espressione: "in particolare nel quadro di convenzioni di delega di servizio pubblico". Tale aggiunta conferma che le regole di concorrenza si applicano alle condizioni di istituzione di tali convenzioni, che tali regole siano attuate dal Consiglio della concorrenza nel quadro del controllo dei comportamenti delle imprese candidate o dal giudice amministrativo nel quadro del controllo degli atti amministrativi di assegnazione.

Irlanda

Il progetto di modifica del 1994 della legge sulla concorrenza è ancora in discussione in sede di commissione parlamentare. La nuova legge darebbe all'autorità competente per la concorrenza poteri di

applicazione sia in campo civile (tramite ricorso in giudizio per ingiunzione) che in campo penale (con pene fino all'incarcerazione o ammende fino al 10% del fatturato). Sia le infrazioni civili che quelle penali sono definite con formulazioni quasi identiche a quelle degli articoli 85 e 86 del trattato. La legge nazionale del 1991 prevedeva già l'applicazione tramite la semplice azione privata. Non vi sono stati, nel periodo di riferimento, sviluppi legislativi che interessino la giurisdizione o la competenza pratica dell'autorità nazionale ad applicare gli articoli 85, paragrafo 1 e 86.

Italia

Adozione da parte del Parlamento italiano delle misure necessarie all'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza

Il Parlamento italiano ha adottato la legge comunitaria per il 1994, che prevede varie misure volte a soddisfare gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Alcune di queste misure riguardano la cooperazione con la Commissione in materia di concorrenza. L'articolo 54, paragrafo 5 di tale legge conferisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la facoltà di applicare gli articoli 85, paragrafo 1 e 86 del trattato CE ricorrendo ai poteri di cui essa dispone nell'applicazione della legge italiana sulla concorrenza. I primi tre paragrafi dello stesso articolo attuano le disposizioni di vari regolamenti comunitari che impongono agli Stati membri di adottare le misure regolamentari per garantire agli agenti della Commissione l'assistenza necessaria all'esecuzione della loro missione di verifica.

Concorrenza e regolamentazione nei servizi di pubblica utilità

La legge n. 481 del 14 novembre 1995 recante norme per la concorrenza e la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità istituisce autorità di regolazione per i servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato continua ad essere responsabile dell'applicazione della normativa per la tutela della concorrenza nei settori regolamentati dalle nuove autorità.

Paesi Bassi

Nella primavera del 1995 è stato elaborato il progetto di una legge completamente nuova in materia di concorrenza. In giugno il governo ha presentato il progetto al Consiglio di Stato.

Scopo del progetto di legge è di adeguare la legislazione olandese sulla concorrenza alla legislazione europea. Il nuovo testo vieta gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza sul mercato olandese o su una parte di tale mercato. Gli accordi vietati saranno considerati giuridicamente nulli. È prevista anche la concessione di esenzioni individuali o per categoria in base agli stessi criteri contenuti nell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE. La legge prevede inoltre disposizioni che vietano alle imprese di abusare da una posizione dominante. Sarà introdotto infine un controllo preliminare delle concentrazioni di imprese il cui fatturato congiunto supera un determinato livello.

L'applicazione della nuova legge sarà affidata ad un organismo professionale i cui obblighi saranno stabiliti per legge e che farà capo al Ministero degli affari economici.

Svezia

Il 1° luglio 1993 è entrata in vigore, con la legge n. 20/1993, la legislazione che disciplina tuttora la concorrenza. La legge si basa principalmente sugli articoli 85 e 86 del trattato CE e sulle norme

applicate nell'UE in materia di acquisizioni e concentrazioni d'impresе. La pratica comunitaria fà da guida nell'applicazione della legislazione svedese.

Il 9 novembre 1995 il governo ha deciso di istituire un comitato che esamini e valuti l'applicazione della nuova legge sulla concorrenza (l'istituzione del comitato era stata effettivamente annunciata con l'adozione della legge). Il comitato, che presenterà la sua relazione alla fine del 1996, deve considerare i pro e i contro dell'applicazione a livello nazionale di una legislazione avente in gran parte gli stessi contenuti delle regole di concorrenza europee.

Nel 1993 il governo ha inoltre concesso nove esenzioni generali nazionali per categoria, otto delle quali corrispondevano a esenzioni per categoria comunitarie. Tra tali esenzioni figurava un'esenzione per categoria a favore delle catene commerciali. Le esenzioni nazionali per categoria corrispondono in una certa misura alle caratteristiche specifiche del mercato svedese; per il fatturato sono stati applicati limiti inferiori a quelli previsti per l'esenzione comunitaria e per alcune esenzioni per categoria sono stati introdotti limiti nelle quote di mercato.

Sono stati fissati limiti di tempo per le esenzioni per categoria, perché possano, almeno in parte, essere riesaminate alla scadenza delle corrispondenti esenzioni stabilite a livello comunitario. Nel novembre 1995 il governo ha deciso così di prorogare l'esenzione per categoria degli accordi di licenze di brevetto in attesa dell'introduzione di un'esenzione per gli accordi di trasferimento di tecnologie. Il governo ha deciso anche di prorogare l'esenzione degli accordi sulle vendite e l'assistenza alla clientela degli autoveicoli a motore.

Analogamente, nell'autunno 1995, il governo ha deciso di esaminare le esenzioni nazionali per categoria alla luce delle esperienze acquisite a partire dal 1993 e in particolare gli sviluppi registrati in tali esenzioni in relazione alla legislazione comunitaria e la loro adeguatezza.

B - Applicazione della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza

Le autorità nazionali per la concorrenza di alcuni Stati membri continuano a non essere competenti per l'applicazione degli articoli 85, paragrafo 1 e 86 del trattato; si tratta delle autorità di Danimarca, Irlanda, Finlandia, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Regno Unito. Negli Stati membri in cui un organismo amministrativo nazionale può applicare le regole di concorrenza europee si nota una tendenza crescente ad applicare tali regole a livello nazionale. I principali sviluppi possono essere sintetizzati come segue.

Belgio

Nei primi tre trimestri del 1995 il Consiglio della concorrenza non ha adottato decisioni ai sensi degli articoli 85, paragrafo 1 e 86 del trattato CE. Il presidente del Consiglio della concorrenza ha adottato però nel 1995 un'importante decisione contenente misure transitorie. Esso ha vietato al Consiglio nazionale degli architetti di continuare ad applicare la fissazione di tariffe minime prevista dal Regolamento sugli obblighi professionali degli architetti nonché il principio etico n. 2. Il Consiglio della concorrenza si è riferito, per l'adozione di tale decisione, alla decisione della Commissione europea del 30 gennaio 1995 relativa al COAPI⁶². È stato presentato ricorso contro tale decisione del Consiglio della concorrenza.

Danimarca

In relazione ai lavori per il collegamento fisso di Øresund il Consiglio della concorrenza ha adottato due decisioni su accordi riguardanti consorzi per la fornitura di cemento e calcestruzzo prefabbricato.

⁶² GU L 122 del 2.6.1995, pag. 37.

Gli accordi sono stati notificati anche all'autorità svedese per la concorrenza e alla Commissione e i tre organi hanno in seguito cooperato nell'istruzione dei casi.

Il primo accordo era stato concluso tra Aalborg Portland A/S e l'impresa svedese Cementa AB, che avevano costituito un'impresa comune, Øresundscement I/S, per la fornitura di cemento grigio per il collegamento di Øresund. Il Consiglio ha invitato le parti a notificare l'accordo ma ha ritenuto che non vi fosse motivo di intervenire. L'autorità svedese per la concorrenza ha invece vietato l'accordo, mentre la Commissione ha concesso un'attestazione negativa⁶³.

Il secondo accordo era stato concluso tra due imprese danesi (Unicon Beton I/S e 4K-beton A/S) e due imprese svedesi (Betongindustri AB e AB Sydsten), tutte produttrici di calcestruzzo prefabbricato. In base all'accordo era stata costituita un'impresa comune, Øresundsbeton I/S, che consentiva alle quattro imprese di partecipare con una candidatura unica agli appalti di forniture per la costruzione del collegamento di Øresund. Il Consiglio della concorrenza aveva deciso che si doveva porre fine all'accordo poiché esso comprendeva tutti i produttori noti di calcestruzzo prefabbricato che potevano concorrere agli appalti di forniture per il collegamento di Øresund. Tale decisione del Consiglio della concorrenza è stata però revocata in appello in considerazione del fatto che in un grande progetto viario come quello della costruzione del ponte di Øresund era del tutto inconsueto che l'appaltatore principale provvedesse in proprio il cemento necessario al progetto. La Commissione d'appello ha accettato l'argomento delle parti all'accordo secondo cui era essenziale presentare un'alternativa concorrenziale alla produzione che i tre appaltatori principali potevano procurarsi in proprio. La Commissione d'appello ha constatato anche che la concorrenza continuava a sussistere tra ciascuno degli appaltatori principali da un lato e le parti all'accordo dall'altro. Anche in questo caso la Commissione ha concesso un'attestazione negativa.

Germania

Nel periodo in esame l'Ufficio federale dei cartelli ha applicato le regole di concorrenza europee in tre casi.

- (a) L'Ufficio ha vietato l'applicazione dello statuto sociale di carpartner Autovermietung GmbH (cp) e degli accordi di cooperazione conclusi tra cp e 42 operatori del settore delle assicurazioni contro la responsabilità civile degli automobilisti, con la motivazione che violavano il divieto di pratiche restrittive stabilito dall'articolo 1 della legge tedesca contro le limitazioni della concorrenza (GWB) e dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE. Cp è un'impresa comune che riunisce varie imprese di assicurazioni tedesche, due delle quali appartengono ad un'impresa di assicurazioni francese. Cp fornisce automobili a noleggio nel quadro dell'indennizzo degli assicurati in seguito ad un incidente e ha concluso accordi di massima con 42 imprese di assicurazione riguardo alle "procedure di fissazione dei costi di noleggio di un'automobile in connessione con le richieste di risarcimento dei titolari di un'assicurazione contro la responsabilità civile nel settore automobilistico". Secondo l'Ufficio federale dei cartelli cp è stata costituita dalle sue società madri e dalle altre imprese di assicurazioni del settore automobilistico per ridurre i prezzi delle indennità di incidente ad un livello accettabile per gli assicuratori, tramite un atteggiamento collusivo con la parte della domanda. Le imprese di assicurazioni interessate detengono una quota di mercato totale superiore al 50% e le società madri di cp detengono da sole una quota che si avvicina al 20%. L'Ufficio federale dei cartelli sospetta pertanto che il sistema di cp possa incidere sugli scambi intracomunitari di servizi di assicurazione. Tutti gli accordi di

⁶³ Si veda : applicazione delle regole di concorrenza comunitarie in Svezia della presente relazione.

cooperazione tra cp e le imprese di assicurazione del settore automobilistico sono stati nel frattempo revocati e i procedimenti in corso riguardano solo cp e le sue sei società madri. Queste ultime hanno presentato appello contro la decisione di divieto presso l'Alta corte regionale di Berlino.

- (b) L'Ufficio federale dei cartelli ha vietato anche, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE, l'accordo di spartizione concluso tra Ruhrgas AG e Thyssen GmbH. L'accordo delimita la zona di fornitura di ciascuna parte e stabilisce l'approvvigionamento congiunto di quattro grandi centrali elettriche municipali (Duisburg, Dusseldorf, Colonia e Oberhausen). Secondo l'Ufficio tale accordo esclude la concorrenza tra le due società leader nella fornitura di gas a distanza. La restrizione della concorrenza interessa il commercio intracomunitario di gas dal momento che entrambe le società importano gas da altri paesi europei. L'Ufficio aveva già sospeso una prima decisione di divieto del 1994 per dare agli enti di approvvigionamento di energia dei dodici Länder al cui territorio si applica l'accordo l'opportunità di formulare le proprie osservazioni sulla procedura in questione. Le società hanno fatto appello contro l'ultima decisione di divieto presso l'Alta corte regionale di Berlino.
- (c) L'Ufficio ha emesso una diffida nei confronti di un accordo di concessione concluso tra RWE Energie AG e il Comune di Nordhorn vicino alla frontiera tedesco/olandese. In base all'accordo il comune di Nordhorn non può concedere ad altre società il diritto di avviare un'attività di fornitura pubblica di elettricità nel territorio municipale e secondo l'Ufficio tale obbligo costituisce una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE. Si impedisce in tal modo ad imprese di altri Stati membri - in particolare dei vicini Paesi Bassi - di acquisire clienti in Nordhorn. Le parti hanno notificato l'accordo alla Commissione europea nella speranza di ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3. La Commissione ha nel frattempo informato l'Ufficio federale dei cartelli di non avere obiezioni ad una continuazione della procedura.

Il divieto imposto dall'Ufficio federale dei cartelli, ai sensi della legislazione tedesca sui cartelli e dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE, alla costituzione di un'impresa comune tra ATG Automobiltransportlogistikgesellschaft mbH, Menke Holding GmbH & Co. KG, e Silcock e Colling Ltd è divenuto effettivo in seguito al ritiro della domanda di appello delle società.

L'Alta corte regionale di Berlino ha confermato la decisione dell'Ufficio di vietare, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE, l'accordo di esclusiva concluso tra Touristik Union International GmbH & Co. KG e NUR Touristik GmbH da un lato e 15 imprese alberghiere spagnole dall'altro per la vendita di posti letto per la stagione invernale 1994/1995 e tutte le successive stagioni. È stato autorizzato un ricorso in appello presso l'Alta corte federale.

Spagna

Il 16 gennaio 1995 il TDC (Tribunal de Defensa de la Competencia - Tribunale della concorrenza) ha adottato una risoluzione (R98/94) relativa alle polizze di assicurazione per imprese di trasporto. Il Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos (Consiglio generale dei gerenti amministrativi) aveva presentato infatti una denuncia al SDC (Servicio de Defensa de la Competencia - servizio della concorrenza) nella quale si sosteneva che una serie di imprese di assicurazione applicavano lo stesso premio di assicurazione.

Nella sua risoluzione il TDC ha studiato la posizione di mercato delle imprese di assicurazione per decidere se l'accordo tra gli assicuratori ricadeva sotto il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1 della

legge sulla concorrenza (LDC, legge n. 16/1989 del 17 luglio 1989) o degli articoli 85 e 86 del trattato CE ed eventualmente se poteva essere concessa un'autorizzazione individuale o un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato.

Il 1° febbraio 1995 il Tribunale della concorrenza ha adottato una decisione (350/94 - Telefoni negli aeroporti) in seguito ad una denuncia di 3C Communications España SA contro Telefónica de España SA. Telefónica aveva rifiutato di fornire a 3C linee per la prestazione di servizi telefonici pagabili dagli utenti con carte di credito o di addebito. Il TDC ha stabilito che Telefónica aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato spagnolo delle telecomunicazioni cercando di restringere le attività di un piccolo concorrente. Tale comportamento costituisce una violazione dell'articolo 6, paragrafo 2 della LDC e dell'articolo 86 del trattato CE. La decisione ha inflitto a Telefónica de España un'ammenda di 124 milioni di PTA.

Francia

Il Consiglio della concorrenza si è richiamato al diritto comunitario in una causa concernente il settore della commercializzazione degli estintori. L'Assemblea plenaria delle società di assicurazione contro i danni (APSAU), che riunisce la maggior parte delle società di assicurazione francesi e straniere, si occupa tra l'altro, a nome dei suoi aderenti, dei problemi di prevenzione. A questo titolo essa costituisce un organismo certificatore, autorizzato dal Ministero dell'industria, per i sistemi di protezione antincendio e antifurto che non sono oggetto di normalizzazione. L'Assemblea certifica detti prodotti sulla base di specifiche e di criteri da essa definiti e stabilisce anche le regole relative all'installazione e alla manutenzione degli estintori e alla qualificazione degli installatori. In questo ambito l'Assemblea ha elaborato un insieme di prescrizioni, definite "regola R4", per l'installazione di estintori mobili, completata da un "regolamento di qualificazione degli installatori di estintori mobili".

Il Consiglio della concorrenza ha osservato che tra le condizioni imposte dal regolamento alle imprese candidate figurava l'obbligo di avere la sede sociale in Francia. Il Consiglio ha ritenuto che tale clausola fosse contraria all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e ha respinto gli argomenti dell'APSAD secondo cui tale obbligo - peraltro soppresso dal regolamento oggi in vigore - non poteva avere effetti anticoncorrenziali, dato che in tutti gli Stati membri esistono prescrizioni particolari in materia di sicurezza e che non era dimostrato che le imprese straniere non avrebbero potuto adeguarsi alle condizioni del mercato francese.

Irlanda

In risposta ad una richiesta del Ministero delle imprese e dell'occupazione ai sensi dell'articolo 11 della legge sulla concorrenza, l'Autorità irlandese per la concorrenza ha espresso il parere che gli editori del Regno Unito non praticavano prezzi sleali nelle loro vendite di giornali in Irlanda. Inoltre, l'Autorità non ha dato seguito alla notifica, ad essa inoltrata rivolta ai sensi della legislazione nazionale, di un accordo di acquisto in comune di carbone polacco, con la motivazione che la Commissione aveva autorizzato l'accordo con una decisione ex articolo 65 del trattato CE.

Paesi Bassi

Nell'aprile 1995 il Ministro degli affari economici dei Paesi Bassi ha chiesto alla Commissione europea, a nome del governo olandese, di esaminare la costituzione di HMG (Holland Media Group) alla luce del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Con decisione del 20 settembre 1995 (caso RTL/Veronica/Endemol n. IV/MTF/553) la Commissione europea ha dichiarato la concentrazione incompatibile con il mercato comune e ha chiesto alle parti interessate di presentare, nel termine di

tre mesi, proposte di compensazione degli effetti negativi della concentrazione sul mercato della pubblicità televisiva e della produzione di programmi televisivi in lingua olandese. Con la suddetta richiesta i Paesi Bassi hanno fatto ricorso per la prima volta all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni.

Alcune domande di esenzione sono state respinte sulla base della decisione, entrata in vigore nel 1993, che vieta gli accordi orizzontali sui prezzi e della decisione, entrata in vigore nel 1994, sulle norme relative agli accordi di ripartizione del mercato. Quattro casi in tutto riguardavano accordi cui si applicava anche la normativa comunitaria sulla concorrenza e le decisioni in proposito sono state adottate previa consultazione della Commissione europea.

Portogallo

Non vi sono stati nel 1995 casi di applicazione diretta della normativa europea sulla concorrenza da parte del Consiglio della concorrenza. In due casi però (IGLO-gelati ad acquisto d'impulso e Lactogal - concentrazione nel settore del latte) la legalità del comportamento delle imprese interessate è stata esaminata alla luce delle pertinenti disposizioni dei regolamenti 1983/83 e 4064/89.

Svezia

Esempi di casi di rilievo comunitario sono un'impresa comune e un accordo relativo alle carte di credito. Nel primo caso si tratta di una domanda di attestazione negativa presentata sia all'autorità nazionale che alla Commissione dai maggiori produttori di cemento di Svezia e Danimarca, che intendevano costituire un'impresa comune per la fornitura di cemento nel quadro della costruzione del collegamento di Øresund. La Commissione ha archiviato la pratica con una lettera amministrativa nella quale comunicava che un esame più dettagliato non era giustificato dato che gli effetti della concentrazione sugli scambi tra gli Stati membri erano insignificanti. L'autorità svedese per la concorrenza ha stabilito invece che l'accordo è contrario alla legislazione svedese sulla concorrenza e contro la sua decisione è stato presentato appello presso il Tribunale distrettuale di Stoccolma. Le autorità danesi per la concorrenza, che avevano anch'esse esaminato il caso, non hanno istruito alcuna procedura⁶⁴.

Il secondo caso riguardava un accordo tra banche svedesi ed europee per l'emissione di carte di credito collegate alla carta VISA. L'autorità per la concorrenza ha stabilito che l'accordo conteneva una serie di restrizioni della concorrenza, tra cui una "clausola di non concorrenza" in base alla quale le banche potevano vietare ai rivenditori di riscuotere una commissione sull'utilizzo della carta da parte dei loro clienti.

Regno Unito

Benché la legislazione del regno Unito non consenta l'applicazione degli articoli 85, paragrafo 1 e 86 da parte dell'autorità nazionale per la concorrenza, alcuni sviluppi verificatisi nel campo della concorrenza nel Regno Unito sono interessanti per la Comunità. In particolare, quest'anno sono state adottate dal Tribunale per le pratiche restrittive due decisioni relative a procedimenti all'esame del Tribunale e contemporaneamente della Commissione a norma dell'articolo 85 ed è stata condotta un'indagine sui prezzi della birra da parte dell'Ufficio per il commercio leale.

⁶⁴ Cfr. applicazione delle regole di concorrenza comunitarie in Danimarca.

British Sugar

La prima decisione riguardava la domanda di British Sugar di una sospensione del procedimento presso il Tribunale per le pratiche restrittive fino alla conclusione della procedura avviata dalla Commissione europea sulla stessa materia. Il Tribunale ha stabilito che i compiti della Commissione europea e del Tribunale per le pratiche restrittive del regno Unito nel quadro della legge sulle pratiche commerciali restrittive sono molto diversi e ha respinto la domanda.

Accordo sul prezzo dei libri

La seconda decisione riguardava l'accordo sul prezzo dei libri. Al Tribunale era stato chiesto di autorizzare una domanda di revisione della sua decisione del 1962 che confermava l'accordo sul prezzo dei libri, con la motivazione che vi erano stati profondi cambiamenti nell'editoria dal 1962 ad oggi. L'associazione degli editori ha chiesto una sospensione del procedimento, in attesa della decisione della Commissione europea su un'eventuale esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3. Il Tribunale ha respinto la domanda sostenendo che la questione di eventuali profondi cambiamenti nell'editoria si poneva nell'ambito della legislazione nazionale e non di quella comunitaria. Si trattava perciò di stabilire se la decisione del Tribunale del 1962 continuava ad essere valida o meno e spettava al tribunale nazionale decidere in che modo controllare le proprie procedure. Il Tribunale ha successivamente concesso, il 6 dicembre 1995, l'autorizzazione ad una revisione della decisione del 1962.

Birra

Durante l'anno di riferimento l'Ufficio del commercio leale ha effettuato un'indagine sulla politica dei prezzi all'ingrosso dei produttori di birra. L'indagine prendeva le mosse dalle preoccupazioni relative alle differenze di prezzo esistenti tra la libera vendita e le vendite vincolate ad una marca, espresse dalla Commissione europea in occasione dell'esame di una domanda di esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3. L'Ufficio del commercio leale ha concluso che i venditori vincolati ad una marca usufruivano in genere di vari benefici che compensavano gli alti prezzi da essi pagati per la birra e che un rinvio alla Commissione dei monopoli e delle fusioni non era giustificato.

C - Applicazione del diritto comunitario da parte delle giurisdizioni nazionali

Gli articoli 85, paragrafo 1 e 86 del trattato CE hanno continuato ad essere applicati dai tribunali nazionali ordinari, benché nella maggior parte degli Stati membri (inclusi i nuovi Stati) non siano state registrate cause. In appresso è illustrata sinteticamente la situazione nei sei paesi in cui sono stati registrati casi di applicazione del diritto comunitario.

Belgio

Nel corso del 1995 sono state comunicate al Consiglio della concorrenza una serie di sentenze in cui si faceva riferimento agli articoli 85, paragrafo 1 e 86. Le sentenze riguardavano la distribuzione selettiva nel settore dei profumi, le vendite parallele e il sistema di distribuzione selettiva nel settore dei profumi, l'abuso di posizione dominante nella teledistribuzione via cavo, l'abuso di posizione dominante nei servizi di telefonia vocale e la formazione di un cartello nel settore delle assicurazioni per la fissazione delle tariffe e delle condizioni delle polizze per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e l'ospedalizzazione.

Germania

I tribunali regionali (Landgerichte) hanno applicato a più riprese il diritto comunitario della concorrenza, principalmente per valutare se l'articolo 85 o un regolamento specifico di esenzione per categoria si applicasse alle cause da essi trattate. Sono state pronunciate peraltro una serie di sentenze che vengono sintetizzate in appresso.

Tribunale regionale di Francoforte/Meno, sentenza del 18 gennaio 1995, rif.: 3/8 O 142/91, (P-203/95) Nessun risarcimento è stato richiesto per un accordo di esclusiva accompagnato da un divieto di esportazione contrario all'articolo 85 CE.

Alta corte regionale di Stoccarda, sentenza del 17 marzo 1995, rif.: 2 U 130/94, (P-100/95)

Un accordo di distribuzione è stato dichiarato parzialmente nullo per violazione dell'articolo 15 GWB (clausola della differenza di prezzo) e dell'articolo 85, paragrafo 1 CE (clausola di esclusività).

Alta corte regionale di Stoccarda, sentenza del 19 maggio 1995, rif.: 2 U (Kart) 28/95, (P-035/95)

La Corte ha concluso che non vi era stata violazione del diritto della concorrenza da parte di carpartner Autovermietung GmbH, non avendo potuto provare in particolare restrizioni della concorrenza tra gli azionisti a norma dell'articolo 1 GWB né effetti percettibili sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 85 CE (anche: artt. 25, par. 2 e 26, par. 4 GWB).

Francia

Più di 30 decisioni sono state pronunciate dalle Corti supreme e dalle Corti d'appello, tra le quali le più significative sono le seguenti.

1) Corte d'appello di Parigi, prima sezione, 27/01/95, società C.M.S. DENTAL e società BRASSELER GmbH.

In questa causa la Corte d'appello ritiene che "le ricorrenti non possano seriamente sostenere che l'esclusione dalle vendite di cui un'impresa francese accusa un'altra società francese non incida sugli scambi intracomunitari, dal momento che l'esclusione riguarda prodotti fabbricati in Germania da BRASSELER, società che detiene una posizione dominante su una parte sostanziale del territorio comunitario, e interessa le società di vendita per corrispondenza, che detengono il 15% del mercato francese degli strumenti rotanti a diamante".

2) Corte d'appello di Parigi, prima sezione, 03/02/95, società ASIA MOTOR FRANCE e altre.

Le società escluse dalle quote relative all'importazione di veicoli giapponesi, tra cui Asia Motor, hanno presentato ricorso contro la decisione del Consiglio della concorrenza del 18 gennaio 1994, che non riconosceva l'esistenza di intese tra gli importatori. Le ricorrenti contestavano in particolare il fatto che il Consiglio, basandosi sulle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento 17/62, abbia rifiutato di trattare i fatti relativi alle quote d'importazione e si sia limitato ad esaminare le pratiche di esclusione dai saloni e chiedevano, in via sussidiaria, una moratoria in attesa di una decisione definitiva del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia CE in questa materia. La Corte ha confermato la fondatezza della decisione del Consiglio ricordando che la procedura non è conclusa poiché, in seguito alla sentenza BEUC del 18 maggio 1994⁶⁵, la decisione della Commissione di respingere il ricorso è stata annullata. Il fatto che la Commissione non abbia ancora inviato una comunicazione degli addebiti non ha conseguenze a questo proposito.

⁶⁵ Causa T-37/92, Racc. 1994, pag. II-285.

3) Corte di Cassazione, sezione commerciale, 14/02/95, società Labinal c/ Corte d'appello di Parigi. La Corte di cassazione ha stabilito in questa sentenza che "se è vero che le proposte di vantaggi, premi o sconti legati alla vendita di un determinato prodotto non costituiscono necessariamente pratiche illecite, non si può dire altrettanto quando tali vantaggi, come ha rilevato la sentenza (della Corte d'appello), sono particolarmente differenziati e importanti e provengono da un'impresa che domina l'insieme di un mercato molto ristretto e la cui posizione non consente alle società concorrenti di rispondere a tali pratiche concedendo gli stessi vantaggi. La Corte d'appello, che ha motivato la sua decisione, ha potuto decidere in base a tali enunciati e constatazioni che la società Labinal aveva commesso un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato di Roma".

Irlanda

In una causa basata sull'articolo 90 CE, che ha opposto il chirurgo veterinario O'Neill al Ministero dell'agricoltura in merito al sistema di licenze di inseminazione artificiale di bovini rilasciate da tale Ministero, il tribunale ha deciso contro il ricorrente. Il fatto contestato dal veterinario era, come nella causa La Crespelle presso la Corte di giustizia CE⁶⁶, che nel creare aree geografiche di monopolio in cui possono operare solo società di selezione zootecnica dotate di licenza, il Ministero ha dato a tali società una posizione dominante di cui queste non possono fare a meno di abusare. Si è sostenuto che i servizi offerti dalle società autorizzate sono inadeguati alle esigenze dei clienti. Il ricorrente ha presentato ricorso in appello.

Italia

In un'unica sentenza della Corte di appello, prima sezione, del 28 luglio 1995 un giudice nazionale ha fatto riferimento alle disposizioni comunitarie sulla concorrenza. La Corte ha dichiarato che il regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela si applica esclusivamente ad accordi tra produttori e distributori e non ad accordi tra distributori.

Paesi Bassi

Con una sentenza del 22 dicembre 1995 l'Alto Consiglio (Hoge Raad) ha annullato la sentenza del tribunale di Ten Bosch e ha deferito il processo all'Aia. Il tribunale di Ten Bosch ha osservato che il "cartello dei libri" (boekenkartel) non può beneficiare della "validità provvisoria" applicabile agli accordi anteriori al regolamento n. 17 debitamente notificati. Il tribunale ha così deciso perché il "cartello dei libri" ha subito nel frattempo alcuni cambiamenti profondi. Questo punto di vista non è contestato in cassazione. L'Alto consiglio ha affermato che questo punto di partenza resta valido anche dopo il deferimento. Di conseguenza, il tribunale di Ten Bosch doveva stabilire se l'articolo 85, paragrafo 1 è applicabile su questo punto. Dato che l'argomentazione del tribunale non dimostra in che modo esso giunga a tale constatazione, l'Alto Consiglio ha concluso che il tribunale di Ten Bosch aveva mancato al suo dovere di motivazione o interpretato erroneamente il diritto. L'Alto Consiglio ha precisato che in questa controversia, dibattuta davanti al giudice nazionale, sarebbe opportuno rivolgersi direttamente alla Commissione europea prima di porre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia CE.

⁶⁶ Causa C-323/93, Racc. 1994, pag. I-5077.

VII - Statistiche

A - Articoli 85 e 86

1. Attività nel 1995

1.1. Nuovi casi aperti nel 1995

Tipo	Numero	%
Notifiche	368	65
Denunce	145	26
Proc. avv.d'ufficio ⁶⁷	46	8
Totale	559	

1.2. Casi chiusi nel 1995

Con decisione formale		Con procedura informale	
Divieto ex art. 85, par. 1	5	lettera amministrativa ex art. 85, par. 1	82
Divieto ex art. 86		lettera amministrativa ex art. 85, par. 3	89
Attestazione negativa ex art. 85, par. 1 o 86	1	Rigetto di denuncia (lettera ex art. 6 lettera pre-art. 6) ⁶⁸	29
Esenzione ex art. 85, par. 3	3	Chiusura amministrativa della pratica ⁶⁹	212
Rigetto di denuncia	5	Lettera amministrativa d'incompatibilità	7
Totale ⁷⁰	14	Totale	419

⁶⁷ Casi aperti su iniziativa autonoma della Commissione.

⁶⁸ Articolo 6 del regolamento (CEE) n. 99/63 della Commissione del 25 luglio 1963.

⁶⁹ Casi chiusi perché gli accordi non erano più in vigore, la loro incidenza era troppo modesta ai fini di un ulteriore esame o perché le denunce sono risultate poco fondate o perché gli accertamenti non hanno posto in evidenza pratiche anticoncorrenziali.

⁷⁰ Il numero totale di casi chiusi con decisione formale non corrisponde al numero totale di decisioni formali adottate dalla Commissione. Non sono comprese le decisioni procedurali (quali le decisioni a norma degli articoli 11 e 14 del regolamento n. 17) e le misure provvisorie; inoltre, un'unica decisione può essere adottata per più casi.

2. Riepilogo degli ultimi otto anni

2.1. Evoluzione dei casi in corso di esame

Casi pendenti alla fine dell'anno								
	88	89	90	91	92	93	94	95
Notifiche	2909	2669	2145	1732	1064	754	604	709
Denunce	357	359	345	328	287	306	332	351
Proc. avv. d'ufficio	185	211	244	227	211	158	116	117
Totale	3451	3239	2734	2287	1562	1218	1052	1178

2.2. Evoluzione dei casi registrati

Nuovi casi registrati nel corso dell'anno								
	88	89	90	91	92	93	94	95
Notifiche	376	206	201	282	246	266	236	368
Denunce	83	93	97	83	110	111	140	145
Proc. avv. d'ufficio	44	67	75	23	43	27	16	46
Totale	503	366	373	388	399	404	392	559

2.3. Evoluzione dei casi chiusi

Casi chiusi nel corso dell'anno								
	88	89	90	91	92	93	94	95
Decisioni formali	25	11	13	21	34	14	33	14
Procedure informali	455	567	864	814	1090	734	525	419
Totale	480	578	877	835	1124	748	558	433

3. Altre statistiche

3.1. Decisioni procedurali

Nel 1995, sono state adottate in dieci casi delle decisioni che ordinavano accertamenti. In totale sono state eseguite 91 ispezioni, delle quali 87 a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e 4 a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento n. 17.

Il 6 settembre 1995 la Commissione ha deciso di presentare alla Régie des Voies Aériennes una richiesta formale di informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento 17/62; alcune di tali informazioni sono di carattere commerciale. La RVA aveva rifiutato, in tre diverse occasioni, di rispondere alle richieste di informazioni che la Commissione le aveva rivolto al fine di raccogliere i dati necessari per valutare la fondatezza di una denuncia presentata nei confronti di RVA dal Board of Airlines Representatives in Belgium.

3.2. Imprese comuni strutturali aventi natura di cooperazione

Nel 1992 la Commissione ha annunciato che intendeva prevedere un termine amministrativo per esaminare la costituzione di imprese comuni alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, nella misura in cui l'operazione portasse a mutamenti nella struttura delle imprese partecipanti. La Commissione ha dichiarato che avrebbe fatto il possibile per inviare alle imprese notificanti una lettera amministrativa o una lettera di avvertimento entro due mesi dalla data alla quale fosse pervenuta la notifica completa. Benché tale termine non sia giuridicamente vincolante, la Commissione ha ritenuto importante dare alle imprese che intendono effettuare cospicui investimenti in questo genere di progetti una risposta tempestiva in materia di compatibilità con le regole della concorrenza.

Numero di casi notificati	15
Numero di casi esaminati e chiusi favorevolmente entro due mesi con lettera amministrativa	2
Numero di casi esaminati e chiusi entro il termine di due mesi con lettera di avvertimento	5
Numero di casi nei quali il termine di due mesi non è stato rispettato	8 ⁷¹

⁷¹ Il termine di due mesi non è stato applicato per le seguenti ragioni: procedura accelerata non applicabile (3); notifica incompleta (2); ritardo amministrativo (2); sospensione della procedura (1).

3.3. Casi chiusi mediante lettera amministrativa nel 1995

Caso n.	Denominazione	Data di chiu sura	Pubblicazione ⁷²	Tipo di lettera amministrativa ⁷³
35035	HAMECH + CROWN	03-gen-95		-2
35197	FOUR D RUBBER+MEDISPORT INTERNATIONAL	04-gen-95		-3
34943	FLOGAS	05-gen-95		-3
35190	LOEWE BINATONE	12-gen-95		-3
34440	UPJOHN + SOLVAY + 3	16-gen-95		-1
34954	MONSANTO+KUREHA+SYNEXUS	16-gen-95		-1
35004	TRITECH + 2	16-gen-95		-1
35115	FRANCE FONDANTS+3	16-gen-95		-2
34861	UNITED AIRBAG SYSTEMS + 2	17-gen-95		-1
34855	ETS	19-gen-95		-1
34491	COSTAIN	24-gen-95		-1
33828	HACHETTE+OXFORD UNIVERSITY	24-gen-95		-2
35287	SIDMAR+RHEINMETALL+2	25-gen-95		-1
35038	JETHONE	27-gen-95		-2
34802	CHARNWOOD + PIZZA HUT	01-feb-95		-1
35226	TI + SAMSUNG	01-feb-95	GU C 330 del 26.11.94	-1
35188	T R E F I L A R B E D BISSEN+GRIPPLE+FACEY	02-feb-95		-2
35210	NORTHERN ELECTRIC+NESTE PRODUCTION+NORTHGAS+SOV.	07-feb-95		-1
35056	CB+FRANCE TELECOM	09-feb-95		-1
35122	MONSANTO+BAYER	09-feb-95		-1
35154	EUPC	10-feb-95		-1
34170	FRIGA-BOHN+HEATCRAFT	10-feb-95		-2
34630	BWEL + 5	13-feb-95		-2
34974	SYNON	16-feb-95		-2
35244	VERBOND VAN VERZEKERAARS	21-feb-95		-1
34005	BEIERSDORF+HERLITZ	21-feb-95		-2
35074	SVENSKA+MONDI+9	28-feb-95		-2
35303	RENAULT+MATRA	03-mar-95		-1
34693	UNIPART + ROVER (EX CI 213)	03-mar-95		-2

⁷² Comunicazione nella Gazzetta ufficiale (comunicazione tipo "Carlsberg" - vedi XXIII Relazione sulla politica di concorrenza, punto 196 - e/o pubblicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17/62)

⁷³ -1 Lettera amministrativa ex art. 85.1 o ex art. 86

-2 Esenzione ex art.85.3

-3 Conformità con esenzione di gruppo

35291	SMMT	03-mar-95		-2
34793	ARC	07-mar-95		-1
31412	GARANTIEFONDS-REISGELDEN	09-mar-95		-2
32680	IATA	10-mar-95		-3
33611	NATIONAL RID (SCOTTISH INTERCONNECTOR)	13-mar-95		-1
35220	COMITAL + SCHUR	13-mar-95		-2
34885	PEEK + COMBITECH	16-mar-95		-3
35157	MAMMOET STOOF+ECONOFREIGHT+SARENS+VAN SEUMEREN	20-mar-95		-1
35228	CARLSBERG + INTERBREW	28-mar-95		-2
35229	TUBORG + INTERBREW	28-mar-95		-2
33024	AIR TRANSPORT ASSOCIATION	29-mar-95		-3
34355	SNAT+SEALINK	30-mar-95	GU C 82 del 19.3.94	-2
32385	SEALINK + SNCF	30-mar-95		-2
35345	DKV+BUNDESVERBANDE+14	31-mar-95		-1
35310	WARDLE+ ROVER	01-apr-95		-2
34960	MERCURY PERSONAL	04-apr-95		-1
35206	SIEMENS + CASCADE	04-apr-95		-2
35390	FETTINDUSTRIE+VEGETABILE+2	05-apr-95		-1
35343	ROHM+CIBA-GEIGY+1	05-apr-95		-2
35091	BRITISH COAL+SCOTTISH POWER	06-apr-95	GU C 223 dell'11.8.94	-1
35092	BRITISH COAL+SCOTTISH POWER+SCOTTISH HYDRO	06-apr-95	GU C 223 dell'11.8.94	-1
35138	EXXON+HOECHST	06-apr-95		-1
35166	PHILIPS INT.+BAYERISCHE RUNDFUNKWERBUNG+2	10-apr-95		-3
33329	CHOSEN HERITAGE+SIMPLICITY FUNERALS	11-apr-95		-1
33970	KANZAN+4	11-apr-95		-1
35462	ABB+NOKIA+1 (EX EFTA 66)	12-apr-95		-3
34328	AEROSPATIALE + ALENIA	17-apr-95		-2
34329	AEROSPATIALE + ALENIA +2	17-apr-95		-2
34417	SWISSAIR+AUSTRIAN AIRLINES	19-apr-95		-1
35384	THOMAS COOK+RYDER	19-apr-95		-1
35289	LONDON BRICK+BUTTERLEY+2	24-apr-95		-3
34172	BOSCH	25-apr-95		-2
33961	REUTERS+EFFIX	26-apr-95		-1
34614	REUTERS+BIGT+EFFIX	26-apr-95		-2
35349	DAF+VIALLE	03-mag-95		-2
35430	IBM + HAVANT	10-mag-95		-3
35299	DE SPAARBELEGGERS	12-mag-95		-1

324 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

35454	CARADON +SCHNEIDER+2	12-mag-95		-2
35411	LOGICA+BIWATER	15-mag-95		-1
35312	HORSERACE+BASS LEISURE+1	17-mag-95		-2
34970	DANAEG	18-mag-95		-1
34416	MACCORMAC+PENATE+1	18-mag-95		-2
35198	C A R L S B E R G + C O N A G R A EUROPE+DANISH MALTING GROUP	19-mag-95		-1
35292	RABOBANK+ROBECO	22-mag-95		-1
35352	FINANCIAL TIMES+GOLDMAN+3	23-mag-95		-1
35360	BASF GE SCHARZHEIDE	24-mag-95	GU C 23 del 28.1.95	-2
35205	LUPACK + STORK	29-mag-95		-1
35254	EXALOID - SUD-CHEMIE + 2	29-mag-95		-1
35440	HIMSA+4	30-mag-95		-1
35321	UNION CARBIDE+ATOCHEM+1	30-mag-95	GU C 377 del 31.12.94	-2
34804	M D FOODS + FDB	31-mag-95		-1
34956	DEGREMONT + RASCHKA	01-giu-95		-2
35373	RAM+ERICSSON	07-giu-95		-2
35469	SYLVANIA+OSRAM	08-giu-95		-2
35030	GPTCSL	12-giu-95		-1
35186	GROLSCH + DBH	13-giu-95		-1
35132	LUNDBECK+PROMONTA+4	13-giu-95		-2
34849	KELSEN + HAVNEMOLLERNE	14-giu-95		-1
35029	SCHADEGARANT + 14	15-giu-95		-2
35414	TELECOM ITALIA+BELL	16-giu-95		-1
33052	DANSKE LANDBRUGS GROVVARELSESKAB+390 ADHERENTS	20-giu-95		-1
34931	CYANAMID+MACK	20-giu-95		-1
35400	BOCO+ECOLINGE	22-giu-95		-1
35404	GUSMER+EDULAN+3	22-giu-95		-2
35363	INTERCONNECTOR UK+11	23-giu-95	GU C 73 del 25.3.95	-2
34860	AUTOCARE EUROPE + 4	27-giu-95	GU C 130 del 12.5.94	-2
34156	MOLNLYCKE + PWA	28-giu-95		-1
35484	TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT+3	28-giu-95	GU C 107 del 28.4.95	-2
35521	BROWNING + ZEBCO	29-giu-95		-2
35207	SONY (MINIDISCS)	05-giu-95		-2
35421	IBM+PHILIPS SEMICONDUCTORS+1	05-giu-95	GU C 117 del 12.5.95	-2
35156	CEMBUREAU	06-giu-95		-1
33661	GLAVERBEL+SCHOTT	06-giu-95		-2
35272	ASECA	12-giu-95		-1
33583	FFSA+GAP+APSAD	13-giu-95		-1

34656	EIBA + 71	13-giu-95		-1
34631	SONY EUROPA+10	14-giu-95	GU C 321 del 27.11.93	-1
35423	ELKJOP NORGE AS/SONY (ESA 0111)	14-giu-95		-1
35369	MODELIA	19-giu-95		-3
35162	SCANIA+GEISSLER+WIEGELE	20-giu-95		-3
35108	CANTAB+BAXTER	24-giu-95		-1
35279	DELTA BIOTECHNOLOGY+PHARMACEUTICAL PROJECTS+5	24-giu-95		-1
35359	SWISHER + IMPERIAL	24-giu-95		-2
35502	OAKLEY EUROPE HEADQUATERS	26-giu-95		-2
35347	AALBORG PORTLAND+CEMENTA	28-giu-95		-1
35537	4K BETON+BETONGINDUSTRI+3	28-giu-95		-1
35412	KODAK+LINOTYPE	31-giu-95		-2
35356	DTZ+CB+29	01-ago-95		-1
35158	RE FRANCE HAAGEN-DAZS	07-ago-95		-1
35497	CHAFFOTEAUX+BAXI	07-ago-95		-2
35638	PFEIFFER+KHD HUMBOLDT	28-ago-95		-1
34932	VAN MELLE + PERFETTI	29-ago-95		-1
34927	NFC + 5	31-ago-95		-2
34945	SRC	31-ago-95		-2
35233	ENS	31-ago-95		-2
35319	BASF+11	01-set-95		-1
35560	RIVELLA+ECKES GRANINI	04-set-95		-1
35043	DUFALCO + 5	05-set-95		-1
34105	VERENIGING VAN PAPIERGROOTHANDELAREN + 8	06-set-95		-1
34564	VVE	06-set-95		-1
35606	TETRA MOU	07-set-95		-1
35655	ANDRITZ+1 (EX RFTA 0096)	07-set-95		-1
35682	CAT-LINK SHIPPING + DSB	08-set-95		-1
35654	HOLMSUND GOLV+3 (EX EFTA 0018)	09-set-95		-2
35593	SCOTTISH & NEWCASTLE+FOSTER'S+4	11-set-95		-2
35450	ROSSIGNOL OSTERREICH	12-set-95		-1
35391	SIEMENS NIXDORF+ESCOM	13-set-95		-2
35600	AUSTRIAN COTTONWEAVERS CARTEL+8 (EX EFTA 0001)	13-set-95		-2
34334	EUREKO + 5 (EX M.207)	14-set-95		-2
35425	SURGICAL VISION + SOLID VISION	18-set-95		-3
35021	JSJ+THORITE	21-set-95		-3
35178	POLOCO	25-set-95		-3

326 Applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione europea

35037	LUCAS + ALLIED SIGNAL AUTOMOTIVE	27-set-95		-2
35006	ETSI	02-ott-95	GU C 76 del 28.3.95	-1
35315	WELLCOME+THERAPLIX	02-ott-95		-1
35542	FEV+DSP	02-ott-95		-3
34935	TUBORG+AEGEAN	02-ott-95		-2
35386	TUBORG+CARLSBERG IMPORTERS	02-ott-95		-2
35387	CARLSBERG+CARLSBERG IMPORTERS	02-ott-95		-2
35409	APPLEBEE'S+WESLY+1	04-ott-95		-1
33738	STENA+SEA CONTAINERS+3	13-ott-95		-1
35649	CONFERN MOBELTRANSPORT	23-ott-95		-2
35625	SAAB+BRITISH AEROSPACE	27-ott-95	GU C 217 del 22.8.95	-1
35496	OPTECH+SAAB	27-ott-95		-2
35723	DRAHTSEILVERBAND+2	27-ott-95		-2
35615	PHI+BRISTOW HELICOPTERS+2	08-nov-95		-1
35318	PPG INDUSTRIES+AKZO COATINGS INTERNATIONAL	13-nov-95		-1
35817	SRR +2 (CECA NR 1178)	14-nov-95		-1
35818	ODS + 2 (CECA NR 1166 ET EX-M578)	14-nov-95		-1
35478	CENTOCOR+ELI LILLY	14-nov-95		-2
34799	CBA + 3	22-nov-95	GU C 211 del 15.8.95	-1
35344	RECTICEL+TOSCANA GOMMA+1	22-nov-95	GU C 23 del 28.1.95	-2
35350	RAPALA+SHIMANO+2	22-nov-95		-2
35736	CARLSBERG+SINEBRYCHOFF+3	23-nov-95		-2
35211	BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK + SCHWARZ PHAR	27-nov-95		-1
35554	HARTMANN+GOSSEN	27-nov-95		-2
35677	NOVADIGM + AMDAHL	27-nov-95		-2
35443	NESTLE UK+BLUECREST+3	28-nov-95		-1
181	C.E.M.A.T.E.X.	30-nov-95		-2
35640	CUMMINS+WARTSILA+2	07-dic-95	GU C 200 del 4.8.95	-2
35515	A.C.NIELSEN+THE NPD GROUP WORLDWIDE	12-dic-95		-3
35632	NORWEB+TDSI	15-dic-95		-2

B - Regolamento sulle concentrazioni

1. Notifiche pervenute

	91	92	93	94	95
Casi notificati	63	60	58	95	110
Notifiche ritirate	0	3	2	5	4
Totale casi chiusi con decisione finale	60	59	57	88	109

2. Decisioni ex articolo 6

	91		92		93		94		95	
Articolo 6.1.a	5	8%	9	15%	4	7%	5	5%	9	8%
Articolo 6.1.b	50	82%	47	78%	49	85%	80	88%	93	85%
Articolo 6.1.c	6	10%	4	7%	4	7%	6	7%	7	7%
Totale	61	100%	60	100%	57	100%	91	100%	109	100%
Casi di impegni accettati nella prima fase	3		4		0		2		2	

3. Decisioni ex articolo 8

	91		92		93		94		95	
Articolo 8.2 con condizioni e oneri	3	60%	3	75%	2	67%	2	40%	3	42%
Articolo 8.2 senza condizioni e oneri	1	20%	1	25%	1	33%	2	40%	2	29%
Articolo 8.3 divieto	1	20%					1	20%	2	29%
Totale	5	100%	4	100%	3	100%	5	100%	7	100%
Articolo 8.4 obbligo di dismissioni										
Articolo 8.5 revoca di decisioni precedenti di approvazione										

4. Decisioni di rinvio

	91	92	93	94	95
Articolo 9 (ad uno Stato membro)		1	1	1	
Articolo 22.3 (alla Commissione)			1		1

5. Decisioni procedurali

	91	92	93	94	95
Articolo 7.2 proroga dell'effetto sospensivo	4	3	3	12	12
Articolo 7.4 interruzione dell'effetto sospensivo	1	2	3	0	3
Articolo 4.2 regolamento 2367/90 notifica dichiarata incompleta				2	2

C - Articoli 65 e 66 del trattato CECA**1. Nuovi casi aperti nel 1995**

Nuovi casi aperti nel 1995	
Notifiche	35
Denunce	1
Proc. avv. d'ufficio	-
Totale	36

2. Casi in corso di esame alla fine dell'anno

	88	89	90	91	92	93	94	95
Notifiche						12	6	1
Denunce						6	10	5
Proc. avv. d'ufficio						4	2	1
Totale	14	15	38	47	42	22	18	7

3. Evoluzione dei casi registrati

	88	89	90	91	92	93	94	95
Notifiche	36	70	93	106	56	40	44	35
Denunce	1	5	7	7	3	3	12	1
Proc. avv. d'ufficio	1	4	6	7	1	3	7	-
Totale	38	79	106	120	60	46	63	36

4. Evoluzione dei casi chiusi

	88	89	90	91	92	93	94	95
Decisione formale	18	12	33	31	10	6	13	7
Procedura informale ⁷⁴	19	44	64	94	70	48	46	37
Totale	37	56	97	125	80	54	59	45

D - Ispezioni CECA - Controlli sulla produzione carbo siderurgica soggetta a prelievo (articoli 49 e 50 del trattato CECA)

	1991	1992	1993	1994	1995
Controlli sulla produzione	110	76	103	71	114

E - Aiuti di Stato

1. Nuovi casi registrati nel 1995

Aiuti notificati	N	680	85%
Aiuti non notificati	NN	113	14%
Aiuti riesaminati	E	10	1%
Totale		803	100%

⁷⁴ Lettere di esenzione a titolo della decisione 25/67/CECA che valgono chiusura formale di un caso notificato, nonché lettere amministrative ex articolo 65 del trattato CECA.

2. Casi in corso di esame al 31 dicembre 1995

Aiuti notificati	N	219	58%
Aiuti non notificati	NN	99	26%
Aiuti riesaminati	E	18	5%
Procedure di apertura	C	39	11%
Totale		375	100%

3. Casi chiusi nel 1995

a seguito di una decisione della Commissione				a seguito di ritiro dal registro		
Aiuti notificati	N	493	81%	su richiesta dello Stato membro	48	79%
Aiuti non notificati	NN	58	9%			
Aiuti riesaminati	E	16	3%	casi <i>de minimis</i>	13	21%
Procedure di apertura	C	40	7%			
Totale ⁷⁵		607	100%	Totale	61	100%

4. Decisioni prese dalla Commissione nel 1995⁷⁶

Decisioni di non sollevare obiezioni		504	81.8%
Procedura ex art. 93, par. 2 del trattato CE o ex art. 6, par. 4 della decisione n. 3855/91/CECA	Decisioni di apertura ⁷⁷	57	9%
	Decisioni di chiusura	22	3.5%
	Decisioni negative ⁷⁸	9	1.5%
	Decisioni con condizioni	5	1%
Altre decisioni ⁷⁹		22	3.5%
Totale		619	100%

⁷⁵ Il numero di casi chiusi è inferiore al numero di decisioni della Commissione perché sul medesimo caso possono essere adottate varie decisioni.

⁷⁶ Escluse le decisioni prese dal Consiglio a titolo dell'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma del trattato CE o dell'articolo 95 del trattato CECA.

⁷⁷ Compresa le estensioni di procedure già aperte.

⁷⁸ Compresa le decisioni parzialmente negative.

⁷⁹ Misure opportune a titolo dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE e decisioni a seguito del parere conforme del Consiglio a titolo dell'articolo 95 del trattato CECA.

5. Riepilogo

Decisioni prese dalla Commissione nel 19..		88	89	90	91	92	93	94	95
Decisioni di non sollevare obiezioni		303	259	415	493	473	399	440	504
Procedura ex art. 93, par. 2 del trattato CE o ex art. 6, par. 4 della decisione n. 3855/91/CECA	Decisioni di apertura ⁸⁰	36	36	34	54	30	32	40	57
	Decisioni di chiusura	20	21	20	28	25	19	15	22
	Decisioni negative ⁸¹	14	16	14	7	8	6	3	9
	Decisioni con condizioni	9	0	0	2	7	1	2	5
Altre decisioni ⁸²		28	11	9	13	9	10	27	22
Totale		410	343	492	597	552	467	527	619

⁸⁰ Compresa le estensioni di procedure già aperte.

⁸¹ Compresa le decisioni parzialmente negative.

⁸² Misure opportune a titolo dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE e decisioni a seguito del parere conforme del Consiglio a titolo dell'articolo 95 del trattato CECA.

6. Riepilogo: decisioni per Stato membro

Decisioni prese dalla Commissione nel 1995 ⁸³		A	B	DK	D	EL	E	FI	F	IR	I	L	NL	P	Sv	UK	UE
Decisioni di non sollevare obiezioni		15	13	14	163	5	93	2	41	1	72	1	32	12	6	34	504
Procedura ex art. 93, par. 2 del trattato CE o ex art. 6, par. 4 della decisione n. 3855/91/CECA	Decisioni di apertura ⁸⁴	3	0	0	27	2	9	0	4	1	11	0	0	0	0	0	57
	Decisioni di chiusura	0	1	0	8	1	2	0	3	0	7	0	0	0	0	0	22
	Decisioni negative ⁸⁵	0	1	0	3	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9
	Decisioni con condizioni	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	5
Altre decisioni ⁸⁶		4	0	3	7	0	3	0	1	1	1	0	1	0	0	1	22
Totale		22	15	17	209	9	110	2	51	3	93	1	34	12	6	35	619

⁸³ Escluse le decisioni prese dal Consiglio a titolo dell'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma del trattato CE o dell'articolo 95 del trattato CECA.

⁸⁴ Comprese le estensioni di procedure già aperte.

⁸⁵ Comprese le decisioni parzialmente negative.

⁸⁶ Misure opportune a titolo dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE e decisioni a seguito del parere conforme del Consiglio a titolo dell'articolo 95 del trattato CECA.

VIII - Studi

Durante il 1995 sono stati commissionati venticinque studi per la DG IV, mentre diciotto studi sono stati portati a termine; di questi, sei riguardano casi specifici e hanno quindi carattere riservato. La pubblicazione dei tre studi illustrati in appresso è prevista od è già stata effettuata.

Aspetti relativi alla concorrenza negli accordi di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni

Questo studio offre una panoramica dei fondamenti del diritto europeo della concorrenza applicabili attualmente e nel prossimo futuro agli accordi di interconnessione conclusi tra gli operatori delle telecomunicazioni e/o i fornitori di servizi, al fine di elaborare una comunicazione e/o un regolamento di esenzione relativi a questo tipo di accordi.

Le principali conclusioni dello studio sono state le seguenti:

- è assolutamente indispensabile che la Commissione elabori un quadro normativo che definisca l'applicazione delle regole della concorrenza agli accordi di interconnessione. Tale quadro può essere realizzato in due tempi: comunicazione della Commissione in collegamento alla direttiva ONP sulle interconnessioni e successiva elaborazione di un regolamento del Consiglio;
- le regole della concorrenza sono applicabili alla maggior parte degli accordi di interconnessione, tenendo conto del fatto che gli attuali operatori detengono una posizione dominante e nella misura in cui i nuovi operatori acquisteranno, in futuro, una posizione significativa sul mercato;
- per analizzare gli accordi di interconnessione occorre considerare due diversi mercati: il mercato dell'accesso ai clienti e il mercato della prestazione dei servizi ai clienti stessi. Quest'ultimo riveste un'importanza particolare per determinare se gli operatori non dominanti sul mercato di servizi sono tenuti a concludere accordi di interconnessione con i concorrenti che desiderano accedere alle loro basi clienti. Questi mercati e i criteri che determinano le posizioni dominanti rappresentano l'elemento principale del futuro quadro legislativo;
- a lungo termine l'instaurarsi di un mercato concorrenziale dovrebbe diminuire la necessità dell'applicazione rigorosa delle norme sulla concorrenza e dovrebbero essere preferiti meccanismi di arbitrato rispetto ad un intervento della Commissione o delle autorità garanti della concorrenza.

Lo studio di cui sopra è stato pubblicato nel 1995 con il riferimento CM-90-95-801-EN-C.

Aspetti della concorrenza relativi all'accesso dei fornitori di servizi alle risorse degli operatori delle reti di telecomunicazione

Gli obiettivi dello studio sono i seguenti:

- determinare i fondamenti del diritto europeo della concorrenza applicabile attualmente e nel prossimo futuro agli accordi di accesso conclusi tra gli operatori delle telecomunicazioni e i fornitori di servizi, al fine di elaborare una comunicazione e/o un regolamento di esenzione relativi a questo tipo di accordi;
- stabilire se le conclusioni dello studio si possono applicare anche all'accesso alle risorse dei fornitori di servizi, in particolare al contenuto dei servizi multimediali;
- fare conoscere alle imprese il quadro normativo con un minimo di sicurezza, in modo da permettere lo sviluppo del mercato.

Lo studio verte sull'analisi di quattro possibili scenari d'accesso per i fornitori di servizi e sul diritto applicabile in ciascun caso.

Le principali conclusioni dello studio sono le seguenti:

- è assolutamente indispensabile che la Commissione elabori un quadro normativo che definisca l'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi di accesso. Tale quadro può essere realizzato in due tempi: comunicazione della Commissione in collegamento con la direttiva sulle interconnessioni ONP e successiva elaborazione di un regolamento del Consiglio. In particolare è necessario definire con maggiore precisione quali siano le "risorse essenziali" e i "mercati interessati" per i fornitori di servizi;
- non si può inoltre escludere che la direttiva sulle interconnessioni ONP debba essere completata da una direttiva che imponga agli attuali operatori un certo numero di obblighi specifici verso i fornitori di servizi che non dispongono di una rete propria. L'articolo 90 potrebbe costituire una base sufficiente per tale direttiva;
- analogamente, le norme sulla concorrenza sono applicabili alla maggior parte degli accordi di interconnessione e agli accordi di accesso dei fornitori di servizi.

Cooperazione efficace con le autorità nazionali responsabili in materia di telecomunicazioni

Gli obiettivi dello studio sono i seguenti:

- la Commissione promuove, tra l'altro, l'applicazione della politica comunitaria della concorrenza in ambito nazionale. Sono state presentate delle proposte generali in questo senso, volte a raggiungere un certo livello di decentramento. È opportuno esaminarle per verificare se i diritti e le esigenze degli operatori economici e dei consumatori vengono presi nella debita considerazione. Giacché esistono autorità nazionali responsabili del settore delle telecomunicazioni è necessario stabilire fino a che punto tali autorità possano essere coinvolte nel processo di decentramento dell'applicazione delle norme sulla concorrenza. In tale ambito, inoltre, è necessario tenere conto dell'esistenza di norme complementari alle regole comunitarie sulla concorrenza (principi ONP);
- tenendo conto dei limiti di giurisdizione delle autorità nazionali di regolamentazione, occorre stabilire se è necessaria un'autorità comunitaria di regolamentazione e in che modo la sua attività si collegherebbe con quella della DG IV;
- occorre inoltre elaborare una posizione che serva da riferimento per la conferenza intergovernativa del 1996 e per il quadro specifico delle interconnessioni tra operatori diretti delle telecomunicazioni.

Le principali conclusioni dello studio sono le seguenti:

- la questione relativa ad una cooperazione efficace con le autorità nazionali di regolamentazione e della concorrenza è strettamente connessa alla possibilità di scambiare informazioni in modo continuativo, il che a sua volta presuppone una modifica del trattato e di determinati regolamenti;
- sono proposte quattro possibilità:
 - creazione di un'autorità di regolamentazione europea indipendente;
 - creazione di un organismo destinato a coordinare le azioni delle autorità esistenti;
 - rafforzamento dei comitati esistenti;
 - creazione di una task force all'interno della DG IV.

Le opzioni sopra esposte sono complementari e permettono di affrontare il problema dello scambio di informazioni per una migliore cooperazione in maniera progressiva, senza ricorrere necessariamente ad una riformulazione del trattato.

Al momento non è prevista la pubblicazione dei nove studi seguenti, poiché rivestono scarso interesse al di fuori della Commissione.

Il codice degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche

I due principali obiettivi dello studio sono i seguenti:

- valutare l'efficacia del codice (GU C 346 del 30.12.1992, con le proroghe di cui alla GU C 224 del 12.4.1994 e C 142 dell'8.6.1995) come strumento della politica della concorrenza e valutare i suoi effetti generali a partire dal 1977;
- stabilire, in considerazione dei mutamenti avvenuti nel settore e nei mercati delle fibre attualmente contemplati dal codice, se sussista la necessità di mantenere qualsiasi forma di disciplina più rigorosa sugli aiuti di Stato al settore delle fibre sintetiche.

Le principali conclusioni dello studio sono le seguenti:

- in passato il codice ha permesso di raggiungere una certa stabilità nel settore delle fibre sintetiche, prevenendo distorsioni della concorrenza, in quanto ha contenuto l'espansione delle capacità di produzione di fibre all'interno del SEE in un periodo di crisi;
- sarebbe opportuno proseguire con tale disciplina più rigorosa poiché la sua abolizione in mancanza di un altro strumento di controllo efficace e non settoriale comporterebbe probabilmente l'insorgenza dei medesimi problemi che avevano determinato l'introduzione del codice nel 1977.

Il controllo futuro degli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche

Lo studio contiene raccomandazioni sulle modalità secondo le quali la Commissione dovrebbe continuare a limitare, anche in futuro, il diritto degli Stati membri di concedere aiuti a sostegno dell'incremento della produzione di fibre e filati derivati da particolari polimeri; la Commissione dovrebbe autorizzare esclusivamente aiuti per i quali vengono soddisfatti particolari criteri (relativi agli effetti che gli aiuti potrebbero avere sui mercati interessati e sulla capacità di produzione dell'impresa beneficiaria, nonché sulle dimensioni dell'impresa ed il carattere innovativo dei prodotti).

Studio sul mercato televisivo olandese

Lo studio è stato realizzato in relazione all'esame del caso IV/M553 RTL/VERONICA/ENDEMOL.

Lo scopo dello studio era fornire alla Commissione dati ed informazioni in merito al futuro sviluppo del mercato televisivo olandese (in particolare il mercato dei telespettatori e della pubblicità televisiva).

Lo studio era strutturato come segue:

- breve panoramica dell'andamento del mercato televisivo olandese negli ultimi sei anni;
- individuazione delle più importanti variabili esplicative dello sviluppo futuro delle quote del mercato della pubblicità televisiva;
- spiegazione di un modello econometrico messo a punto per lo studio al fine di prevedere il futuro sviluppo delle quote del mercato della pubblicità televisiva e ipotesi utilizzate per le previsioni;
- presentazione e breve interpretazione dei risultati del modello, ossia quote previste per HMG (l'impresa comune progettata) sul mercato della pubblicità televisiva, in base alle varie quote del mercato dei telespettatori. Secondo le valutazioni più realistiche della posizione di HMG sul mercato dei telespettatori, l'impresa comune dovrebbe raggiungere una quota di mercato pari ad almeno il 60% del mercato della pubblicità televisiva.

Studio sugli aiuti di Stato all'industria tessile e dell'abbigliamento

Gli obiettivi di tale studio sono i seguenti:

- analizzare l'attuale struttura dell'industria tessile e dell'abbigliamento, nonché la sua evoluzione a partire dal 1971;
- permettere alla Commissione di valutare, in base ai cambiamenti dell'industria e dei mercati nel settore tessile che rientrano nel campo d'applicazione delle comunicazioni, se vi siano sufficienti ragioni per continuare a limitare il diritto degli Stati membri di concedere aiuti a questo settore con controlli supplementari rispetto a quelli generalmente applicati a tutti gli altri settori industriali.

Le principali conclusioni dello studio sono le seguenti:

- le difficoltà strutturali che il settore ha dovuto affrontare negli anni '70 sono state ampiamente superate;
- l'importanza di questo comparto rispetto a tutto il settore dell'industria è diminuita negli ultimi due decenni;
- l'utilizzo della capacità è simile o superiore rispetto a quello del settore industriale nel suo complesso;
- le imprese del settore tessile sono essenzialmente PMI;
- gli effetti della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato al settore in questione sono difficilmente quantificabili.

Le raccomandazioni formulate nello studio sono le seguenti:

- abolizione della disciplina comunitaria specifica;
- rafforzamento degli orientamenti orizzontali.

Effetti degli aiuti regionali agli investimenti

Lo studio consisteva in una ricerca nelle pubblicazioni in lingua inglese, francese e tedesca di articoli che fornissero sviluppi teorici e/o dati empirici utili per l'elaborazione, da parte della Commissione, di una metodologia di esame degli aiuti regionali. Lo studio fornisce una descrizione e un'analisi critica degli articoli considerati di particolare interesse, un elenco degli altri articoli e una sintesi delle possibili conclusioni.

Il comportamento delle imprese e l'equilibrio di mercato: un approccio sotto il profilo della concorrenza

Lo studio offre una descrizione a livello economico dei diversi problemi di concorrenza. Si tratta di un approccio di tipo didattico: le singole situazioni vengono illustrate graficamente e corredate da una spiegazione dei grafici. L'obiettivo iniziale era di offrire un supporto materiale ai funzionari chiamati ad illustrare la teoria di base (lo studio è stato motivato dalla necessità di fornire con regolarità questo tipo di spiegazioni ai paesi PECO).

Studio sulla concorrenza internazionale (tre fasi)

Fase 1: Studio comparativo degli accordi bilaterali per lo scambio di informazioni riservate

Nell'esaminare le questioni relative allo scambio di informazioni tra autorità competenti in materia di concorrenza, al fine di preparare un documento di discussione per gli incontri a livello di OCSE, è

risultato evidente che la definizione e l'uso di diversi tipi di informazioni riservate all'interno della Comunità non sono assolutamente chiari. Si tratta di questioni di considerevole importanza per un possibile accordo di seconda generazione con le autorità statunitensi responsabili della concorrenza, poiché la Commissione avrebbe bisogno di conoscere i limiti di un eventuale scambio di informazioni riservate prima di iniziare le trattative. Lo studio esamina le norme in materia alla luce della giurisprudenza della Corte e di quanto esposto nelle precedenti relazioni annuali della DG IV.

Fase 2: Analisi comparativa dei poteri di sanzione e di indagine delle autorità competenti in materia di concorrenza degli Stati membri e dei relativi accordi internazionali

Una sintesi di questa fase dello studio è stata pubblicata nella "Newsletter" sulla politica della concorrenza, volume 1- numero 4 - primavera 1995.

Fase 3: Elaborazione del rapporto sul forum europeo della concorrenza

Una sintesi di questa fase dello studio è stata pubblicata nella "Newsletter" sulla politica della concorrenza, volume 1 - numero 5 - primavera 1995.

Prospettive di redditività dell'industria chimica della Germania orientale

Scopo iniziale dello studio era l'analisi delle prospettive di redditività dell'industria chimica della Germania orientale. Poco dopo l'inizio dello studio le tre imprese Buna, SOW e una parte di Leuna sono state privatizzate costituendo l'impresa BSL e cedute a Dow Chemical, beneficiando di considerevoli sovvenzioni da parte del Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), una delle imprese succedute alla Treuhandanstalt (THA). Gli autori dello studio hanno perciò fatto vertere la loro analisi in particolare sulla redditività dell'impresa BSL di nuova costituzione.

Dopo aver descritto il precedente sviluppo delle imprese in questione, gli autori hanno svolto un'analisi volta a verificare l'adeguatezza di Dow come partner industriale, esaminando in particolare il piano di investimenti di Dow per le tre sedi di Buna, SOW e Leuna. In base a considerazioni economiche ed aziendali, relative tra l'altro al programma di costruzione di nuovi impianti, gli autori dello studio hanno potuto concludere che Dow ha scelto un approccio ottimale. Gli investimenti totali finanziati da BvS, i costi supplementari ed il sostegno finanziario concesso da BvS sono stati confrontati con i costi (di considerevole entità, secondo gli autori dello studio) che BvS avrebbe dovuto inevitabilmente sostenere in caso di una chiusura completa. Lo studio ha inoltre concluso che gli investimenti previsti comportano costi decisamente più bassi rispetto alla costruzione di una fabbrica completamente nuova.

La redditività del progetto è stata esaminata tenendo conto degli aspetti di marketing e in base a criteri economici quale un'analisi di previsione del cash-flow, un'analisi storica del cash-flow e un'analisi della competitività (rispetto ai concorrenti). Tale confronto ha evidenziato che il complesso ristrutturato sarà concorrenziale sotto il profilo delle dimensioni e dei principali fattori di costo, garantendo una produttività più alta, una maggiore efficienza e costi fissi più bassi. I risultati di tutti i test di redditività compiuti nell'ambito dell'indagine sono positivi.

Lo studio ha confermato che i considerevoli contributi concessi da BvS per la privatizzazione e la ristrutturazione di BSL (che possiede una serie di impianti dipendenti l'uno dall'altro, per lo più obsoleti, poco sicuri dal punto di vista ambientale e con alti costi operativi) consentiranno, dopo la ristrutturazione e la realizzazione del piano aziendale di Dow - che equilibra la produzione e il consumo delle principali materie prime, minimizzando la logistica dei prodotti, con un

ammodernamento e un parziale rinnovamento degli impianti per la produzione di derivati, malgrado la limitazione dei contributi al minimo necessario - maggiore produttività, efficienza e redditività generale.

Valutazione a posteriori di un progetto di disciplina comunitaria orizzontale per gli aiuti di Stato sulla base di una selezione di casi significativi

La Comunità europea esamina costantemente regimi e casi di aiuti di Stato in base alle diverse discipline comunitarie che stabiliscono le norme applicabili agli aiuti ai vari settori.

Attualmente è in discussione una proposta volta a sostituire tali norme settoriali con un approccio di tipo orizzontale che si riferirebbe a tutti i settori industriali e stabilirebbe norme di valutazione identiche per progetti aventi un volume di investimenti superiore ai 50 milioni di ECU. Prima di realizzare la proposta, era necessario valutare gli effetti di un simile approccio esaminandone le conseguenze ipotetiche su alcuni casi già esaminati.

Lo studio ha valutato di conseguenza gli effetti che avrebbe prodotto sull'intensità accettabile degli aiuti l'applicazione delle norme proposte ad un numero selezionato di casi tipici di notevole importanza. In collaborazione con i servizi della Commissione, sono stati selezionati diciassette casi di aiuti regionali in diversi settori, concessi da otto Stati membri. Lo studio ha applicato a tali casi le norme proposte nel progetto di disciplina orizzontale. La Commissione ha messo a disposizione dati comunicati in occasione della notifica degli aiuti. Gli autori dello studio hanno ricevuto, con l'aiuto dei servizi della Commissione, ulteriori informazioni dagli Stati membri, dalle imprese o da altre fonti disponibili. I dati fondamentali per la valutazione riguardavano la natura del progetto (costruzione di nuovi impianti o ristrutturazione di quelli esistenti), il volume degli investimenti, la creazione di nuovi posti di lavoro, il valore aggiunto creato dal progetto, l'eccesso di capacità nel mercato interessato e l'eventuale posizione dominante sul mercato dell'impresa beneficiaria. Lo studio doveva valutare in particolare questi ultimi elementi in base ad informazioni indipendenti e alla conoscenza del mercato degli autori stessi.

Nella relazione finale si evidenzia che il fattore relativo al rapporto capitale-lavoro determina una significativa riduzione dell'intensità dell'aiuto ammissibile e che l'eccesso di capacità ha spesso una notevole importanza sotto il profilo della concorrenza. In generale, applicando la nuova formula ai diciassette casi in questione, l'intensità ammissibile degli aiuti è risultata decisamente inferiore ai relativi massimali regionali. Nella relazione vi sono inoltre commenti sulla definizione dei singoli fattori.

Nel 1995 sono stati inoltre completati sette studi commissionati l'anno precedente. Di questi uno è già stato pubblicato, mentre altri tre verranno eventualmente pubblicati in seguito. I rimanenti studi riguardano dei casi specifici e hanno quindi carattere riservato.

Aspetti della concorrenza nella tariffazione dell'accesso alle reti

Lo studio descrive le più recenti tendenze della dottrina economica, ed in particolare della teoria della regolazione, sui sistemi di tariffazione dell'accesso alle reti (delle telecomunicazioni, elettriche, ecc.).

Lo studio parte dal punto di vista di un'autorità responsabile della concorrenza. Si trattava di analizzare, in base alle attuali teorie economiche, quale sia l'approccio più appropriato in termini teorici e pratici per valutare il carattere anticoncorrenziale delle tariffe richieste dagli operatori di rete.

Gli autori dello studio hanno tenuto conto del quadro giuridico comunitario (artt. 86, 85, 90, ecc.), al fine di fornire conclusioni giuridicamente compatibili con il diritto comunitario nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia.

Lo studio analizza i vantaggi e gli inconvenienti della teoria dell' "efficient component pricing" (Baumol-Willig) e delle sue varianti (Laffont-Tirole).

Gli autori raccomandano un approccio basato su un tetto calcolato a partire dall'"Average Incremental Cost" più un aumento forfettario (50%, 100%, ecc.) calcolato in funzione inversa della quota del mercato finale detenuta dall'operatore della rete.

Secondo gli autori dello studio è importante riconoscere all'autorità preposta alla concorrenza un sufficiente margine di discrezionalità nell'applicazione dell'articolo 86 alle questioni del prezzo di accesso; senza tale discrezionalità sarebbe impossibile realizzare in pratica la concorrenza a causa delle difficoltà di prova e dell'asimmetria dell'informazione.

La nuova economia industriale e la prassi nel controllo delle concentrazioni - Nuove indicazioni in materia di dominio collettivo del mercato?

Questo studio aggiorna uno studio precedente, realizzato nel 1987 con il titolo "Kollektive Marktbeherrschung. Das Konzept und seine Anwendbarkeit für die Wettbewerbspolitik". Tale studio analizzava i fattori che sono indice di un dominio del mercato di carattere oligopolistico e auspicava un controllo delle concentrazioni a livello comunitario, come parte della politica della concorrenza. Il nuovo studio analizza le esperienze fatte dalla Commissione nel controllo delle concentrazioni in relazione al dominio del mercato di tipo oligopolistico. Lo studio esamina inoltre la nuova letteratura economica in materia, in particolare la teoria dei giochi, e conferma in gran parte le conclusioni del precedente studio e la prassi attualmente adottata dalla Commissione, suggerendo tuttavia una maggiore attenzione per fattori quali l'irreversibilità (nell'analisi delle strutture dei costi) e i contatti multi-market. Sarebbe inoltre opportuno tener conto non solo, o non principalmente, della collusione dei prezzi, ma anche di altre forme di collusione, in particolare di quella relativa alle aree di mercato.

Publicato nel 1995 - rif. CM-89-95-737-EN-C

Effetti delle concentrazioni sul mercato comunitario delle fibre sintetiche per tappeti

Questo studio compie un'analisi statistica e qualitativa dello sviluppo del mercato comunitario delle fibre sintetiche per tappeti nel periodo 1991-1994.

Scopo dello studio era analizzare gli effetti esercitati sulla struttura del settore da diverse operazioni di acquisizione e di creazione di imprese comuni notificate ai sensi del regolamento sulle concentrazioni in particolare l'acquisizione da parte di Du Pont delle attività di ICI nel settore del nylon.

Lo studio fornisce ampie indicazioni sullo sviluppo del mercato dal punto di vista delle quantità e dei prezzi, sulla tendenza all'integrazione verticale, sulle innovazioni tecnologiche, sulle capacità di produzione, ecc.

La principale conclusione dello studio è che il mercato è ancora caratterizzato da una forte concorrenza a livello di prezzi e di qualità, malgrado la forte concentrazione dell'offerta.

Effetti delle concentrazioni di imprese sul mercato francese delle acque minerali

Lo studio compie un'analisi statistica e qualitativa dello sviluppo del mercato delle acque minerali in Francia tra il 1991 e il 1994, in particolare nel periodo che segue l'acquisizione di Perrier S.A. da parte di Nestlé e BSN.

Scopo dello studio era analizzare gli effetti di tale acquisizione a seguito della decisione della Commissione in materia.

Lo studio presenta proposte di analisi dettagliata per quanto riguarda i seguenti argomenti: strategie dei fornitori di acque minerali, evoluzione della domanda, rapporti tra fornitori e grandi catene distributrici, effetti dell'offerta su questo particolare mercato, effetti degli sviluppi economici generali sulle fusioni e sulle strutture di mercato che ne derivano.

IX - Reazioni alla XXIV Relazione sulla politica di concorrenza

A - Parlamento europeo

1. Risoluzione sulla XXIV Relazione sulla politica di concorrenza (GU C 65 del 4.3.1996, pag. 90)⁸⁷

A4-0327/95

Risoluzione sulla XXIV relazione della Commissione sulla politica di concorrenza - 1994

Il Parlamento europeo,

- vista la XXIV relazione della Commissione sulla politica di concorrenza - 1994 (COM(95)0142),
 - vista la risposta della Commissione alla risoluzione del Parlamento del 16 marzo 1995 sulla XXIII relazione⁸⁸,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0327/95),
- A. considerando la crescente liberalizzazione degli scambi di merci e di servizi a seguito dell'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, che offre alle imprese operanti sul piano internazionale un margine di manovra sempre più ampio su scala mondiale,
- B. considerando che la ricerca di una libera e leale concorrenza mediante una serie di norme costituisce uno dei pilastri fondamentali del progetto di mercato unico e dell'integrazione europea in quanto tale,
- C. considerando che i fini della politica di concorrenza debbono essere di promuovere l'efficienza e la competitività della produzione e della distribuzione, contribuendo in tal modo alla creazione di posti di lavoro e salvaguardando nel contempo gli interessi di tutte le parti interessate dai processi di produzione e distribuzione (autonomi e dipendenti, consumatori, ambiente),
1. si compiace di questa XXIV relazione della Commissione sulla politica di concorrenza e dell'attuazione sostanzialmente valida delle norme di concorrenza comunitarie cui si fa riferimento e accoglie altresì con favore il fascicolo separato nel quale si riepilogano in modo estremamente comprensibile le decisioni e gli sviluppi dell'anno;
 2. si compiace della significativa riduzione di numero rispetto al 1993 dei casi all'esame ai sensi degli artt. 85 e 86, così come dell'energica azione intrapresa dalla Commissione nei confronti di taluni grossi cartelli in settori economici chiave;
 3. prende atto della crescente complessità del compito della Commissione alla luce dello sviluppo esplosivo del numero di accordi strategici e della difficoltà di valutarne gli aspetti positivi a fronte della necessità di salvaguardare la libera concorrenza;

⁸⁷ La risposte della Commissione alla risoluzione del Parlamento non era ancora disponibile in tutte le versioni linguistiche al momento de questa pubblicazione. Sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale.

⁸⁸ GU C 89 del 10.4.1995, pag. 146.

4. prende altresì atto del ragguardevole aumento del numero di notifiche di concentrazioni, tra cui anche l'aumento del numero di casi oggetto di esami più approfonditi;

L'Autorità preposta alla concorrenza

5. esprime la sua preoccupazione per il consistente accumulo di decisioni non pubblicate presso la DG IV, parzialmente dovuto, sembrerebbe, a ritardi nella traduzione; chiede che vengano stanziati maggiori risorse a favore di tale DG e che sia prestata attenzione al miglioramento delle strutture a livello di organizzazione e di accesso alle tecnologie dell'informazione; plaude, ciononostante, alla velocità e all'efficienza con cui in particolare la Task-force «Controllo delle operazioni di concentrazione delle imprese» comunica le sue decisioni;

6. deplora vivamente la divisione di competenze tra varie direzioni generali della Commissione, poiché ciò comporta che taluni casi di aiuti statali vengano esaminati da Direzioni generali diverse dalla DG IV, e propone che tutti i casi di aiuti statali vengano trattati dalla DG IV in modo che essa possa realmente diventare l'autorità dell'Unione europea competente in materia di concorrenza;

Trasparenza e sussidiarietà

7. considera l'apertura e la trasparenza di importanza vitale ai fini dell'accettazione da parte dell'opinione pubblica della politica di concorrenza; si compiace al riguardo dell'iniziativa presa dalla direzione generale per la concorrenza della Commissione di pubblicare con regolarità un bollettino sui vari casi inerenti alla concorrenza di volta in volta all'esame, ma la invita a migliorare ulteriormente l'informazione, in particolare per quanto riguarda i casi di aiuti statali;

8. ritiene che le piccole e medie imprese manchino spesso di informazioni in relazione alle decisioni che rivestono importanza per loro, o abbiano comunque difficoltà a ottenerle, e propone quindi una forma di linea diretta con la DG IV alla quale le PMI possano rivolgersi per ottenere le informazioni del caso;

9. appoggia i tentativi di promuovere un decentramento dell'applicazione delle norme di concorrenza purché sia garantito il fondamentale equilibrio tra sussidiarietà ed esigenza di «concorrere ad armi pari»; mette tuttavia in guardia con fermezza da qualsiasi tendenza verso una rinazionalizzazione della politica di concorrenza;

10. sollecita un rafforzamento del controllo democratico della politica di concorrenza dell'Unione e chiede a tal fine che il commissario responsabile per la concorrenza si presenti personalmente per informare la commissione del Parlamento per i problemi economici e monetari e la politica industriale in merito alle decisioni e agli sviluppi più recenti nel campo della politica di concorrenza; tale informazione dovrebbe essere fornita su base regolare e con tempi da definire di concerto con la commissione interessata;

11. incarica la sua commissione competente di esaminare l'evoluzione della politica di concorrenza una volta all'anno, in particolare in occasione del dibattito sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza presentata dalla Commissione, nonché esprimere il proprio giudizio politico al riguardo in Aula;

12. invita la Commissione a elaborare una relazione annuale sulla politica industriale da esaminare congiuntamente alle relazioni annuali sulla politica di concorrenza e sul mercato unico;

13. chiede che siano compiuti maggiori sforzi, nel quadro della relazione annuale, per valutare l'impatto della politica di concorrenza sulle altre politiche settoriali, in particolare le politiche sociale, regionale e ambientale;

Le sfide della politica di concorrenza

14. è dell'avviso che l'Unione economica e monetaria creerà un ambiente di concorrenza completamente nuovo nel quale la svalutazione come strumento di politica economica *cesserà di esistere*; chiede alla Commissione di garantire che gli aiuti statali non vengano considerati un'alternativa alla svalutazione come mezzo per favorire determinate industrie o settori e che, al contrario, i vincoli di bilancio vadano a limitare i margini di manovra degli Stati membri per quanto riguarda la concessione di aiuti statali;

15. rammenta che il Libro bianco su crescita, competitività e occupazione sottolinea l'importante ruolo che la politica di concorrenza deve svolgere ai fini della ristrutturazione industriale e chiede che siano esaminati sotto tale luce i casi relativi alla concorrenza all'esame della Commissione che abbiano il potenziale effetto di creare posti di lavoro;

16. è del parere che la Commissione potrebbe valutare più favorevolmente gli accordi tra imprese nell'ambito di quei mercati, come le telecomunicazioni e le tecnologie dell'informazione, che sono confrontati alla liberalizzazione e alla globalizzazione, nonchè gli accordi che potrebbero migliorare notevolmente gli sforzi delle imprese a livello di ricerca e sviluppo;

17. chiede una revisione completa del regolamento (CEE) 17/62 del Consiglio sull'applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato⁸⁹ e propone a tal riguardo che la Commissione adotti una posizione più conciliante nei confronti degli accordi verticali in determinati settori, che di solito sono più trasparenti degli accordi orizzontali e che diventeranno senz'altro più frequenti col completamento del mercato unico;

18. chiede ancora una volta che si compiano progressi per quanto riguarda l'abbassamento delle soglie di fatturato al di sopra delle quali un'operazione di concentrazione può essere considerata di dimensione comunitaria, rilevando che l'avanzato stato di integrazione del mercato unico richiede soglie inferiori;

19. accoglie favorevolmente la creazione di un'unità specializzata sui cartelli in seno alla DG IV della Commissione, il cui compito esclusivo sarà individuare i cartelli e preparare decisioni che portino al loro divieto e al comminamento di ammende;

20. accoglie con favore le iniziative già intraprese per introdurre la concorrenza in settori che finora sono stati protetti dai governi nazionali; chiede che questo processo sia portato avanti rammentando però nel contempo la necessità di disporre di un quadro normativo che salvaguardi gli interessi pubblici e di osservare nei settori delle telecomunicazioni e dell'energia i principi dell'universalità, della continuità e della trasparenza, che sono fondamentali ai fini della nozione di fornitura pubblica di servizi;

21. invita la Commissione a elaborare proposte sulla definizione e il finanziamento dei servizi pubblici e chiede che, durante la CIG del 1996, sia inclusa nel trattato una definizione di servizi pubblici;

⁸⁹ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204.

22. si oppone al ricorso dell'articolo 90, paragrafo 3, del trattato CE quando la Commissione abbia avviato una direttiva senza controllo democratico da parte di questo Parlamento;
23. chiede che nel quadro della politica di concorrenza sia tenuto adeguatamente conto del processo di mutamento strutturale nel settore della prestazione pubblica di servizi alla luce dei principi che caratterizzano il concetto di prestazione pubblica dei servizi;
24. rileva che la politica di concorrenza deve essere accompagnata dall'attuazione di una politica efficace per il finanziamento e la definizione precisa di un servizio universale nei settori che garantiscono determinati servizi all'insieme dei cittadini europei indipendentemente del loro luogo di residenza o dalla loro situazione sociale e chiede che in tale settore sia sospeso il ricorso all'articolo 90, paragrafo 3;
25. invita la Commissione a integrare nel campo di applicazione delle norme sulla concorrenza altri settori quali lo sviluppo del mercato interno e la crescita economica, l'occupazione e la competitività internazionale dell'Unione;
26. deplora che a tutt'oggi non si sia proceduto a una revisione del regolamento CEE 4064/89 relativo al controllo delle fusioni di imprese⁹⁰ e chiede che si proceda immediatamente a tale revisione;
27. invita la Commissione ad applicare rigorosamente le disposizioni concernenti la concessione di aiuti pubblici, coordinando tale applicazione con i principi di coesione economica e sociale e di protezione degli interessi comunitari nell'ambito della sua politica regionale;
28. invita la Commissione ad aprire completamente alla concorrenza il settore delle telecomunicazioni e quello postale, pur garantendo che tutti i consumatori dell'Unione continuino a usufruire di un servizio efficiente;
29. riconosce che, se da un lato è necessario tenere sotto revisione costante l'applicazione delle norme di concorrenza ai servizi pubblici, dall'altro è necessario garantire lo stesso livello di servizio che i cittadini dell'Unione hanno il diritto di attendersi;
30. invita la Commissione a cooperare strettamente con le autorità nazionali degli Stati membri e con altri organismi quali le autorità statunitensi e l'Organizzazione mondiale del commercio nell'elaborazione di un quadro mondiale in materia di sviluppo sostenibile ed equa concorrenza, ottemperando nel contempo al suo obbligo di difendere gli interessi della Comunità in materia di politica di concorrenza a livello internazionale;

Collegamento tra politica di concorrenza, competitività e occupazione

31. rileva che, sebbene la formula del mercato unico - eliminazione delle barriere commerciali tra gli Stati membri, combinata con una forte politica della concorrenza - abbia portato considerevoli benefici, essa non ha risolto i problemi di base dell'Unione, costituiti dalla scarsa competitività e dalla disoccupazione strutturale;
32. chiede pertanto che sia effettuato uno studio dettagliato dei collegamenti tra politica di concorrenza, competitività e occupazione;

⁹⁰ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1.

33. sollecita la Commissione - ricorrendo a tutti gli strumenti del trattato disponibili - ad avviare un'attiva politica industriale in modo da garantire una combinazione equilibrata di politiche a livello dell'Unione;

34. si compiace del fatto che la relazione annuale abbia riconosciuto che, con la crescente globalizzazione, la definizione di importanti mercati e di effettivi o potenziali concorrenti deve tener conto dei paesi terzi;

35. si compiace inoltre dell'atteggiamento di disponibilità della Commissione verso forme di cooperazione volte a rafforzare l'efficienza, e quindi la competitività, delle imprese interessate;

36. accoglie favorevolmente i tentativi di favorire i trasferimenti di tecnologie mediante una semplificazione del quadro giuridico per i brevetti e gli accordi di licenza del «know how»;

37. chiede maggiori raggugli per quanto concerne la portata della cooperazione tra le PMI nel quadro della politica di concorrenza;

Aiuti pubblici

38. è particolarmente allarmato per il livello degli aiuti concessi al settore delle compagnie aeree europee e chiede un'applicazione rigorosa del principio dell'una *tantum*;

39. chiede vivamente però che continui a essere possibile concedere aiuti pubblici per la riconversione delle industrie colpite dai mutamenti strutturali nonché aiuti transitori per la forza lavoro interessata;

40. concorda sul fatto che gli aiuti statali non debbano essere concessi solo per difendere gli interessi nazionali ma anche per promuovere gli interessi comunitari e ritiene che la sede per un intervento efficace in proposito si sia spostata in certa misura a livello europeo;

41. reputa che le aziende debbano avere il diritto fondamentale di difendersi dalle ingerenze arbitrarie dello Stato che possono invalidare i diritti di proprietà attraverso distorsioni della concorrenza; è peraltro necessario rafforzare i diritti dei terzi allo scopo di creare una nuova cultura che sia basata sul diritto:

- all'informazione,
- a essere sentiti,
- a esprimere commenti prima che le decisioni siano adottate,
- al risarcimento per il patrocinio legale;

42. si rallegra del fatto che la Commissione abbia riconosciuto che non è possibile ridurre gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e alle PMI, e chiede chiarimenti per quanto concerne gli aiuti all'occupazione, in particolare viste le politiche attive per il mercato del lavoro invocate dal Libro bianco su crescita, competitività e occupazione (COM(93)0700 - C3-0509/93);

43. sottolinea che le acquisizioni e le fusioni possono avere gravi ripercussioni su coloro i quali lavorano nelle imprese interessate e sollecita una riformulazione della politica di concorrenza per tener conto dei fattori sociali;

44. rileva che la direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre sulla costituzione di un comitato aziendale europeo e una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle aziende e

gruppi di aziende a dimensione europea⁹¹ recentemente adottata, evidenzia la determinazione della Commissione a tutelare il diritto dei lavoratori a una rappresentanza indipendente in seno alle imprese transfrontaliere dell'Unione;

45. sollecita la Commissione ad avviare ogni iniziativa possibile per garantire che questo principio democratico di base sia rispettato anche nei casi in cui si verificano fusioni o alleanze tra imprese dell'Unione e imprese esterne all'Unione;

Aspetti internazionali

46. si compiace degli sforzi della Commissione volti a introdurre norme di condotta per la concorrenza a livello internazionale e ritiene che il nuovo accordo di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, così come l'accordo OCSE sugli aiuti alla cantieristica, rappresentino passi importanti nella direzione di una più stretta cooperazione internazionale;

47. rileva che la costante liberalizzazione degli scambi di beni e servizi andrà a beneficio della collettività, in particolare dei consumatori, solo se accompagnata dall'adozione a livello internazionale di norme uniformi e vincolanti per le attività delle imprese;

48. chiede pertanto che siano avviati rapidamente, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), negoziati volti a inserire norme in materia sociale e di protezione ambientale nel sistema multilaterale degli scambi mondiali;

49. invita la Commissione a presentare al Consiglio un progetto di mandato negoziale in proposito;

50. ritiene che gli elementi essenziali di un regime internazionale della concorrenza siano il divieto di accordi tra imprese che limitino la concorrenza (cartelli), un controllo delle fusioni transnazionali nonché un codice di regolamentazione degli aiuti nazionali, tenendo conto in particolare dei periodi transitori e delle deroghe previste dalla OMC per i paesi in via di sviluppo;

51. richiama in particolare l'attenzione sull'importanza dello scambio di informazioni confidenziali tra le autorità dell'Unione e dei paesi terzi preposte alla concorrenza, condizione indispensabile per l'applicazione efficace delle norme di concorrenza;

52. riconosce che gli accordi bilaterali di cooperazione conclusi tra l'Unione e numerosi paesi terzi nel settore della politica di concorrenza contribuiscono notevolmente a migliorare la concorrenza internazionale ma ritiene che tale rete di accordi bilaterali non possa sostituirsi a un regime multilaterale;

53. ritiene che un accordo multilaterale contribuirà a limitare il ricorso alle misure di protezione commerciale quali le misure anti-dumping;

54. sottolinea che la volontà di liberalizzare gli investimenti diretti internazionali rende tanto più urgente l'adozione di norme di concorrenza uniformi e ricorda a questo proposito che gli Stati membri dell'OMC si sono impegnati a considerare l'inclusione di disposizioni sulla concorrenza in occasione della revisione dell'accordo sugli investimenti connessi agli scambi commerciali;

⁹¹ GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

55. sottolinea che l'agevolazione delle relazioni commerciali con i paesi dell'Europa centrale e orientale richiederà un attento coordinamento delle norme di concorrenza tra l'Unione e i paesi interessati, di modo che le imprese dell'Unione non siano sottoposte a una concorrenza sleale da parte di imprese di paesi con regimi di concorrenza meno rigorosi;

56. sottolinea che il completamento del mercato interno senza frontiere dell'Unione ha virtualmente eliminato ogni ragione di concedere lunghi periodi di transizione e deroghe ai paesi dell'Europa centrale e orientale per favorire la loro rapida adesione e insiste sul fatto che tali paesi devono innanzitutto conformarsi all'intero corpus della legislazione sul mercato interno, comprese le norme sulla concorrenza, per evitare di minare le fondamenta stesse dell'Unione;

57. concorda sulla necessità di una nuova serie di norme sulla concorrenza a livello internazionale e ritiene che esse debbano essere volte a eliminare gli ostacoli al commercio sia del settore privato che del settore pubblico; sottolinea che tali norme di concorrenza internazionale devono essere concepite in modo da tener conto dei fattori sociale e ambientale;

58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi EFTA, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi EFTA.

B - Comitato economico e sociale

1. Parere sulla XXIV Relazione sulla politica di concorrenza (GU C 39 del 12.2.1996)

Parere in merito alla XXIV Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza (1994)
(96/C 39/14)

La Commissione, in data 23 maggio 1995, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla XXIV Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 1994.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Sepi in data 18 ottobre 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 novembre 1995, nel corso della 330a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Premessa

1.1. Il Comitato prende atto con compiacimento che la Commissione fornisca quest'anno un'edizione del rapporto sulla concorrenza molto più organizzata e razionale sul piano editoriale, rendendone così più agevole la lettura e la comprensione.

1.2. A più riprese nei precedenti pareri il Comitato aveva sottolineato la necessità di una maggiore leggibilità di questo documento, che resta uno dei punti di riferimento essenziali per valutare non solo l'ambito della politica della concorrenza, ma anche più in generale tutta la politica economica della UE.

1.3. Altrettanto importante per una politica della trasparenza è la pubblicazione, avvenuta in questi giorni, di una sintesi del rapporto dal titolo «La politica della concorrenza nella Comunità europea», destinato ad un pubblico molto più vasto di quello a cui sono dedicate le Relazioni ufficiali.

1.4. Malgrado ciò, e preso atto degli importanti passi avanti compiuti, il Comitato deve constatare che il volume presenta ancora alcuni aspetti di pesantezza e di ripetitività, mentre la sintesi iniziale risulta ancora da perfezionare per permettere una lettura agevole degli orientamenti di fondo della UE.

1.5. La trasparenza è un obiettivo troppo importante per non tentare di proseguire ulteriormente sulla sua strada, magari dividendo in volumi tematici l'attuale assetto editoriale della Relazione⁹².

2. Il contesto

2.1. La XXIV Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza si inserisce in una situazione di contesto in rapido mutamento.

2.2. Innanzitutto la situazione economica, dopo molti anni di recessione, ha cominciato a registrare i primi sintomi di ripresa.

Questo aprirà la strada a nuovi fenomeni che richiederanno parametri di valutazione e un'attenzione particolare da parte della DG IV.

Al nuovo dinamismo dell'espansione deve corrispondere un adeguato rinnovamento operativo al fine di esercitare una vigilanza adeguata in questa nuova fase.

2.3. La Commissione e la UE nel suo complesso sono impegnati nella realizzazione degli obiettivi economici e sociali contenuti nel Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione _ Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo»; il Comitato ritiene necessario anche per quanto riguarda la politica della concorrenza un riorientamento in queste direzioni.

2.4. La progressiva apertura dei mercati culminata nella conclusione dell'Uruguay Round, con la costituzione della WTO, il cui impatto è accentuato dagli accordi di associazione e dalla creazione dello SEE, dall'entrata ormai a pieno titolo di nuovi Stati membri e dagli accordi di associazione con i PECO⁹³, cambia sostanzialmente la cornice di riferimento.

Oltre che quantitativamente questo cambia anche qualitativamente la funzione della concorrenza.

3. Attività della Commissione

3.1. Il 1994 è stato caratterizzato da una forte attività normativa che si è tradotta in numerosi documenti di carattere generale oltre che in un aumento dei provvedimenti amministrativi. Il Comitato incoraggia la Commissione a proseguire su questa attività che fissa le norme di comportamento e i principi a cui si devono attenere gli attori economici e sociali e ciò sia per ragioni di indirizzo istituzionale, sia per snellire il lavoro di accertamento amministrativo caso per caso da parte della DG IV.

⁹² Per esempio si potrebbe dividere in quattro volumi: 1. Sintesi; 2. Intese e Concentrazioni; 3. Aiuti di Stato; 4. Annessi.

⁹³ PECO - Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale.

3.2. Va sottolineata con favore la volontà della Commissione di vedere la politica della concorrenza inserita negli orientamenti economici generali della UE, come era stato suggerito d'altra parte nel parere del CES⁹⁴ sulla XXIII Relazione.

Come emerge a più riprese nel corso della relazione la Commissione è consapevole che ciò produrrà mutamenti profondi nei suoi compiti e nel suo ruolo.

3.3. Il Comitato tuttavia crede sia necessaria una maggiore coerenza tra la politica di concorrenza e le altre politiche della UE, in particolare rispetto alla politica industriale, commerciale, quella dell'occupazione, della coesione sociale e della competitività, contro l'inflazione e per la difesa dei consumatori.

3.4. Il Comitato ritiene che le politiche commerciali e le iniziative di cooperazione con i PECO previste dagli accordi di cooperazione industriale debbano rispettare alcuni parametri sociali per non creare turbative sul piano della concorrenza né favorire fenomeni di delocalizzazione industriale che potrebbero avere nella UE un impatto economico e sociale negativo.

3.5. Sul piano della politica di concorrenza, in senso stretto, la Commissione, anche alla luce del Libro bianco, deve dare una interpretazione adeguata alla nuova situazione e tenere più conto dell'impatto economico o sociale delle decisioni.

3.6. Il Comitato ritiene che vada prevista una normativa specifica sulla concorrenza, sia per quanto riguarda le cooperative che agiscono nel mercato, sia per il settore non profit del mercato e cioè l'economia sociale che interviene in settori lontani dagli interessi delle imprese. In particolare le iniziative di solidarietà sociale e di volontariato a favore degli emarginati, potranno usufruire di aiuti statali e di agevolazioni legislative specifiche senza incorrere nei divieti.

3.7. La Commissione ha pubblicato una comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza ai sistemi di bonifici transfrontalieri⁹⁵.

Tale comunicazione precisa i metodi che la Commissione intende applicare per la verifica della compatibilità dei sistemi di bonifico con le regole di concorrenza del Trattato.

La suddetta comunicazione dovrebbe essere esaminata a fondo in un parere che il Comitato dedicherebbe principalmente a tale tema come seguito al parere già emesso durante la sessione plenaria del 31 maggio e 1º giugno 1995 dal titolo «Pagamenti all'interno dell'UE: trasparenza, qualità di esecuzione e stabilità».

3.8. Il Comitato è consapevole delle difficoltà di mantenere il rigore nell'applicazione delle norme e allo stesso tempo favorire la crescita strutturale e produttiva della UE, tuttavia ritiene che l'orientamento di fondo espresso in sede di enunciazione dei principi debba prevalere anche nel corso concreto.

4. Le intese

4.1. Nella valutazione sulle intese, soprattutto in rapporto al Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione», la Commissione fa una distinzione netta tra intese «difensive», nel senso di intese che tendono a difendere i mercati attraverso limitazioni della concorrenza, e quelle che hanno per obiettivo

⁹⁴ GU C 397 del 31. 12. 1994.

⁹⁵ GU C 251 del 27. 9. 1995.

la crescita di competitività delle imprese attraverso una loro maggiore cooperazione. Le prime sono state sanzionate, le seconde autorizzate.

4.2. La distinzione è chiara, più difficile è l'applicazione nel caso concreto. Recentemente, la proposta di regolamento sui trasferimenti di tecnologia ha presentato, come è stato rilevato nel parere del CES, alcuni aspetti discutibili.

4.3. Sempre in merito all'applicazione pratica di queste norme vanno fatte due considerazioni:

- a) le sanzioni contro i cartelli devono essere commisurate ai vari livelli di intervento di ciascun partecipante;
- b) per quanto riguarda le associazioni di imprese è indispensabile definire chiaramente quando le sanzioni sono applicabili a loro in quanto associazioni o ai propri membri in modo da evitare che si venga imputati due volte per lo stesso fatto.

Nel caso di scambi di informazione sui prezzi a volte riesce molto difficile valutare l'effettivo intento di restringere la concorrenza. In ogni caso le imprese e le associazioni devono essere estremamente precise nell'indicare i mezzi, i metodi e gli obiettivi che si pongono in pratiche di questo genere.

4.4. Il Libro bianco parla a lungo della necessità di intese tra PMI per rendere più dinamico il mercato e far crescere la competitività e l'occupazione.

In questo settore sembra necessario definire delle indicazioni più incisive anche nel quadro della politica di concorrenza, con esenzioni particolari per questa categoria di imprese e una verifica dei meccanismi di incentivo alla cooperazione tra di loro. In questo senso, oltre ai vari capitoli indicati nel rapporto, relativi alla cooperazione nel campo della formazione e della ricerca, si dovrebbero incoraggiare la creazione di strumenti finanziari specifici, di infrastrutture commerciali e di acquisto comuni, sempre nell'ambito di quote di mercato ragionevoli.

5. Le concentrazioni

5.1. Il 1994 è stato un anno di grande attività in questo settore da parte dei servizi della Commissione sia in funzione dei processi di ristrutturazione, sia in funzione della globalizzazione del mercato.

5.2. Le decisioni sui singoli casi si sono dirette ad eliminare eventuali posizioni dominanti, ma anche a fare uso di autorizzazioni quando queste si rivelavano utili alla crescita di competitività settoriale e del sistema d'impresa, all'apertura dei mercati e non pregiudizievoli alla concorrenza spesso intesa in termini globali (BT/MCI _ Olivetti: Digital).

5.3. Tuttavia è necessario accelerare la definizione di criteri nuovi che tengano conto della nuova dimensione della concorrenza che richiede più elevati livelli di competitività per l'industria europea nella prospettiva della mondializzazione dei mercati.

5.4. Il Comitato incoraggia perciò la Commissione, dandole atto degli sforzi e delle esperienze già fatte con la task force, ad assumere, nella valutazione dei mercati, un'ottica sempre più mondiale, vigilando anche sulle pratiche sleali messe in atto dalle imprese extracomunitarie in alcuni settori strategici.

5.5. Il Comitato inoltre è preoccupato di una non uniforme valutazione sulle concentrazioni, a causa delle competenze delle autorità nazionali, in tal senso richiama il parere⁹⁶ recentemente approvato che chiede una riduzione delle soglie e quindi un'estensione della competenza degli organi della Commissione.

6. Aiuti di stato

6.1. Il controllo degli aiuti pubblici è un elemento fondamentale per una corretta politica di concorrenza e per rafforzare la convergenza tra le economie degli Stati membri. Gli aiuti ammessi sono stati determinati da considerazioni di carattere sociale o regionale. Per quanto riguarda le imprese in difficoltà l'accento è stato posto soprattutto sulla credibilità dei piani di ristrutturazione evitando aiuti determinanti eccessi di capacità produttiva.

6.2. Con tutto ciò emerge una chiara contraddizione tra un'ipotesi di concorrenza pura e l'intervento finanziario dei singoli stati motivato da ragioni politiche e sociali, tra culture diverse del governo dell'economia e tra situazioni sociali ed economiche strutturali diverse tra le aree comunitarie. È evidente che una mera politica di liberalizzazione dei mercati non risolve i pesanti e aggravati problemi di coesione sociale nei e tra i paesi dell'UE. Si rende necessario un approfondimento in rapporto anche ai contenuti del Libro bianco, approfondimento che la Commissione ha avviato quest'anno per gli aiuti all'occupazione ed alla ricerca e sviluppo.

6.3. Nei singoli stati esistono strutture amministrative e meccanismi di finanziamento molto diversi tra loro, ciò impone un approfondito sforzo di trasparenza e un inventario di tutti gli aiuti e del loro impatto economico.

6.4. Il quarto rapporto sugli aiuti pubblici, recentemente pubblicato dalla Commissione, contiene analisi e dati molto utili. Il Comitato prende nota con compiacimento del fatto che il totale annuo di aiuti pubblici è diminuito dell'8,5% rispetto al periodo precedente; tuttavia, l'importo di 93,8 miliardi di ECU continua ad essere molto elevato tanto più che la maggior parte degli aiuti pubblici all'industria (l'84%) è fornita dai quattro più grandi Stati membri dell'UE e, secondo il Comitato, sarebbe auspicabile che nel prossimo periodo di riferimento si riuscisse a ridurlo ulteriormente. Il Comitato esprime la sua perdurante preoccupazione per le eventuali distorsioni di concorrenza derivanti dalle divergenze riscontrabili negli aiuti pubblici tra i vari Stati membri e tra le varie regioni all'interno degli Stati membri. Il Comitato sollecita nuovamente la Commissione ad impegnarsi perché sia assicurata l'applicazione rigorosa delle regole per la concessione degli aiuti pubblici.

Il Comitato ritiene che la linea di tendenza debba essere quella di ridurre progressivamente gli aiuti pubblici diretti e indiretti nei singoli Stati, per aumentare invece le risorse comunitarie dirette alla riduzione degli squilibri territoriali e sociali.

6.5. In particolare andrebbero rilevati i nuovi schemi di comportamento nel caso di aiuti indiretti e tracciate nuove linee direttrici nel caso di aiuti di stato per ristrutturazioni o salvataggi di impresa, in quanto esiste il rischio che possano essere usati come aiuti indiretti per restringere i confini di una corretta politica della concorrenza.

6.6. È cresciuto in questi anni il volume di aiuti concessi direttamente dalla UE. Il Comitato ritiene utile che nel nuovo rapporto essi vengano iscritti accanto agli altri aiuti pubblici.

⁹⁶ GU C 388 del 31. 12. 1994.

6.7. Le inchieste formali avviate dovrebbero essere oggetto di tempestiva informazione alle parti sociali ed al CES, sia pure senza generare una procedura formale di consultazione.

7. Liberalizzazione nel settore pubblico

7.1. Il Libro bianco auspica l'apertura di tutti i settori alla concorrenza, anche per il fatto che in numerosi paesi industrializzati europei il settore pubblico ha registrato, negli ultimi decenni, un costante sviluppo, nonostante alcune privatizzazioni che hanno suscitato grande interesse nella pubblica opinione. Il radicamento nei singoli stati di prescrizioni, di regolamentazioni che stabiliscano situazioni di monopolio per certi servizi tradizionalmente affidati al settore pubblico, rende difficile l'apertura alla concorrenza anche perché dietro queste indicazioni esistono valori, abitudini e culture giuridiche e sociali diverse. O perché non sempre il monopolio pubblico si dimostra inefficace.

7.2. Il Comitato è consapevole che una liberalizzazione in questi settori possa tradursi in un vantaggio per i consumatori, attraverso una riduzione dei prezzi ed un migliore servizio, tuttavia questa considerazione non va dogmatizzata. È necessario stabilire con molta cautela e caso per caso dove e come questi effetti positivi possano prodursi, al fine di evitare che la liberalizzazione possa produrre effetti contrari a quelli auspicati. Il Comitato chiede alla Commissione un esame sugli effetti che si sono avuti dove questi regimi sono stati introdotti.

7.3. Il Comitato ritiene inoltre che debba essere mantenuta l'universalità del servizio oggi garantito dalla sua appartenenza al settore pubblico, evitando che la liberalizzazione e l'introduzione della concorrenza si traduca in un restringimento del suo utilizzo che escluda determinate categorie e regioni geografiche, magari non remunerative sul piano economico. Con tutti i suoi svantaggi di efficienza e di costi, tuttavia il servizio pubblico stabiliva una certa solidarietà tra le varie situazioni. Il Comitato ritiene che comunque debba essere garantito l'accesso di tutti i cittadini a questi servizi, anche dopo l'introduzione di regimi di concorrenza.

7.4. Alcuni di questi monopoli di stato erano stati creati per sostenere investimenti le cui ricadute in termini di profitti erano molto lontane nel tempo e quindi interessavano meno le imprese private. Nello scegliere la liberalizzazione si dovrà tenere conto anche di questa esigenza.

7.5. Anche se non è detto che i processi di liberalizzazione debbano necessariamente creare una riduzione strutturale di mano d'opera, essi possono produrre comunque a breve termine problemi sociali, che devono essere tenuti nella massima considerazione attivando tutti i possibili strumenti comunitari.

8. Il principio di sussidiarietà

8.1. Il Comitato sottolinea la volontà della Commissione di affidare alle autorità degli stati una parte dell'applicazione del diritto della concorrenza. Già nel parere sulla XXIII Relazione il Comitato aveva sollevato il problema «sull'efficacia dell'azione degli Stati membri». La Commissione sembra tuttavia orientata a proporre una ripartizione precisa, che tuttavia non elimina il problema di una «applicazione diversificata», se si manterrà un solo livello di intervento e quello del conflitto di interesse con le autorità nazionali su cui il Comitato si è espresso nel parere sulla XXIII Relazione.

8.2. Ciò richiede una crescente attività normativa da parte degli organi comunitari e in particolare da parte della Commissione, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri laddove esse esistano.

8.3. Il Comitato si esprimerà con maggiori approfondimenti su questa materia non appena sarà pubblicata la comunicazione preannunciata dalla Commissione.

9. Globalizzazione e politica della concorrenza

9.1. Una serie di avvenimenti elencati nel paragrafo 2.4 accelereranno nei prossimi anni l'apertura dei mercati a livello continentale e intercontinentale. Di qui l'esigenza sottolineata nella XXIV Relazione di «un vero corpo di regole sulla concorrenza» a livello mondiale, che dovranno poi trovare strumenti di effettiva applicazione.

9.2. Il Comitato incoraggia la Commissione a proseguire su questa strada; ritiene tuttavia, in attesa della definizione di regole precise che richiederà sicuramente molto tempo, che sia necessario trovare un consenso a partire da alcuni principi della concorrenza.

9.3. Tra queste regole, e in particolare nell'ambito della OMC, dovrà trovare posto un minimo di regole relative ai diritti dei lavoratori e dei sindacati, non con intenti protezionisti, ma con l'obiettivo del progresso civile a livello mondiale come indicato nel documento finale della Conferenza ONU di Copenaghen e la necessaria difesa del modello sociale vigente nella UE. Infatti da questi documenti internazionali risulta evidente che il ricorso a pratiche di violazione di livelli minimi dei diritti dei lavoratori configura una vera e propria distorsione delle regole di concorrenza fra le imprese.

9.4. Un'attenzione particolare dovrà essere dedicata in questo ambito ai trattati di associazione e alla politica commerciale della UE con i PECO per evitare turbative derivanti dall'esistenza in questi paesi di architetture istituzionali, strumenti di politica industriale e regolamentazione dell'offerta di lavoro incompatibili con una corretta politica della concorrenza.

9.5. Nel frattempo vanno perseguiti gli sforzi per instaurare accordi bilaterali con le autorità antitrust dei paesi che hanno maggiori legami economici con la UE. In particolare, il Comitato incoraggia la Commissione a proseguire nella collaborazione con le autorità antitrust degli USA, del Canada e dell'Australia, mentre ritiene che ulteriori e forti pressioni vadano esercitate sul governo giapponese con cui il dialogo sembra oggi molto difficile.

9.6. Una stretta vigilanza deve essere in ogni caso mantenuta sui comportamenti dei principali partner commerciali della UE stabilendo negli accordi bilaterali la possibilità di controllo sui comportamenti concreti.

10. Le procedure di consultazione

10.1. Il Comitato non può non apprezzare la volontà della Commissione di rendere più trasparenti e partecipati i suoi processi decisionali, va evidenziato che molti pareri del CES hanno chiaramente influenzato tali processi.

10.2. Vanno però fatte due considerazioni: la prima è che anche per quanto riguarda la consultazione sulla politica della concorrenza, la Commissione dovrebbe cercare un dialogo anche con i sindacati europei e le altre organizzazioni economiche e sociali dell'UE interessate oltre che con il BEUC e l'UNICE che ne hanno fatto richiesta.

10.3. La seconda considerazione è che il dialogo in corso tra la Commissione e il CES potrebbe essere migliorato, in particolare ricorrendo più sovente alla possibilità di informare il CES delle linee a cui la DG IV intende ispirarsi, ancor prima delle decisioni e della loro pubblicazione.

10.4. Per quanto riguarda poi gli aiuti ai processi di ristrutturazione aziendale sarebbe utile rendere sistematica l'acquisizione del parere delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e delle imprese subfornitrici, non solo come «Terzi» interessati. La Commissione potrebbe infatti acquisire non solo il parere di una parte decisiva nei progetti di ristrutturazione, ma anche elementi di informazione utili per il suo giudizio.

10.5. Il Comitato si rammarica che in occasione del recente accordo fra la Commissione e l'Autorità antitrust degli USA non ci sia stata una sufficiente consultazione né del CES né delle parti sociali.

11. L'efficienza operativa

11.1. Spesso l'azione della Commissione si è rivelata troppo lenta in rapporto alle esigenze degli ambienti economici e sociali interessati. Il Comitato incoraggia la Commissione a migliorare la trasparenza e la celerità della sua azione. La Commissione chiede a questo proposito maggiori risorse per accelerare e ampliare le sue attività.

11.2. Il Comitato non può non prendere atto della crescita quantitativa e qualitativa dell'azione della Commissione in questo settore. L'entrata di nuovi Stati membri, le nuove normative e la globalizzazione dei mercati giustificano questo maggiore impegno. Si ritiene tuttavia che una semplificazione delle norme e l'applicazione del principio di sussidiarietà attraverso opportune soluzioni sulle soglie possano ovviare almeno in parte a queste esigenze.

11.3. Ciò richiede un'estensione in tutti gli Stati membri di efficienti Autorità per la concorrenza, con il compito di applicazione delle direttive della DG IV.

12. Indipendenza dell'applicazione del diritto della concorrenza

12.1. La DG IV svolge un ruolo non solo di accertamento e di istruzione, ma anche di decisione sia pure in ambito amministrativo. In alcuni paesi europei l'autorità antitrust è invece autonoma rispetto alle istituzioni dei poteri esecutivi.

12.2. Il Comitato prende atto della discussione in corso all'interno degli organi della UE e delle proposte avanzate da uno Stato membro di modificare in questo senso l'assetto istituzionale comunitario.

12.3. Tuttavia esso ritiene che, sulla base di una linea ribadita nei pareri espressi anno dopo anno nei precedenti rapporti e ripresa con forza nel presente parere, la politica della concorrenza deve essere coerente con le altre politiche della UE e che debba essere omogenea ai nuovi obiettivi strategici. Pertanto ritiene in contrasto con questa sua posizione di fondo le proposte che tendono a rendere autonoma la funzione di decisione amministrativa.

13. Altri elementi di turbativa della concorrenza

13.1. L'efficacia della concorrenza è oggi minacciata da nuovi fenomeni di turbativa su cui il Comitato invita la Commissione a riflettere, per individuare gli strumenti necessari ad attenuarne o eliminarne la portata.

13.2. Il Comitato ritiene che almeno in due di questi fenomeni la Commissione deve essere particolarmente vigile:

- a) la destabilizzazione sui tassi di interesse e sulle monete dovuta alla speculazione sui mercati finanziari;
- b) una politica di concorrenza non può escludere dal suo campo d'intervento fenomeni di dumping sociale che potrebbero verificarsi tra aree deboli ed aree forti in mancanza di regole minime sull'offerta di lavoro, soprattutto se si estenderà l'allargamento della CEE, per cui è necessario attuare un'articolazione coerente che si applichi in tutti gli Stati membri tra i capitoli della politica sociale nel corpo del trattato, così come previsto dai pareri del Comitato relativi alla politica sociale dopo il trattato di Maastricht.

Bruxelles, 22 novembre 1995

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

2. Risposta della Commissione sulla XXIV Relazione annuale sulla politica di concorrenza

Punti salienti del parere del CES

1. Premessa

1.1 - 1.5 Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione abbia presentato una relazione sulla concorrenza di lettura molto più agevole. Esso ritiene che la pubblicazione di una sintesi della relazione, intitolata "La politica della concorrenza nella Comunità europea", rappresenti un passo avanti verso una maggiore trasparenza.

Esso constata, tuttavia, che il volume presenta ancora alcuni aspetti di pesantezza e propone di dividere eventualmente in volumi tematici l'attuale assetto editoriale della relazione.

Posizione della Commissione

La Commissione ammette che la relazione annuale sulla politica della concorrenza è diventata troppo voluminosa. Dal 1989 al 1993, infatti, la relazione pubblicata sotto forma di libro è quasi raddoppiata in volume.

Queste dimensioni comportano una serie di difficoltà: onerosità dell'esercizio per la DG IV, lentezza della pubblicazione, tenuto conto in particolare del tempo necessario per la traduzione, documento piuttosto difficile da percorrere per il lettore, per di più con il rischio che il messaggio non venga trasmesso chiaramente.

Il successo dell'opuscolo "La politica della concorrenza nella Comunità europea", destinato alla diffusione su grande scala e pubblicato dalla Commissione insieme alla relazione annuale, come pure la dimensione inferiore a 100 pagine delle relazioni annuali di varie autorità nazionali della concorrenza dimostrano che l'obiettivo della trasparenza potrebbe essere perseguito anche con una riduzione del volume dei documenti. Nel contempo è necessario rielaborare la struttura

e l'articolazione della relazione annuale. La relazione annuale della Commissione deve essere anzitutto un documento politico nel quale si discutono, tramite l'analisi dei principali sviluppi legislativi, amministrativi e giudiziari, i grandi orientamenti della politica della concorrenza attuata dall'Unione europea - in particolare dalla Commissione - nel contesto degli altri obiettivi fondamentali dell'Unione europea.

Ciò non toglie che sia interessante mettere a disposizione di tutti coloro che si occupano del diritto della concorrenza informazioni più complete e sistematiche circa i lavori svolti dalla Commissione per applicare le regole di concorrenza nel corso dell'anno considerato.

La Commissione ha deciso quindi di presentare, per il 1995, una relazione annuale di meno di 100 pagine, in cui venga fornita una buona sintesi dei principali eventi registrati nei diversi settori della politica di concorrenza (articoli 85 e 86, articoli 90 e 37, operazioni di concentrazione, aiuti di Stato e attività internazionali), sottolineando le opzioni politiche e il contesto in cui la politica della concorrenza si situa a livello dell'UE.

In secondo luogo sarà preparata, sotto la responsabilità esclusiva della DG IV, una relazione d'attività più esauriente e più tecnica, che conterrà una sintesi dei singoli casi più importanti trattati dalla Commissione ed elenchi con i riferimenti delle decisioni della Commissione, dei nuovi testi legislativi, delle sentenze della Corte e dei comunicati stampa e, infine, statistiche dettagliate.

2. Il contesto

2.1 - 2.2 La XXIV relazione della Commissione ha come termine di riferimento un contesto di mutamenti economici.

Dopo anni di recessione la situazione economica tende a migliorare. Questo

La Commissione presta particolare attenzione ai mutamenti e alla situazione, a volte difficile, degli Stati membri in campo socioeconomico. È vero che c'è stata una ripresa della nostra economia, ma è vero anche che i paesi europei continuano a dover

richiede un nuovo dinamismo, cui deve corrispondere un adeguato rinnovamento operativo e un'attenzione particolare da parte della DG IV.

affrontare situazioni socioeconomiche fragili, che richiedono la massima vigilanza e che potranno essere superate soltanto a medio o a lungo termine. La XXIV relazione sulla politica della concorrenza dedica varie pagine alla politica della concorrenza e al rilancio economico e alle esigenze di ristrutturazione dell'industria che esso comporta.

In base alle conclusioni che se ne possono trarre, la Commissione è stata indotta, tra l'altro, ad adottare, un atteggiamento favorevole nei confronti di alcune forme di cooperazione che portano ad un potenziamento dell'efficacia e, quindi, della posizione concorrenziale delle imprese e a prendere in considerazione la necessità di garantire una migliore diffusione della tecnologia tramite accordi di licenza di know-out o di brevetto.

La Commissione resta invece molto vigilante nei confronti di forme di cooperazione che costituiscono intese camuffate o che comportano una forte diminuzione, se non un'eliminazione, della concorrenza.

La Commissione assume inoltre un atteggiamento favorevole per tutte le forme di cooperazione tra le PMI.

Quanto agli aiuti, la Commissione ha adottato orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

2.3 Il Comitato ritiene necessario che la politica della concorrenza sia orientata nella direzione indicata nel Libro bianco "Crescita, competitività, occupazione".

Nella XXIII relazione sulla politica della concorrenza la Commissione ha illustrato ampiamente i nessi esistenti tra il Libro bianco e la politica di concorrenza. Applicando le regole di concorrenza comunitarie ai comportamenti delle imprese e degli Stati, essa ha tenuto conto della necessità di affiancare la ristrutturazione dell'industria comunitaria, per rafforzarne la competitività. L'attuazione del Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione è stata il fulcro dei lavori dell'Unione Europea nel 1994. Sottolineando il ruolo del controllo degli aiuti di Stato nella creazione di un contesto propizio alla competitività delle imprese ed insistendo sulla necessità di

ridurre il disavanzo pubblico, il Libro bianco invita a ridurre gli aiuti di Stato che hanno contribuito a creare tali disavanzi, ritardando nel contempo gli aggiustamenti strutturali necessari alla competitività dell'industria europea.

La Commissione ha adottato degli orientamenti per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, intesi a limitare gli aiuti allo stretto necessario e a subordinarne l'approvazione all'esistenza di un piano di ristrutturazione che garantisca il ripristino della redditività delle imprese a lungo termine ed eventualmente una riduzione delle sovraccapacità sul mercato in causa. Come preannunciato nella comunicazione relativa ad una politica di competitività per l'Unione europea, la Commissione ha proseguito i lavori ai fini di una riduzione globale degli aiuti e di un riesame dei criteri di approvazione degli aiuti stessi. Essa intende continuare a perseguire gli obiettivi di rigore, efficacia e neutralità nel controllo degli aiuti di Stato. Parallelamente essa cercherà di realizzare l'obiettivo dello snellimento e dell'accelerazione delle procedure per i fascicoli di minore importanza. Quanto all'incoraggiamento degli investimenti immateriali, auspicati nel Libro bianco, la Commissione ha sottoposto agli Stati membri un progetto di disciplina per gli aiuti all'occupazione e una revisione della disciplina per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo.

2.4 L'istituzione dell'OMC, il cui impatto è accentuato dagli accordi di associazione e dalla creazione del SEE, modifica radicalmente il quadro di riferimento e la funzione della concorrenza sul piano quantitativo e qualitativo.

La Commissione condivide il parere del CES quanto alla modifica del quadro di riferimento. Ciò comporta, da un lato, la mondializzazione di alcuni mercati e, dall'altro, la necessità di una cooperazione con le autorità della concorrenza dei paesi terzi.

3. Attività della Commissione

3.1 Il 1994 è stato caratterizzato da un'intensa attività normativa. Il Comitato

La Commissione si compiace del fatto che gli sforzi intrapresi per creare un quadro

incoraggia la Commissione a proseguire le attività intese a stabilire le norme di comportamento ed i principi e ciò sia per ragioni di ordine istituzionale, sia per snellire il lavoro di accertamento amministrativo caso per caso da parte della DG IV.

3.2 - 3.3 *Il Comitato sottolinea con favore la volontà della Commissione di inserire la politica della concorrenza negli orientamenti economici generali dell'Unione europea. Esso ritiene tuttavia che sia necessaria una maggiore coerenza tra la politica di concorrenza e le altre politiche dell'UE, in particolare la politica industriale e la competitività, la politica commerciale, quella dell'occupazione, della coesione sociale, contro l'inflazione e per la difesa dei consumatori.*

giuridico affidabile per gli operatori economici e sociali, in particolare sotto forma di regolamenti di esenzione per categoria e di comunicazioni interpretative o di orientamento, siano considerati elementi positivi nel bilancio della politica di concorrenza comunitaria. Essa continuerà ad operare per garantire nel miglior modo possibile la trasparenza e la flessibilità della sua azione.

La politica della concorrenza costituisce, con la realizzazione di un mercato comune, uno dei due grandi strumenti previsti dal trattato di Roma per mettere in atto gli obiettivi fondamentali della Comunità, che sono uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. Tale politica, quindi, non può essere attuata senza fare riferimento al contesto giuridico, economico, politico e sociale in cui essa si situa.

In pratica, la politica della concorrenza contribuisce a realizzare un vero e proprio spazio senza frontiere interne e contribuisce alla coesione economica e sociale tramite l'apertura dei mercati protetti da diritti esclusivi, il divieto delle intese e degli abusi di posizione dominante e il controllo sugli aiuti di Stato. Essa consente così un miglioramento della situazione economica europea, che dà luogo all'espansione e che consente una maggiore soddisfazione del consumatore.

Per quanto attiene più direttamente ai nessi tra la politica industriale e la politica della concorrenza, il rapporto presentato al Consiglio europeo di Corfù sull'Europa e la società dell'informazione planetaria e la comunicazione della Commissione sulla politica industriale di competitività per l'Unione europea, che seguono la linea tracciata dal Libro bianco del dicembre 1993, sottolineano il ruolo fondamentale che spetta alla politica della concorrenza. Per l'Unione

europea, la politica industriale non deve essere una politica di intervento: l'iniziativa deve essere lasciata alle imprese. La funzione delle autorità pubbliche è soltanto quella di creare un contesto dinamico propizio allo sviluppo industriale. Intesa in questo modo, la politica industriale non è in contrasto con la politica della concorrenza, anzi, mettendo l'accento sulle responsabilità nel settore industriale, la politica della concorrenza risulta essere uno strumento indispensabile della politica industriale.

Quanto ai nessi tra la politica della concorrenza e le altre politiche comunitarie, si rimanda anche alle risposte date dalla Commissione a diversi altri punti del parere del Comitato. La Commissione, infine, tiene a sottolineare che è sempre particolarmente attenta ai nessi che intercorrono tra la politica di concorrenza e gli sviluppi che si registrano negli altri settori socioeconomici. La XXIV relazione annuale, ad esempio, conterrà considerazioni sui nessi tra la politica della concorrenza e la politica in materia di tutela dell'ambiente.

3.4 Il Comitato ritiene che la politica commerciale e le iniziative di cooperazione con i PECO debbano rispettare alcuni parametri sociali per non creare turbative sul piano della concorrenza, né favorire fenomeni di delocalizzazione industriale.

La Commissione condivide il parere del Comitato e sottolinea che in materia di politica della concorrenza il problema della delocalizzazione può essere affrontato soltanto tramite l'analisi degli aiuti di Stato. Gli accordi europei e le relative disposizioni d'applicazione prevedono un'analisi approfondita degli effetti degli aiuti (fondata sull'articolo 92).

3.5 Alla luce del Libro bianco, la Commissione dovrebbe interpretare le regole di concorrenza in modo da tener conto maggiormente dell'impatto economico e sociale delle decisioni.

Cfr. risposte ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 6.1 e 6.5.

3.6 Il Comitato ritiene che vada prevista una normativa specifica per le cooperative e per il settore non profit del mercato.

La Commissione capisce la preoccupazione del Comitato, ma rammenta che spesso questo tipo di attività, per sua stessa natura, non è contemplato dall'articolo 85. Nel caso in cui attività di questo tipo dovessero comportare effettivamente restrizioni della concorrenza, si potrebbero analizzare gli

In particolare dovrebbero beneficiare degli aiuti di Stato e delle agevolazioni legislative

specifiche, senza incorrere nei divieti, le iniziative di solidarietà sociale.

accordi in base all'articolo 85, paragrafo 3, con la necessaria elasticità. Quanto agli aiuti, la Commissione ha sottolineato negli orientamenti sugli aiuti all'occupazione, adottati nel 1995, che molte misure sociali non sono contemplate dalle norme in materia di aiuti, in particolare quelle relative ad attività che non sono oggetto di scambi tra gli Stati membri (ad esempio, determinati servizi ed iniziative locali per l'occupazione). La Commissione, d'altro canto, è in genere favorevole alle misure sociali quando esse rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1.

3.8 Il Comitato è consapevole della difficoltà di mantenere il rigore nell'applicazione delle norme e nello stesso tempo favorire la crescita strutturale e produttiva dell'UE. Esso ritiene, tuttavia, che l'orientamento di fondo espresso in sede di enunciazione dei principi debba prevalere anche nei casi concreti.

La Commissione condivide il parere del Comitato. La sua azione, infatti, risponde già all'intento di analizzare i casi specifici alla luce degli orientamenti di fondo della propria politica.

4. Le intese

4.1 - 4.2 Il Comitato ritiene che la distinzione tra intese difensive, che limitano la concorrenza, e intese che hanno per obiettivo la crescita di competitività sia chiara, ma che l'applicazione ai casi concreti sia più difficile.

La distinzione tra intese pericolose, e perciò spesso condannabili, e intese benefiche per l'economia, e quindi meritevoli di esenzioni, sarà sempre difficile nei casi limite. L'articolo 85, paragrafo 3 consente di esonerare le intese che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione o a promuovere il progresso tecnico o economico e la Commissione dispone di una certa discrezionalità in proposito. Essa, tuttavia, è tenuta a non consentire le restrizioni non indispensabili imposte alle parti e a rifiutare l'autorizzazione di forme di cooperazione tra grandi imprese che potrebbero pregiudicare lo sviluppo di una concorrenza effettiva sui mercati interessati.

4.3 Il Comitato ritiene che:

-le sanzioni contro i cartelli debbano essere commisurate ai vari livelli di intervento di ciascun partecipante;

La politica della Commissione in materia di sanzioni corrisponde già appieno a quanto auspicato dal CES.

- in caso di associazioni di imprese sia indispensabile definire chiaramente quando le

L'applicazione della politica di concorrenza agli accordi di scambi di informazioni è in

sanzioni siano applicabili a loro in quanto associazioni o ai loro membri.

Nel caso di scambi di informazioni sui prezzi a volte riesce molto difficile valutare l'effettivo intento di restringere la concorrenza. In ogni caso le imprese e le associazioni devono essere estremamente precise nell'indicare i metodi e le giustificazioni di tale pratica.

4.4 *Il CES ritiene che le PMI dovrebbero poter beneficiare di esenzioni particolari e di meccanismi che incoraggino la cooperazione. In particolare si dovrebbe incoraggiare la creazione di strumenti finanziari specifici, di infrastrutture commerciali e d'acquisto in comune, sempre restando entro i limiti di quote di mercato ragionevoli.*

5 . Le concentrazioni

5.1 - 5.5 *Nella parte dedicata al controllo delle concentrazioni, il parere del Comitato*

generare un settore delicato, come si sottolinea anche in un recente studio effettuato per conto della Commissione (Gli scambi di informazioni tra le imprese e la loro incidenza sulla concorrenza, Commissione europea, giugno 1994, versione riveduta nel febbraio 1995). Alcuni principi, tuttavia, sono già stati enunciati dalla Commissione nella VII relazione sulla politica di concorrenza. Lo scambio di informazioni statistiche o generali normalmente non si traduce in distorsioni della concorrenza, tuttavia, quando è possibile dedurre da tali informazioni il comportamento o le posizioni di una determinata impresa, soprattutto se si tratta di un mercato oligopolistico, tale scambio può consentire o potenziare una collusione. La prassi seguita dalla Commissione e la giurisprudenza della Corte si sono sviluppate in base a questi principi e stabiliscono chiaramente che la valutazione può fondarsi o sulle intenzioni delle parti di restringere la concorrenza o sugli effetti restrittivi a livello della concorrenza.

L'incoraggiamento della cooperazione tra le PMI è da sempre una delle preoccupazioni della Commissione. Un potenziamento di questa politica può risultare necessario per valorizzare ancor di più il loro potenziale in termini di creazione di posti di lavoro e la loro capacità di adattarsi rapidamente alle tecnologie nuove e innovative. Questo obiettivo è diventato via più importante nell'attuazione della politica indicata dal Libro bianco. Per creare un contesto giuridico più chiaro per le PMI, la Commissione prevede la revisione della sua comunicazione sugli accordi di importanza minore e l'ampliamento del campo d'applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria. In questo modo essa intende esonerare dal divieto delle intese ogni cooperazione tra PMI che risulti favorevole alla competitività.

Nella valutazione del mercato geografico, la Commissione deve rispettare determinati

economico e sociale lascia supporre che esista una certa confusione tra le concentrazioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ed altre forme di associazione di imprese che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85 del trattato.

Al punto 5.2 sono citati infatti due casi che non sono stati analizzati nel quadro del regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione.

Il Comitato, d'altro canto, incoraggia la Commissione "ad assumere, nella valutazione dei mercati, un'ottica sempre più mondiale, vigilando anche sulle pratiche sleali messe in atto dalle imprese extracomunitarie in alcuni settori strategici".

criteri di analisi rigorosi e fondarsi su elementi di fatto.

Anche se si tratta di una realtà innegabile, la tendenza alla mondializzazione non può essere generalizzata ed utilizzata nella definizione del mercato per la valutazione dei singoli casi. La definizione del mercato rilevante ha per obiettivo la valutazione delle effettive difficoltà di concorrenza che le imprese interessate devono affrontare. Può succedere che l'esame dei singoli casi consenta di concludere che, per alcuni prodotti, i mercati sono mondiali, come è successo nei casi citati dal Comitato ("BT/MCI" e "Digital/Olivetti", che d'altro canto, data la loro natura di cooperazione sono stati oggetto di una valutazione alla luce dell'articolo 85, e non del regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione). Tuttavia, in molti altri casi, l'indagine non consente di concludere che i mercati dei prodotti sono mondiali, bensì europei, nazionali o locali.

Quanto alla riduzione delle soglie, la Commissione condivide il parere del Comitato che un'estensione del campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 consentirebbe un'applicazione più coerente del controllo delle concentrazioni nell'ambito dell'Unione europea. Il Libro verde relativo alla revisione del regolamento sulle operazioni di concentrazione prospetta diverse soluzioni in proposito.

6. Aiuti di Stato

6.1 Il Comitato sottolinea che l'autorizzazione degli aiuti è stata decisa sulla base di considerazioni di ordine sociale e regionale e che è stato posto l'accento sulla necessità di evitare aiuti che possano comportare capacità produttive eccedenti.

Gli aiuti possono essere approvati dalla Commissione sulla base di considerazioni che possono non essere unicamente di ordine sociale e regionale. L'articolo 2 del trattato, modificato dal TUE, infatti, conferisce ormai esplicitamente alla coesione economica e sociale il rango di obiettivo della Comunità europea. Si possono inoltre prendere in considerazione molti altri elementi (ricerca e sviluppo, protezione dell'ambiente, promozione delle PMI, promozione della

6.2 Il Comitato ritiene che le considerazioni che stanno alla base della politica d'aiuto mettano in luce una chiara contraddizione tra un'ipotesi di concorrenza pura e l'intervento finanziario dei singoli Stati. Esso ritiene inoltre che è evidente che una mera politica di liberalizzazione dei mercati non risolve i problemi, sempre più gravi, di coesione sociale. Si rende necessario un approfondimento, soprattutto in rapporto ai contenuti del Libro bianco.

6.3 Nei singoli Stati esistono strutture amministrative e meccanismi di finanziamento molto diversi tra loro; questo impone un impegnativo sforzo di trasparenza ed un inventario di tutti gli aiuti e del loro impatto economico.

cultura e conservazione del patrimonio nazionale, aiuti ad alcuni settori specifici, ecc.).

Se si può affermare che esiste una "chiara contraddizione" tra una situazione di concorrenza perfetta e gli interventi degli Stati membri, si deve tuttavia iscrivere tale affermazione nel suo contesto per relativizzarla, dato che il trattato di Roma instaura piuttosto un sistema neoliberale moderato, in cui gli Stati membri possono conservare il loro ruolo tradizionale (economia mista) entro i limiti del buon funzionamento del mercato comune (cfr. in particolare art. 222 del trattato CE). La Commissione tiene conto delle raccomandazioni del Libro bianco nella rielaborazione degli orientamenti esistenti (R&S e PMI) e nella preparazione dei nuovi testi.

Negli ultimi anni la Commissione ha proseguito la propria azione per aumentare la trasparenza in materia di aiuti. Si possono citare, tra l'altro, l'aumento del numero delle pubblicazioni in materia nella Gazzetta ufficiale, la creazione di una "Competition policy Newsletter", distribuita gratuitamente, in cui vengono riportati i principali eventi in materia, migliori possibilità di controllare l'impatto economico degli aiuti a seguito della comunicazione sulle notifiche e relazioni standardizzate, le azioni d'informazione condotte nel quadro delle relazioni annuali sulla politica di concorrenza, la produzione e il miglioramento costante delle relazioni sugli aiuti di Stato, i riassunti periodici pubblicati nel bollettino delle CE, ecc. Nel luglio 1995 è stata pubblicata la quarta relazione sugli aiuti di Stato nell'Unione europea.

La Commissione deplora il fatto che per il 1996, la commissione per i bilanci del Parlamento, decidendo di cambiare completamente la denominazione della linea di bilancio 133-306, rischia, da un lato, di mettere la DG IV nell'impossibilità finanziaria di continuare la diffusione nell'attuale forma della "Competition Policy Newsletter" e,

6.4 Il Comitato si compiace del fatto che l'importo totale annuale degli aiuti pubblici sia diminuito dell'8,5% nel 1994, ma constata che l'importo di 93,8 miliardi di ECU resta molto elevato, tanto più che la maggior parte degli aiuti pubblici all'industria (84%) è fornita dai quattro maggiori Stati membri dell'UE. Il Comitato esprime la sua preoccupazione persistente per le eventuali distorsioni di concorrenza derivanti da tali divergenze.

Il Comitato ritiene che la linea di tendenza debba essere quella di ridurre progressivamente gli aiuti pubblici diretti e indiretti nei singoli Stati, per aumentare le risorse comunitarie destinate a ridurre gli squilibri territoriali e sociali.

6.5 In particolare andrebbero rilevati i nuovi schemi di comportamento nei casi di aiuti indiretti e si dovrebbero definire nuovi orientamenti sugli aiuti per la ristrutturazione o il salvataggio di imprese, per limitarne l'estensione.

6.6 In questi anni è aumentato il volume degli aiuti concessi direttamente dall'UE. Il Comitato ritiene utile che nella nuova relazione essi vengano iscritti accanto agli altri aiuti pubblici.

dall'altro, di determinare una drastica riduzione del programma d'informazione e di comunicazione sulla politica di concorrenza.

La Commissione cerca tuttavia di trovare una soluzione finanziaria per poter continuare a fornire informazioni vitali per far accettare dai cittadini la politica di concorrenza.

La Commissione prosegue la sua azione per raggiungere l'obiettivo della riduzione degli aiuti di Stato. Quest'azione si è concretata recentemente nella revisione di tutte le carte degli aiuti a finalità regionale nell'Unione, finalizzata a ridurre le zone che possono beneficiare degli aiuti regionali e le intensità d'aiuto massime nelle regioni ammissibili, tramite l'adozione di criteri più precisi in materia di R&S, di aiuti all'occupazione, di comunicazioni rigorose in materia di rimborso degli aiuti versati in violazione del trattato, ecc. L'adozione di una disciplina degli aiuti in settori sempre più numerosi è sintomo della volontà della Commissione di sistematizzare le norme applicabili agli aiuti di Stato, per controllarli meglio e garantire una maggiore parità di trattamento tra gli Stati membri e tra le regioni. È opportuno sottolineare anche il significativo aumento dei fondi comunitari (fondi strutturali e fondi di coesione) destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate.

Si tratta di un settore particolarmente sensibile, che la Commissione segue con speciale attenzione. Nel 1994 essa ha adottato nuovi orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione (GU C 368 del 23.12.94, pag.12). Un'attenta sorveglianza degli effetti di questi nuovi orientamenti consentirà di valutare la necessità di proporre eventuali altre modifiche.

La Commissione sottolinea che gli aiuti versati dai Fondi strutturali non sono trattati nella relazione sulla politica della concorrenza, bensì nella relazione sugli aiuti di Stato, pubblicata ogni due anni dalla DG IV.

6.7 Le parti sociali e il CES dovrebbero essere informati tempestivamente delle inchieste formali avviate, sia pure senza l'instaurazione di una procedura ufficiale di consultazione.

Se per "inchieste formali", il CES intende le procedure di cui all'articolo 93, paragrafo 2 e chiede di esserne informato, va rammentato che le procedure (apertura, chiusura) sono pubblicate nella GU, per informarne tutti gli interessati e consentire loro di inviare eventuali osservazioni.

7. Liberalizzazione nel settore pubblico

7.2 Il Comitato ritiene che si debba determinare caso per caso se sia opportuno effettuare una liberalizzazione, senza partire da considerazioni dogmatiche. È necessario esaminare le esperienze che sono state realizzate.

La Commissione concorda con il Comitato. Essa ritiene che l'impostazione, l'estensione e il ritmo della liberalizzazione debbano tener conto delle realtà di ogni singolo settore. Ciò spiega le diverse soluzioni adottate nei settori delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione ritiene che l'approccio settoriale che essa ha sempre seguito debba essere mantenuto.

7.3 Il Comitato ritiene che debba essere mantenuta l'universalità del servizio oggi garantita dalla sua appartenenza al settore pubblico.

La Commissione è d'accordo anche sulla necessità di ispirarsi ad esperienze di liberalizzazione già effettuate, all'interno e all'esterno della Comunità.

7.4 Nello scegliere la liberalizzazione si dovrà tener conto della necessità di sostenere investimenti con una redditività a lungo termine.

La garanzia di un servizio universale di qualità è il fulcro della politica di liberalizzazione della Commissione. L'organizzazione sotto forma di monopoli pubblici non è sempre l'unico mezzo, né il migliore, per garantire un servizio pubblico di qualità. Tale servizio può essere fornito anche in un contesto concorrenziale e da operatori pubblici o privati. È necessario insistere sull'idea che, in genere, una liberalizzazione con misure di accompagnamento adeguate, non soltanto non pregiudica il servizio universale, ma anzi costituisce un miglioramento importante di quest'ultimo, modificandone il rapporto qualità/prezzo a favore dei consumatori. Gli esempi di iniziative comunitarie di liberalizzazione già in corso (telecomunicazioni, trasporti aerei) lo dimostrano ampiamente.

La Commissione condivide l'analisi fatta dal Comitato, ma sottolinea che il monopolio non è l'unico strumento di cui oggi si dispone per incoraggiare investimenti a lungo termine. Si

7.5 La liberalizzazione potrebbe creare, a breve termine, problemi sociali che dovranno essere tenuti nella massima considerazione attivando tutti i possibili strumenti comunitari.

devono prendere in considerazione le nuove realtà economiche e tecnologiche.

La Commissione ritiene che gli effetti benefici delle liberalizzazioni sull'economia in generale porteranno ad un aumento globale dell'occupazione, in particolare tramite l'emergere di nuovi tipi di attività e di occupazioni, come risulta, ad esempio, dal rapporto del gruppo consultivo sulla competitività (rapporto Ciampi) presentato nel dicembre 1995. Potranno essere soppressi posti di lavoro in imprese in situazione di monopolio, se la loro organizzazione fosse meno efficace di quella delle imprese del settore concorrenziale. Consapevole di questi eventuali effetti negativi a breve termine, la Commissione ha sempre privilegiato una liberalizzazione progressiva.

8. Il principio di sussidiarietà

8.1 - 8.3 La Commissione sembra orientata a proporre una ripartizione precisa delle competenze in materia di concorrenza tra la Commissione stessa e le autorità degli Stati membri, ripartizione che tuttavia non elimina il problema di un'"applicazione diversificata", se si manterrà un solo livello d'intervento, né quello del conflitto di interessi con le autorità nazionali. Ciò richiede una crescente attività normativa da parte della Commissione.

Per evitare i pericoli indicati dal CES, sarà essenziale la scelta del metodo di ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali. Se gli Stati membri si limitano a trattare le infrazioni i cui effetti riguardano un solo mercato nazionale (come prevede il progetto preliminare), i rischi di "applicazione diversificata" e di conflitti tra la Comunità e gli Stati membri dovrebbero poter essere tenuti sotto controllo.

9. Globalizzazione e politica della concorrenza

9.1 à 9.3 Il Comitato incoraggia la Commissione a proseguire verso l'elaborazione di un "vero corpo di regole sulla concorrenza" a livello mondiale. Esso ritiene che, in attesa della definizione di regole precise, sia necessario trovare un consenso a partire da alcuni principi della concorrenza che dovrebbero comprendere, nel quadro dell'OMC, un minimo di regole relative ai diritti dei lavoratori e dei sindacati. Il ricorso a pratiche che violano il livello minimo dei diritti dei lavoratori,

La Commissione si compiace del sostegno del Comitato alla linea adottata nella XXIV relazione per quanto riguarda l'elaborazione di un vero corpo di regole di concorrenza a livello internazionale. Tuttavia, le regole di concorrenza del trattato non fissano alcun parametro sociale particolare. Questo vale indubbiamente anche per qualsiasi altro insieme di regole di concorrenza definito a livello internazionale. Nulla vieta, comunque, di concepire e di applicare parallelamente norme relative alla politica sociale. A questo proposito si richiama l'attenzione del

infatti, costituisce una vera e propria distorsione delle regole di concorrenza.

9.4 *Un'attenzione particolare va riservata ai trattati d'associazione e alla politica commerciale dell'UE nei confronti dei PECO per evitare turbative derivanti dall'esistenza in questi paesi di regolamentazioni incompatibili con la corretta politica della concorrenza.*

9.5 - 9.6 *Il Comitato incoraggia la Commissione a continuare la sua azione intesa ad instaurare accordi bilaterali con le autorità antitrust dei paesi che hanno strette relazioni economiche con l'UE e a proseguire nella collaborazione con le autorità americane, canadesi ed australiane e ad esercitare pressioni sul governo giapponese.*

Negli accordi bilaterali si dovrebbe prevedere la possibilità di controllo sui comportamenti concreti dei partner.

10. Le procedure di consultazione

10.1 - 10.3 *Il Comitato si compiace con la Commissione per aver dimostrato la volontà di rendere più trasparenti e partecipati i suoi processi decisionali.*

Esso ritiene che la Commissione dovrebbe instaurare un dialogo permanente non soltanto con il BEUC e l'UNICE, ma anche con le organizzazioni sindacali europee e le altre organizzazioni interessate dell'UE.

Il Comitato chiede inoltre di essere informato con maggiore frequenza circa gli

Comitato sulla dichiarazione di Marrakech dell'aprile 1994, che ha istituito l'OMC ed ha indicato diversi aspetti relativi al commercio da inserire nel programma di lavoro di tale organizzazione: uno di questi riguarda le condizioni di lavoro e la politica di concorrenza.

Le disposizioni sulla concorrenza contenute negli accordi europei con i PECO hanno lo scopo di evitare che le intese tra parti private, gli abusi di posizione dominante o la concessione di aiuti pregiudichino la concorrenza. I PECO applicheranno in materia le stesse norme che applicano gli Stati membri.

La Commissione si compiace che il Comitato veda con favore lo sviluppo di una cooperazione maggiore con i principali partner economici dell'Unione e si impegna a proseguire la sua azione in questo senso.

La Commissione prende atto del fatto che il Comitato le raccomanda di rimanere vigile quanto ai comportamenti di alcuni partner commerciali dell'Unione.

La Commissione applica il principio di rendere le proprie procedure il più possibile trasparenti e di associare tutte le parti interessate alle tappe del processo decisionale, come testimonia il ricorso sempre maggiore ai Libri verdi. Se le risorse glielo consentono, la Commissione instaura il dialogo sui grandi orientamenti politici con tutti i partners sociali che lo desiderano. Questi ultimi, inoltre, sono invitati ad esprimersi sui progetti di comunicazione e di testi legislativi che la Commissione pubblica nel quadro della procedura di consultazione.

La Commissione desidera poter rispondere più spesso alle richieste di dialogo del

orientamenti che la DG IV intende seguire, ancor prima dell'adozione delle decisioni e della loro pubblicazione.

Comitato economico e sociale; tuttavia, non sempre è possibile privilegiare il Comitato economico e sociale rispetto alle altre istituzioni comunitarie. Essa invia già al Comitato economico e sociale, per consultazione, copia di tutti i progetti di comunicazione e di testo legislativo, una volta approvati dai propri servizi. Questi progetti costituiscono l'occasione ideale per avviare la consultazione e il dialogo, poiché precedono l'adozione di una decisione finale da parte della Commissione. Anche la pubblicazione di Libri verdi è un invito al dialogo sugli orientamenti politici da seguire, invito lanciato prima dell'adozione di una decisione finale. Infine, non si deve dimenticare che la relazione annuale sulla politica della concorrenza, il parere del Comitato e la risposta della Commissione costituiscono occasioni ideali per avviare il dialogo sui grandi orientamenti politici futuri.

10.4 *Quanto agli aiuti di Stato, il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe chiedere sistematicamente il parere dei rappresentanti dei lavoratori e delle imprese subfornitrici, non solo come "terzi interessati", per acquisire elementi di informazione utili ai fini delle sue decisioni.*

Gli aiuti alla ristrutturazione sono aiuti che richiedono, nell'interesse delle imprese stesse, dei loro dipendenti e dell'economia della regione o del paese, una reazione molto rapida da parte della Commissione. Quest'esigenza, in una situazione di crisi (per non parlare del caso degli aiuti per il salvataggio, che sono ancora più delicati), difficilmente consente di avviare consultazioni supplementari, che non farebbero che aumentare le critiche di lentezza delle procedure delle istituzioni comunitarie. Tutti i terzi interessati, comunque, sono invitati ad intervenire all'apertura della procedura e diversi documenti consentono un'informazione a posteriori (pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, Bollettino, DG IV News, ...)

10.5 *Il Comitato si rammarica che in occasione degli accordi tra la Commissione e l'autorità antitrust statunitense non ci sia stata una sufficiente consultazione né del CES, né delle parti sociali.*

La Commissione prende atto del fatto che il Comitato si rammarica di non esser stato consultato in occasione della recente approvazione dell'accordo di cooperazione con gli Stati Uniti. Essa rammenta tuttavia che si trattava di rimediare al fatto che l'accordo fosse stato concluso in forma non compatibile con la normativa europea, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del

7 agosto 1994. L'accordo, inoltre, firmato ed entrato in vigore il 23 settembre 1991, non conferisce alcun nuovo potere alla Commissione, ma prevede semplicemente una struttura nell'ambito della quale le autorità dell'Unione e degli Stati Uniti possono cooperare nell'osservanza della propria normativa.

11. L'efficienza operativa

11.1 - 11.3 Il Comitato incoraggia la Commissione a migliorare la trasparenza e la celerità della sua azione. Esso prende atto della crescita qualitativa e quantitativa dell'azione della Commissione nel settore della concorrenza.

La Commissione condivide il parere del CES, se lo si interpreta come un sostegno alla richiesta di risorse maggiori e alla politica intesa a semplificare le norme e ad applicare in modo decentrato gli articoli 85 e 86.

12. Indipendenza dell'applicazione del diritto della concorrenza

12.1 - 12.3 Il Comitato ritiene che la creazione di un'agenzia autonoma per i problemi della concorrenza andrebbe contro la linea che esso ha difeso in diversi pareri precedenti, secondo cui la politica della concorrenza deve essere coerente con le altre politiche dell'UE e i suoi nuovi obiettivi strategici.

La Commissione condivide appieno il parere del Comitato. La forza dell'attuale ordine istituzionale sta nel fatto che la politica di concorrenza non è concepita e applicata isolatamente, ma costituisce uno dei fattori che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi comunitari. Quest'ordine, nello stesso tempo, consente un'applicazione globale e coerente, da parte di una sola istituzione, di un'ampia gamma di strumenti giuridici che vanno dalla lotta contro le intese al controllo degli aiuti di Stato.

La creazione di un'agenzia per le questioni di concorrenza spezzerebbe questi legami e diluirebbe le responsabilità in modo inopportuno.

13. Altri elementi di turbativa della concorrenza

13.1 - 13.2 Il Comitato ritiene che la destabilizzazione dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, come pure i fenomeni di dumping sociale, possano minacciare l'efficacia della concorrenza e che, di conseguenza, la Commissione debba essere particolarmente vigile su questi fenomeni.

La Commissione ha analizzato di recente l'incidenza delle fluttuazioni monetarie sul mercato interno (COM(95)503). Tra le altre conclusioni è opportuno evidenziare il fatto che per l'industria manifatturiera i fattori strutturali dominano ampiamente sugli effetti di tasso di cambio nel periodo 1987-1994 e

che l'impatto dell'andamento dei prezzi alla produzione sul volume delle esportazioni è stato relativamente limitato per gli scambi intracomunitari.

Ciò non toglie che la rapidità e l'ampiezza delle variazioni dei tassi di cambio dal settembre 1992 hanno creato problemi di aggiustamento.

Le imprese possono essere tentate di praticare restrizioni agli scambi per proteggere i loro utili, mentre i poteri pubblici nazionali, nei paesi la cui moneta è apprezzata, possono subire pressioni nei settori o nelle regioni più colpiti.

Ci si deve opporre al ricorso a pratiche anticoncorrenziali che rischierebbero di comportare un processo di riframmentazione del mercato interno, di diminuzione degli scambi intracomunitari e di rallentamento della crescita in Europa.

Non va dimenticato, inoltre, che la Comunità e gli Stati membri dispongono già di meccanismi di aggiustamento (fondi strutturali, programmi di iniziativa, aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, aiuti a finalità regionale).

Per il problema del dumping sociale vedasi le risposte ai punti 9.1 - 9.4.

Commissione europea

XXV Relazione sulla politica di concorrenza, 1995

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

1996 - 372 pagine - 16,2 x 22,9 cm

ISBN 92-827-7083-4

Prezzo in Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 20

La Relazione sulla politica di concorrenza è pubblicata ogni anno dalla Commissione europea in risposta alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 giugno 1971. Questa Relazione, allegata alla Relazione generale sull'attività dell'Unione europea, ha lo scopo di permettere una visione generale della politica di concorrenza seguita nell'anno precedente.